



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio

Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;

**Raccolta dei principali pareri espressi dal Dipartimento
annualità: 2011-2012-2013-2014 e 2015**

PER ARGOMENTI

segreteria.cnappc@awn.it

ARGOMENTI:

- A) – Parcelle prestazioni professionali e competenze – Modalità di liquidazione;
- B)– Competenze in tema di viabilità, impianti, edilizia cimiteriale ed altre prestazioni specialistiche;
- C) – Società fra professionisti e studi associati – Polizza R.C. professionale;
- D) – Esercizio della professione – Incompatibilità / Esercizio abusivo;
- E) – Interventi su beni di rilevante interesse storico – artistico – Competenze;
- F) – Iscrizione Ordine professionale – Iscrizione in più ordini e/o collegi professionali;
- G) – Bandi della Pubblica Amministrazione, Requisiti partecipazione ed altro;
- H)– Competenze: Laureati triennali sez. “B”; Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sez “A”; Geometri e Geometri laureati; Dottori Agronomi e Forestali;
- I) – Varie.

QUESITO			RISPOSTA	
Data	Richiedente	Quesito	Data	Risposta
A) - PARCELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - MODALITA' LIQUIDAZIONE - COMPETENZE ARCHITETTI				
12.10.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ragusa	Si domanda se le parcelle relative a Perizie di Variante in corso d'opera o Perizie di Variante e Suppletive sono da considerarsi prestazioni normali o speciali.	25.10.2011	<p>Premesso che la prestazione di cui si domanda è quasi esclusivo appannaggio delle opere pubbliche, va detto che il ricorso a tale prestazione è regolata dal codice degli appalti pubblici, sia per quanto riguarda la necessità di farvi ricorso che per quanto riguarda l'entità delle variazioni da introdurre.</p> <p>Detto ciò, da un esame attento dell'articolato di cui si compone la Tariffa Professionale (Legge 143/49 e seguenti e D.M 04.04.2001), non si trovano puntali riferimenti a tale prestazione, per cui si può affermare che la sua stesura possa essere vista come una normale prestazione progettuale aggiuntiva, necessaria al corretto compimento dell'opera, non inquadrata, peraltro, dal punto di vista della quantizzazione del relativo compenso, nell'articolato della Tariffa.</p>
19.10.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	L'Ordine chiede chiarimenti in merito ad una ordinanza del Consiglio di Stato facente seguito al ricorso al T.A.R. di una Società debitrice di un Architetto che lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90 da parte dell'Ordine all'atto dell'avvio della procedura per la emissione del visto di congruità sulla parcella dell'Architetto riguardante le prestazioni da esso svolte per la summenzionata Società.	10.11.2011	<p>Il ricorso al TAR e l'appello al Consiglio di Stato sostengono, in particolare, i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio dell'Ordine è Ente Pubblico non economico, che svolge funzioni di amministrazione mediante attività procedimentale, e come tale è soggetto all'osservanza del disposto della L. 241/1990; - tra le funzioni certificative demandate agli ordini professionali rientra il rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali, che deve essere regolato dalla L.241/1990 in quanto procedimento destinato a concludersi con l'emanazione di un atto amministrativo; - sussiste, quindi, da parte del Consiglio dell'Ordine, l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. <p>Nella specie, viene quindi contestata la nullità della tassazione della notula in quanto il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Siena ha proceduto alla tassazione senza comunicare l'avvio del relativo procedimento alla Cafaggiolo, che è venuta pertanto a conoscenza dell'avvenuta adozione dell'atto amministrativo soltanto</p>

			<p>a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale.</p> <p>Al riguardo potrebbe sostenersi che il giudice amministrativo sia carente di giurisdizione, appartenendo essa al giudice ordinario.</p> <p>Nella specie, difatti, il petitum sostanziale della controversia afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali di un architetto, questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggettivo.</p> <p>La congruità di una parcella può ritenersi atto solo formalmente amministrativo a causa dell'organo pubblico da cui proviene, senza possedere, tuttavia, la natura e la forza che sono connaturati al provvedimento in quanto espressione del potere e della supremazia della Pubblica Amministrazione, ed in quanto tale idoneo ad immutare o comunque a confermare autoritativamente la situazione giuridica preesistente.</p> <p>E' quindi sostenibile che il parere del Consiglio dell'Ordine è atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non ha certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell'ambito dell'eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.</p> <p>Il giudizio potrebbe quindi essere rimesso al giudice ordinario, ove, nella specie, già è pendente la questione relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, che, in tale sede, valuterebbe anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio di Stato, nella sentenza 23 dicembre 2010 n. 9352 ha ritenuto che il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).</p> <p>Stante l'ordinanza già favorevole del Consiglio di Stato, è quindi presumibile che i giudici amministrativi giudichino la questione conformemente alla giurisprudenza da ultimo citata, a meno che non si provi a sostenere, nella fase del giudizio di merito, gli aspetti sopra individuati.</p>
--	--	--	---

27.10.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	Si richiede di esprimersi sulla legittimità di pronunciamento dell'Ordine su compensi esposti a vacanza. In particolare si domanda parere sul comportamento da tenere quando pervenga all'Ordine richiesta di liquidazione di onorari a vacanza. Infine si chiede di sapere se l'Ordine debba operare su onorari determinati in ragione di tempo (vacazioni) una valutazione di merito o se, invece, debba limitarsi a vistare quanto esposto dall'iscritto senza entrare nel merito e, quindi, esprimersi sull'entità del tempo impiegato per lo svolgimento della prestazione come riportato in parcella.	10.11.2011	<p>Con riferimento al quesito posto si riporta, a seguire, quanto in esso evidenziato.</p> <p>Va preliminarmente specificato che il quesito ha origine da una lettera inviata da un avvocato, con cui viene ritenuta l'apposizione del visto, limitatamente al costo orario, contraddittoria e inutile, poiché la parcella presentata per il visto di congruità è stata considerata irregolare dal locale Tribunale, il quale ha negato l'accesso alla procedura ingiuntiva.</p> <p>Va rilevato, al riguardo, che appare oltremodo strumentale il tenore e la finalità di tale lettera; si tenta, da parte dell'avvocato scrivente, una provocazione, motivata da un problema sorto in sede processuale, tentando di coinvolgere l'Ordine in una ipotetica "culpa in vigilando", nella specie non sussistente.</p> <p>Non è dato sapere, al riguardo, quali siano state le prospettazioni difensive e la strategia processuale adoperate dall'avvocato per contestare le indicazioni negative del Giudice. Ciò che, invece, giova rilevare è che, nella specie, in base all'art. 2233 del Codice civile, vi è una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti e, in secundis, alle tariffe, agli usi e alla determinazione del giudice.</p> <p>In assenza di convenzione tra le parti che avrebbe potuto contenere una determinazione "a discrezione" del compenso il professionista ha utilizzato le tariffe professionali, indicando il solo costo orario in conformità al disposto dell'art. 4 L. 2 marzo 1949, n. 143 e successive "Tariffa Professionale Ingegneri ed Architetti" da applicarsi per prestazioni rese a privati come nel caso in questione.</p> <p>In tale articolo si prevede testualmente che "gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità" come precisato nell'art. 2 della Tariffa che recita: "<i>Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:</i></p> <p><i>a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;</i></p>
------------	---	---	------------	--

			<p>b) <i>onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;</i> c) <i>onorari a vacanza, ossia in ragione del tempo impiegato;</i> d) <i>onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista."</i></p> <p>Viene espressamente precisato, sempre nell'art. 4, il tipo di prestazioni da valutare a vacanza quali "gli accertamenti per rettifiche di confini e simili", "le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili", nonché "il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio".</p> <p>In base alle citate disposizioni di legge, ed in base all'attività svolta, così come prospettato e descritto nella lettera dell'avvocato, la liquidazione degli onorari a vacanza appare quindi legittima non potendosi applicare i criteri a percentuale o a quantità come previsti nelle lettere "a" e "b" dell'art. 2.</p> <p>Oltre a ciò va aggiunto che il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli architetti iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 5 n. 3 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 che, in uno al giudice di merito, ha facoltà ad esprimersi nella materia. Nella specie, l'architetto iscritto ha richiesto un parere di congruità sull'onorario in riferimento alla effettiva prestazione professionale svolta come dallo stesso esposta assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato in merito alle modalità di svolgimento di detta prestazione.</p> <p>Tale parere - del quale ai sensi dell'art. 636 c.p.c. il professionista deve munirsi al fini di chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ed al quale il giudice a tal fine è tenuto ad uniformarsi - non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa professionale "essendo esso, anche dal punto di vista logico e semantico, espressione di un motivato giudizio critico e non di una mera operazione contabile". Detto parere "corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti</p>
--	--	--	--

			<p>degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza dell'opera professionale" (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2009, n. 8749 e 29 ottobre 1992 n. 11765).</p> <p>Si tratta di conseguenza di un'attività che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo autoritativo - emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse - che modifica la situazione giuridica precedente avendo effetti costitutivi per il richiedente.</p> <p>Al riguardo, peraltro, la Corte di Giustizia C.E., nella sentenza C-221/99 del 29 novembre 2001, relativa agli onorari di un architetto ed al parere dell'Ordine provinciale, ha ritenuto che "gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio".</p> <p>Anche l'orientamento dei giudici di legittimità e di merito italiani è univoco (si vedano Cass. Civ. sez. III 17.3.2006 n.5884, Cass. Civ. sez. II 30.7.2004 n.14556, Cass. Civ. sez. II 4.4.2003 n. 5321, Cass. Civ. sez. II 7.5.1997 n. 3972, Tribunale di Messina, sez. I, 3.11.2006) e si è pure espressa la Corte Costituzionale che con svariate sentenze (n. 34 del 19.1.1988, n. 137 del 2 maggio 1984), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.636 comma 2 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in ordine al carattere vincolante per il giudice del parere espresso dall'associazione professionale, circa la congruità della parcella presentata dal professionista.</p> <p>Non appare pertanto coerente e corretto il rifiuto del giudice ordinario di accettare la parcella del professionista con il visto di congruità dell'Ordine.</p>
--	--	--	--

				<p>La valutazione compiuta dall'Ordine, oltre che rispondente nella specie alle disposizioni di legge sopraindicate, ha, peraltro, connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò frutto dell'esercizio di un potere conferito da una norma che configura l'esercizio di una attribuzione avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di pubblico interesse.</p> <p>Stante il potere attribuito ex lege all'Ordine professionale per le parcelle sugli onorari professionali, rimangono nella discrezionalità di quest'ultimo le modalità di valutazione delle parcelle predette atteso che, nel caso in questione, trattandosi di valutazione del compenso in ragione del tempo impiegato, diventa di difficile valutazione da parte dell'Ordine l'entità tempo come dichiarata dal richiedente.</p> <p>Occorre aggiungere che la verifica della congruità sugli onorari deve comprendere anche una valutazione da parte dell'Ordine sulle entità poste a base di calcolo degli stessi come, ad esempio, il tempo dichiarato per lo svolgimento della prestazione.</p> <p>E' del tutto evidente, poi, che l'entità tempo assunta a base di calcolo dell'onorario può variare, seppure in modo non eccessivo, a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione ed a seconda del professionista incaricato per cui, ai fini della valutazione sulla congruità, ogni Ordine ha una propria modalità per verificare la congruità o meno delle prestazioni da compensate a vacazione.</p>
15.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	Si chiede di sapere come quantificare i compensi spettanti ad architetti aventi rapporti collaborativi con altri colleghi (studi professionali) avendo previsto a monte un pagamento delle spettanze in maniera forfetaria, a fattura. Nell'ipotesi che non venga corrisposto all'architetto chiamato a tale lavoro di collaborazione quanto pattuito e questi si rivolga all'Ordine per la quantizzazione delle proprie spettanze, quest'ultimo come si deve regolare?	21.12.2011	<p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Nella specie, si tratta di compensi preventivamente stabiliti a forfait e quindi, come riportato nell'art. 2, lettera d) della L. 2 marzo 1949 n. 143 (Tariffa professionale ingegneri ed architetti), a discrezione.</p> <p>Venuta meno la corresponsione del dovuto, giusto quanto già concordato, da parte del professionista committente, si domanda quale modalità seguire per giungere alla determinazione di quanto spettante per il lavoro svolto su cui richiedere, con ogni probabilità, il visto di congruità al proprio Ordine professionale, per poi adire la competente giustizia per ottenere il pagamento.</p> <p>In questo caso le competenze potrebbero essere</p>

			<p>calcolate a vacazione, cioè in ragione del tempo impiegato per il loro svolgimento, non potendosi seguire il criterio discrezionale preventivamente pattuito, data l'insolvenza della parte committente.</p> <p>Tali compensi previsti alla lettera c), art. 2 di Tariffa, dovranno essere valutati in base al disposto dell'art. 4 della L. 143/49 e successive tenendo conto delle variazioni intervenute col D.M. 03.09.'97, pubblicato sulla G.U. del 04.12.'97, n. 283, per cui attualmente il compenso orario è, per il professionista incaricato, pari ad € 56,81 mentre prima delle variazioni summenzionate era pari ad € 9,30 per ogni ora o frazioni di ora.</p> <p>Si dovrà, altresì, tenere conto, nella determinazione oraria delle spettanze, di non superare il limite delle dieci ore di lavoro giornaliero (art. 4 della T.P.) valutando a parte ed in aggiunta le spese come previste dall'art. 6 di Tariffa con esposizione delle stesse a piè di lista.</p> <p>Non ci si può esimere, infine, dal fare una riflessione in merito alla tipologia del rapporto lavorativo su cui si sono chiesti chiarimenti.</p> <p>Trattasi, difatti, di rapporto di lavoro parasubordinato, ex art. 409 n. 3 C.p.c., contraddistinto da continuità, coordinazione, e carattere prevalentemente personale della prestazione.</p> <p>Il requisito della continuità ricorre allorché è in essere un rapporto di durata, implicante attività di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina le prestazioni, assumendo una posizione di preminenza economica paragonabile a quella del datore di lavoro, essendoci, presumibilmente, anche orari prestabiliti di lavoro.</p> <p>Il requisito della coordinazione sussiste, inoltre, nel momento in cui il collaboratore, con la propria attività, opera per il raggiungimento dei fini del soggetto collaborato, senza impiego di mezzi organizzati e con prevalenza del carattere personale della prestazione lavorativa, con una autonomia del collaboratore nella scelta delle modalità per l'esecuzione della prestazione.</p> <p>Si ritiene, pertanto, di essere, più propriamente, nel caso di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che potrebbe essere esaminato dinanzi ad un giudice del lavoro al fine di individuare il momento</p>
--	--	--	---

				<p>costitutivo del rapporto, la continuità, la coordinazione, ed il carattere prevalentemente personale della prestazione, e, di conseguenza, la corrispondente corresponsione economica.</p> <p>In subordine, sempre dinanzi al giudice del lavoro, potrebbe essere, altresì, valutata l'ipotesi di una forma di lavoro dipendente, da compensare economicamente in base a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale dei dipendenti di studi professionali.</p>
14.12.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza e della Brianza	<p>"Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento". Pertanto votano per ogni Sezione i soli appartenenti alla stessa. Tale previsione non trova analogo riferimento in relazione all'approvazione delle parcelle, per cui, in difetto di diversa previsione, il problema dell'appartenenza alle Sezioni A o B non si pone.</p> <p>Con la presente siamo a chiedere, cortesemente, conferma in merito a quest'ultimo aspetto.</p>	12.01.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che l'ordinamento professionale degli Architetti si limita a prevedere tra le varie funzioni attribuite ai singoli Ordini quella di rendere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese, ai sensi dell'art. 5 punto 3 L. 24 giugno 1923 n. 1395, potendo, altresì, essere fissata una tassa per il rilascio di visti o pareri relativi alla liquidazione degli onorari ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.</p> <p>Va detto che, in genere, gli Ordini sono dotati di una commissione ad hoc deputata ad esaminare ed istruire le parcelle professionali che, successivamente, vengono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, nella sua interezza, essendo la Tariffa Professionale unica e non distinta per prestazioni riguardanti le sezioni A e/o B dell'Albo.</p> <p>Non essendo, poi, espressamente individuate dalla vigente normativa specifiche modalità per l'approvazione delle parcelle esse soggiacciono all'autonomia ed esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a considerazioni di carattere tecnico - amministrativo, non sindacabili in alcun modo da parte del Consiglio Nazionale.</p>
16.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	L'Ordine degli Architetti di Bergamo ha chiesto se un nuovo iscritto (Architetto) possa oppure no redigere e firmare un certificato di idoneità statica.	15.02.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>La lettera b) del terzo comma dell'art.35 della legge 28 febbraio 1985 n.47, tuttora vigente, prescrive che alla domanda di concessione o di autorizzazione venga allegata, fra gli altri documenti, anche una certificazione redatta da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.</p>

				<p>Il certificato di idoneità statica è uno strumento introdotto e valido esclusivamente nel campo di applicazione della L. n.47/1985, sul condono edilizio, e non può essere sostitutivo e/o alternativo al collaudo statico di cui all'art. 7 della 5 novembre 1971 n. 1086 che, invece, prescrive per l'estensore il possesso del requisito dei dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo .</p> <p>Nella specie, non è precisato se il certificato di idoneità statica debba essere redatto ai sensi della L. 47/1985 od ai sensi della L. 1086/1971.</p> <p>In conclusione, qualora l'iscritto debba firmare un certificato ex art. 35 lett. b della legge 47/85, deve essere solo abilitato all'esercizio della professione, oltre ad essere in possesso delle competenze richieste per l'opera specifica, e non essere, altresì, dotato del requisito dell'anzianità decennale d'iscrizione all'albo.</p>
03.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	<p>Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di Ravenna vengono richiesti, con riferimento al D. L. 1/2012 ed alla circolare C. N. A. P. P. C., i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) in merito al dato che le nuove norme non sono da considerarsi retroattive e che, pertanto, i contratti in essere e le relative vidimazioni rimangono soggette alla precedente disciplina, come vanno considerate le vidimazioni dal momento in cui gli opinamenti vengono richiesti a prestazione conclusa e quindi a contratto esaurito?</p> <p>2) nella specie, in luglio è stata opinata una parcella relativa ad una prestazione conclusa, regolata da contratto nel quale era riportato esplicitamente il riferimento alla legge 143/49 per il calcolo dell'onorario. L'avvocato dell'iscritto ha ritenuto necessaria una nuova valutazione da parte dell'Ordine in quanto, a suo dire, sebbene l'opinamento sia stato fatto prima dell'entrata in vigore del decreto legge esso viene sottoposto all'esame del giudice in data successiva;</p> <p>3) in assenza di contratto, se al momento si dovesse compilare una parcella per un lavoro eseguito precedentemente all'entrata in</p>	22.02.2012	<p>Al riguardo si evidenzia quanto segue:</p> <p>Con riferimento al quesito n. 1, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato in epoca antecedente, ovvero la prestazione professionale sia stata svolta prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012, dovranno continuarsi ad applicare le tariffe professionali.</p> <p>In base al principio giuridico del "tempus regit actum", le norme di legge applicabili sono sempre quelle vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto, ovvero nel momento in cui è stato stipulato il contratto o svolta la prestazione, ove comprovabile documentalmente.</p> <p>Difatti, in ossequio alla giurisprudenza amministrativa, la legittimità di un provvedimento deve essere apprezzata riferendosi allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del "tempus regit actum", con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi. (Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, e Consiglio Stato , sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618).</p> <p>In merito al quesito n. 2, valgono tutte le considerazioni già esposte per il quesito precedente.</p> <p>Sul quesito n. 3, nel caso di assenza del contratto, laddove fosse possibile provare, documentalmente, l'espletamento della prestazione professionale in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 1/2012, potranno ritenersi, come già accennato in precedenza,</p>

		vigore del decreto legge, si chiede sapere se rimane vietato qualsiasi riferimento alla legge 143/49.		sicuramente applicabili le previgenti tariffe professionali.
10.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	Con riferimento al quesito dell'Ordine Provinciale di Modena viene richiesto, dall'esame della risposta al quesito fornito all'Ordine della Provincia di Siena del 19/10/2011, di specificare se sia necessario informare i controinteressati a seguito della presentazione di domanda di opinamento e/o di domanda di parere di congruità.	10.02.2012	Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed al quesito in essa posto, ferma restando la esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini in materia di liquidazione di onorari preme precisare quanto segue: Per quanto riguarda i dubbi e le perplessità rilevate nella risposta al quesito dell'Ordine della Provincia di Siena, in via generale ed astratta preme segnalare che non esiste fondata certezza sull'obbligo di dare comunicazione ai cointeressati dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, a seguito della presentazione all'Ordine di domanda di opinamento e/o di richiesta di parere di congruità. Quanto rappresentato all'Ordine di Siena dal CNAPPC, in risposta al quesito da esso formulato, riveste, quindi, carattere di cautela e di prudenza, stante la competenza esclusiva sulla procedura di liquidazione delle parcelle in capo a ciascun Ordine Provinciale.
24.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	Con il quesito posto, viene richiesto, con riferimento al Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, se la domanda di rilascio liquidazione parcella presentata all'Ordine da un iscritto in data 24/01/2012 per una Perizia tecnica svolta nell'anno 2011 può essere trattata e liquidata dalla Commissione Parcelle.	06.03.2012	Con riferimento alla nota di cui all'oggetto e al quesito in essa posto, appare utile evidenziare quanto segue. Come specificato nel quesito, la prestazione professionale è stata svolta, dal professionista, in epoca antecedente all'entrata in vigore del DL 1/2012. In ossequio al principio giuridico del "tempus regit actum", le norme di legge applicabili sono sempre quelle vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto, ovvero, nel nostro caso, nel momento in cui è stata svolta la prestazione. Secondo la giurisprudenza amministrativa, la legittimità di un provvedimento deve essere apprezzata riferendosi allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare "ex post" precedenti atti amministrativi. (Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381, e Consiglio Stato, sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618). In base a quanto sopra esposto, la richiesta di liquidazione di una parcella presentata all'Ordine da un iscritto in data 24/01/2012 per una Perizia tecnica, quindi una prestazione professionale, svolta nell'anno 2011 può, in base a quanto esplicitato in precedenza, senza dubbio alcuno, essere valutata dalla Commissione

				Parcelle e, successivamente, liquidata dal Consiglio dell'Ordine.
12.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Milano	L'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano ha richiesto, stante quanto sancito nella sentenza T.A.R. Lazio n. 196/2012, se ogni ordine professionale, prima di rilasciare il parere di congruità su una parcella, abbia o meno l'obbligo di comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo al committente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990. Oltre a richiedere parere in merito richiede, altresì, di indicare eventuali comportamenti da assumere al riguardo.	28.03.2012	<p>In merito al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Preliminarmente, corre l'obbligo di sottolineare che potrebbe comunque sostenersi, dinanzi al Consiglio di Stato, che il giudice amministrativo, nel caso in questione, sia carente di giurisdizione, rientrando la materia fra le competenze del giudice ordinario.</p> <p>Nella specie, difatti, il petitum sostanziale della controversia afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali, questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggettivo.</p> <p>La congruità di una parcella può ritenersi atto solo formalmente amministrativo a causa dell'organo pubblico da cui proviene, senza possedere, tuttavia, la natura e la forza che sono connaturati al provvedimento quale espressione del potere e della supremazia della Pubblica Amministrazione, ed, in quanto tale, idoneo ad immutare o comunque a confermare autoritativamente la situazione giuridica preesistente.</p> <p>E' quindi sostenibile che il parere del Consiglio dell'Ordine sia atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non possiede, certo natura provvedimento non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell'ambito dell'eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.</p> <p>Il giudizio potrebbe quindi essere rimesso al giudice ordinario, che, in tale sede, valuterebbe anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, secondo altre interpretazioni giurisprudenziali, il Consiglio di Stato, nella sentenza 23 dicembre 2010 n. 9352 ha ritenuto che il parere di congruità sulle parcelle professionali sia atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8749).</p> <p>La questione, di conseguenza, non appare di agevole interpretazione, e si presta ad essere esaminata in base</p>

				agli aspetti sopra esposti. Si segnala che gli aspetti sottoposti, già noti al CNAPPC, sono in corso di valutazione, al fine di fornire indicazioni su comportamenti da assumere al riguardo.
28.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese.	Col quesito posto l'Ordine di Varese chiede di sapere come si devono comportare i colleghi che hanno rapporti con le pubbliche amministrazioni stante l'assenza della tariffa professionale quale parametro di calcolo per la determinazione dell'ammontare dei compensi professionali.	27.04.2012	Con riferimento alla nota in oggetto ed al quesito in essa posto, appare utile evidenziare quanto segue: In base alle disposizioni dell'art. 9 del DL 1/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, non è escluso che, per la determinazione dei compensi relativi a prestazioni professionali, si possa attingere alla ex tariffa professionale, cui riferirsi come termine di valutazione, evitando di utilizzare tutte le voci od i valori in essa indicati. Ci si potrebbe riferire anche ad altri parametri quali il tempo presumibile da impiegare per svolgere le prestazioni oggetto, riferendole, ovviamente, al costo orario, oppure considerare la quantità e qualità della documentazione da produrre, il costo di immobilizzazione dello studio per durata presumibile delle prestazioni da svolgere, intergrandolo, ovviamente, con l'utile e l'aggiunta di un importo a forfait relativo alle spese, in quanto oneri aggiuntivi, da potersi quantizzare anche a piè di lista. Appare, pertanto del tutto ragionevole e praticabile l'utilizzazione delle modalità impiegate fino ad oggi, così come riferirsi a nuove modalità, purché finalizzate allo scopo, da scegliere liberamente.
11.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Asti.	L'Ordine di Asti ha chiesto parere in merito alla liquidazione degli onorari per ad un incarico congiunto, affidato a due Architetti ed ad un Geometra, per uno studio di fattibilità e per la progettazione di un centro sportivo. L'Ordine chiede, in particolare, se possa essere eseguita un'unica vidimazione per le prestazioni eseguite, presso l'Ordine di appartenenza degli Architetti, che comprenda le prestazioni svolte da tutti e tre i professionisti atteso che il collegio di appartenenza del Geometra ha ritenuto che non è sua spettanza eseguire la vidimazione dei compensi del geometra in presenza di un	11.05.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto, non avendo potuto visionare il relativo disciplinare d'incarico, preme, innanzitutto, esprimere l'impossibilità di valutare le contestazioni addotte dal Collegio di appartenenza del Geometra che non ha ritenuto di sua competenza vidimare la parcella del proprio iscritto in presenza di un incarico affidato a tre professionisti di cui due architetti ed uno geometra. In ogni caso, le prestazioni professionali del Geometra non possono essere vidimate dall'Ordine degli Architetti, sia per le differenze esistenti fra le tariffe degli architetti e quelle dei geometri, come vigenti all'epoca del conferimento dell'incarico, sia perché ciascun Ordine o Collegio professionale ha competenza solo per i propri iscritti.

		incarico globale affidato ai tre professionisti.		Si afferma, quindi, l'esclusiva competenza del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Asti a vidimare le spettanze dei propri iscritti.
30.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo.	Col quesito posto l'Ordine degli Architetti di Teramo, sollecitato da un iscritto, chiede se per un contenzioso apertosi per il mancato pagamento delle competenze professionali con un committente residente in Provincia di Lecce la competenza debba essere spostata all'Ordine di Lecce o se rimane incardinata la competenza dell'Ordine richiedente.	16.05.2012	<p>Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine occorre, preliminarmente, affermare l'esclusiva competenza, in materia tariffaria, del Consiglio dell'Ordine (art. 5, punto "3", L. 24.6.1923 n. 1395), potendo il Consiglio Nazionale, nella materia specifica, fornire soltanto indicazioni di carattere generale, oltre ad eventuali precisazioni normative prive di valore vincolante.</p> <p>Le sole disposizioni di legge in materia stabiliscono che il Consiglio dell'Ordine presso cui si è iscritti fornisce parere o visto di congruità "sulla liquidazione di onorari e spese" (art. 5, punto "3", L. 24.6.1923 n. 1395) e può fissare una tassa per il rilascio di detti visti o pareri relativi alla liquidazione degli onorari (art. 7, secondo comma, D.L.L. 23.11.1944 n. 382).</p> <p>Rappresenta, perciò, prassi consolidata nonché regola pacifica, che il professionista che voglia ottenere il visto o il parere di congruità per la liquidazione di una sua parcella, debba rivolgersi al proprio Ordine professionale cui è riservata la competenza esclusiva sui propri iscritti; da ciò discende che costituisce soluzione eccezionale quella per cui l'iscritto si rivolga, per la vidimazione di una parcella, ad un Ordine diverso da quello di appartenenza.</p> <p>Tale eventualità dovrà, comunque, essere determinata dalla sussistenza di una duplice condizione: la presenza di validi motivi e la preventiva autorizzazione dell'Ordine di appartenenza cui è riservata la esclusiva facoltà di concedere o meno detta autorizzazione.</p>
23.05.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Como	L'Ordine di Como ha richiesto di sapere nel caso di mancata accettazione da parte della Commissione della parcella di un proprio iscritto, e di mancato rilascio del visto di congruità in conseguenza del rifiuto da parte del richiedente di introdurre in parcella le modifiche richieste dall'Ordine, a chi potrebbe quest'ultimo presentare ricorso, in che termini e con che procedura.	26.06.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota citata in oggetto occorre, preliminarmente, precisare che l'intervenuta abrogazione delle tariffe professionali a seguito del D.L. 01/2012 del 24.01.2012, non consente di valutare compensi professionali per prestazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del detto decreto mentre per prestazioni rese in epoca antecedente si può fare riferimento alle tariffe, ora abrogate. A tal fine, per poter rispondere compiutamente ed adeguatamente al quesito, appare necessario conoscere:

				<p>- Se le prestazioni professionali oggetto di contestazione sono state effettuate a seguito di incarico conferito in epoca antecedente o successiva all'entrata in vigore del D.L. 1/2012 del 24.1.2012; tanto mediante comprova documentale di tale aspetto (a titolo esemplificativo, atto di conferimento incarico, denuncia di inizio attività, certificato di fine lavori, ecc);</p> <p>- Nel caso il professionista abbia ricevuto incarico dopo l'entrata in vigore del predetto D.L, se ha convenuto col committente l'entità della prestazione sottoscrivendo un contratto d'opera, esplicitando, nei modi dovuti, tutte le attività da svolgere per concretizzare la sua opera professionale; anche in tal caso sarebbe opportuno avere comprova documentale, mediante copia del contratto.</p>
01.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Milano	L'Ordine di Milano ha richiesto di sapere come comportarsi nel caso di richiesta di vidimazione parcelle successive all'emanazione del D.L. 1/2012 del 24.01.2012, per prestazioni effettuate su incarico conferito dopo tale data, chiedendo, altresì, come procedere e se l'Ordine sia tenuto o meno a rilasciare pareri di congruità.	26.07.2012	<p>In merito al quesito posto si ritiene che i consigli provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese", e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.</p> <p>Rimane il fatto che l'architetto è tenuto a stilare col committente un contratto d'opera che, se opportunamente dettagliato, ridurrà enormemente eventuali contenziosi ed il ricorso a parere di congruità da parte dell'Ordine che, nella specie, dovrebbe solo valutare il rispetto o meno della norme contrattuali.</p> <p>Oltre a ciò occorre, altresì, precisare che, in base al disposto del D.L. 1/2012, non è escluso che per la determinazione degli onorari si possa, comunque, attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati e senza citarne espressamente l'utilizzo.</p> <p>L'art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui la ragionevolezza del servirsi di parametri finora usualmente impiegati.</p>

13.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia	L'Ordine di Pavia, nel dare seguito alla circolare del C.N.A.P.P.C. prot. 633 e alla successiva integrazione, ha richiesto se la tempistica legata alla convalida di parcelle, come riportata nella detta circolare, e' vincolante, oppure, se la stessa puo' essere modificata dall'Ordine.	09.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto, preme precisare che il regolamento di attuazione proposto dal CNAPPC è strettamente conseguente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare all'art. 2 di tale legge che regolando la tempistica dei procedimenti amministrativi ne prescrive la conclusione, nel termine di trenta giorni e, comunque, non oltre i novanta giorni qualora, tale nuovo termine di scadenza venga specificato con regolamenti di attuazione come quello proposto dal C.N.A.P.P.C.</p> <p>L'ordine, stante la sua qualità di ente pubblico non economico, è soggetto all'applicazione di tali disposizioni. La tempistica proposta dal CNAPPC relativamente all'approvazione delle parcelle, pur essendo superiore al termine di legge dei trenta giorni è, di fatto, inferiore al termine massimo dei novanta giorni.</p> <p>Stante, comunque, la competenza esclusiva dell'Ordine in materia di esame ed approvazione delle parcelle, qualora lo ritenesse più opportuno ha facoltà di estendere, a suo piacimento, il termine indicato nella circolare CNAPPC, senza tuttavia superare il termine di novanta giorni di cui all'art. 2 della L. 241/1990.</p>
22.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	L'Ordine di Firenze, con proprio quesito, ha chiesto di sapere come comportarsi per la richiesta di vidimazione parcelle successive al 24.01.2012, data del D. L. 1/2012, per prestazioni effettuate su incarico conferito successivamente a tale data chiedendo, altresì, come procedere e se l'Ordine sia tenuto a rilasciare pareri di congruità per prestazioni professionali successive alla data di entrata in vigore del D.L. 1/2012.	26.07.2012	<p>In merito al quesito posto si ritiene che i consigli provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese", e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.</p> <p>Tuttavia essendo intervenuto l'obbligo per il professionista e per il committente di stilare un contratto d'opera l'eventuale ricorso al parere di congruità dell'Ordine si ridurrebbe ad una mera valutazione del rispetto delle norme contrattuali riducendosi le ipotesi di contenzioso soprattutto laddove detto contratto contempli in maniera dettagliata ed esaustiva tutte le prestazioni da svolgere ed i relativi costi.</p> <p>Si ritiene, altresì, precisare che, in base al disposto del D.L.1/2012, non è escluso che per la determinazione degli onorari si possa, in ogni caso, attingere alla ex</p>

				<p>tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione, senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati e senza citarne espressamente l'utilizzo.</p> <p>L'art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui la ragionevolezza del riferirsi a parametri finora, usualmente, impiegati.</p>
03.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	Col quesito posto dall'Ordine di Teramo viene richiesto se i diritti dovuti all'Ordine a seguito del rilascio del visto di congruità su una parcella professionale, nel caso di somma ingente, possano essere pagati dal professionista dopo la riscossione dei compensi senza dover anticipare la tassa dovuta, per diritti di visto, all'atto del ritiro della parcella.	26.07.2012	<p>In evasione di quanto richiesto si osserva che l'Ordine provinciale in materia di valutazione ed approvazione delle parcelle gode di assoluta autonomia tant'è che le determinazioni da esso assunte sotto forma di visto di congruità o di parere motivato sono da considerare legittime e congrue, salvo diversa valutazione operata in sede giurisdizionale.</p> <p>Per quanto riguarda i criteri di liquidazione delle parcelle, le modalità di esame e la procedura adottata in sede consiliare, rimane ferma l'autonoma valutazione ed applicazione dei singoli Consigli degli Ordini, unici soggetti in capo ai quali la legge prevede, espressamente, potestà consultiva e di pronuncia in materia, anche in merito alle procedure adottate (art.5, n.3, L. 24.6.1923 n.1395 art.37 R.D. 23.10.1925 n.2537 e art. 7 comma 2 D.L.L. 23.11.1944 n. 382).</p> <p>E' appena il caso di precisare l'opportunità che il pagamento di eventuali diritti venga soddisfatto al momento del ritiro del relativo atto, atteso che detti introiti vanno riportati nel bilancio annuale dell'Ordine, controllato dai revisori contabili ed esaminato ed approvato in sede di adunanza generale.</p> <p>Ne deriva, all'evidenza, la responsabilità civile, penale e patrimoniale del Presidente, quale Legale Rappresentante, su atti e determinazioni dell'Ordine.</p> <p>Ciò nonostante le modalità relative all'approvazione delle parcelle, non espressamente compendiate dalla normativa vigente, rimangono frutto di autonoma ed esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a considerazioni di carattere tecnico-amministrativo da esso assunte e non sindacabili, in alcun modo, da parte del Consiglio Nazionale.</p>

06.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Torino	<p>L'Ordine di Torino ha chiesto come comportarsi per la richiesta di vidimazione parcelle successive al DL 1/2012, in assenza di contratto scritto tra le parti.</p> <p>L'Ordine nella sua richiesta segnala che la Commissione parcelle non avrebbe più la possibilità di valutare parcelle, non essendo più vigenti tariffe professionali di riferimento e non disponendo di altri parametri.</p>	26.07.2012	<p>In merito al quesito posto si ritiene che i consigli provinciali degli Ordini continuino a conservare il potere di esprimere pareri circa la congruità dei compensi dovuti ai propri iscritti, risultando tuttora vigente l'art. 5, punto 3), legge 24 giugno 1923 n.1395, che prevede la potestà dell'Ordine di rendere, previa richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese", e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 del Codice civile e 636 cod. proc. civ.</p> <p>Essendo intervenuto l'obbligo per il professionista e per il committente di stilare un contratto d'opera l'eventuale ricorso al parere di congruità dell'Ordine si ridurrebbe ad una mera valutazione del rispetto delle norme contrattuali riducendosi le ipotesi di contenziosi soprattutto laddove detto contratto contempli, in maniera dettagliata ed esaustiva, tutte le prestazioni da svolgere ed i relativi costi.</p> <p>Si ritiene, altresì, precisare che, in base al disposto del D.L. 1/2012, non è escluso che per la determinazione degli onorari si possa, in ogni caso, attingere alla ex tariffa professionale per i lavori privati o pubblici, da adoperare, ovviamente, solo come metro di valutazione, senza necessariamente utilizzarne tutte le voci od i valori indicati e senza citarne espressamente l'utilizzo.</p> <p>L'art. 2233 del Codice Civile, con l'avvenuta abrogazione delle tariffe, prevede comunque il ricorso agli usi da cui la ragionevolezza del riferirsi a parametri finora, usualmente, impiegati.</p> <p>In assenza di contratto tra le parti, l'esigenza ineludibile di fissare un parametro di riferimento, sebbene non vincolante, discende anche da una corretta applicazione e interpretazione delle norme dell'Unione sulla libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex 49 del Trattato CE), in quanto priverebbe i professionisti stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, nel richiedere i compensi professionali, una concorrenza più efficace nei confronti dei professionisti stabiliti permanentemente (cfr. al riguardo i principi individuati nella sentenza della Corte di giustizia CE, 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421).</p> <p>La Corte conti - sez. contr. Veneto - con il parere 12</p>
------------	--	--	------------	---

				<p>marzo 2012 n. 184 reso nei confronti di una Amministrazione, ha precisato che l'ente locale potrà comunque fare riferimento, ai fini della verifica della congruità della parcella da rimborsare, ai preesistenti parametri, tenuto conto delle effettive e certificate attività espletate.</p> <p>Va infine rammentata l'attuale vigenza dell'art. 636 cod. proc. civ. ove si prevede che <i>"la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale"</i>.</p> <p>Rimanendo l'obbligatorietà nel rilascio di tale parere, appare logico e ragionevole che l'Ordine utilizzi dei parametri, che potranno essere anche quelli fino ad ora usualmente utilizzati.</p> <p>Non è da escludere che i parametri, di cui al secondo comma dell'art. 9 del D.L. 1/2012, una volta in vigore, oltre ad essere utilizzati dal Giudice in caso di contenzioso, potranno essere impiegati, in via analogica e per le finalità del citato art. 636 cod. proc. civ., anche dai consigli degli ordini, atteso che a questi ultimi ed al giudice di merito è riservata dalla legge la piena competenza e potestà in materia di liquidazione degli onorari.</p>
24.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	<p>Con due quesiti l'Ordine di Teramo ha richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di esplicitare contenuti e modalità di definizione del "Visto" e del "Parere" per quanto concerne le parcelle degli iscritti; - se esiste una univoca interpretazione sulla esecutività di un elaborato. 	14.09.2012	<p>Con riferimento ai quesiti posti, corre innanzitutto l'obbligo di premettere che il rilascio di visti e/o pareri per la liquidazione di onorari e compensi accessori ad architetti iscritti all'Albo rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 5, punto 3) della legge 24 giugno 1923, n. 1395.</p> <p>Resta, tuttavia, perplessità il tenore del quesito relativamente alla modalità di definizione del "Visto" e del "Parere" che data la esclusiva competenza dell'Ordine in materia dovrebbe essere da esso definita.</p> <p>Non è dato, peraltro, apprendere dal quesito se l'Ordine richiedente sia dotato o meno di un regolamento per l'emissione di visti o pareri sulle parcelle professionali.</p> <p>Ad ogni buon conto volendo precisare i diversi pronunciamenti dell'Ordine in ordine alla liquidazione degli onorari si può ragionevolmente osservare che essi sono, sostanzialmente, due; il visto di congruità consistente in una verifica del calcolo esposto dall'iscritto che si assume ogni responsabilità sia su quanto</p>

				<p>dichiarato che sugli elaborati corredanti la sua prestazione, in genere elencati in parcella ed il parere motivato che viene emesso direttamente dall'Ordine in base all'esame di quanto prodotto dal richiedente.</p> <p>Dette procedure andrebbero, tuttavia, precisate in un regolamento riguardante le modalità di liquidazione delle parcelle, opportunamente approvato in sede consiliare e tenuto dall'Ordine.</p> <p>Quanto alla interpretazione sulla esecutività della prestazione professionale di un architetto appare sufficiente richiamare, quali parametri, l'art. 19 comma c) della Legge 143/1949, ora abrogata, nonché l'art. 36 del D.P.R. 207/2010, oltre a far riferimento a tutta la consistente produzione giurisprudenziale in materia.</p>
01.08.2012	Ordine Architetti P. C. Provincia di Milano	Con proprio quesito l'Ordine di Milano ha chiesto di sapere come comportarsi in merito alle richieste del "parere professionale", necessario per l'ottenimento del decreto ingiuntivo di cui agli artt. 2233 e 636 del codice di procedura civile, non essendo stati modificati a seguito dell'emissione del DL 1/2012, ed in che termini, per forma e contenuto, l'Ordine debba esprimersi.	14.09.2012	<p>In merito al quesito posto preme precisare che, tuttora, i Consigli degli Ordini Provinciali rimangono depositari del potere di esprimersi sulla congruità dei compensi dei propri iscritti, in ossequio al disposto dell'art. 5, punto 3), Legge 24 giugno 1923 n 1395, che sancisce la potestà dell'Ordine di rendere, su richiesta, pareri relativi alle controversie professionali ed alla "liquidazione di onorari e spese".</p> <p>L'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, si è limitato ad abrogare, all'art. 9 commi 1 e 5, le tariffe professionali e quelle disposizioni che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe, lasciando quindi salvi gli artt. 2233 e 636 del Codice Civile, come correttamente rilevato.</p> <p>La valutazione che l'Ordine, d'ora in avanti, sarà chiamato a fare dovrà riguardare la verifica del compenso che il professionista, sulla base di parametri espliciti, ha concordato col committente verificando il rispetto delle statuizioni contrattuali e, in base ad esse, la congruità di quanto richiesto.</p> <p>Per le commesse pubbliche, poi, si applicherà quanto previsto dall'art. 5 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, continuando, nelle more dell'emanazione del nuovo D.M., a riferirsi alle precedenti Tariffe (D.M. 04.04.2001).</p> <p>La forma ed il contenuto dei pronunciamenti dell'Ordine, infine, non dovrebbero discostarsi dalle modalità finora utilizzate pur limitandosi a valutare quanto sancito contrattualmente tra le parti piuttosto che riferirsi all'ex</p>

				Tariffa e, per gli appalti pubblici, osservare il disposto del D.L. 83/2012.
28.08.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Fermo	L'Ordine di Fermo ha posto il seguente quesito: Il vigente regolamento del ns. Ordine per la liquidazione parcelle viene automaticamente sostituito da quello di attuazione di cui alla L. 241/90; in particolare si chiede se la tempistica di cui all'allegato "A" sia obbligatoria o si può continuare a rispettare quella prevista dal ns. regolamento parcelle e quella già in uso per tutti gli altri procedimenti amministrativi.	14.09.2012	Con riferimento al quesito posto con la mail di cui all'oggetto, preme precisare che il regolamento di attuazione proposto dal CNAPPC è strettamente conseguente alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare all'art. 2 di tale legge che regolando la tempistica dei procedimenti amministrativi ne prescrive la conclusione, nel termine di trenta giorni e, comunque, non oltre i novanta giorni qualora, tale nuovo termine di scadenza venga specificato con regolamenti di attuazione come quello proposto dal CNAPPC. L'Ordine, stante la sua qualità di ente pubblico non economico, è soggetto all'applicazione di tali disposizioni. La tempistica proposta dal CNAPPC relativamente all'approvazione delle parcelle, pur essendo superiore al termine di legge dei trenta giorni è, di fatto, inferiore al termine massimo dei novanta giorni. Stante, comunque, la competenza esclusiva dell'Ordine in materia di esame ed approvazione delle parcelle, qualora lo ritenesse più opportuno ha facoltà di estendere, a suo piacimento, il termine indicato nella circolare CNAPPC, senza tuttavia superare il termine di novanta giorni di cui all'art. 2 della L. 241/1990. Uguale dicasi per tutti gli altri provvedimenti di cui è indicata la tempistica nel precitato allegato "A" della circolare n. 90 del CNAPPC.
10.09.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia	L'Ordine di Pavia ha posto un quesito facente seguito alla richiesta di un suo iscritto così espressa: " Sono iscritto all'albo degli Architetti iunior, adesso è il 4° anno. Volevo una informazione; per svolgere perizie su immobili (in genere per privati) e per eseguire relazioni tecniche di parte (C.T.P.) i compensi da chiedere sono liberi o mi devo attenere a delle tabelle, ovvero ad un tariffario. Per espletare relazioni tecniche relative a contenziosi (C.T.P.) devo essere iscritto all'albo da un minimo di anni (in alcuni articoli viene indicato che bisogna essere iscritto da almeno 3 anni e in altri che non	21.09.2012	Con riferimento al quesito posto appare utile premettere che l'art. 9 del DL 1/2012, convertito nella L. 27/2012, con i commi 1 e 5 ha abrogato le tariffe professionali e tutte le conseguenti disposizioni che si riferivano ad esse per la quantizzazione dei compensi professionali. In conseguenza di ciò, d'ora in avanti, il compenso dovuto al professionista per le sue prestazioni dovrà far riferimento a parametri espliciti ed il tecnico incaricato sarà tenuto a concordare col committente gli importi per l'esecuzione delle prestazioni professionali che verrà chiamato a svolgere. In maniera analoga, anche per le consulenze, dovranno essere determinati i compensi dovuti non potendosi escludere che il quantum possa essere desunto da disposizioni normative al momento non vigenti che,

		occorre essere iscritti a degli albi professionali)?”		<p>ovviamente, non dovranno essere menzionate nel contratto d’opera che il tecnico incaricato dovrà stipulare col committente.</p> <p>Il Consulente Tecnico di Parte, in genere, è soggetto prescelto dalla parte in causa, quando viene predisposta una consulenza tecnica d’ufficio, ovvero nelle ipotesi di accertamento tecnico preventivo, tant’è che l’art. 201 del c.p.c. recita: <i>“il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere, a norma dell’art. 194 c. p. c., alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire o svolgere con l’autorizzazione del presidente le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”</i>.</p> <p>Mentre per il C.T.U è espressamente richiesta l’iscrizione all’albo ed il legislatore, per coloro che vogliono svolgere detta attività, ha subordinato la nomina all’osservanza di particolari cautele, funzione del ruolo da ricoprire all’interno del processo, per il consulente di parte non v’è riferimento a specifiche disposizioni normative.</p> <p>Il rapporto di quest’ultimo col committente si fonda sull’<i>“intuitus personae”</i> e cioè sul reputare l’incaricato esperto delle tematiche da trattare in sede di giudizio e, per questo, in grado di affiancare il consulente tecnico d’ufficio nell’esecuzione del suo incarico esprimendo le proprie osservazioni a conferma od in contraddittorio con quelle del C.T.U.</p> <p>E’, pertanto, del tutto lecito e possibile che, nei limiti delle attribuzioni riportate dal D.P.R. 328/2001, l’Architetto Junior assuma e svolga incarichi relativi a perizie e relazioni tecniche di parte (CTP).</p>
29.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Taranto	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Taranto ha richiesto di precisare quale tariffa professionale potrà applicare il Comune di Lizzano per redigere il Piano Comunale delle Coste con personale interno al Comune medesimo e come procedere alla determinazione dei compensi relativi, alla luce della normativa attualmente vigente.	19.11.2012	<p>Preme preliminarmente osservare che il quesito posto fa espresso riferimento alla redazione del Piano Comunale delle coste con personale interno al Comune.</p> <p>Da ciò consegue la non applicabilità, nello specifico, dell’art. 5 del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, non avendo posto l’elaborazione del detto piano a base di una specifica procedura di gara.</p> <p>Stante l’avvenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9 del D.L. 1/2012, convertito poi nella Legge</p>

				27/2012, il personale interno del Comune dovrà pattuire, per iscritto, il compenso per le prestazioni professionali di cui al quesito posto, all'atto del conferimento dell'incarico, in ossequio al disposto del comma 4 del medesimo art. 9, potendo riferirsi, per la quantizzazione dei compensi, ad una qualsivoglia procedura di calcolo, purchè ritenuta congrua rendendo, altresì, noto alla committenza il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili ad esso connessi.
29.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	Il Presidente della Commissione Parcelle dell'Ordine di Teramo ha posto il seguente quesito: Giungono da parte degli iscritti, richieste di parere su controversie professionali con committenti privati per la liquidazione di onorari e spese; è stato chiesto come deve comportarsi la Commissione parcelle a seguito dell'abrogazione delle tariffe, ossia se deve rilasciare il parere o meno.	06.12.2012	<p>Per rispondere al quesito dell'Ordine di Teramo simile ad altri quesiti dello stesso tenore posti da numerosi altri Ordini è stata elaborata una circolare che di seguito si allega:</p> <p style="text-align: center;">Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori LORO SEDI</p> <p>Oggetto: Liquidazione dei compensi professionali</p> <p>Con il Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni nella L. 24.3.2012 n. 27, è stato previsto, all'art. 9 comma 1 <i>"l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"</i>, ed, al comma 4, <i>"l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1"</i>.</p> <p>A) OBBLIGO DEL CONTRATTO</p> <p>Il sopra citato articolo 9 prevede che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti, con il quale il professionista dovrà rendere noto al cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il grado di complessità dell'incarico; ➤ tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; ➤ gli estremi della polizza assicurativa per eventuali

			<p>danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione dei massimali.</p> <p>Al fine di rendere noto preliminarmente la misura del compenso, il professionista, prima della sottoscrizione del contratto, potrà presentare al cliente un preventivo, che dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera; • indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche l'importo delle spese, degli oneri e dei contributi. <p>Il contratto deve essere definito nei particolari, al fine di scongiurare contenziosi tra professionista e committente.</p> <p>Ad esempio, una consistente frammentazione di tutte le prestazioni - dal rilievo alla definizione delle prime bozze preliminari di progetto, dalla stesura dell'esecutivo alla direzione dei lavori- potrebbe ridurre contenziosi nel caso di interruzione dell'incarico.</p> <p>B) TARIFFE PROFESSIONALI E COMMISSIONI PARERI</p> <p>Come già detto in premessa, per effetto del DL n°1/2012, convertito in legge n°27 del 24 marzo 2012, tutte le tariffe professionali sono state abrogate. Ciò ha determinato una serie di dubbi sul ruolo delle "commissioni parcelle" preposte all'emissione dei pareri sulla liquidazione degli onorari.</p> <p>Ciò premesso, si ritiene utile fornire un primo contributo interpretativo del nuovo quadro normativo, precisando che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla stregua di semplici suggerimenti, nella consapevolezza che l'argomento ricade tra le competenze esclusive di ciascun Ordine.</p> <p>1) Parametri giudiziali: In merito all'argomento, si ricorda che se, da un lato, il più volte citato DL n°1/2012, ha abrogato tutte le tariffe professionali, dall'altro, con l'art.9 comma 2, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto del Ministero della Giustizia, al fine di individuare i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale, nei casi di contenzioso. Tale decreto è stato emanato in data 20 luglio 2012 (DM n°140/2012).</p>
--	--	--	--

			<p>2) Il Ruolo degli Ordini nella liquidazione delle parcelle, alla luce delle riforme introdotte dal DL n°1/2012: Il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione dei compensi professionali agli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo rimangono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24. 6.1923 n.1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile. In particolare, quest'ultimo articolo, prevede che, in caso di compensi professionali per cui il professionista voglia attivare un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere del competente Ordine professionale.</p> <p>La funzione di opinamento (vidima parcella) del Consiglio dell'Ordine rimane dunque, sotto questo aspetto, immutata; cambia, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni di seguito riportate.</p> <p>3) Determinazione dei compensi: Nel contratto, il professionista, calcolando il proprio compenso, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto il grado di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili. Nei casi in cui, il professionista, ai fini di promuovere un decreto ingiuntivo per la riscossione coatta dei propri emolumenti, chieda all'Ordine la vidima della parcella, il Consiglio <i>può fare riferimento, per l'attività di opinamento, ai parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge.</i></p> <p>D'altro canto, il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni di opinamento (vidima della parcella), potrà essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dal professionista in fase di stesura del contratto. Tuttavia, è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi. Uno di questi, ad esempio, è quello individuato dal DM n°140/2012, a cui peraltro dovrà fare riferimento anche</p>
--	--	--	---

			<p>il giudice chiamato a dirimere eventuali contenziosi. Ciò è avvalorato dalla circostanza che il potere di opinamento è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c.) ed è dunque del tutto ragionevole ipotizzare che Consiglio dell'Ordine ed organo giurisdizionale facciano riferimento, per quanto possibile, ai medesimi criteri di valutazione.</p> <p>4) Criteri da adottare in relazione alla data delle prestazioni professionali e della liquidazione dei compensi: La giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) ritiene che si debba applicare la nuova disciplina del D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012). In verità, in base al principio del "tempus regit actum" la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico. <u>Pur tuttavia, come sancito dalle sentenze sopra richiamate, secondo la Cassazione, ai fini della determinazione dei criteri di calcolo, il momento temporale da individuare è quello in cui viene richiesta la liquidazione dei compensi.</u></p> <p>5) Determinazione dei compensi nei lavori pubblici: Al fine di determinare gli importi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, in adempimento alle disposizioni di cui all'art.5 del D.L. n°83/2012, convertito in legge n°134/2012, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento ai parametri che saranno individuati con apposito Decreto congiunto dai Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture. Fino all'emanazione di tale Decreto, le stazioni appaltanti dovranno fare riferimento alle "tariffe professionali e alle classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012" e pertanto al D.M. 4/4/2001. Conseguentemente, per prestazioni eseguite nell'ambito</p>
--	--	--	---

				dei lavori pubblici, i Consigli degli Ordini, nell'esercizio delle loro funzioni di opinamento (vidima parcelle) dovranno quindi verificare il rispetto di questi ultimi criteri, così come individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara (lex specialis). In conclusione, corre l'obbligo di affermare che la materia è soggetta a continui mutamenti, sia da parte del Legislatore che dei Giudici, per cui quelle sopra esposte sono da considerarsi mere indicazioni, che potranno variare in relazione all'evoluzione legislativa e, per le parti non espressamente chiarite dalla legge, agli orientamenti della giurisprudenza.
07.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vicenza	L'Ordine di Vicenza ha richiesto se sussista o meno la competenza dell'Ordine a liquidare una parcella professionale relativa ad incarico di Presidente in una Commissione istituita ai sensi dell'Art. 240 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.	06.02.2013	In merito al quesito posto si evidenzia che i compensi dovuti a ciascun componente della commissione, in ossequio al disposto dell'art. 240, comma 10, del D.Lgs 163/2006, desunti dalla tabella allegata in coda all'articolo del D.M. 2.12.2000. n. 398, sono pari al 50% dei corrispettivi minimi previsti e determinati in base all'importo delle opere oggetto di contestazione. Tale espressa quantificazione, stante l'assimilazione ai compensi degli arbitri in base al citato D.M. 2.12.2000 n. 398, costituisce un'evidente deroga all'art. 814 c.p.c., in base al quale il compenso è determinato con ordinanza del Presidente del Tribunale se le parti non accettano la liquidazione proposta. Il testo dell'art. 240 comma 10, escludendo la possibilità d'intervento del Tribunale la cui ordinanza di liquidazione costituirebbe titolo esecutivo, obbliga, di fatto, il professionista a rivolgersi al proprio Ordine per richiedere il visto di congruità sul calcolo del compenso relativo alla prestazione svolta e l'Ordine nel valutare detta congruità non potrà che attenersi, strettamente, alle indicazioni di cui all'art. 240 comma 10 del D.Lgs 163/2006 ed alle quantificazioni ivi indicate.
09.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	L'Ordine di Teramo col quesito posto in data 29 novembre 2012 e pervenuto solo in data 9 gennaio 2013, domanda chiarimenti su come deve comportarsi la Commissione parcelle in seguito dell'abrogazione delle tariffe, se, cioè, deve rilasciare o meno parere in merito alla richiesta di liquidazione di onorar e se si devono applicare i criteri di	06.02.2013	Al fine di chiarire quanto richiesto, ovvero come deve comportarsi la Commissione parcelle per evadere richieste di liquidazione di onorari di iscritti all'Ordine dopo l'intervenuta abrogazione delle tariffe, se può, cioè, rilasciare parere e se, per questo, deve riferirsi al dettato del D.M. 20 luglio 2012 n. 140, anche per quelle prestazioni professionali svolte prima dell'entrata in vigore del detto D.M., si rinvia alla circolare del CNAPPC

		cui al D.M. 140/2012 anche per quelle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore di detto decreto e quali debbano essere i parametri da seguire.		n. 145 del 5.12.2012, prot. 0001123, già inoltrata a tutti gli Ordini territoriali, contenente tutte le risposte ai quesiti espressi che, pertanto, si ritrasmette in allegato alla presente.
09.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Foggia	L'Ordine degli Architetti di Foggia ha chiesto, con riferimento alla circolare CNAPPC n. 145 del 5.12.2012 ed in merito ai criteri da adottare in relazione alla data di svolgimento di prestazioni professionali e conseguente liquidazione dei compensi (punto 4 della circolare), un approfondimento relativo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012), non condividendo che si debba applicare la nuova disciplina del D.M.n°140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012).	06.02.2013	Con riferimento al quesito posto preme precisare che il contributo interpretativo esposto nella circolare CNAPPC n. 145 del 5.12.2012, come già nella stessa precisato, va preso come semplice suggerimento convinti come siamo che ogni determinazione sull'argomento appartiene alla esclusiva competenza di ciascun Ordine. Ciò premesso, si osserva che l'interpretazione offerta con la citata circolare discende dal testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 20421 del 21 novembre 2012, che, oltre a precisare che l'art. 41 del DM n. 140/2012 stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta in data 23 agosto 2012, testualmente enuncia che <i>"...come soluzione interpretativa, viene ritenuta applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario"</i> , riferendosi, nel caso di specie, alle tariffe forensi, e ritenendo quindi applicabile, per la controversia oggetto della sentenza, il succitato DM n. 140/2012. Il Consiglio Nazionale in passato ha ritenuto che in base al principio del "tempus regit actum" la norma non dovesse essere retroattiva, per cui, nella liquidazione dei compensi, andava applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico. Pur non condividendo il dettato della Cassazione, si ritiene comunque doveroso, alla luce di tali recenti sentenze, considerarlo opportunamente pur se la materia tutta, inevitabilmente, continuerà ad essere soggetta a continui mutamenti ed orientamenti giurisprudenziali, fermo restando che, in ogni caso quanto esposto nella precitata circolare attiene ad aspetti che rimangono nella competenza esclusiva degli Ordini territoriali.
10.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Asti	L'Ordine di Asti, a seguito di quesito postogli dal legale di un suo iscritto, ha chiesto se sia necessario o meno il visto dell'Ordine o parere di congruità per ottenere l'emissione	06.02.2013	Dal quesito posto non si evince se: - la scuola ove l'iscritto ha svolto attività di insegnamento sia pubblica o privata; - il rapporto dell'iscritto con la scuola è stato di lavoro

		<p>di decreto ingiuntivo su alcune fatture inevase.</p> <p>Nella richiesta di chiarimenti viene specificato che le fatture attengono ad attività di insegnamento (di storia dell'arte e tecnologie grafiche) presso un Istituto scolastico astigiano.</p>		<p>subordinato o soggetto ad attività saltuaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rapporto dell'iscritto con la scuola è contemplato o meno in un contratto stipulato tra le parti, e, in caso affermativo, quale è la tipologia giuridica del contratto; - se la prestazione svolta dal professionista per la scuola è stata saltuaria o continuativa; - se contemporaneamente all'attività di insegnamento il professionista abbia svolto anche la libera professione. <p>Si ritiene opportuno, al fine di valutare meglio la questione, avere contezza di quanto sopra esposto.</p>
19.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli con propria nota ha chiesto di sapere quale tariffa deve applicare per la determinazione del proprio compenso un consulente indicato dal Presidente del Tribunale, su richiesta di un "Ente" per la stima di un cespite e come devono essere quantificati gli emolumenti per un collaboratore del tecnico incaricato.	13.03.2013	<p>Col quesito posto vengono richiesti chiarimenti sulla tariffa da applicare, per la determinazione dei compensi, da parte di un consulente incaricato della valutazione di un immobile.</p> <p>Da quanto esposto sembrerebbe che un Ente pubblico, in base al DPR 97/2003 indicato nel quesito, avrebbe richiesto al Presidente del Tribunale l'indicazione (definita nel quesito "nomina") di un professionista per svolgere la su indicata prestazione valutativa.</p> <p>Si è portati a ritenere, quindi, trattarsi di mera indicazione di un tecnico da parte del Tribunale, in quanto la prestazione non pare, specificatamente, richiesta dall'organo giurisdizionale come ad esempio quella di un Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U) che, pertanto, è tenuto ad applicare, nel quantizzare il proprio compenso, la tariffa dei consulenti giudiziari di cui al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e seguenti (ora D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).</p> <p>Poiché in genere le modalità di calcolo del compenso sono legate al tipo di committenza si può affermare che, nel caso di specie, non vi sia obbligo di riferimento alla tariffa dei consulenti giudiziari bensì alla Legge 143 del '49 e sue successive modifiche ed integrazioni non essendo la prestazione richiesta dal Giudice bensì da un Ente pubblico che sembrerebbe essere, di fatto, il committente della prestazione.</p> <p>Di conseguenza anche gli emolumenti dovuti per l'aiuto dovrebbero essere valutati in base a quanto disposto nel merito dalla precitata Legge 143/49.</p> <p>Ciò, ovviamente, per quelle prestazioni richieste ed espletate prima del 23 agosto 2012, data di entrata in vigore del D.M. n. 140 facente seguito al D.L. 24 gennaio</p>

				2012, n. 1 che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate.
22.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	Il Presidente della Commissione Parcelle dell'Ordine di Bergamo, nel dare seguito alle numerose sollecitazioni ricevute dagli iscritti, ha chiesto un ulteriore chiarimento al contenuto delle circolari CNAPPC nn. 134 e 145, sul metodo di calcolo e di convalida della Commissione Parcelle, allegando una nota operativa che riassume le possibili combinazioni di: data esecuzione della prestazione; data di richiesta convalida e presenza o meno di disciplinare. Alle domande esposte vengono richieste risposte puntuali.	14.03.2013	<p>In merito a quanto richiesto sui metodi di liquidazione degli onorari che dovrebbero utilizzare le Commissioni Parcelle occorre ribadire che il Consiglio Nazionale, suo malgrado, non può che limitarsi a fornire, in materia tariffaria, solo meri suggerimenti attesa la competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale in merito alla liquidazione degli onorari professionali e la presenza di vari orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento.</p> <p>Le indicazioni univoche richieste, peraltro, potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe considerare le prescrizioni richieste, in base alla giurisprudenza comunitaria, fornite da associazioni di imprese, e ciò in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività di impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, a prescindere, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e il rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia CE 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99).</p> <p>Le mere indicazioni ed orientamenti già fornite con le circolari in Vostro possesso ci appaiono, comunque, sufficienti a chiarire i vari aspetti legati ai casi concreti, che, si ripete, rimangono, solo ed esclusivamente, nella assoluta potestà valutativa di ciascun Ordine provinciale.</p>
20.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	L'Ordine di Udine ha domandato chiarimenti in merito alle procedure da seguire nella liquidazione delle parcelle a propri iscritti dopo l'intervenuta abrogazione delle Tariffe Professionali a seguito dell'emanazione del D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 e seguenti (decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012).	13.05.2013	<p>Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe professionali che nel caso degli architetti ed ingegneri vigevano dal lontano 1949, cioè da oltre cinquant'anni.</p> <p>Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 all'articolo 9 stabilisce, oltre alla detta abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe, l'obbligo per il professionista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;</i>

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;</i> • <i>Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;</i> • <i>Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.</i> <p>Laddove la liquidazione degli onorari dovuti venisse determinata da un organo giurisdizionale occorrerà desumere il compenso da parametri che verranno stabiliti con decreto del ministero vigilante.</p> <p>Detto decreto, meglio noto col nome di decreto parametri, è stato emanato il 20 luglio del 2012 col n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed è in vigore dal 23 agosto 2012.</p> <p>Da un po' di tempo pervengono quesiti da parte degli Ordini sulle modalità da seguire per la liquidazione delle parcelle atteso che, da un lato, la norma attribuisce al solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il decreto parametri e dall'altro esistono casi di prestazioni commissionate prima dell'abrogazione delle tariffe di cui gli iscritti richiedono ai propri Ordini la liquidazione.</p> <p>Di recente sono venute richieste di chiarimento, abbastanza circostanziate da parte di qualche Ordine, cui è stata data risposta, il cui contenuto può, sicuramente, essere utile per fornire opportune indicazioni agli Ordini sulle modalità di liquidazione delle parcelle per cui venne già data, in parte, risposta con la circolare C.N.A.P.P.C. n. 145 del 5 dicembre 2012.</p> <p>Premesso che è rimasta in capo all'Ordine la competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, alla luce di quanto intervenuto come deve comportarsi, ora, l'Ordine allorquando un iscritto chiede la vidimazione di una parcella?</p> <p>Considerato che in base alle norme attualmente vigenti e cioè a far data dal 24 gennaio 2012 il compenso spettante al professionista va pattuito per iscritto all'atto</p>
--	--	--	--

			<p>del conferimento dell'incarico professionale ed il professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, e' tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.</p> <p>L'entità del compenso va, in ogni caso, illustrata al cliente con un preventivo di massima, adeguandola all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</p> <p>Per questo ci si è sforzati di stilare una serie di contratti tipo, il più possibile dettagliati per tutte le varie attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività.</p> <p>L'Ordine chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto con il committente potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito.</p> <p>Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante del visto.</p> <p>Nel caso venga richiesto all'Ordine di dare parere su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il visto potrà essere rilasciato in base ai parametri cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui evidenziare l'assenza del contratto riportando le dichiarazioni rese dal professionista in merito ad eventuali accordi, anche se solamente verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere le relative determinazioni in merito.</p> <p>Rimane nella discrezionalità dell'Ordine considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare.</p> <p>Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a vacazione, in assenza di contratto scritto ma per incarichi conferiti prima del 24 gennaio 2012, data di abrogazione delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi, sono da considerare validi i compensi orari come precisati</p>
--	--	--	--

				<p>col D. M. 3 settembre 1997 n. 417.</p> <p>Per prestazioni valutabili a vacazione, commissionate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, in assenza di contratto, l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel decreto parametri non sono presenti i compensi a vacazione) ed ogni determinazione nel merito dovrà essere demandata all'autorità giudiziaria.</p> <p>Ci si dovrà rimettere all'autorità giudiziaria anche nel caso di prestazioni urbanistiche affidate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, per le quali l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto, mentre per analoghe prestazioni rese prima del 24 gennaio 2012, anche se in assenza di contratto e commissionate solo verbalmente (nel caso di incarico conferito da privati), restano validi i criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1 dicembre 1969, n. 6679 meglio nota come "Tariffa Urbanistica".</p> <p>Tutti i visti che l'Ordine rilascerà dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere alla quantizzazione del compenso.</p> <p>Tutto quanto elencato al solo scopo di fornire agli Ordini utili indicazione in merito alle modalità da seguire nell'opinamento delle parcelle fermo restando che <u>qualsivoglia criterio venisse assunto dovrà essere oggetto di specifica deliberazione consiliare da riportare nei dispositivi di liquidazione.</u></p> <p>Si ribadisce l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà in materia</p>
09.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Verona	Con riferimento al quesito dell'Ordine di Verona del 9 aprile 2013 n. 1344, viene allegato documento della Federazione Regionale degli Ordini Architetti del Veneto dell'11 marzo 2013, a firma dell'Arch. Claudio Biancon, ove in particolare, nel riportare passaggi della circolari CNAPPC 145/2012 e 179/2013 relativamente alla opportunità di non applicare le ex tariffe per il visto di congruità su prestazioni iniziate prima del 24.1.2012 e conclusesi dopo, conformemente alla giurisprudenza della	15.05.2013	<p>Con riferimento alla documentazione inviata, in primo luogo occorre osservare che molte delle deduzioni svolte dall'Arch Biancon sono già state riportate nel testo predisposto dal responsabile del dipartimento lavoro, compensi e competenze professionali, commentato e distribuito in occasione della Conferenza degli Ordini del 19 e 20 aprile u. s., che si allega alla presente.</p> <p>In merito alle note critiche riportate nel su citato documento dell'arch. Biancon, sia sulle circolari CNAPPC 145/2012 e 179/2013 che sulla relativa giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del</p>

		<p>Cassazione, viene criticato tale orientamento, riportando parte del testo di una sentenza, e deducendo che la data della prestazione professionale vada disgiunta dalla data di liquidazione del compenso.</p>	<p>12 ottobre 2012), si segnala, in primo luogo, che il Consiglio nazionale ha ritenuto opinabile l'interpretazione espressa dalla Cassazione e, pur non condividendola, ne ha semplicemente comunicato contenuti e tenore. Per completezza e coerenza ed anche al fine di evitare che l'Ordine si esponga ad erronei o inappropriati comportamenti, si ritiene opportuno riportare, per intero e per esteso, i passaggi di interesse di entrambe le sentenze.</p> <p>a) Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n. 17406/2012 del 12 ottobre:</p> <p><i>"4. Il comune ricorrente, essendo rimasto soccombente, dovrà però rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti D.M. 20 luglio 2012, n. 140. A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma del D. M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che <u>i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.</u> Vero è che il comma 3 del citato art. 9, D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che le abrogate tariffe</i></p>
--	--	---	---

			<p><i>continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da cio' si puo' trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti da nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. <u>Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziate prima, ma) ancora in corso quando detto decreto e' entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione.</u> Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del piu' volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - <u>il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di cio' non si e' mai in passato dubitato, quando si e' trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacche' sempre in siffatti casi si e' fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si e' esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001).</u> L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non puo' non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto piu' che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessita' delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziche' alla prestazione professionale nella sua interezza. Ne' varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla</i></p>
--	--	--	--

			<p>liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa puo' pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente".</p> <p>b) Sentenza Corte di Cassazione n. 20421 del 21 novembre 2012:</p> <p>"Quanto all'onere delle spese a carico della parte soccombente ex art. 91 c. p. c., deve farsi applicazione del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D. M. 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito, con modificazioni, in Legge 24 marzo 2012, n. 27. L'art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. Il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'art. 41 citato ("le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore") depone per la <u>soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense.</u> Inoltre, il comma terzo del D. L. n. 1 del 2012, art. 9, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha escluso l'ultrattività del sistema tariffario oltre la data di entrata in vigore del decreto ministeriale, avvenuta anteriormente alla scadenza del termine (di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) fissato per la transitoria applicazione del sistema tariffario abrogato".</p> <p>Come può notarsi dalla lettura integrale di entrambe le sentenze, riferite, oltretutto, ad altra professione, la soluzione interpretativa data dalla Cassazione è che anche nei casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario si debba fare, comunque, riferimento alla nuova disciplina di cui al D. M. parametri.</p>
--	--	--	--

				<p>Gli Ordini dovranno, quindi, solo tenere in considerazione l'esistenza di tale orientamento giurisprudenziale in sede di liquidazione delle parcelle, rimanendo comunque ferma la competenza esclusiva e la discrezionalità di ciascun Ordine in sede di liquidazione parcelle.</p>
11.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Como	<p>L'Ordine di Como ha domandato chiarimenti in merito alle procedure da seguire nella liquidazione delle parcelle a propri iscritti dopo l'intervenuta abrogazione delle Tariffe Professionali a seguito dell'emanazione del D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 e seguenti (decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20.07.2012).</p> <p>La risposta data è quasi totalmente analoga a quella data all'Ordine di Udine.</p>	15.05.2013	<p>Dal primo gennaio 2012, da quando cioè è stato emanato il D.L. n. 1/2012, le professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state private delle proprie tariffe professionali che nel caso degli architetti ed ingegneri vigevano dal lontano 1949, cioè da oltre cinquant'anni. Tale decreto, poi convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 all'articolo 9 stabilisce, oltre alla detta abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero alle tariffe, l'obbligo per il professionista di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico;</i> • <i>Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere;</i> • <i>Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;</i> • <i>Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera.</i> <p>Laddove la liquidazione degli onorari dovuti venisse determinata da un organo giurisdizionale occorrerà desumere il compenso da parametri che verranno stabiliti con decreto del ministero vigilante.</p> <p>Detto decreto, meglio noto col nome di decreto parametri, è stato emanato il 20 luglio del 2012 col n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012 ed è in vigore dal 23 agosto 2012.</p> <p>Da un po' di tempo pervengono quesiti da parte degli Ordini sulle modalità da seguire per la liquidazione delle parcelle atteso che, da un lato, la norma attribuisce al solo organo giurisdizionale la possibilità di utilizzare il decreto parametri e dall'altro esistono casi di prestazioni commissionate prima dell'abrogazione delle tariffe di cui gli iscritti richiedono ai propri Ordini la liquidazione. Di recente sono venute richieste di chiarimento,</p>

			<p>abbastanza circostanziate da parte di qualche Ordine, cui è stata data risposta, il cui contenuto può, sicuramente, essere utile per fornire opportune indicazioni agli Ordini sulle modalità di liquidazione delle parcelle per cui venne già data, in parte, risposta con la circolare C.N.A.P.P.C. n. 145 del 5 dicembre 2012.</p> <p>Premesso che è rimasta in capo all'Ordine la competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza, alla luce di quanto intervenuto come deve comportarsi, ora, l'Ordine allorquando un iscritto chiede la vidimazione di una parcella?</p> <p>Considerato che in base alle norme attualmente vigenti e cioè a far data dal 24 gennaio 2012 il compenso spettante al professionista va pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale ed il professionista, nel rispetto del principio di trasparenza, e' tenuto a rendere noto al cliente il livello di complessità della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.</p> <p>L'entità del compenso va, in ogni caso, illustrata al cliente con un preventivo di massima, adeguandola all'importanza dell'opera, da pattuire indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</p> <p>Per questo ci si è sforzati di stilare una serie di contratti tipo, il più possibile dettagliati per tutte le varie attività che compongono la prestazione, onde scongiurare l'inevitabile ricorso alla competente giustizia nei casi di interruzione della prestazione laddove quest'ultima, contrattualmente, fosse stata indicata nel suo complesso e non già come somma di una serie, a volte cospicua, di attività.</p> <p>L'Ordine chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in conseguenza di un contratto scritto con il committente potrà vistare la congruità delle prestazioni, o la quota parte delle stesse in caso di interruzione dell'incarico, svolte rispetto a quanto pattuito.</p> <p>Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante</p>
--	--	--	---

			<p>del visto.</p> <p>Pur se nella determinazione del dovuto il professionista ha facoltà di riferirsi al criterio che reputerà più opportuno, non si ritiene che debbano essere precisate nel contratto, in forma esplicita, le modalità seguite per giungere alla definizione dei compensi .</p> <p>Il compenso pattuito con il cliente non potrà fare alcun riferimento alle abrogate tariffe, pur non potendosi escludere che si possa, preventivamente, calcolare e quantificare le prestazioni da svolgere utilizzando i criteri preesistenti, anche se solamente quale parametro di raffronto.</p> <p>Nel caso venga richiesto all'Ordine di dare parere su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il visto potrà essere rilasciato in base ai parametri cui al DM 20 luglio 2012 n. 140, accompagnato da un verbale in cui evidenziare l'assenza del contratto riportando le dichiarazioni rese dal professionista in merito ad eventuali accordi, anche se solamente verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere le relative determinazioni in merito.</p> <p>Rimane nella discrezionalità dell'Ordine considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare.</p> <p>Nel caso in cui si debbano valutare prestazioni a vacanza, in assenza di contratto scritto ma per incarichi conferiti prima del 24 gennaio 2012, data di abrogazione delle tariffe, in carenza di diversi riferimenti normativi, sono da considerare validi i compensi orari come precisati col D. M. 113 settembre 1997 n. 417.</p> <p>Per prestazioni valutabili a vacanza, commissionate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, in assenza di contratto, l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto (nel decreto parametri non sono presenti i compensi a vacanza) ed ogni determinazione nel merito dovrà essere demandata all'autorità giudiziaria.</p> <p>Ci si dovrà rimettere all'autorità giudiziaria anche nel caso di prestazioni urbanistiche affidate in epoca successiva al 24 gennaio 2012, per le quali l'Ordine non potrà rilasciare alcun visto, mentre per analoghe prestazioni rese prima del 24 gennaio 2012, anche se in assenza di contratto e commissionate solo verbalmente (nel caso di incarico conferito da privati), restano validi i</p>
--	--	--	---

				<p>criteri contenuti nella circolare del Ministero LL. PP. del 1 dicembre 1969, n. 6679 meglio nota come "Tariffa Urbanistica".</p> <p>Tutti i visti che l'Ordine rilascerà dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere alla quantizzazione del compenso.</p> <p>Tutto quanto elencato al solo scopo di fornire agli Ordini utili indicazione in merito alle modalità da seguire nell'opinamento delle parcelle fermo restando che <u>qualsivoglia criterio venisse assunto dovrà essere oggetto di specifica deliberazione consiliare da riportare nei dispositivi di liquidazione.</u></p> <p>Si ribadisce l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà in materia.</p>
12.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'Ordine di Varese ha chiesto chiarimenti circa le modalità di liquidazione, da parte della Commissione Revisione Parcelle, di competenze professionali relative a progetti eseguiti dopo il mese di giugno 2012 e dopo l'entrata in vigore del Decreto Monti.	14.03.2013	<p>Nel dare riscontro al quesito posto occorre, innanzitutto evidenziare che il rilascio di visti o pareri per la liquidazione dei compensi professionali degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti all'Albo, rimangono nella competenza del Consiglio dell'Ordine presso cui l'architetto è iscritto, a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24.6.1923 n. 1395, nonché dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 del Codice di Procedura Civile.</p> <p>In particolare, quest'ultimo articolo precisa che, in caso di competenze professionali per le quali il professionista intenda proporre un'ingiunzione di pagamento, la domanda giudiziale deve, necessariamente, essere accompagnata dalla parcella professionale sottoscritta dal ricorrente e debitamente liquidata dall'Ordine professionale territorialmente competente.</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle proprie funzioni di opinamento (vidima della parcella), sarà, quindi, chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione dell'onorario considerati dal professionista in fase di stesura del contratto; in esso, infatti, il professionista, calcolando il proprio compenso potrà liberamente riferirsi al sistema da lui ritenuto più congruo, purché il cliente ne sia consapevole, rendendo noto, allo stesso, il grado di complessità dell'incarico e</p>

			<p>gli oneri ipotizzabili.</p> <p>Si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale di Varese con decreto dell'11 ottobre 2012 ha ritenuto, in base al D.L. 01/2012 convertito, poi, nella Legge 27/2012, abrogati sia l'art. 2233 del Codice Civile che l'art. 636 del Codice di Procedura Civile, e che, quindi, non sarebbe più necessario il visto di congruità dell'Ordine per far ricorso a decreto ingiuntivo come, peraltro, ribadito dalla sentenza della Suprema Corte, n. 2471 dell'1 febbraio 2013.</p> <p>Per il Tribunale di Varese il professionista che agisce per il recupero dei propri crediti avrà facoltà di allegare al ricorso per decreto ingiuntivo, in luogo della parcella liquidata dall'Ordine, un documento scritto, avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile, tale da confermare il conferimento dell'incarico professionale e l'entità del compenso pattuito, così come previsto per ogni altro creditore dall'art. 633, n. 1, c.p.c. Va comunque osservato che la pronuncia della c.d. "giurisdizione domestica" del Tribunale di Varese è, allo stato, un precedente isolato che non ha avuto altri riscontri da parte di giurisdizioni superiori (Corti di Appello e Cassazione).</p> <p>L'Ordine, se richiesto dall'iscritto, in assenza di una abrogazione esplicita dell'art. 636 del Codice di procedura civile, potrà comunque procedere ad esprimersi sulla congruità o meno del compenso professionale, con visto di congruità o parere motivato, verificando l'entità dell'onorario professionale pattuito nel contratto tra le parti o, in mancanza, procedendo alla sua determinazione in base ai parametri ministeriali di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, pur non essendo a ciò obbligato in base ad una espressa disposizione di legge.</p> <p>I nuovi "parametri", difatti, operano unicamente in via sussidiaria - e non vincolante - in caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20.7.2012, n. 140); la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del compenso o di parte di esso deve ritenersi, pertanto, sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile.</p>
--	--	--	---

<p>20.03.2013</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie</p>	<p>Il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha formulato al CNAPPC un quesito per sapere quali siano le attività che, nel nostro paese, ed ai sensi della normativa in esso vigente, può svolgere l'architetto.</p>	<p>10.05.2013</p> <p>1. Le principali fonti normative che disciplinano le competenze degli Architetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L. 24 giugno 1923 n. 1395 <i>"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"</i>; - R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 <i>"Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto"</i>; - R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 <i>"Norme per la esecuzione delle opere in c.a."</i>; - L. 5 novembre 1971 n. 1086 <i>"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"</i>; - L. 2 febbraio 1974 n.64 <i>"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"</i>; - D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 <i>"Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"</i>. <p>In ambito comunitario, è vigente la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.</p> <p>2. Le competenze dell'architetto sono, in alcuni casi, condivise con gli ingegneri e stabilite dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, ove si stabilisce che <i>"Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>.</p> <p>Per lungo tempo, come di solito avviene nel nostro Paese, numerosi contrasti fra ingegneri ed architetti, in merito allo specifico delle competenze delle due professioni, hanno sollecitato numerose pronunce giurisprudenziali. Esse, in molti casi, hanno dovuto affrontare e precisare con esattezza la nozione di "edilizia civile" che, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve essere intesa come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento dell'approccio al progetto fino al compimento del collaudo, per i quali la legge non rinvii, sic et simpliciter, alle diverse e specifiche</p>
-------------------	---	--	--

			<p>competenze professionali riportate dall'art. 51 e da esso attribuite agli ingegneri.</p> <p>Poiché in materia occorre riferirsi anche al disposto del successivo art. 52 del detto R.D. n. 2537 del 1925 si può verificare la sussistenza di competenze comuni alle professioni di Architetto ed Ingegnere per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso di nuove costruzioni che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (con esclusione di quei manufatti che per loro intrinseco valore storico-artistico, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge, rimangono nella esclusiva competenza degli architetti); • Le opere di urbanizzazione primaria (come opere stradali, impianti fognari, pubblica illuminazione, verde pubblico, ecc.) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi; più in generale tutte le opere comprese nell'ambito urbano da considerare nell'accezione di "opere civili"; • Le opere di urbanizzazione secondaria; • Tutte le opere di impiantistica civile, parte integrante delle "opere di edilizia civile" espressamente attribuite all'architetto dall'art. 52 del R.D. 2537/25; • Tutte le prestazioni attinenti l'urbanistica, la pianificazione territoriale ed il paesaggio. <p>3. L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, poi, individua ambiti di competenza esclusiva per gli architetti allorché precisa: <i>"...Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere"</i>.</p> <p>Detta norma attribuisce una competenza esclusiva agli architetti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli interventi su immobili comunque contemplati dalla normativa vigente in materia di beni culturali, sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, di vincolo "ope legis" e/o di vincolo indiretto; • Quelle opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in esse non solo gli interventi su edifici preesistenti di interesse storico artistico ma
--	--	--	--

			<p>anche le nuove costruzioni che assumono preciso ed autonomo valore artistico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualsiasi intervento di recupero su immobili sottoposti a vincolo. <p>4. In aggiunta a quanto fin qui precisato giova aggiungere che il primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita "...<i>Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore architettura, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali</i>" altro non fa che confermare per l'architetto il mantenimento delle competenze già attribuitegli dalle precedenti disposizioni sia nazionali che europee.</p> <p>5. Va, infine, segnalato che la giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti, affini o connessi a progetti di opere edilizie, con affermazione di una competenza degli architetti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale "<i>la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere</i>" e inoltre "<i>se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate</i>" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Tale orientamento della giurisprudenza conferma come, almeno tale genere di impiantistica rientri appieno nella nozione di "<i>opere di edilizia civile</i>" di cui all'art. 52, co. I del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537. Non può quindi affermarsi "<i>con riferimento al progetto di</i></p>
--	--	--	--

				<p><i>un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come <principale e indispensabile> e correlativamente attribuire all'architetto una funzione <sussidiaria e di complemento> in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</i></p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento che inizia, peraltro, ad essere accolto anche dai tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Ed ancora, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, è stato chiarito che la progettazione di un impianto di riscaldamento, accessorio all'edificazione, non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile consentendo, quindi, che il relativo progetto venga redatto e sottoscritto anche da un architetto.</p> <p>In base alle su riportate pronunce giurisprudenziali si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione.</p>
24.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Venezia	Col quesito posto l'Ordine di Venezia chiede, in riferimento alla domanda di liquidazione di una parcella avanzata da un iscritto che ha richiesto la valutazione della sola prestazione di progettazione esecutiva escludendo altre prestazioni già pagate quali la progettazione di massima ed il preventivo sommario che, a norma dell'art. 19 della Legge 143 del '49 (tariffa professionale ingegneri ed architetti), vanno sempre valutate in aggiunta alla liquidazione dell'aliquota "c" della tab. "B" (progettazione esecutiva).	15.05.2013	Col quesito posto viene richiesto, dando seguito alla domanda di liquidazione di competenze di progettazione da parte di un iscritto che, nello specifico, ha chiesto la valutazione della sola progettazione esecutiva per la quale intende procedere al recupero in via esecutiva del relativo compenso, se l'Ordine può dare corso al soddisfacimento della richiesta così come formulata.

			<p>esecutiva deriva dalla necessità, rappresentata dall'iscritto, di non ingenerare confusione valutando altre prestazioni quali la progettazione di massima ed il preventivo sommario che, peraltro, l'iscritto precisa essere già stati pagati.</p> <p>Preliminarmente, nel rammentare che in tema di liquidazione dei compensi professionali sussiste la competenza esclusiva dell'Ordine professionale si precisa che le indicazioni che seguono sono da considerarsi alla stregua di semplici suggerimenti atteso che la materia è soggetta a continui mutamenti, che potrebbero variare in relazione all'evoluzione legislativa e agli orientamenti della giurisprudenza.</p> <p>In base a quest'ultima, difatti (cfr. Corte di Cassazione sentenze n. 20421 del 21 novembre 2012 e Sentenza a Sezioni Unite n. 17406 del 12 ottobre 2012) si deve applicare la nuova disciplina del D.M. n. 140/2012 anche ai casi in cui le attività professionali si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario (prima del 24 Gennaio 2012).</p> <p>Secondo l'interpretazione data dalla Cassazione, in sostanza, ai fini di determinare la disciplina corretta, il momento temporale da individuare è quello in cui vengono liquidati i compensi.</p> <p>Nella specie, tuttavia, così come chiarito nel quesito, erano previsti diversi gradi di attività (progetto di massima, preventivo sommario e progettazione esecutiva).</p> <p>In base a quanto rappresentato, il progetto di massima ed il preventivo sommario vennero liquidati in base alla tariffa professionale, per intenderci la L. 143/49 e successive, che era la modalità di determinazione del compenso pattuita al momento del conferimento dell'incarico professionale.</p> <p>Appare quindi logico e ragionevole affermare che per la progettazione esecutiva dovrà essere utilizzato il precedente criterio già impiegato tra le parti per la liquidazione delle spettanze relative alla progettazione di massima e preventivo sommario, compensate in precedenza.</p> <p>Rimane nella discrezionalità dell'Ordine se comprendere o meno nella richiesta di visto tutte le prestazioni svolte dall'iscritto, anche quelle eventualmente già pagate dalla committenza, distinguendo le varie prestazioni e cioè: a)</p>
--	--	--	--

				<p>progettazione di massima e preventivo sommario e b) – progettazione esecutiva, specificando che sono state già pagate le prestazioni sub a)-.</p> <p>Le predette valutazioni potranno essere impiegate anche per il secondo quesito, relativamente, cioè, alla direzione lavori.</p> <p>Anche qui si ritiene vada utilizzata, per il SAL n. 10, la medesima modalità di valutazione impiegata per i precedenti SAL.</p>
14.05.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	Con proprio quesito l'Ordine di Reggio Emilia ha chiesto se, nell'ambito di una causa civile, possano comunque essere riconosciuti i compensi a discrezione pur se non concordati preventivamente tra le parti.	13.06.2013	<p>Premesso che col D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, è stata abrogata la Legge 143/49 (Tariffa professionale ingegneri e architetti), quanto di seguito riportato trova conferma solo nel caso in cui si tratti di prestazioni professionali iniziate e, magari, concluse prima dell'entrata in vigore del D.L. 01/2012.</p> <p>Atteso che in vigore delle norme tariffarie, ora abrogate, eventuali compensi discrezionali avrebbero dovuto presupporre una espressa, preventiva, pattuizione fra committente e professionista incaricato non essendo opportuna una loro unilaterale determinazione, in ossequio al disposto dell'art. 2 della Legge 143/49 per determinare prestazioni non quantizzabili a percentuale, come nel caso di specie, si potrebbe più opportunamente calcolarle "a vacanza", ovvero in ragione del tempo impiegato, che seppure dichiarato dal professionista, potrà sempre essere oggetto di valutazione ed eventuale differente quantificazione da parte del Giudice.</p>
16.05.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Barletta	L'Ordine di Barletta ha chiesto, con riferimento agli art. 10 e 18 della Legge 143/1949, se il professionista che riceve dal committente un incarico parziale e che, quindi, applica per il calcolo del suo onorario una maggiorazione del 25%, possa, in caso di sospensione dell'incarico dal committente, applicare la ulteriore maggiorazione del 25% sul compenso relativo all'opera fino a quel momento svolta.	11.07.2013	<p>Premesso che col D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, successivamente convertito nella Legge n. 27/2012, è stata abrogata la Legge 143/49 (Tariffa professionale ingegneri e architetti), quanto di seguito riportato trova conferma solo nel caso in cui si tratti di prestazioni professionali iniziate e, magari, concluse prima dell'entrata in vigore del D.L. 01/2012.</p> <p>Relativamente allo specifico della richiesta va precisato che l'art. 18 della soppressa Legge 143/49 specifica in maniera inequivoca l'ammissibilità della maggiorazione del 25% dell'onorario dovuto nel caso in cui, ab origine, il professionista abbia ricevuto un incarico limitato solo ad alcune delle funzioni di cui alla Tabella "B" della summenzionata Legge 143/49 (ad esempio la sola</p>

				<p>progettazione o la sola direzione lavori) ovvero qualora sia intervenuta, in corso d'opera, una interruzione delle prestazioni, per motivi non dipendenti dal professionista incaricato, nel qual caso esso potrà considerare la maggiorazione dell'onorario del 25% sulla parte di opere per le quali non si è concretizzata la prestazione nella sua totalità (ad esempio nel caso di incarico di progettazione e direzione lavori per il quale sia stata svolta, in tutto o in parte, la sola progettazione la maggiorazione sarà applicata sulla parte di opere progettate ma non dirette in conseguenza dell'interruzione dell'incarico).</p> <p>Laddove, invece, pur nel caso di conferimento di incarico parziale (ad esempio la sola progettazione), la prestazione si dovesse interrompere in corso d'opera risultando, quindi, eseguita solo in parte la prestazione originariamente richiesta, il committente sarà comunque tenuto a compensare il tecnico incaricato per tutto quanto eseguito, fino al momento dell'interruzione, in ossequio al disposto dell'art. 10 della summenzionata Legge 143/49, aggiungendo al dovuto la maggiorazione di cui al summenzionato art. 18 della medesima Legge.</p>
19.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Agrigento	Con proprio quesito il Presidente dell'Ordine di Agrigento ha chiesto, rifacendosi a quanto esposto all'Ordine da un iscritto redattore del P.R.G. di un comune dell'agrigentino, per il quale detto architetto, cui l'Ente affidò l'incarico con disciplinare, ricevette, in seguito, una estensione dell'originario mandato per la stesura di piani particolareggiati con un incremento quasi doppio delle volumetrie esistenti e di progetto e dell'area di intervento, se l'Ente committente debba o no riconoscere il maggior compenso dovuto in seguito all'estensione dell'incarico	16.05.2013	<p>Con il quesito in oggetto, l'Ordine in indirizzo rappresenta il caso di una prestazione professionale urbanistica resa da un architetto ad un Comune, su una superficie ed una cubatura nettamente superiore a quella originariamente prevista.</p> <p>In particolare, dalla documentazione fornita, emerge che il professionista, a causa dei lunghi tempi occorsi per la definizione del piano, ha dovuto più volte adeguare le previsioni progettuali su superfici e su cubature notevolmente maggiori rispetto a quelle originariamente previste (con il disciplinare originario e con un secondo contratto integrativo).</p> <p>Poiché l'onorario deve essere, in ogni caso, riferito alle effettive prestazioni svolte, si ritiene che - nei casi come quello rappresentato dall'Ordine di Agrigento, in cui l'Amministrazione committente di fatto fruirà dello strumento urbanistico approvato nella sua stesura finale, su una maggiore estensione rispetto a quella originaria - l'Ente committente sia tenuto a riconoscere ed a liquidare i compensi relativi alle reali prestazioni svolte dall'incaricato, necessarie e propedeutiche all'avvenuta approvazione dello strumento</p>

				<p>urbanistico. Infatti, è di palmare evidenza che al variare dei parametri di riferimento per il calcolo dell'onorario (superfici e cubatura), conseguentemente, dovrà variare l'importo dell'onorario; ciò nella <i>ratio</i> delle nozioni di "attendibile preventivo" e di "consuntivo lordo", che inducono la più appropriata estensione in analogia con la consolidata giurisprudenza in materia.</p>
03.09.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	<p>Con quesito posto l'Ordine di Padova riferisce che un architetto iscritto all'albo ed abilitato, dipendente presso un ente privato con C.C.N.L. 1 livello, responsabile di ufficio tecnico, ha svolto prestazioni professionali senza mai presentare parcella, non essendo previsto nel contratto l'utilizzo dell'abilitazione professionale. Essendo mutati i vertici dell'ente privato, ed essendo mutati i rapporti, è stato richiesto al datore di lavoro il riconoscimento di quelle prestazioni svolte al di fuori delle statuizioni contrattuali e la valutazione di eventuali emolumenti per esse atteso che il professionista dipendente è in possesso dell'abilitazione professionale. In assenza di disponibilità in tal senso da parte del datore di lavoro viene richiesto se è possibile chiedere onorari per le anzidette prestazioni extra contratto che hanno comportato, oltre all'impegno concettuale, una responsabilità non contemplata nel contratto di lavoro.</p>	19.09.2013	<p>Premesso che il quesito posto descrive, fra l'altro, peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro, attratte nella competenza giuslavoristica, nella sostanza tratta di uno specifico rapporto di dipendenza che non prevede, per l'architetto dipendente, l'utilizzo della propria abilitazione professionale pur se chiamato, nell'espletamento delle sue funzioni, ad assumersi ben precise responsabilità derivantegli dalla sua iscrizione all'Albo. Da ciò deriva che richieste e riconoscimenti ulteriori vantati dal professionista potranno essere oggetto di valutazione e giudizio da parte del giudice del lavoro competente che potrà determinare eventuali emolumenti per le prestazioni professionali rese extra contratto pur potendo, il datore di lavoro, eccepire sulle mancate previsioni contrattuali ritenendo rientranti nel compenso mensile anche quelle prestazioni presuntivamente non riportate in contratto e, per questo, oggetto di contestazione. Sarà, poi, da chiarire, in un ipotetico giudizio, la presenza per l'architetto della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione e, qualora presente e se a carico dal datore di lavoro, per dimostrare l'utilizzo della professionalità del dipendente e l'eventuale sproporzione fra emolumenti ricevuti ed effettive prestazioni rese. In definitiva il professionista potrà chiedere che gli vengano compensate quelle prestazioni che hanno comportato, oltre all'impegno concettuale, una responsabilità non prevista nel contratto di lavoro, a fronte, tuttavia, di una elevata probabilità che possa instaurarsi un contenzioso in sede civile, con conseguente incertezza dell'esito finale del giudizio.</p>

10.09.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	Con proprio quesito l'Ordine di Udine ha richiesto se un iscritto che ha ricevuto incarico quale collaudatore statico di un'opera possa assolvere, contemporaneamente, l'incarico di collaudatore amministrativo per la medesima opera.	10.10.2013	<p>Premesso che nel quesito posto non è precisato se l'opera oggetto di collaudo sia pubblica o privata si evidenzia che, mentre il collaudo tecnico-amministrativo consiste nell'accertamento della corretta esecuzione di un'opera e nella verifica degli atti contabili relativi alla stessa, il collaudo statico, di contro, attiene all'accertamento della conformità realizzativa delle opere strutturali al progetto approvato e quindi consistente nella esclusiva verifica di carattere tecnico senza riferimenti alla parte economica della realizzazione.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'art. 216 comma 8 del DPR 207/2010, relativo agli appalti pubblici, prevede che per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo può essere affidato anche il collaudo statico, purché l'assuntore dell'incarico sia in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge. Pertanto sia nei lavori pubblici che in quelli privati le due figure e cioè quella del collaudatore tecnico-amministrativo e quella del collaudatore statico possono coincidere così come possono differenziarsi purché, in ogni caso, i tecnici incaricati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge.</p>
13.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pisa	<p>L'Ordine di Pisa ha esposto le proprie determinazioni assunte relativamente alle procedure riguardanti la liquidazione di parcelle professionali a propri iscritti in seguito alla intervenuta abrogazione delle Tariffe Professionali ed alla emanazione del D.L. 24.01.2012, convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27 e seguenti.</p> <p>Nel merito ha domandato se sia corretta, per gli incarichi successivi al 24 gennaio 2012, il riferimento al DM 140/2012, così come stanno facendo altri Ordini professionali.</p>	16.01.2014	<p>Il D.L. n. 1/2012 col quale sono state abrogate le vecchie tariffe professionali all'epoca vigenti, successivamente convertito nella Legge 24.03.2012, n. 27, all'articolo 9, oltre alla detta abrogazione delle tariffe e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviassero ad esse, ha sancito per il professionista chiamato ad assumere un incarico l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell'incarico; • Rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico da svolgere; • Fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento e fino alla conclusione dell'incarico; • Indicare gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, coi relativi massimali, per eventuali danni che potessero essere provocati dal professionista durante lo svolgimento della sua opera. <p>Laddove, poi, la liquidazione dei compensi venisse determinata da un organo giurisdizionale si dovrà,</p>

			<p>obbligatoriamente, far riferimento ai parametri di cui al DM 20 luglio del 2012 n. 140, pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, in vigore dal 23 agosto 2012.</p> <p>Preme, a questo punto, rilevare che in ossequio all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile, vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario esibire la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza ragion per cui è, tuttora, demandata all'Ordine la facoltà di esprimersi nella materia tariffaria.</p> <p>Stante quanto premesso a far data dal 24 gennaio 2012, ovvero dalla pubblicazione sulla GURI del D.M. 140, il professionista, chiamato a svolgere una prestazione professionale è tenuto a pattuire, per iscritto, col proprio committente, all'atto del conferimento dell'incarico, l'entità del compenso spettante e, nel rispetto della trasparenza, rendere noto al cliente il livello di complessità della propria prestazione, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.</p> <p>L'ammontare dei corrispettivi deve essere esposto al cliente con un preventivo di massima, opportunamente adeguato all'importanza dell'opera, da concordare indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.</p> <p>Pertanto, nell'osservanza delle norme vigenti, l'Ordine sarà chiamato ad esprimersi su prestazioni rese in conseguenza di un contratto, preventivamente concordato col committente, verificando che le prestazioni svolte siano conformi alle previsioni contrattuali e, in caso di interruzione delle stesse, quantizzando la quota parte di quelle effettivamente eseguite con riferimento al disposto del D.M. 140.</p> <p><i>Il contratto, in questo caso, sarà parte integrante del visto.</i></p> <p>Laddove, invece, venisse richiesto all'Ordine di esprimersi su prestazioni espletate in assenza di contratto scritto, per incarichi successivi al 23 agosto 2012, il relativo compenso potrà essere determinato in base ai parametri di cui al DM 20 luglio 2012 n. 140.</p> <p>In questo caso il visto di congruità dell'Ordine verrà accompagnato da un verbale in cui, oltre ad evidenziare l'assenza del contratto, verranno riportate le dichiarazioni</p>
--	--	--	---

				<p>rese dal professionista su eventuali accordi, anche se solo verbali, intercorsi col committente onde consentire all'autorità giudiziaria di assumere, nel merito, le determinazioni del caso.</p> <p>Rimane nella discrezionalità dell'Ordine considerare l'assenza del contratto come illecito disciplinare, valutando se segnalare la questione al Consiglio di Disciplina.</p> <p>Quanto fin qui esposto, al solo scopo di fornire indicazioni utili in merito alle modalità da seguire nell'opinamento delle parcelle, ferma restando l'assoluta autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena facoltà in materia purché, qualsivoglia criterio si voglia assumere, divenga oggetto di specifica deliberazione consiliare da riportare, poi, nei dispositivi di liquidazione dell'onorario.</p>
13.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ancona	<p>L'Ordine di Ancona ha chiesto come esprimersi su eventuali richieste di liquidazione di compensi nei casi seguenti:</p> <p>-Se gli venga richiesto di pronunciarsi sulla liquidazione di prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, con preventivo dei compensi sottoscritto dalle parti riportando l'ammontare dell'onorario nella sua totalità, a corpo, mentre la prestazione si è interrotta e non è stata svolta integralmente;</p> <p>- se l'Ordine può vidimare una parcella presentata da un iscritto, sempre relativa ad un incarico svolto successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, redatta secondo il nuovo Decreto Parametri, ma non accompagnata da un preventivo scritto comunicato e/o sottoscritto dal Committente, rientrando tale caso fra quelli deontologicamente perseguibili.</p>	20.03.2014	<p>In riferimento a quanto richiesto, preliminarmente occorre premettere che l'Ordine conserva tuttora la competenza ad esprimersi in materia tariffaria atteso che, in base all'art. 2233, comma 1, c.c. ed agli art. 634 e 636 del codice di procedura civile, vige tuttora il principio in base al quale per ottenere una provvisoria esecuzione tramite decreto ingiuntivo è necessario presentare la relativa parcella vistata dall'Ordine di appartenenza.</p> <p>Fatta salva, quindi, la conseguente, assoluta, autonomia di giudizio dell'Ordine cui è rimessa piena ed assoluta facoltà in materia, si precisa quanto segue:</p> <p>- In risposta al primo quesito va detto che, se richiesto, l'Ordine può rilasciare visto sui compensi professionali, applicando i parametri di cui al D.M. 20 luglio 2012 n. 140, accompagnandolo con opportuna dichiarazione del richiedente da cui si evinca l'assenza, nel preventivo sottoscritto dalle parti, di criteri tali da consentire la quantizzazione dell'onorario nel caso di interruzione della prestazione riportata, in preventivo, nella sua globalità.</p> <p>Il parere di liquidazione dell'Ordine potrà anche essere accompagnato da ulteriori dichiarazioni del professionista su eventuali accordi, anche se solo verbali, intercorsi col committente, al fine di consentire all'autorità giudiziaria l'assunzione di ulteriori determinazioni nel merito.</p> <p>- Sul secondo quesito si ritiene che l'Ordine possa esprimersi su compensi relativi a prestazioni professionali</p>

				rese in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, riferendosi al D.M. 140/2012, pur se in assenza di preventivo scritto, comunicato e/o sottoscritto per accettazione dal Committente, fermo restando che, in tal caso, il Presidente dell'Ordine dovrà comunicare al Consiglio di Disciplina dello svolgimento della prestazione in assenza di preventivo affinché il Consiglio di Disciplina, in piena autonomia, sia messo in grado di valutare la sussistenza di illecito disciplinare.
24.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	L'Ordine di Firenze ha esposto i criteri adottati dalla Commissione Parcelle per la liquidazione degli onorari dei propri iscritti allegando un documento del 29.11.2013 che riassume le possibili combinazioni di vidimazione delle parcelle chiedendo al CNAPPC di esprimere nel merito proprie valutazioni. Il Consiglio Nazionale si è già espresso, su tali tematiche, con le circolari 134 e 145 del 2012, già ampiamente esaustive delle tematiche esposte.	17.04.2014	Col quesito posto si chiedono risposte puntuali sui criteri di liquidazione dei compensi, a seconda delle date di entrata in vigore delle norme che hanno modificato il regime tariffario dopo l'abrogazione delle Tariffe, in seguito all'emanazione del D.L. 24.01.2012, n. 1 ed in base alle interpretazioni giurisprudenziali intervenute in seguito. In merito a quanto domandato il C.N.A.P.P.C., suo malgrado, non può che limitarsi a fornire meri suggerimenti trattandosi della materia tariffaria per la quale permane l'esclusiva competenza degli Ordini territoriali relativamente all'assunzione di modalità e criteri in uno agli orientamenti giurisprudenziali di merito, in continuo cambiamento. Peraltro le indicazioni che vengono richieste potrebbero essere valutate in modo critico dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in ossequio alla giurisprudenza comunitaria, potrebbe considerare le prescrizioni richieste come fornite da associazioni di imprese, in base al principio secondo cui l'attività professionale, nella misura in cui ha una valenza economica, è attività d'impresa, quale che sia la professione intellettuale coinvolta, prescindendo, cioè, dalla natura complessa e tecnica dei servizi forniti e dal rango dei valori cui si collega (cfr., sentenze Corte Giustizia C.E. 12 settembre 2000, C-180-184/98; 18 giugno 1998, C-35/96, punto 36; 19 febbraio 2002, C-309/99, e 19 febbraio 2002, C-35/99). Le mere indicazioni ed orientamenti già offerte con le circolari C.N.A.P.P.C. nn. 134 e 145 del 2012 hanno, probabilmente, chiarito a sufficienza gli aspetti legati ai casi concreti, la cui valutazione, si ripete, rimane nell'ambito di discrezionalità di ciascun Ordine provinciale.

				Si ritiene, tuttavia, suggerire che tutti i visti che, eventualmente, l'Ordine dovesse rilasciare a propri iscritti vengano accompagnati da idoneo verbale, da allegarsi alla parcella, con cui evidenziare le modalità di calcolo seguite per giungere alla determinazione del compenso.
28.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Crotone	L'Ordine di Crotone ha posto dei quesiti in merito alla liquidazione dei compensi e cioè: 1) nel caso di un incarico di progettazione conferito da un privato in assenza di pattuizione scritta concluso prima dell'emanazione del D.M. 140/2012; 2) nel caso di una prestazione di progettazione, direzione lavori e responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione conferito da Pubblica Amministrazione con regolare determina dirigenziale, in data 16.10.2012, laddove l'Amministrazione non intende dare corso al lavoro e il professionista deve farsi liquidare la parcella dall'Ordine. In tale eventualità occorre attenersi al compenso pattuito nella determina o si può quantizzare l'onorario in base al disposto del D.M. 143/2013?; 3) nel caso di un incarico di direzione lavori conferito da un privato, con stesura di regolare contratto stipulato nel 2011 mentre le opere dirette si sono concluse nel 2013, se l'iscritto volesse richiedere visto al proprio Ordine questo deve o no attenersi al disposto del D.M. 140/2012.	18.04.2014	Premesso che permane l'esclusiva ed assoluta competenza degli Ordini per quanto riguarda la materia attinente ai criteri di liquidazione dei compensi essendo essi ancora chiamati ad esprimersi in virtù dell'art. 2233, comma 1 C.C. ed artt. 634 e 636 del C.p.C. con cui si pone l'obbligo del pronunciamento preventivo dell'Ordine sulle prestazioni professionali laddove si voglia ricorrere ad un decreto ingiuntivo. Quelli che seguono devono ritenersi solo dei meri suggerimenti stante la già citata competenza esclusiva di ciascun Ordine Provinciale relativamente ai pareri per la liquidazione di onorari professionali e stante anche gli orientamenti giurisprudenziali in continuo cambiamento. Il merito al quesito n. 1 potrebbe essere applicata la L. 143/49. In base a recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermata anche dalla Corte Costituzionale (ordinanza 261/2013) si deve far riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. Relativamente al quesito n. 2 mi pare del tutto evidente che non si possa prescindere da quanto previsto nella determina di affidamento dell'incarico laddove sia stato preventivato il compenso per le prestazioni svolte (è il caso di una statuizione contrattuale che, per legge non può non essere rispettata). Per quanto attiene al 3° quesito si richiama quanto detto sopra sulla potestà dell'Ordine di deliberare relativamente alla tempistica di svolgimento delle prestazioni a sulle modalità da seguire per opinare i compensi (sicuramente la progettazione è stata svolta nel 2011 mentre la D.L. si è conclusa nel 2013); per essa andrebbe valutata la tempistica al fine di determinare la data ultima di conclusione delle prestazioni. In ogni caso, si suggerisce, comunque, che tutti i visti che l'Ordine rilascerà relativi ai casi sopra richiamati dovranno essere accompagnati da un verbale in cui sarà opportuno evidenziare i criteri applicativi ai quali

				allegare, in uno alla parcella, le modalità di calcolo seguite per giungere alla quantizzazione del compenso.
09.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pescara	L'Ordine di Pescara, in merito agli onorari da liquidare a vacanza (ex art. 4 della legge 143/49), ha chiesto se il Consiglio dell'Ordine può entrare in merito alla congruità delle ore dichiarate dal tecnico rispetto al lavoro svolto oppure se si deve limitare ad una mera verifica numerica del calcolo del compenso.	28.05.2014	<p>Il quesito posto dall'Ordine di Pescara fa riferimento all'art. 4 della L. 143/49, abrogata a seguito dell'emanazione del D.L. n. 01/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 27/2012 che ha, di fatto, modificato le previgenti modalità relative alla determinazione dei compensi professionali e la statuizione dei rapporti fra il privato committente ed il professionista.</p> <p>Nel caso di prestazioni professionali svolte prima dell'emanazione del D. L. 01/2012, da quantificare in base al disposto della L. 143/49, ora abrogata, che all'art. 4 contempla i compensi a vacanza, ovvero in ragione del tempo impiegato, l'Ordine professionale, cui il professionista richiede il visto di congruità, può entrare nel merito dell'entità delle vacanze considerate in parcella dovendosi esprimere "per la congruità".</p> <p>Le nuove norme in materia, ossia la legge 27/2012, all'art. 9 prevede che <i>"Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale"</i>.</p> <p>Il DPR 137/2012 ha poi aggiunto, con l'art. 5, che <i>"il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva"</i>.</p> <p>Da quanto detto deriva la necessità di redigere, preferibilmente in forma scritta, un contratto, anche semplice, che descriva l'incarico professionale, oggetto di pattuizione fra le parti, ne stabilisca il compenso, con riserva di poterlo rimodulare in caso di eventuali, successive, varianti o nel caso insorgessero, in corso d'opera, per cause esterne imprevedute ed imprevedibili all'atto dell'affidamento o per cause di forza maggiore,</p>

				<p>ulteriori oneri.</p> <p>L'ammontare del compenso potrà essere stabilito sulla base di parametri espliciti da concordarsi fra professionista e cliente, potendo considerare fra tali parametri anche il compenso orario per eventuali prestazioni professionali non quantizzabili in altro modo.</p> <p>Le cosiddette "commissioni parcelle", ovvero i consigli degli Ordini territoriali, se chiamati ad esprimersi per la congruità su compensi determinati in ragione di tempo impiegato potranno farlo tenendo in debito conto quanto pattuito in contratto o, in assenza, facendo riferimento ai criteri di cui al DM 143/2013 laddove in contratto non sia stato riportato l'ammontare del costo orario.</p> <p>Si suggerisce, comunque, che il visto che l'Ordine rilascerà all'iscritto sia accompagnato da un verbale nel quale siano evidenziati i criteri applicativi e le modalità di calcolo seguite per giungere alla determinazione del compenso.</p>
17.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pisa	Con quesito dell'Ordine di Pisa viene chiesto, in riferimento al nuovo codice deontologico ed alle pratiche concorrenziali scorrette menzionate all'art. 20, nonché con riferimento ai "compensi palesemente sottostimati", indicati all'art. 24 comma 7, quali debbano essere le soglie per non contravvenire a dette regole, stante l'abrogazione delle tariffe. Il quesito viene formulato anche con riferimento agli incarichi conferiti dalle P.A.	05.06.2014	<p>In merito a quanto richiesto preme preliminarmente osservare che la deontologia professionale rientra fra le competenze esclusive del Consiglio dell'Ordine, per il tramite del proprio Consiglio di Disciplina.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p> <p>Tuttavia, stante la novità della materia legata al nuovo codice deontologico, vengono svolte, in via generale ed astratta, le valutazioni di seguito riportate.</p> <p>L'inserimento, all'interno del Codice di violazioni deontologiche legate a compensi palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta potrebbe indurre il consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse, rese da un professionista, possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.</p> <p>Per individuare i "costi di produzione", il CNAPPC ha messo, gratuitamente, a disposizione di tutti gli iscritti, in uno al programma per il calcolo dei compensi in base al D.M. 140 ed ad un applicativo per la determinazione del costo delle opere edili, un altro applicativo web in grado di fornire, in base ai dati inseriti, i costi dello studio e,</p>

				<p>quindi, l'ammontare dei costi vivi da sostenere per svolgere una determinata prestazione.</p> <p>Tale applicativo, disponibile nella home page del sito internet di AWN, potrebbe costituire un utile strumento per raffrontare il costo di produzione della prestazione col compenso richiesto e quindi valutare quando il compenso richiesto, risultando inferiore ai costi di sua produzione, diventi sottostimato.</p> <p>Le norme deontologiche, peraltro, prevedono, per un illecito anticoncorrenziale, che i compensi siano "palesamente" sottostimati, rinviando ogni valutazione al riguardo alle discrezionali determinazioni del Consiglio di disciplina.</p> <p>Quanto agli incarichi conferiti dalle P.A., contrariamente a quanto avvenuto finora, c'è l'obbligo di determinare l'ammontare dei relativi compensi riferendosi al D.M. 143/2013, denominato anche parametri bis, precisando che eventuali compensi, palesamente sottostimati, configurerebbero per le amministrazioni medesime un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della Pubblica Amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).</p>
30.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	L'Ordine di Palermo ha chiesto di sapere se rientra nei poteri del Consiglio promulgare una circolare con cui, motivatamente e con riferimento alla vigente normativa per il calcolo del compenso per la stesura di una Attestazione di Prestazione Energetica, venga stabilito e codificato il valore minimo inderogabile della relativa prestazione professionale.	06.10.2014	In riscontro al quesito posto, ed alla allegata circolare dell'Ordine con la quale viene determinato l'onorario minimo dovuto ad un architetto iscritto all'Ordine che abbia redatto un "Attestato di Prestazione Energetica " (APE), corredato con le relative modalità di calcolo, preme segnalare che il Decreto-Legge 1/2012, convertito nella L. 27/2012, all'art. 9 comma 1 sancisce <i>l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico</i> , e col successivo comma 4 <i>abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del</i>

			<p>professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p> <p>Essendo stata, quindi, sancita per Legge l'abrogazione delle Tariffe Professionali, appare poco opportuno che l'Ordine possa dare indicazioni su modalità di calcolo degli onorari, per qualsivoglia prestazione professionale, servendosi di circolari o adoperando lo strumento delle "Linee Guida".</p> <p>Oltre a ciò, muovendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, Arduino, in Racc. I-1529; sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, sentenza 29 marzo 2011, C-565/08, Commissione c. Italia) le attività dei professionisti sono riconducibili alla nozione comunitaria di impresa e, parallelamente, gli Ordini professionali a quella di associazioni d'impresе.</p> <p>Potrebbe, in base a quanto argomentato, ravvisarsi da parte dell'associazione d'impresе (nel nostro caso l'Ordine Professionale) una manifestazione di volontà a pervenire ad una decisione restrittiva della concorrenza individuando un "onorario minimo" per la stesura di un A.P.E. che potrebbe innescare il rischio di una procedura di carattere sanzionatorio da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, per violazione della normativa antitrust.</p> <p>A fronte di quanto fin qui argomentato si è dell'avviso di suggerire a codesto Ordine di procedere alla revoca immediata della circolare oggetto del quesito.</p>
15.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	L'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto come mai nel calcolo delle competenze relative ad un piano di lottizzazione vi siano fra le modalità di calcolo desunte applicando il D.M. 140/2012 e quelle riportate nel D.M. 143/2013 differenze notevoli; nello specifico col D.M. 140 il conteggio da valori che sono circa di dieci volte superiori.	<p>13.11.2014</p> <p>Quanto manifestato nella vostra nota, come citata in oggetto, era stato già da noi rilevato.</p> <p>Infatti l'aliquota come riportata nel D.M. 140, relativa alla quantizzazione dei compensi riguardanti i piani urbanistici esecutivi, è il frutto di un refuso del predetto D.M.</p> <p>Detta aliquota risulta essere pari a 0,30 mentre avrebbe dovuto essere 0,03, tant'è che nel successivo D.M. 143 che riprende in gran parte quanto contenuto nel D.M. 140 l'errore è stato corretto e l'aliquota di applicazione è diventata 0,036.</p> <p>Rimangono, tuttora, talune criticità sia nel D.M. 140 che nel successivo 143 che il gruppo paritetico, C.N.A.P.P.C. e C.N.I. che ha lavorato alla elaborazione dei due decreti</p>

				ministeriali, sta cercando di individuare per tentare di porvi rimedio.
22.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ragusa	L'Ordine di Ragusa ha segnalato che in seguito al mancato pagamento dei compensi per prestazioni svolte da un suo iscritto che ha dovuto, quindi, proporre decreto ingiuntivo per il riconoscimento delle proprie spettanze, il Giudice che segue la causa, in corso di svolgimento, avrebbe richiesto di allegare il parere emesso dall'Ordine in merito ai compensi richiesti (art. 636 co. 1, C.p.C.). Nel merito l'iscritto ha richiesto all'Ordine di predisporre un documento dal quale si evinca la non competenza dell'Ordine stesso ad esprimersi su quanto da liquidargli, a fronte degli atti di conferimento incarico allegati al quesito.	11.11.2014	Premesso che rientra nelle esclusive competenze dell'Ordine ogni valutazione e relativa gestione delle procedure per il rilascio di visti e pareri riguardanti liquidazioni di onorari di propri iscritti e che, nel caso di specie, nella causa pendente per decreto ingiuntivo promossa dall'iscritto all'Ordine di Ragusa, è stato proprio il Giudice ad aver richiesto, espressamente, il parere dell'Ordine, ex art. 636. comma 1, C.p.C., vincolando, quindi, l'iscritto a tale adempimento atteso che, come implicitamente rilevato dal Giudice medesimo, l'abrogazione delle tariffe professionali e l'entrata in vigore del DM 140/2012 non ha privato di efficacia l'art. 636 C.p.C. in base al quale, il professionista a cui non venga riconosciuto il giusto compenso, dovendo, giocoforza, attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingunzione di pagamento per ottenere il dovuto è tenuto ad acquisire il preventivo parere del proprio Ordine in merito al compenso richiesto. In ogni caso, per dare risposta alla specifica richiesta formulata col quesito, non sembra avere fondamento, né logico né ragionevole, che l'Ordine enunci, per iscritto, la propria incompetenza ad esprimersi sulle spettanze del Professionista proprio iscritto essendo, di contro, anche nel caso di preventiva, puntuale statuizione scritta fra committente e professionista, legittimato a pronunciarsi sull'osservanza delle norme relative al decoro della professione, pur rimanendo nell'esclusiva discrezionalità e competenza dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo.
09.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Piacenza	L'Ordine di Piacenza ha chiesto se può essere opinata la parcella di un architetto, dipendente pubblico comunale, non iscritto all'albo, ma che ha redatto tutti i documenti tecnici approvati ed inseriti in una prestazione urbanistica del Comune.	28.01.2015	In merito al quesito posto, premessa la competenza esclusiva dell'Ordine in merito alla valutazione e gestione delle procedure da seguire per il rilascio di visti o pareri riguardanti richieste di liquidazione di onorari e spese su prestazioni professionali rese da propri iscritti, pur se l'art. 5, punto 3) della Legge 23 giugno 1923, n. 1395, nel merito, recita: " <i>L'Ordine</i> da, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese", non specificando se ciò debba essere riferito ai soli iscritti o se la richiesta di opinamento possa venire

				<p>da Enti o da terzi, preme fare qualche precisazione. Innanzitutto va evidenziato che l'iscrizione all'Ordine costituisce condizione vincolante per poter svolgere la professione per cui è, quantomeno, singolare che un non iscritto possa svolgere prestazioni professionali, pur se su incarico di un Ente da cui possa dipendere.</p> <p>E' poco chiaro, o meglio non emerge affatto dal quesito, con quali modalità il dipendente abbia ricevuto l'incarico di cui si richiede la liquidazione degli onorari né se, come d'uopo, l'Ente abbia stabilito all'atto dell'affidamento, in uno alle modalità di svolgimento della prestazione, anche l'ammontare dei relativi compensi, ovviamente nei modi e nelle forme di Legge.</p> <p>Pur ribadendo l'assoluta competenza dell'Ordine nel merito occorre precisare che la richiesta di visto o parere si basa, in genere, su dichiarazioni fornite dal richiedente che, se iscritto all'Ordine, può essere chiamato a rispondere di eventuali dichiarazioni mendaci o fuorvianti in ossequio alle norme di deontologia che, in quanto iscritto, è tenuto ad osservare, contrariamente a quanto potrebbe avvenire per un non iscritto all'Ordine.</p> <p>Ragion per cui procedere ad opinare la parcella di un non iscritto all'Albo, anche richiamando quanto detto in precedenza, sarebbe da evitare per motivi di opportunità e convenienza, ferma restando la facoltà dell'Ordine di poter aderire, nel merito, a differenti valutazioni e decisioni.</p>
17.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ferrara	L'Ordine di Ferrara, dando seguito ad una nota pervenutagli dal Comune di Poggio Renatico con cui si chiede, nell'ambito dell'espletamento di una gara d'appalto per l'affidamento di servizi tecnici per il ripristino di Opere Pubbliche a seguito del sisma 2012, quali siano le competenze professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto, ovvero se la progettazione strutturale finalizzata al recupero di un'opera pubblica danneggiata dal sisma 2012, che necessita di un intervento di ripristino con rafforzamento locale, sia di specifica competenza della figura professionale di Ingegnere o se sia da considerare appartenente anche alla	27.01.2015	<p>Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine, facente seguito alla richiesta del Comune di Poggio Renatico con la quale viene messa in dubbio la competenza dell'architetto per la progettazione di opere strutturali relative al recupero di un'opera pubblica danneggiata dal sisma del 2012 per cui occorre realizzare un intervento di ripristino con rafforzamento locale occorre, innanzitutto, osservare, in ossequio al disposto del primo comma dell'art. 52 del R.D. 2357 del 1925, regolamento per la professione di ingegnere e di architetto, che testualmente recita " Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" che la competenza dell'architetto in materia strutturale, sia che si tratti di progettazione di nuove strutture che di</p>

		competenza dell'Architetto.		opere finalizzate al miglioramento strutturale di manufatti di edilizia civile esistenti, è piena ed assoluta. In aggiunta a ciò, ove mai il manufatto da consolidare fosse un edificio vincolato, vi sarebbe competenza esclusiva dell'architetto, sempre in base al disposto dell'art. 52 del R.D. 2357/25, secondo comma che precisa: "Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto....." come più volte sancito da costante giurisprudenza e da ultimo con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 che, lapidariamente, conferma la competenza esclusiva dell'architetto nella progettazione e direzione lavori di opere di restauro e manutenzione di immobili di interesse storico-artistico risultando essenziale, per lo svolgimento di siffatte prestazioni, il percorso formativo finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (Sentenza Tar Veneto n. 743 del 3 giugno 2014).
11.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Latina	Con quesito dell'Ordine di Latina si richiede parere relativamente alla stesura di una parcella per una prestazione professionale riferita a due progetti separati per cui l'Ordine ha rilasciato visto di congruità distinguendo le due prestazioni. Tale parere è contestato dal CTU del Tribunale, causa contenzioso con l'impresa appaltatrice, che ritiene errato il calcolo dell'onorario come liquidato dall'Ordine che a suo avviso avrebbe dovuto essere effettuato considerando la prestazione effettuata come unica assumendo a base di calcolo la somma degli importi dei due progetti.	13.03.2015	Premesso, preliminarmente, che l'argomento oggetto di quesito rientra nell'assoluta ed esclusiva competenza dell'Ordine territorialmente competente, dall'esame di quanto allegato emerge con chiarezza che l'Ordine ebbe, all'epoca, già modo di esprimersi sulla valutazione e quantizzazione dei relativi compensi. Allo stato solamente il giudice, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, potrà "sentire" nel merito il parere del Consiglio dell'Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del "quantum". A fronte del contenzioso in essere, appare quindi strumentale quanto formulato dagli stessi richiedenti che, all'epoca, richiesero all'Ordine la liquidazione di due distinte prestazioni professionali riferite a due distinti progetti relativi ad altrettanti due differenti manufatti oggetto della prestazione progettuale. L'elencazione degli elaborati prodotti lascierebbe intendere trattarsi di due diverse elaborazioni progettuali pur non essendo dato sapere se esse fanno capo a simili o distinte modalità di approccio ed analoghe o differenti tipologie di interventi proposti all'atto della stesura del

				<p>progetto.</p> <p>Ciò premesso e considerato appare del tutto logico e ragionevole affermare che l'Ordine, a fronte della richiesta, non parrebbe titolato ad esprimere un parere ma, semmai, a liquidare nuovamente la parcella, emettendo, se del caso un nuovo visto di congruità in base a quanto emerso in sede di giudizio, e previa presentazione di nuove notule.</p> <p>Giova, infine ribadire che rimane, comunque, nella discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo, trattandosi di materia di sua specifica ed esclusiva competenza.</p>
12.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lecce	Con proprio quesito l'Ordine di Lecce ha segnalato come, secondo una interpretazione fornita dal Comune di Santa Cesarea Terme, sarebbe vietato applicare il D.M. 143/2013 per i corrispettivi ai professionisti tecnici, e ciò secondo la sentenza del Consiglio di Stato 238/2015.	19.03.2015	<p>In merito al quesito posto preme evidenziare che la citata sentenza del Consiglio di Stato, n. 238/2015, valuta il contesto globale entro cui il codice deontologico dei Geologi dispiega i suoi effetti, e non cita affatto il D.M. 143/2013; oltre a ciò la suddetta sentenza, solo parzialmente riportata nel quesito inviato dal Comune, recita espressamente, con riferimento all'art. 2233 del Codice Civile, che <i>"la previsione di compensi professionali in ogni caso adeguati all'importanza dell'opera e al decoro della professione è assicurata, nell'ordinamento nazionale, dalla citata disposizione del codice civile, che di per sé già rappresenta, quindi, un adeguato strumento a garanzia della qualità della prestazione e degli interessi dei consumatori"</i>.</p> <p>La sentenza in questione, quindi, non contempla abrogazioni, dal punto di vista contrattuale, nè dell'art. 2233 del Codice Civile né, tantomeno, del D.M. 143/2013 limitandosi, di fatto, ad indicare mere valutazioni, in ottiche anticoncorrenziali, dal punto di vista della deontologia professionale.</p> <p>Ciò detto occorre ribadire che permane in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di quantizzare il corrispettivo da porre a base di gara in ossequio al D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il cui art. 5, comma 1 testualmente recita: <i>«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il</i></p>

				<p>decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi.....».</p> <p>In base a quanto esposto risulta del tutto infondata la pretesa avanzata dal Comune di Santa Cesarea Terme sul divieto di applicazione del D.M. 143/2013, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato 238/2015, per la determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di ingegneria ed architettura da porre a base di gara.</p>
02.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Prato	<p>L'Ordine di Prato ha domandato chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:</p> <p>1. Nel periodo di vigenza della Legge 143/1949, che definiva i criteri di valutazione delle prestazioni professionali ed imponeva il rispetto dei minimi tariffari, i Consigli di alcuni Ordini Provinciali avevano deliberato un importo minimo per alcune prestazioni da valutarsi con criterio a discrezione. Si chiede se, a fronte della avvenuta abrogazione delle tariffe professionali, debba ritenersi ancora valido quanto a suo tempo deliberato dal Consiglio dell'Ordine in merito ad onorari minimi per specifiche prestazioni professionali;</p> <p>2. Se il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di deliberare la quantificazione di compensi indicativamente e non inderogabilmente minimi per specifiche prestazioni professionali, sia allo scopo di fornire utili indicazioni in merito alla corretta applicazione dei disposti del Codice Deontologico sia al fine di prevenire infrazioni disciplinari, magari mediante l'ausilio di commissione interna appositamente costituita o addirittura mediante l'ausilio di apposita commissione della Federazione Regionale;</p> <p>3. Se, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, sia possibile per i Consigli degli Ordini Provinciali indicare ai propri iscritti per</p>	02.04.2015	<p>In merito alla richiesta di cui al quesito in oggetto occorre evidenziare che, sulla base della normativa vigente, è possibile per il professionista, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., attivare lo strumento monitorio della domanda di ingiunzione di pagamento, mediante parere o visto di congruità dell'Ordine; a sua volta il giudice, in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà sentire, necessariamente, l'avviso del Consiglio dell'Ordine, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del quantum.</p> <p>Stante ciò le disposizioni vigenti non consentono all'Ordine Professionale di indicare onorari di riferimento da considerarsi tendenzialmente "minimi", seppure non inderogabili.</p> <p>L'articolo 9 del D.L. n.1/2012, come convertito dalla legge n.27/2012, ha sancito l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico nonché le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso, rinviavano alle tariffe; da ciò discende che, attualmente, la modalità per stabilire l'entità del compenso professionale si basa, essenzialmente, sulla libera contrattazione tra le parti e, solo in mancanza di accordo, sulla liquidazione sancita dal giudice di merito.</p> <p>Quanto ai riflessi di natura deontologica in assenza di preventivo o contratto tra le parti, l'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio di disciplina territoriale essendo, tale mancanza, individuata nel codice deontologico come violazione disciplinare pur se la legge non impone, in maniera chiara, l'obbligo della pattuizione scritta fra committente e professionista.</p>

		talune specifiche prestazioni professionali onorari di riferimento da considerarsi tendenzialmente "minimi", comunque non inderogabili, ma la cui violazione potrebbe verosimilmente costituire illecito disciplinare ex art. 20, comma secondo, e 24, comma settimo, dell'attuale Codice Deontologico degli architetti.		<p>Nel solo caso in cui il professionista, intendendo promuovere un decreto ingiuntivo, in ossequio al disposto dell'art. 636 del C.p.C., si dovesse rivolgere all'Ordine per ottenere la vidimazione degli onorari, quest'ultimo potrà, in assenza di accordi tra le parti, far riferimento ai parametri di cui al D.M. 140/2012, a cui, poi, in caso di contenzioso, farà opportuno riferimento anche il giudice.</p> <p>Solo in tal caso l'Ordine potrà aderire ad una modalità tariffaria risultando, quindi, evidente che l'abrogazione delle Tariffe ad opera del D.M. n. 1/2012 ha determinato il venir meno del pregresso sistema tariffario per la liquidazione degli onorari.</p> <p>Il venir meno del previgente sistema vincolante della tariffa ha valorizzato la modalità della pattuizione fra le parti che, quindi, ha assunto un ruolo predominante condizionando, anche, il giudizio di congruità che l'Ordine venisse chiamato ad esprimere.</p> <p>Non appare, pertanto, possibile, data la centralità dell'accordo fra le parti, la sussistenza di onorari minimi comunque derogabili.</p>
04.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Torino	<p>L'Ordine di Torino ha posto alcuni quesiti ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se gli Ordini sono tenuti ad applicare l'art. 7 della legge 241/90 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di vidimazione delle parcelle professionali ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, dal momento in cui una Circolare del C.N.I. invita gli Ordini provinciali ad applicarlo; • atteso che per le richieste di pagamento fino a 50.000,00 euro si deve obbligatoriamente esperire il procedimento della negoziazione assistita prima di poter adire le vie giudiziali a norma dell'art. 3 della Legge 162/2014, e tale norma non si applica <i>"alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori"</i>, viene richiesto se sia necessario informare tutti gli iscritti dell'esistenza di tale obbligo, ed in caso di richiesta di parere su onorari e spese da 	10.06.2015	<p>In merito al primo quesito ovvero se gli ordini siano o meno tenuti ad applicare l'art. 7 della legge 241/90 che impone l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di vidimazione delle parcelle professionali ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, preme segnalare che il C.N.A.P.P.C., con propria circolare del 04.06.2012, n. 14, inviò a tutti gli Ordini una bozza di regolamento, attuativo della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, invitandoli ad utilizzarlo ed a dotarsi di autonoma regolamentazione sul procedimento amministrativo.</p> <p>In riferimento al secondo quesito sull'obbligo di attivazione del procedimento della negoziazione assistita per richieste di pagamenti fino a 50.000,00 euro, prima dell'attivazione del recupero forzoso a norma dell'art. 3 della Legge 162/2014, si evidenzia che proprio in materia di negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, <i>"i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità"</i></p>

		<p>iscritti che si accingono ad esperire il procedimento di negoziazione assistita, se l'Ordine professionale deve o può esprimere ancora detto parere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • se a tutt'oggi, come precisato nella lettera di risposta a precedente quesito il 26/07 /2012, prot. 847, anche alla luce delle più recenti interpretazioni dell'Antitrust sia ancora possibile attingere alla ex tariffa professionale per la determinazione dei compensi per lavori privati usandola come metro di valutazione senza citarne espressamente l'utilizzo. 		<p>Oltre a ciò, in occasione del procedimento aperto dall'Antitrust, l'Ordine di Torino, con la dichiarazione di impegno del 03.09.2014, prot. 3343, ebbe a precisare che il parere per il visto di congruità istituzionalmente gli compete ex artt. 37, R.D. 2537/1925 ed art. 636 c.p.c.</p> <p>Da ciò discende che l'Ordine potrà continuare a esprimere parere di congruità su richieste di liquidazione di onorari esposti dai propri iscritti potendo, nel contempo, per siffatte controversie, esperire attività volte a prevenire un contenzioso giudiziale come indicato alla stessa Antitrust ed in ossequio al disposto del precitato art. 19 del D. Lgs. 28/2010.</p> <p>Per quanto attiene, infine, l'ultimo quesito ovvero se , anche alla luce delle più recenti interpretazioni dell'Antitrust si possa ancora attingere alla ex tariffa professionale, presumibilmente la Legge 143/49, ora abrogata, per la determinazione dei compensi per lavori privati, facendovi riferimento solo come metro di valutazione, giova precisare, riferendosi al fatto che proprio l'Antitrust, nel procedimento aperto nei confronti dell'Ordine di Torino, ha ritenuto che gli Ordini professionali sono associazioni di imprese, come non appaia possibile né opportuno che si possano fornire indicazioni esplicite attingendole dalla ex tariffa professionale, che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrebbe giudicare restrittive della concorrenza in violazione dell'art. 2 della Legge 241/1990.</p>
28.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia	L'Ordine di Pavia sollecitata dall'ufficio tecnico di una Amministrazione provinciale ha chiesto di sapere quali siano le competenze tecniche necessarie per occuparsi di un P.G.T., Varianti al P.G.T. (documento di Piano), Varianti al Piano delle Regole, Varianti al Piano dei Servizi (con modifiche azionamento), Studio geologico, S.U.A.P., S.U.A.P. in variante urbanistica, PII in variante urbanistica, Piani Attuativi (solo il P.L. senza variante urbanistica), per i documenti finalizzati alla procedura per autorizzazione paesaggistica art.146 del Dlgs 42/2004 come relazione paesaggistica e	06.11.2015	<p>In merito al quesito posto, non appare possibile procedere ad una individuazione di competenze professionali specifiche sulla base di una mera elencazione di documenti relativi alla prestazione professionale atteso che occorrerà, comunque, verificare, caso per caso, i contenuti della documentazione presentata, per valutare, di volta in volta, le rispettive competenze professionali, la cui perimetrazione è costantemente modificata dalle pronunce giurisprudenziali relative alla materia oggetto.</p> <p>Si può, tuttavia, asserire che in tema di pianificazione urbanistica sussiste competenza concorrente tra le professioni di architetto, pianificatore, paesaggista, ingegnere, dottore agronomo e dottore forestale (R.D. 23</p>

		<p>relazione geologica, per i documenti finalizzati alla procedura per autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (D.P.R. 9 luglio 2010, n.139) e per la scheda per l'esame dell'impatto paesistico dei progetti prevista nel P.T.R. secondo i criteri stabiliti alla D.G.R. n.11045/2002.</p>		<p>ottobre 1925, n. 2537, art. 52, co. I; D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 11, 16, 46; Legge 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2).</p> <p>In particolare, in base al disposto del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, artt. 11 ss., l'attività di pianificazione urbanistica è riservata ai seguenti professionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) architetti (art. 16, co. I); b) pianificatori (art. 16, co. II); c) paesaggisti (art. 16, co. III); d) ingegneri (art. 46, co. I); e) dottori agronomi e dottori forestali (art. 11, co. I, e l. 10 febbraio 1992, n. 152, art. 2). <p>Sempre in via generale, in tema di misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili, è, altresì, possibile individuare la competenza del Geometra (R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. d).</p>
--	--	---	--	--

B) - COMPETENZE IN TEMA DI VIABILITA', IMPIANTI, EDILIZIA CIMITERIALE ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

<p>26.04.2011</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo</p>	<p>Nel dare seguito alla richiesta di un proprio iscritto l'Ordine di Teramo ha richiesto chiarimenti in merito alle competenze professionali degli Architetti, iscritti alla sezione A dell'Albo, per prestazioni di progettazione di impianti a Gas.</p>	<p>16.05.2011</p>	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue: Si deve tenere conto, anzitutto, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 che disciplina la ripartizione delle competenze professionali tra architetti ed ingegneri, ove l'art. 51 precisa che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925). Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica strettamente connesse con singoli fabbricati paiono rientrare nella competenza professionale dell'architetto. Tale orientamento si afferma perché non è ritenuta possibile un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925 riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in quanto simile interpretazione sarebbe incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808). Questa disposizione ampliava la competenza professionale di coloro che avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di architetto civile, poiché gli interessati erano autorizzati a svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - "ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica", nonché "i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere</p>
-------------------	---	--	-------------------	--

			<p><i>idrauliche”.</i></p> <p>Tale disciplina transitoria, ove prevede l’indicata esclusione per gli architetti civili, ha senso - secondo l’indicata giurisprudenza - solo interpretando in maniera letterale e non estensiva la dizione opere di edilizia civile di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti le opere di diverso genere (tra cui proprio l’impiantistica) fossero comprese nella dizione edilizia civile, l’eccezione prevista (per gli architetti civili) non avrebbe alcun significato (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria adotta un’interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti. E’ stato difatti previsto che <i>“se sussiste una competenza professionale dell’ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, comma 1”</i>, in quanto tali progetti sono <i>“affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l’architetto, attesa la completa equiparazione che l’articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate”</i> (Cass. Civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814). Orientamento il quale presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di opere di edilizia civile di cui all’art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi <i>“con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l’esistenza di una competenza della figura professionale dell’ingegnere intesa come principale e indispensabile e, correlativamente, attribuire all’architetto una funzione sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni”</i> (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento che inizia peraltro ad essere accolto anche da tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l’illuminazione di un campo di calcio).</p>
--	--	--	--

				<p>Si segnala, peraltro, che col Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (in G.U.R.I. 12 marzo 2008 n. 61), ove è stato previsto il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è stato specificato, all'art. 5, che il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, prevedendo in particolare l'apporto del professionista per la redazione progettuale per impianti relativi alla distribuzione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.</p>
03.08.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Caserta	Si richiede di conoscere tutte le pronunce giurisprudenziali successive all'anno 2004 che confermino la competenza degli architetti in materia di impiantistica.	11.10.2011	<p>Con riferimento alla Vostra richiesta, nel premettere che, al fine di un corretto inquadramento della questione, appare riduttivo limitarsi ad individuare la sola giurisprudenza successiva al 2004, stante la numerosa produzione giurisprudenziale antecedente a tale data, e stante altresì una necessaria individuazione della normativa di riferimento, per una visione d'insieme della complessa questione, si precisa quanto segue:</p> <p>1. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono <i>"oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), fermo restando che <i>"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era costituita, in precedenza, dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 6.12.1991 n. 447), oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in</p>

			<p>vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i>.</p> <p>Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure professionali competenti per redigere progetti di impianti, rinviando, inevitabilmente, alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza, esaminando l'apporto dei giudici.</p> <p>2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> <u>parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto nel caso in cui non si acceda, come si dovrebbe, ad una interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925.</u></p> <p>A tal proposito il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che escludeva dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha, altresì, rilevato un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in materia impiantistica degli architetti, ritenendo che <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza</p>
--	--	--	---

			<p>degli architetti.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale "la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto" è infondata; anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere e inoltre "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Tale orientamento suggerisce che, almeno, tale genere di impiantistica possa rientrare nella nozione di opere di edilizia civile di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come principale e indispensabile e correlativamente attribuire all'architetto una funzione sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini diversamente per tale materia la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.). La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr. Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento che inizia peraltro ad essere accolto anche tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione confermando con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: "Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere</p>
--	--	--	--

			<p>solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo di fabbricati, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopra individuate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di</p>
--	--	--	---

				diverse interpretazioni.
04.08.2011	Ordine Architetti P. C. Provincia di Como	Con riferimento all'annosa questione relativa alle competenze professionali degli Architetti in materia di impianti ed atteso che il Regio Decreto n° 2537 del 1925 reca il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto (il nostro tariffario prevede nella classe III^ opere di impianti di servizi generali suddivisa in classe IIIa IIIb IIIc), gradiremmo conoscere i riferimenti giurisprudenziali che chiariscano se la progettazione degli impianti rientri o meno nella competenza degli architetti e quali cognizioni tecnico-scientifiche deve possedere chi progetta tali opere.	07.09.2011 Integrazioni 11.10.2011	Con riferimento alla vostra precedente nota del 4 agosto 2011, prot. 499 e nel dar seguito alla nostra del 7/9/2011, prot. n. 663, appare utile, al fine di un corretto inquadramento della questione, stante la numerosa produzione giurisprudenziale e la necessaria individuazione della normativa di riferimento, per prospettare una visione d'insieme della complessa questione, riportare quanto ulteriormente evidenziato: 1. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925). Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era contemplata, in precedenza, dalla Legge 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001). Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste". Detta norma non chiarisce, tuttavia, quali siano le figure professionali effettivamente competenti a stilare progettazioni impiantistiche, rinviando, quindi, alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza, riferendosi alle relative pronunce

			<p>giurisprudenziali.</p> <p>2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica strettamente connesse con singoli fabbricati parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto nel caso in cui non sia dato di accedere, come si dovrebbe, ad una interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925.</p> <p>A tal proposito il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che escludeva dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha evidenziato un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in materia impiantistica degli architetti, ritenendo che <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti. Secondo la Suprema Corte, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto"</i> è infondata: <i>"anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> e inoltre <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n.</p>
--	--	--	--

			<p>3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Siffatto orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di opere di edilizia civile di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come principale e indispensabile e, correlativamente, attribuire all'architetto una funzione sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini diversamente per tale materia la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr. Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) dando luogo ad un orientamento che inizia, fra l'altro, ad essere accolto anche da tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, chiarendo, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: "Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza</p>
--	--	--	---

				<p><i>artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile vada esteso sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo di fabbricati, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i></p> <p>5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopra individuate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere opere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
06.10.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	L'Ordine di Udine richiede di conoscere, alla luce di una recente sentenza del TAR Veneto (Sezione 1, 8 Luglio 2011) le competenze degli architetti in materia di progettazione e direzione lavori di opere stradali.	21.10.2011	<p>Il contrasto fra architetti e ingegneri circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, è in gran parte originata dall'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto). Attualmente, l'art. 1 del D.P.R. 328/2001 ha introdotto una più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "<i>individua ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo</i>".</p>

			<p>Dall'analisi dei contenuti delle predette sezioni e settori si possono arguire le varie funzioni esplicabili dai predetti professionisti, individuate sulla base dei percorsi di studi effettuati ed in relazione alle diverse specializzazioni ottenute.</p> <p>Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una zona condivisa in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Rimane, comunque, irrisolto dalla normativa esaminata cosa debba intendersi per edilizia civile pur se, al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha provveduto a colmare tale carenza normativa.</p> <p>Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che <i>"rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati"</i>, aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>.</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha, altresì, aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato, poi, stabilito che <i>"spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"</i>.</p> <p>In base a ciò può affermarsi, più in generale e con</p>
--	--	--	---

				<p>sufficiente grado di veridicità, che le opere stradali in ambito urbano rientrano nelle competenze tanto dell'ingegnere quanto dell'architetto <u>per cui la summenzionata sentenza del TAR veneto va inquadrata entro il complesso di tutte le precedenti pronunce giurisprudenziali in materia.</u></p> <p>In conclusione, si tratta di materia delicata e complessa, oggetto di interpretazioni divergenti, che, nella specie, potrebbe comunque essere oggetto di differenti valutazioni dinanzi al Consiglio di Stato; difatti, secondo la giurisprudenza sopracitata, le opere stradali sono di competenza anche degli architetti, nei limiti sopraindividuati, ed il giudice di secondo grado potrebbe valutare diversamente la questione esaminata dal TAR Veneto, stante, peraltro, le dimensioni contenute delle opere viarie come affermato nella stessa sentenza.</p>
13.10.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bolzano	<p>Viene contestata con esposto di un ingegnere l'attività di direzione dei lavori per un parco eolico ubicato sul territorio di un comune in provincia di Avellino. L'ingegnere, con un esposto inoltrato alla locale compagnia dei carabinieri, al Sindaco del comune interessato ed alla Procura competente, contesta, citando il Regio Decreto 2537/25, la direzione dei lavori in oggetto, attribuendo la competenza per la progettazione e la direzione dei lavori in questione alla sola figura dell'ingegnere, essendo i parchi eolici considerati come edifici industriali. Nell'ambito dei lavori di realizzazione del parco eolico sono stati nominati due direttori dei lavori e nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il primo (architetto) per la realizzazione di tutte le opere civili, - il secondo (ingegnere elettrico) per gli impianti elettrici. <p>Il quesito è rivolto ad acclarare se rientra o meno nella competenza dell'architetto l'espletamento della direzione lavori di un parco eolico.</p>	10.11.2011	<p>E' stato rappresentato che è stata contestata, con esposto di un ingegnere alla Procura della Repubblica, l'attività di direzione dei lavori di un architetto per un parco eolico ubicato sul territorio di un comune in provincia di Avellino, ai sensi del Regio Decreto 2537/25, che attribuirebbe la competenza per la progettazione e la direzione dei lavori alla sola figura dell'ingegnere, essendo i parchi eolici, per quanto riferito dal ricorrente, considerati come edifici industriali. E' stato, altresì, precisato nel quesito che nell'ambito dei lavori di realizzazione del parco eolico sono stati nominati due direttori dei lavori , il primo (architetto) per la realizzazione di tutte le opere civili, ed il secondo (ingegnere elettrotecnico) per gli impianti elettrici. E' stato quindi richiesto se rientra nella competenza dell'architetto lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori di un parco eolico. Nel caso in questione la domanda è posta in maniera erronea in quanto l'architetto non è il solo incaricato per svolgere la prestazione contestata ma essa verrà espletata, in modo congiunto, sia dall'architetto che da un ingegnere elettrotecnico. Oltre a ciò, va rammentato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti di territorio. Sono richiesti, pertanto, per un impianto</p>

			<p>eolico, la valutazione di aspetti legati all’impatto visivo, ovvero misurando le variazioni di altezza, forma e colore dell’impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le condizioni meteorologiche prevalenti, tenendo presente anche lo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura dell’impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione. L’inserimento di un impianto eolico nel territorio costituisce quindi aspetto strettamente legato alle competenze di un architetto, e ciò non solo quando l’impianto sia localizzato in aree ove vi siano valori estetici legati all’uso come area naturale o turistica; ne consegue che la presenza di un architetto quale direttore dei lavori servirà ancor di più per valutare meglio i criteri sopra delineati nel corso dell’esecuzione delle lavorazioni. L’art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le prestazioni di spettanza della professione di ingegnere così come in modo analogo e più puntuale si ritrova nell’art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all’ingegnere industriale la direzione dei lavori di impianti industriali dovendosi intendere per impianto industriale un complesso di capitali, macchine, mezzi e addetti atti a sfruttare le risorse materiali ed energetiche per trasformarle in prodotti finiti, a maggior valore aggiunto, attraverso trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione e/o montaggio. Occorre quindi stabilire se un impianto eolico possa essere considerato un impianto industriale oppure entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione. A ben vedere la presenza di un limitato numero di macchine (pale eoliche), da valutare nella loro singolarità, sono ben lontane dall’essere rapportate ad un edificio industriale. Evitando, nel caso in esame, ulteriori superflue disquisizioni e volendo dare risposta alla contestazione mossa dall’ingegnere occorre precisare che sono stati nominati due direttori dei lavori; un architetto per le opere di edilizia civile connesse alla messa in opera delle macchine (pale eoliche) ed un ingegnere elettrotecnico per l’installazione delle macchine. Si può quindi affermare che la contestazione mossa dal ricorrente è priva d’ogni sostanza essendo le due figure professionali cui è affidata la direzione dei lavori, ciascuna per le proprie specifiche attribuzioni, perfettamente titolate a svolgere la prestazione in questione per cui viene, inevitabilmente, indebolito e</p>
--	--	--	--

				svuotato di contenuto il succitato esposto alla Procura della Repubblica.
02.02.2012	Ordine Architetti P. C. Provincia di Sondrio	Con proprio quesito l'Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio ha richiesto se gli Architetti possono redigere piani di zonizzazione acustica dei territori comunali ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001.	22.02.2012	<p>In risposta a quanto richiesto si evidenzia quanto segue.</p> <p>In attuazione degli artt. 4 e 8 della Legge n. 447/1995 e della L.R. n.13/2001, la Giunta Regionale lombarda, nella seduta del 2 luglio 2002 con deliberazione n.VII/9776, ha emanato il documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".</p> <p>Con successiva deliberazione di Giunta regionale n.VIII/11349 in data 10 febbraio 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, s. o. n.8 del 22 febbraio 2010, è stata disposta l'integrazione dell'allegato tecnico alla deliberazione VII/9776 con un ulteriore paragrafo che riporta i criteri per la produzione degli elaborati grafici della classificazione acustica da trasmettere alla Regione Lombardia, in formato elettronico, georeferenziato (GIS).</p> <p>Le attività oggetto della normativa nazionale e regionale devono essere svolte da un tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, riconosciuto tale da una Regione, come sancito dalla legge 447/95, art. 2, comma 6 e dal D.M. 16/3/1998, allegato D.</p> <p>In particolare ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge 447/95 <i>"è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico"</i>.</p> <p>Il comma successivo sancisce che <i>"L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario"</i>.</p>

				<p>Oltre a ciò, il comma 8, precisa che <i>"le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale"</i>.</p> <p>Nella specie, quindi, gli architetti, previa presentazione di domanda all'assessorato generale in materia ambientale, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, della Legge 447/95, possono redigere il piano di zonizzazione acustica dei territori comunali.</p>
22.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ragusa	L'Ordine degli Architetti di Ragusa ha richiesto di sapere se per collaudare impianti idrici, elettrici ed antincendio siano necessarie da parte del professionista particolari competenze.	28.03.2012	<p>Con riferimento alla mail di cui all'oggetto e alla richiesta in essa contenuta, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537/1925).</p> <p>Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era costituita in precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16</p>

				<p>della L. 46/1990.</p> <p>Il decreto individua, tra gli impianti negli edifici, le seguenti tipologie: gli impianti elettrici e parafulmini, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione, impianti idrico-sanitari, impianti gas, impianti ascensori, montacarichi, scale mobili e impianti di protezione antincendio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</p> <p>Oltre a ciò, l'art. 14 della L. 46/1990, ancora vigente, prevede testualmente che "per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15".</p> <p>Le norme non determinano, quindi, quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti e collaudo degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata.</p> <p>Per la disamina giurisprudenziale di tale materia, relativa alla competenza degli architetti nella materia impiantistica in ambito urbano se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, si rinvia alla risposta dell'11.10.2011, già resa all'Ordine di Caserta per il quesito del 3/8/2011, e diffusa da questo Consiglio con circolare del 3/2/2012, prot. 141, nell'ambito dei pareri espressi dal Dipartimento lavoro, Compensi e Competenze professionali.</p>
24.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara (1)	L'Ordine degli Architetti di Novara con proprio quesito chiede: 1) se vi sia competenza degli architetti con riferimento al progetto di compensazione boschiva a seguito di intervento in zona boscata, in	27.03.2012	Relativamente alla nota in oggetto ed ai quesiti in essa posti appare utile evidenziare quanto segue: Con riferimento al quesito n. 1, l'art. 2 della L. 12 febbraio 1992, n° 152, richiamata dall'art. 11 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività

		<p>particolare richiamandosi all'art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed all'art. 19 L.R. Piemonte 4/2009;</p> <p>2) se i Geometri siano o meno competenti per la stesura di relazioni paesaggistiche.</p>	<p>volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.</p> <p>In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti.</p> <p>Inoltre, la normativa di riferimento indicata nel quesito (art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed art. 19 L.R. Piemonte 4/2009) non appare tale da consentire che possa essere attribuita all'architetto la competenza su un progetto di compensazione boschiva a seguito di intervento in zona boscata.</p> <p>Appare peraltro opportuno rammentare che il Consiglio di Stato (Sez. II del 29.01.1997), ha ribadito che <i>"se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di "privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate."</i></p> <p>Relativamente al quesito n. 2 ed in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, recante <i>"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42"</i>, la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico corredante l'istanza di autorizzazione paesaggistica unitamente al progetto architettonico dell'intervento.</p> <p>Occorre, poi, che l'istanza venga corredata da elaborati tecnici tali da motivare ed evidenziare, opportunamente, la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al lessico architettonico e formale adottato rispetto al contesto paesaggistico, così come rappresentato dal testo del DPCM predetto.</p> <p>La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in varie scale di rappresentazione, finalizzati a rendere comprensibile e compatibile col contesto paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.</p>
--	--	---	--

				<p>Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12 dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è, testualmente, previsto, al punto a), che <i>"i destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata"</i>, ed al punto e) che <i>"la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore"</i>.</p> <p>La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non specifica espressamente né analizza altre possibili competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e finalità proprie della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento, appare del tutto logico e ragionevole che la stesura della relativa documentazione venga curata da tecnici abilitati, nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali.</p>
25.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	<p>Con il quesito posto, viene richiesto se sussistano o meno le competenze di un architetto nominato dal giudice quale CTU in una causa civile, avente ad oggetto un impianto fotovoltaico.</p> <p>Tale richiesta viene formulata, in particolare, dal difensore di parte attrice, il quale chiarisce che il procedimento in questione è un accertamento tecnico preventivo per la verifica di conformità di un impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione dell'attore, al fine di verificare se l'impianto possieda i requisiti tecnici del GSE e l'allaccio alla rete di distribuzione pubblica.</p>	06.03.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>1. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era costituita in precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di</p>

			<p>attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</p> <p>Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza, esaminando l'apporto dei giudici.</p> <p>2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" paiono rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si afferma perché non è ritenuta possibile un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925 che sia riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in quanto simile interpretazione sarebbe incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che esclude dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha inoltre rilevato un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in materia impiantistica degli architetti, ritenendo che "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente</p>
--	--	--	--

			<p>caratterizzato, quest'ultimo, in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria adotta una interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale "la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere" e inoltre "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Orientamento che presuppone che almeno tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle suddette due professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II</p>
--	--	--	--

			<p>sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento anche presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, precisando ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, le competenze degli architetti nella progettazione di impianti all'interno di edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue:</p> <p>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</p> <p>Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" debba estendersi, sicuramente, oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.</p> <p>Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere.</p>
--	--	--	--

				<p>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopraindividuate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile.</p> <p>Da ciò, ed anche in base a quanto finora enunciato, è da ritenersi ammissibile che l'architetto possa svolgere attività di C.T.U. relativamente ad un impianto fotovoltaico installato entro una abitazione, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
13.03.2012	<p>Avv. Rachele Vatteroni</p> <p>(facente seguito a precedente quesito esposto dall'Ordine di Massa Carrara)</p>	<p>Con riferimento al quesito posto dall'ordine Provinciale di Massa Carrara in data 23 febbraio 2012, con cui è stato richiesto la sussistenza o meno delle competenze di un architetto nominato dal giudice quale CTU in una causa civile, avente ad oggetto la verifica di conformità di un impianto fotovoltaico, ed a seguito della risposta fornita, è pervenuto un nuovo quesito con cui l'avvocato del ricorrente si rivolge al C.N.A.P.P.C. chiedendo espressamente quanto segue: <i>"con riferimento alla Vostra comunicazione del 6 marzo 2012, Vi sarei grata se, alla luce delle considerazioni da Voi espresse, poteste darmi conferma che la potenza di un impianto non incida sulle competenze di un Architetto.</i></p> <p><i>Mi riferisco, più in particolare, al fatto che, nel caso concreto, l'impianto fotovoltaico è un impianto di tipo A con potenza superiore ai 6 KWP.</i></p> <p><i>Se non erro, in base alla normativa da Voi richiamata (i.e. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37), ove la potenza impiegata sia superiore ai 6 KWP, l'impianto deve essere</i></p>	30.03.2012	<p>In relazione al quesito posto direttamente dall'avvocato Vatteroni, si evidenzia che, in base al combinato disposto dell'art. 37 del R.D. n. 2357 del 1925 e dell'art. 17 del D.L.L. n. 382 del 1944, non possono essere richiesti pareri attinenti all'esercizio della professione di architetto da soggetti privati.</p> <p>Ad ogni buon conto ed a puro titolo di cortesia si segnala che un parere nel merito è stato già reso e ad esso si rinvia.</p> <p>Ogni dubbio o conferma del caso, stante la pendenza del giudizio, potrà, comunque, essere posta al Giudice patrocinatore della controversia così come ogni altra conferma sulla interpretazione normativa del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 potrà essere posta all'autorità giurisdizionale competente, mediante sospensione del procedimento e rinvio alla Corte Costituzionale.</p>

		<p><i>obbligatoriamente progettato da un tecnico abilitato.</i></p> <p><i>Mi sembrerebbe, quindi, di poter concludere che la potenza di un impianto costituisca discriminazione in relazione alla competenza professionale degli Architetti".</i></p>		
23.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Potenza	<p>L'Ordine degli Architetti di Potenza ha chiesto di dare risposta al quesito di un suo iscritto che lavorando presso un'azienda impegnata nel settore del fotovoltaico, in qualità di progettista della società, firma tutti i progetti che essa realizza, quindi anche la parte elettrica cioè la relazione specialistica e lo schema elettrico che l'UTF e il Gse richiedono. Detto iscritto ha richiesto di sapere se sia abilitato o meno a firmare quanto sopra specificato.</p>	12.04.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui in oggetto appare utile evidenziare quanto segue: Preliminarmente è opportuno precisare che il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51, c.1, che <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, precisando altresì che <i>"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti all'interno di edifici le relative norme erano, in precedenza, contenute nel testo della Legge 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) nonché entro il regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, ed a quanto, in aggiunta precisato nel merito, dal Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato, però, modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i>.</p> <p>Detta norma non precisa, tuttavia, quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti siffatti rinviando, inevitabilmente, alla disciplina degli albi</p>

			<p>professionali sopra richiamata nonché alle norme giurisprudenziali in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si affermerebbe qualora non si potesse accedere ad una interpretazione più ampia della nozione di <i>"edilizia civile"</i> di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici ma anche ad altri generi di impianti e di opere, risultando detta restrittiva interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, poi, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un bando relativo all'affidamento di un incarico di progettazione di opere di edilizia civile che escludeva dalla partecipazione gli architetti, ha rilevato un ulteriore aspetto sulle competenze in materia impiantistica degli architetti ritenendo che, <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>La giurisprudenza ordinaria adotta, di contro, una interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti nel merito.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>tal genere" ed ancora "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</i></p> <p>Orientamento che presuppone che, almeno, tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di <u>"opere di edilizia civile"</u> di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi <i>"con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come principale e indispensabile" e, nel contempo, attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle suddette due professioni"</i> (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di pubblica illuminazione sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento anche presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, precisando con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, le competenze degli architetti nella progettazione di impianti all'interno di edifici in quanto, la sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente:</p> <p><i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</i></p> <p><i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato</i></p>
--	--	--	---

				<p><i>estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p> <p>Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di "<u>opere di edilizia civile</u>" debba estendersi oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici relativi al fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopra citate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile.</p> <p>Risulta, pertanto, pienamente ammissibile per l'architetto sottoscrivere il progetto della parte elettrica, relazione specialistica e schema elettrico, di un impianto fotovoltaico, nei limiti sopra individuati, pur se tuttora la materia appare oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
10.05.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ancona	E' stato richiesto da parte dell'ordine di Ancona in data 10 maggio 2012, mediante documentazione prodotta in formato cartaceo al MAXXI di Roma, in occasione dell'ultima conferenza degli Ordini degli Architetti italiani, se rientra nelle competenze dell'architetto l'attività di progettazione e direzione lavori relativa al ripascimento a protezione degli arenili, svolta da un iscritto al detto Ordine.	29.05.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre innanzitutto chiarire che il contrasto fra architetti e ingegneri circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, è in gran parte conseguenza dell'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).</p> <p>Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti</p>

			<p>professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita col percorso formativo". Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D. 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 D.P.R. 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001), pur se permane non precisato dalla normativa vigente cosa debba intendersi per "edilizia civile".</p> <p>Nel caso di specie, la progettazione e conseguente direzione lavori di ripascimento a protezione degli arenili può essere riferita ad aspetti ambientali atteso che detta attività deve uniformarsi al rispetto dell'art. 21 della L. 31 luglio 2002, n. 179 (richiamato nella documentazione a corredo).</p> <p>Ciò comporta quindi l'esigenza, sia nella fase progettuale che in quella realizzativa, di individuare e proporre soluzioni che tenendo conto di tutte le problematiche inerenti al caso in questione ne propongano la risoluzione con tecnologie, quanto più possibile, efficaci ed efficienti.</p> <p>Giova, infine, segnalare che, allo stato, gli "interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione" sono individuati al n. 31, allegato 1, del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, regolamento relativo al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.</p> <p>In base a tale normativa, è prevista una relazione paesaggistica semplificata e la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia da parte di "tecnico abilitato", senza specificare, espressamente, se architetto, ingegnere od altro.</p> <p>Tali criteri, utilizzabili per analogia, propendono a destituire di fondamento il parere reso dal CNI in data 18.3.2009, n. 1327, che assegna l'attività di ripascimento del litorale marittimo alla competenza esclusiva degli ingegneri; tale parere, peraltro, non possiede alcun carattere vincolante con rilevanza esterna, essendo una mera interpretazione fornita da un organismo di diritto pubblico ai propri iscritti.</p>
--	--	--	--

				<p>Si ritiene, pertanto, sulla base di quanto fin qui argomentato e precisato ed in ossequio alle norme vigenti in materia, che anche alla professione di Architetto possa essere attribuita competenza per interventi di ripascimento del litorale marittimo.</p> <p>Si tratta, tuttavia, di materia delicata e complessa, oggetto di interpretazioni divergenti, che, nella specie, potrebbero essere oggetto di differenti valutazioni dinanzi ai giudici civili e/o amministrativi.</p>
05.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Forlì	Col quesito posto l'Ordine di Forlì richiede risposta relativamente alla istanza pervenuta all'Ordine dal Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, con cui si chiede se la predisposizione di elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità relativi ad impianti elettrici per le linee in media tensione 15.000 V di lunghezza inferiore a 500 metri e per le linee di lunghezza superiore a 500 metri o a tensione superiore a 15.000 V possano essere firmati dagli iscritti all'Ordine degli Architetti, richiedendo altresì le particolari sezioni che possono ritenersi abilitate in tal senso.	26.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono <i>"oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>, (co. 1), <i>fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre <i>"la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, in seguito arricchita e rimodulata da altri pronunciamenti, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, un'interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data,</p>

			<p>il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo la citata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, tuttavia, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria</p>
--	--	--	---

				<p>sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti come ripreso, concettualmente, dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), " <i>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale</i> (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopraindicate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici per le linee in media tensione 15.000 V di lunghezza inferiore a 500 metri e per le linee di lunghezza superiore a 500 metri o a tensione superiore a 15.000 V, entro l'ambito urbano in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>
19.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Agrigento	Col quesito posto l'Ordine di Agrigento chiede un parere in merito alle competenze professionali dell'architetto nella progettazione e direzione dei lavori di impianti elettrici interni ad edifici in quanto l'Azienda U.S.L. n° 1 di Agrigento avrebbe stabilito, con decisione interna, che per il rilascio del parere N.I.P., il progetto dell'impianto elettrico interno all'edificio, di qualsiasi entità, deve essere obbligatoriamente firmato da un ingegnere.	09.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto, preme, innanzitutto riferirsi al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, e che all'art. 51 recita: "<i>sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative</i>", (co. 1), <i>fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>, mentre "<i>la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere</i>" (art. 52, r.d. 2537</p>

			<p><i>del 1925).</i></p> <p>Per quanto riguarda, invece, le competenze dell'architetto nella materia impiantistica occorre dire che in base a taluna giurisprudenza amministrativa, successivamente arricchita e rimodulata con altri pronunciamenti, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista per gli «architetti civili» «non avrebbe alcun significato» (così Cons. Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, tuttavia, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di</p>
--	--	--	---

			<p>illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo comma, in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Siffatto orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica debba rientrare nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, diversamente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), " deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).</p> <p>In conclusione, quindi, in base alle disposizioni di legge sopraindividuate ed alle pronunce giurisprudenziali</p>
--	--	--	---

				<p>cite, si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici all'interno di edifici ed in ambito urbano, di qualsiasi entità essi siano, in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>
23.08.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Rimini	<p>L'Ordine di Rimini con proprio quesito ha chiesto chiarimenti in merito alle competenze dell'architetto su prestazioni riguardanti l'acustica.</p> <p>Tanto per soddisfare la richiesta di due suoi iscritti che hanno svolto siffatte prestazioni; nello specifico l'uno la progettazione e l'altro la direzione lavori riguardanti l'acustica passiva di un fabbricato residenziale relativa a partizioni verticali ed orizzontali, esterne ed interne, colonne di scarico e similari.</p>	01.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto ed alle precisazioni in esso contenute si ritiene opportuno premettere alcuni elementi di fatto, ovvero che i due iscritti che hanno esposto il caso al proprio Ordine hanno svolto incarico di progettazione e D.L. relativamente ad un fabbricato ad uso residenziale impartendo istruzioni costruttive riguardanti l'acustica relativamente a partizioni verticali, orizzontali, esterne ed interne, colonne di scarico e similari.</p> <p>Dal quesito non è dato sapere se il fabbricato ad uso residenziale sia prossimo alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L. 447/95, ovvero se il fabbricato residenziale in questione giaccia in prossimità di una strada statale (per cui è richiesta la valutazione del clima acustico), occorrendo in tal caso che l'isolamento di facciata, oltre ad essere superiore a 40 dB (il minimo previsto dal D.P.C.M. 5/12/97), sia tale da ridurre l'immissione di rumore dovuta al traffico entro i valori di legge.</p> <p>Oltre ciò appare opportuno evidenziare che in una comunicazione del Ministero dell'Ambiente del 28.05.1998, derivante da un quesito analogo posto dall'Ordine degli Ingegneri di Livorno, venne precisato che per effettuare progettazioni in materia di acustica non occorrono particolari competenze, mentre per eseguire una misura su campo è necessario che il tecnico investito di tale incombenza risulti iscritto negli elenchi Regionali e Provinciale dei "Tecnici Competenti in Acustica Ambientale" così come previsto dall'art. 2 della Legge Quadro.</p> <p>Ciò a significare che le valutazioni e le prescrizioni in materia di acustica, nella fase di progettazione, possono essere espletate da qualsiasi soggetto purchè abilitato a svolgere attività di progettazione, mentre il collaudo e la relativa certificazione rimane competenza esclusiva dei tecnici specificamente competenti in acustica.</p>

				<p>Del pari, e per analogia, non si ravvisano particolari motivi ostativi in merito all'espletamento dell'attività di Direzione Lavori.</p> <p>Occorrerà comunque valutare se, nel caso specifico, il fabbricato ad uso residenziale sia o meno prossimo alle opere di cui all'art. 8 comma 2 della L. 447/95, aspetto non chiarito nel quesito posto.</p>
20.09.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ragusa	L'Ordine degli Architetti di Ragusa ha richiesto chiarimenti volti a sapere se sussista o meno la competenza dell'Architetto per l'espletamento delle prestazioni di progettazione riguardante lo smaltimento di acque bianche di un fondo su cui insiste una struttura dedita alla ristorazione.	09.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente evidenziato che la materia oggetto dello stesso è trattata dal DM 37/2008 riguardante gli impianti a servizio di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, collocati all'interno di essi o delle relative pertinenze.</p> <p>Nello specifico, giusto come precisato nell'art.1, comma 2 del precitato D.M. 37/2008, gli impianti in questione sono da ricomprendere fra gli "impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie".</p> <p>Allo scopo di individuare le competenze progettuali in materia occorre precisare che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, all'art. 51, comma 1, prevede che: <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i>.</p> <p>L'art. 5 del succitato D.M. 37/2008 recita: <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i>, non indicando le figure professionali competenti a redigere progetti siffatti, rinviando, quindi, alla disciplina degli albi professionali ed alla giurisprudenza in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto non aderendo, nel caso di specie, ad un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, ritenendo simile interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925 (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n.</p>

			<p>4808).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Simile orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"</i>; <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p> <p><i>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,</i></p>
--	--	--	--

				<p><i>perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i></p> <p>In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopraindicate, appare possibile ritenere valido ed efficace quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa risultando le opere oggetto del quesito strettamente connesse al fabbricato presente sul terreno e, per questo, rientranti entro le competenze dell'architetto fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
26.09.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia dell'Aquila	L'Ordine ha domandato di dare risposta alla richiesta formulata da un iscritto alla sezione "A" dell'Albo che ha chiesto se l'Architetto può progettare un impianto fotovoltaico di circa 150 KW (comunque inferiore a 200 KW) potendo, poi, svolgere le funzioni di responsabile della documentazione finale dell'impianto stesso.	29.10.2012	Con riferimento al quesito posto, occorre, preliminarmente, osservare che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, la materia relativa è trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l'art. 5 così recita: —"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".

			<p>La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa produzione giurisprudenziale in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si affermerebbe in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere ritenendo, siffatta interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, reputando illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che avrebbe escluso dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha, altresì, evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la competenza in materia impiantistica degli architetti, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in</p>
--	--	--	--

			<p>base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Detto orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra nella competenza professionale dell'architetto (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)"</i>; <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>"Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</i></p> <p>In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopraindicate, appare possibile ritenere valido ed efficace quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa nell'attribuire piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità).</p> <p>Da ciò, ed anche in base a quanto fin qui enunciato, è da ritenersi ammissibile che l'architetto possa svolgere attività di progettazione relativamente ad un impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p> <p>Nel quesito non è dato sapere se l'impianto in questione sia a servizio di uno o più fabbricati per cui qualora ciò</p>
--	--	--	---

				non fosse occorrerà valutare se l'opera sia, comunque, accessoria ad uno o più immobili già esistenti.
27.09.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine degli Architetti di massa Carrara con proprio quesito ha richiesto di sapere se l'Architetto possiede o meno competenza per l'espletamento della relazione di "valutazione rischio incendio" ex DM 10.3.1998 e D.Lgs 81/08 su impianti industriali, nella specie un opificio.	29.10.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, in base all'art. 51 del R.D. 2357/1925, gli impianti industriali rientrerebbero nelle competenze degli ingegneri, e ciò anche in base alle previsioni dell'art. 46, comma 1, lettera b), del DPR 328/2001.</p> <p>La normativa tuttavia non prevede competenze in via esclusiva anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche catastali, pratiche autorizzative varie e, come nel caso di specie, per valutazioni di rischio incendio (noto anche come certificato prevenzione incendi, o CPI).</p> <p>Al riguardo, giova poi rammentare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", ove si indicano le modalità di iscrizione dei professionisti, tra cui architetti ed ingegneri, ma non si definiscono competenze specifiche.</p> <p>Ne consegue che, in assenza di prescrizioni normative specifiche, non si ravvisano particolari aspetti per negare ad un architetto la competenza relativamente alla relazione di "valutazione rischio incendio" ex DM 10.3.1998 e D.Lgs 81/08 su un impianto industriale, anche se, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
09.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Milano	L'Ordine di Milano ha richiesto di sapere la sussistenza o meno della competenza degli Architetti per la progettazione di impianti fotovoltaici. Al riguardo ha allegato anche un parere del CNI sulla questione.	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto appare utile evidenziare che, fermo restando quanto sancito con gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, la materia specificamente relativa al quesito è trattata dal D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ove l'art. 5 così recita: "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</p> <p>La norma, tuttavia, non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni</p>

			<p>impiantistiche rinviando, di conseguenza, alla disciplina degli albi professionali ed a tutta la relativa e copiosa produzione giurisprudenziale in materia.</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento si affermerebbe nel caso in cui non si potesse accedere ad un'interpretazione più ampia della nozione di <u>"edilizia civile"</u> di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile non solo alla mera realizzazione di edifici bensì anche ad altri generi di impianti e di opere risultando tale restrittiva interpretazione incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, poi, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola di un bando relativo all'affidamento di un incarico di progettazione di opere di edilizia civile che avrebbe escluso dalla partecipazione gli architetti, ha evidenziato un ulteriore aspetto sulle competenze impiantistiche degli architetti, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), <u>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</u></i>.</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti nel merito.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività"</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere" ed ancora "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente, con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</i></p> <p>Detto orientamento conduce a presupporre che almeno tale genere di impiantistica possa essere ricompresa nella nozione di "<u>opere di edilizia civile</u>" di cui all'art. 52, co. I. Si può, quindi, asserire che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra nelle competenze professionali dell'architetto (cfr. altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, in tal modo, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione precisando, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, ancora una volta, la competenza degli architetti nella progettazione di impianti all'interno di edifici e, quindi, a servizio di essi atteso che la sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del R.D. 2537/1925, testualmente afferma: "<i>Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)</i>";..... "<i>...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie...</i>"</p> <p>Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria,</p>
--	--	--	---

				<p>perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica, anche nelle applicazioni civili.</p> <p>Nel caso di specie, si può affermare che il concetto di "<u>opere di edilizia civile</u>" debba essere esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici riguardanti il fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento ed elettrici compresi nell'edificazione.</p> <p>In conclusione, quindi, in ossequio alle disposizioni di legge sopraindividuate ed a quant'altro argomentato non si può che ritenere valido quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa quando affermano la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come la stessa viabilità).</p> <p>Preme solo aggiungere che il V° Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) individua l'impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative ovvero un impianto costituito da moduli non convenzionali e componenti speciali concepiti per sostituire o integrare elementi architettonici preesistenti.</p> <p>Appare di tutta evidenza come per simili realizzazioni l'architetto assuma un ruolo fondamentale avendo la formazione giusta per affrontare e risolvere, positivamente, la <u>progettazione del fotovoltaico integrato negli edifici</u>, con adozione di moduli che, mentre generano energia elettrica, integrano e sostituiscono elementi caratterizzanti la stessa facies architettonica e decorativa delle fabbriche oggetto di tali interventi.</p>
15.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Venezia	Con proprio quesito l'Ordine di Venezia ha chiesto di sapere se un Architetto, iscritto alla Sez. A dell'Albo, può progettare un'area a forestazione e, se sì, fino a che livello.	06.12.2012	<p>Con l'intento di dare risposta al quesito posto occorre considerare che l'art. 2 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, individua e specifica, sotto diversi profili, la competenza in materia boschiva – forestale per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali.</p> <p>La giurisprudenza, poi, (T.A.R. Lazio sentenza 2.11.1994 n. 1674, T.A.R. Lazio n. 7413 del 10 marzo 2004,</p>

				<p>Consiglio di Stato sentenza n. 2323/2008) sostiene, nel settore forestale, la competenza esclusiva dei Dottori Agronomi e Forestali.</p> <p>Per quanto fin qui argomentato, gli Architetti, pur avendo una certa conoscenza delle tematiche ambientali, paesaggistiche e territoriali, non possono vantare una chiara e definita competenza nella materia forestale per cui appare giusto affermare che la progettazione di un'area a forestazione è da attribuire alla esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali.</p>
30.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. della Valle d'Aosta	<p>Con quesito dell'Ordine di Aosta viene richiesto un parere relativo alle competenze degli architetti nella progettazione di opere stradali; in particolare il caso di specie inerisce l'affidamento ad un architetto della progettazione di un parcheggio a raso in ambito urbano.</p> <p>In data 4 dicembre l'ordine ha inviato due pareri legali, da cui si evince con maggior precisione l'oggetto del contendere.</p> <p>Trattasi di opera destinata al servizio del Capoluogo, con destinazione generica, non al servizio di specifiche case o edifici (ad esempio il Municipio), ma ad un agglomerato urbano inteso come tale.</p>	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la mail di cui all'oggetto occorre preliminarmente rilevare dell'antico contrasto fra ingegneri ed architetti circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, è in gran parte originata dall'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).</p> <p>Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo".</p> <p>Dall'analisi dei contenuti delle predette sezioni e settori si possono arguire le varie funzioni esplicabili dai predetti professionisti, individuate sulla base dei percorsi di studi effettuati ed in relazione alle diverse specializzazioni ottenute.</p> <p>Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D. 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>In merito al significato da attribuire al termine "edilizia civile", per lungo tempo irrisolto, ha provveduto la giurisprudenza amministrativa che, finalmente, ha colmato tale pernicioso lacuna normativa.</p>

			<p>Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che <i>"rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati"</i>, aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>. Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunzie (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito che <i>"spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"</i>.</p> <p>Appare di tutta evidenza che la realizzazione di un'area di parcheggio a raso, in ambito urbano, possa essere considerata a pieno titolo rientrante nell'ambito delle opere stradali ed in quanto collocata all'interno dell'area urbana di competenza non solo dell'ingegnere ma, per quanto precisato in precedenza, anche dell'architetto.</p> <p>Nello specifico, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che <i>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati "</i> <u>e quindi limitata, evidentemente, all'ambito urbano</u>, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92) .</p> <p>In base a ciò può affermarsi, più in generale e con sufficiente grado di veridicità che le opere stradali in ambito urbano ed a maggior ragione le opere relative ad</p>
--	--	--	--

				un "parcheggio a raso in ambito urbano" rientrano tanto nelle competenze dell'ingegnere quanto in quelle dell'architetto, per tutto quanto in precedenza riportato ed argomentato nonostante la materia, tuttora, appaia oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.
03.12.2012	Ordine Architetti P. P. C. provincia di Catania	L'Ordine di Catania ha trasmesso al C.N.A.P.P.C. una nota di protesta inoltrata all'I.N.A.I.L. relativa alla contestazione mossa ad un funzionario del detto Ente che ha messo in dubbio la competenza dell'architetto nella materia dell'impiantistica elettrica nell'edilizia civile.	21.02.2013	<p>Innanzitutto questo C.N.A.P.P.C. condivide in toto quanto asserito dall'Ordine di Catania nella summenzionata nota verificando come certi Enti e, nello specifico taluni Funzionari, continuino a perseguire personali intendimenti disattendendo, spesso, precise norme di Legge.</p> <p>Nello specifico trattasi della competenza o meno dell'Architetto in materia di impiantistica elettrica nell'edilizia civile.</p> <p>A tal proposito occorre, preliminarmente, osservare che il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri, all'art. 51 prevede che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, in seguito arricchita e rimodulata da altri pronunciamenti, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, così, un'interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa e riconsiderata in altre pronunce giurisprudenziali, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Tale disposizione amplia la competenza professionale di</p>

			<p>coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», potendo essi svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Siffatta disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo la citata giurisprudenza - soltanto aderendo ad una interpretazione letterale e non estensiva della dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I; se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, tuttavia, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Tale orientamento presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I.</p> <p>Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p>
--	--	--	---

				<p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti come ripreso, concettualmente, dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), " <i>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale</i> (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20)".</p> <p>In conclusione, quindi, ed in base alle disposizioni di legge sopra individuate, si può affermare la piena competenza dell'Architetto nella materia impiantistica, tra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici entro l'ambito urbano in osservanza della richiamata estensione concettuale delle "opere di edilizia civile".</p>
17.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Benevento	Con proprio quesito l'Ordine di Benevento ha richiesto di precisare le competenze professionali di un architetto su opere di completamento della viabilità interna ad un'area urbana (nello specifico quella del comune di Apice). su incarico conferito dall'amministrazione comunale all'architetto congiuntamente con un geometra.	21.03.2013	<p>In merito al quesito posto, occorre preliminarmente rilevare il contrasto in essere fra ingegneri ed architetti circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, in seguito all'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), cui si rinvia.</p> <p>Giova, in proposito, rilevare la permanenza di una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>In merito al significato da attribuire al termine "edilizia civile", la giurisprudenza amministrativa ha colmato, in più occasioni, e continua a colmare, la lacuna normativa.</p>

			<p>Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che "rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati", aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>.</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha, altresì, aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>Più recenti pronunce (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416, Sez V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno sancito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo", chiarendo che <i>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati " e quindi limitata, evidentemente, all'ambito urbano,</i> (cfr la già citata Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954) .</p> <p>In base a quanto finora argomentato si può affermare con più che sufficiente grado di veridicità che le opere stradali in ambito urbano rientrano tanto nelle competenze dell'ingegnere quanto in quelle dell'architetto, per tutto quanto in precedenza riportato ed argomentato, pur se la materia continua ad essere oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.</p> <p>Per completezza occorre, infine, precisare che per quanto riguarda le competenze del geometra non compete a questo Consiglio Nazionale esprimersi e che, pur se in convenzione non risultano precisate e distinte le attività</p>
--	--	--	---

				professionali affidate all'architetto ed al geometra c'è da presumere che esse verranno svolte nel rispetto delle competenze di ciascuno.
12.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine degli Architetti di Padova ha richiesto, dando seguito a precedente richiesta di un proprio iscritto (che ha inviato il quesito anche autonomamente) se sussistano o meno le competenze di un architetto per un impianto fotovoltaico, dal momento in cui, secondo la sezione locale di Enel Distribuzione S.P.A., l'architetto, in base al D.M. 37/08, non avrebbe titolo a redigere lo schema elettrico unifilare per la progettazione di impianti fotovoltaici.	27.02.2013	<p>Il quesito posto deriva da una valutazione espressa da Enel Distribuzione s.p.a., cui la presente viene indirizzata per conoscenza, secondo cui la redazione dello schema elettrico unifilare relativo alla progettazione di un impianto fotovoltaico, in base al D.M. 37/08, non rientrerebbe nelle competenze dell'Architetto iscritto alla sezione "A" dell'albo.</p> <p>Al riguardo giova, preliminarmente, osservare che, ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), prevede all'art. 5 che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i> non ponendo preclusioni di sorta alla competenza dell'architetto per tali prestazioni pur non indicando, chiaramente, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica strettamente connesse con singoli fabbricati parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto riguardante la competenza in materia impiantistica degli architetti, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria"</i></p>

			<p><i>(più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".</i></p> <p>La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'Architetto.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD</p>
--	--	--	---

			<p>2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>“Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)”..... “...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie...”</i></p> <p><i>“Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estende sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. <u>Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”</u></i></p> <p>Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va, ulteriormente, aggiunta la competenza degli architetti in ambito fotovoltaico confermata da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Difatti nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificamente per sostituire elementi</p>
--	--	--	---

				<p>architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione.</p> <p>L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia sancisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.</p> <p>Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad elementi architettonici.</p> <p>Pare ovvio come in siffatto contesto l'architetto acquisisca un ruolo determinante possedendo le conoscenze e gli strumenti necessari per rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.</p> <p>In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenend, quindi, ammissibile per l'architetto svolgere attività di progettazione di un impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p> <p>Si invita, infine, l'Enel Distribuzione S.p.a che, come detto in premessa, legge per conoscenza ad astenersi dall'esprimersi in maniera impropria sulla competenza o meno degli architetti in tema di fotovoltaico in assenza di riferimenti legislativi che, di contro, con la presente sono stati diffusamente commentati.</p>
22.02.2013	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli, in riferimento allo schema di D.P.R. di attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, e specificatamente in merito all'obbligatorietà di frequenza di eventuali corsi della durata minima di 64 ore, della iscrizione, a corso effettuato, in apposito Albo per Certificatori Energetici e della possibilità da parte di iscritti che hanno già frequentato un corso CEA della durata di 80 ore di essere inseriti in detto Albo.	13.03.2013	<p>Con riferimento al quesito posto si segnala che lo schema di D.P.R. da voi citato all'esame del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 febbraio, non è ancora legge dello Stato, e lo diventerà nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione in GURI.</p> <p>Dopo di ciò sarà cura di questo Consiglio Nazionale fornire tutte le necessarie ed utili indicazioni ai vari Ordini professionali, in base al testo definitivo della legge e non riferendosi ad una bozza di legge circolata, peraltro, informalmente.</p>

		Tutto ciò anche allo scopo di valutare la possibilità per l'Ordine di organizzare corsi CEA con le caratteristiche ed i contenuti minimi presenti nello schema in oggetto e negli allegati.		
07.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Avellino	Il presidente dell'Ordine di Avellino, dando seguito ad una nota della Giunta Regionale della Campania, ha richiesto se l'architetto ha competenza ad esprimersi per la parte agronomica a corredo di una relazione paesaggistica.	04.04.2013	<p>In merito al quesito posto, preme osservare che la relazione agronomico-paesaggistica, nel caso in questione, è redatta a corredo di un progetto di recupero ambientale di un'area ubicata nella zona sommitale del fronte di una cava di calcare.</p> <p>Detta relazione, quindi, dovrebbe essere finalizzata allo studio della struttura del territorio, all'analisi delle correlazioni tra le varie unità paesaggistiche che lo caratterizzano intorno all'area di cava, con l'esame delle caratteristiche agronomiche ed ecologiche delle singole unità che compongono l'ecotessuto dell'area medesima.</p> <p>In base all'art. 2 lettera I) della L. 10 febbraio 1992 n. 152, rientrano tra le competenze del dottore Agronomo e del dottore Forestale "lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto".</p> <p>Per la professione di architetto, la vigente normativa non contempla previsioni altrettanto chiare per cui, nel caso di specie, la competenza specifica del dottore Agronomo e del dottore Forestale non si ritiene possa essere messa in discussione.</p>
21.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Nuoro	L'Ordine di Nuoro ha chiesto se sussista la competenza dell'Architetto per la progettazione di un impianto di trattamento e gestione rifiuti; al riguardo, la Regione Sardegna, Direzione generale dell'ambiente, nella propria comunicazione del 18 marzo c.a. ha sollevato delle perplessità.	18.04.2013	<p>In merito al quesito posto, preme evidenziare che, in ossequio ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51,....54 del RD 2357 del 1925, viene considerata di spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche la progettazione e la direzione di lavori relativi ad opere di urbanizzazione implicanti conoscenze proprie degli studi di ingegneria, da realizzare ordinariamente in zone extraurbane.</p> <p>E' stata, difatti, affermata la competenza dell'architetto per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), ritenendo, altresì, la sussistenza della competenza professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia</p>

				<p>civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un campo da calcio e come la progettazione di opere di arredo urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161). Relativamente al caso di specie, poi, la normativa non prevede competenze esclusive, anche per tutte le attività e i servizi professionali correlati, quali pratiche edilizie, pratiche catastali e pratiche autorizzative varie. Ne consegue che, pur in assenza di specifiche norme e pronunce giurisprudenziali in materia, e sulla base della sostanziale equiparazione, su numerose materie, della professione di ingegnere con quella dell'architetto, si può convenire sulla competenza dell'Architetto per la progettazione di un impianto di trattamento e gestione rifiuti.</p>
<p>03.04.2013 08.05.2013</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Venezia</p>	<p>L'Ordine di Venezia, con una prima nota pervenuta il 3 aprile c. a., ha chiesto se sussiste la competenza dell'architetto per eseguire progetti di linee/sistemi ferroviari, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'Architetto iscritto all'Ordine dichiara di avere una decennale esperienza di direzione lavori e di progettazione eseguite per conto delle Ferrovie dello Stato, sia come dipendente che come libero professionista. Con successiva nota datata 8 maggio 2013 ha precisato meglio il tipo di incarico ricevuto dal proprio iscritto inerente non una linea ferroviaria bensì una linea tranviaria, con percorso in parte urbano, e nello specifico relativo a lavori di rinnovo di due tratte di binario.</p>	<p>03.06.2013</p>	<p>Con riferimento al quesito posto, oltre a rinviare al disposto degli articoli 51 e 52, commi 1 e 2, nonché all'art. 54, commi 2 e 3, del R.D. 23.10.1925 n. 2537, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la progettazione delle opere viarie, stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri in quanto escluse dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazioni connesse con singoli fabbricati (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 26/4/2007 n. 457). L'art. 51 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, nello stabilire che <i>"sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima di una serie di lavori, fra i quali quelli relativi alle vie"</i>, dimostra che la nozione di "edilizia civile" non può essere estensivamente interpretata, dovendosi da essa escludere i lavori e le opere nella medesima disposizione menzionati, fra i quali "i lavori relativi alle vie". Difatti essa non avrebbe senso se nel concetto di "opere di edilizia civile", di cui all'art. 52 del suddetto R.D. 2537 del 1925, si dovessero ricomprendere anche i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche che non siano strettamente connessi ad uno o più edifici. Giova, altresì, precisare che, in base ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51 -....-</p>

				<p>54 del RD 2357 del 1925, è stata affermata la competenza progettuale dell'architetto per un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), nonchè per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con progetti di opere di edilizia civile.</p> <p>Nella specie, diversamente da come prospettato nella prima formulazione del quesito ed in seguito all'esame della documentazione inviata successivamente, emerge che l'incarico professionale conferito non riguarda una linea ferroviaria bensì una linea tranviaria, la Trieste Opicina, tranvia con percorso urbano nel centro di Trieste e tratta interurbana che collega la città con la frazione di Villa Opicina sull'altopiano del Carso ed è relativo a lavori di rinnovo di due tratte di binario.</p> <p>La relazione descrittiva dell'intervento specifica le tipologie delle lavorazioni ma non chiarisce se gli interventi oggetto della progettazione siano, o meno, tutti dislocati in ambito urbano o a servizio di un edificio o di un gruppo di edifici.</p> <p>La progettazione delle opere tranviarie, qualora all'interno dell'ambito urbano e/o a servizio di un edificio o di un gruppo di edifici potrebbe, in ossequio a quanto fin qui argomentato, rientrare nella competenza professionale dell'architetto pur se la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni, in assenza di precise e specifiche disposizioni di legge e stanti i continui mutevoli orientamenti della giurisprudenza.</p>
11.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	<p>L'Ordine di Novara ha chiesto un parere sulle competenze dell'architetto in ambito prevenzione incendi.</p> <p>Nel caso specifico viene segnalato che nell'avviso di selezione, tramite procedura comparativa, per il conferimento di un incarico di consulenza in ambito prevenzione incendi, nonché per l'esecuzione di attività ad esso correlate del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, Azienda Ospedaliero-Università di Modena, è stata inibita la partecipazione agli Architetti.</p> <p>Quest'ultimo Ente, in particolare, con nota del 3 aprile 2013 prot. 7426/6.10.5, ha affermato che sussiste la competenza</p>	15.05.2013	<p>In riscontro al quesito posto sarebbe sufficiente evidenziare i contenuti del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011 ad oggetto: procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.</p> <p>Quest'ultimo articolo prevede che il Comando provinciale dei vigili del fuoco acquisisce dai soggetti responsabili le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla vigente normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti nei relativi albi professionali, all'uopo autorizzati ed inseriti, su presentazione di idonea domanda, in appositi elenchi tenuti dal Ministero dell'interno; il rilascio delle</p>

		<p>esclusiva degli ingegneri nella progettazione di impianti.</p>	<p>autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'interno citato in precedenza.</p> <p>Detto decreto, di attuazione del D.Lgs 139/2006, prevede testualmente all'art. 2 che <i>"i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio"</i>.</p> <p>A sua volta, l'art. 3 comma 1 del detto D. M. prevede che, a domanda, possono essere inseriti entro gli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori in possesso di attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione sulla prevenzione incendi.</p> <p>Oltre a ciò, ed in aggiunta, sulla vexata questio delle competenze impiantistiche la giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti, affini o connessi a progetti di opere edilizie, con affermazione di una competenza degli architetti.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"...la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> e ancora <i>"...se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Siffatto orientamento presuppone che almeno tale genere</p>
--	--	---	---

				<p>di impiantistica possa rientrare nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, comma 1.</p> <p>Non può quindi affermarsi <i>"...con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come <principale e indispensabile> e correlativamente attribuire all'architetto una funzione <sussidiaria e di complemento> in assenza di una normativa che disciplini diversamente per tale materia la competenza delle due suddette professioni"</i> (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento che inizia, peraltro, ad essere accolto anche dai tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009, è stato altresì chiarito che la progettazione di un impianto di riscaldamento, accessorio all'edificazione, non fa venir meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi consente che il progetto stesso possa essere sottoscritto da un architetto.</p> <p>In base a quanto fin qui esposto appare del tutto logico e ragionevole sostenere la piena competenza degli architetti nella materia della prevenzione incendi e delle progettazioni impiantistiche, come fin qui argomentato.</p>
04.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pordenone	L'Ordine di Pordenone ha chiesto se possa sussistere la competenza dell'architetto per la progettazione e D.L., compresa la parte relativa agli impianti, per la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica.	27.06.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base ad una interpretazione sistematica ed evolutiva degli artt. 51-54 del R.D. 2357 del 1925, viene considerata di spettanza degli architetti, oltre che degli ingegneri, anche la progettazione e la direzione lavori relative ad opere di urbanizzazione implicanti conoscenze peculiari degli studi di ingegneria, come un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (Cass. civile 29 marzo 2000 n. 613), ritenendo altresì sussistente la competenza professionale dell'architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti relativi ad opere di edilizia civile, come un impianto di illuminazione elettrica di un campo da calcio e la progettazione di opere di arredo urbano e viabilità (Tar Basilicata, 3 aprile 2006 n. 161).</p>

				<p>Relativamente al caso di specie (progettazione e D.L. di una piccola centrale idroelettrica) corre l'obbligo di osservare che simili interventi sono, invece, da inquadrare tra le opere di urbanizzazione primaria, non strettamente connesse con singoli fabbricati, richiedenti per la loro intrinseca, particolare complessità tecnica le competenze proprie degli studi di ingegneria, anche in quanto rientranti tra le "macchine" di cui all'art. 51 del R.D. 2357/1925. Pertanto pure in assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, non appare possibile sostenere la competenza dell'Architetto per un intervento di progettazione e DL di una piccola centrale idroelettrica e relativi impianti.</p>
15.07.2013	<p>Francesco Piacente Assessore Bilancio CAPISTRELLO (Aq.)</p> <p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia dell'Aquila</p>	<p>L'assessore al bilancio del comune di Capistrello in provincia dell'Aquila ha richiesto se sussista o meno la competenza degli architetti in materia di progettazione di edilizia cimiteriale; viene specificato che l'Amministrazione, per mezzo degli uffici competenti, è nella condizione di valutare l'eventuale affidamento ad un professionista architetto di un progetto per l'ampliamento di un'area cimiteriale comunale con la realizzazione di loculi e sepolture nonchè di tutte le strutture a complemento. Il quesito è stato inviato anche all'Ordine degli Architetti dell'Aquila.</p>	09.09.2013	<p>In merito al quesito posto occorre riferirsi alla decisione n. 2938 del 18 aprile - 22 maggio 2000, con la quale la IV Sezione del Consiglio di Stato ha, in parte, attribuito alla competenza degli ingegneri la progettazione delle "opere cimiteriali", così come emerge dalla lettura attenta di detta sentenza, nella sua versione integrale, che riconosce, attraverso una interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, l'attribuzione agli ingegneri di talune specifiche competenze.</p> <p>Oltre a ciò il citato art. 52 del R.D. n. 2537/25, al primo comma, testualmente, recita: "<i>Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile...</i>" per la qual cosa nulla potrebbe impedire all'architetto di progettare e dirigere i lavori di una cappella funeraria, una tomba, un mausoleo, a maggior ragione e con prerogative esclusive per manufatti di rilevante carattere artistico e/o monumentale, con preclusione per le sole opere igienico-sanitarie a servizio del cimitero, rientrando, altresì, nella piena competenza dell'Architetto, in ossequio al disposto dell'art. 52. del R.D. 2537/25, tutte le ulteriori opere di edilizia civile quali viali, ossari colombari.....etc.</p> <p>A parte la riserva espressa sulle opere di tipo igienico-sanitario a servizio del cimitero preme precisare che, dal punto di vista urbanistico, le aree cimiteriali godono, per norma espressa, di un'ampia fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta.</p> <p>Emerge, altresì, che nei vari pronunciamenti giurisprudenziali non si fa chiarezza sulle citate opere</p>

				<p>igienico-sanitarie a servizio del cimitero attribuite alla competenza dell'ingegnere; potrebbe verosimilmente trattarsi del semplice smaltimento e canalizzazione delle acque reflue per la qual cosa appare, francamente, eccessiva oltre che del tutto fuori luogo l'esclusione di competenza per l'architetto per tutta la copiosa produzione giurisprudenziale esistente in materia.</p> <p>Permane, quindi, l'esclusiva competenza dell'architetto per la progettazione di quelle opere funerarie con prevalenti connotazioni artistiche e monumentali quali monumenti funerari, cappelle di famiglia ed altro oltre alle opere di arredo, aree a verde e sistemazione di viali sia esterni che interni al cimitero per cui non vigono prerogative di esclusività.</p> <p>Appare quindi del tutto logico e ragionevole sostenere che la progettazione e la direzione lavori di quelle opere connotate da particolare pregio artistico e/o monumentale, giusto quanto sancito dal R.D. 2537/1925 e dalla sopra citata decisione n. 2938 del 18 aprile - 22 maggio 2000 del Consiglio di Stato, debbano essere attribuite alla esclusiva competenza degli architetti cui, per quanto detto fin qui, non può essere affatto preclusa la progettazione e direzione lavori di tutte le altre opere edilizie ed impiantistiche a servizio del cimitero.</p>
25.07.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	L'Ordine di Ravenna ha chiesto se la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una strada extraurbana classificata F1 possa essere attribuita alla competenza dell'architetto.	09.09.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che in base agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane una "zona condivisa" tra ingegneri ed architetti in materia di edilizia civile, sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale proprio della professione di ingegnere, (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538, III Sezione, dell'11 dicembre 1984, nel definire le competenze relative all'edilizia civile ha sentenziato che "<i>rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati</i>", aggiungendo, già nel 1984, che "<i>la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività</i></p>

				<p><i>professionale tecnica".</i></p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, se a servizio di singoli fabbricati e di rilievo modesto.</p> <p>Ciò stante, pronunzie più recenti (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez., 6 aprile 1998 n. 416, Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno, altresì, stabilito che <u>"spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo"</u>.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che <u>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati"</u> e, pertanto, limitata all'ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n. 1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92).</p> <p>Nel caso di specie, la strada extraurbana locale per la quale si richiede la sussistenza o meno della competenza dell'architetto, qualificata di tipo F1, ovvero con funzione di accesso per flussi di traffico locale con itinerari di breve percorrenza, con velocità di progetto 40-100 km/h, ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine, in quanto esterna al tessuto urbano, appare, per tutto quanto detto in precedenza, difficilmente attribuibile alla competenza degli architetti, pur se la materia rimane, tuttora, oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.</p>
11.09.2013	Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali E p. c.	L'Ordine di Enna ha inoltrato una nota ricevuta dalla locale Soprintendenza per i Beni Culturali con cui si lamenta il mancato riconoscimento di competenza agli architetti per progettazione e direzione lavori degli impianti contestato da funzionari del settore Ricerca, Certificazione e Verifica dell'INAIL a seguito di sopralluogo da essi effettuato al	17.10.2013	<p>Oggetto: Competenza dell'architetto in merito a prestazioni relative agli impianti a servizio di fabbricati esistenti e/o di nuova edificazione - Interpello ai sensi dell'art. 12, c.1, D. Lgs. 81/2008, art. 12, comma 1 - Interpello a tutela delle competenze dell'Architetto nella materia impiantistica.</p> <p>Il presente interpello scaturisce dalla nota trasmessa dalla</p>

	<p><i>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Enna;</i></p> <p><i>Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Enna</i></p> <p>INTERPELLO ex art. 12 comma 1 del D. Lgs. 81/08</p>	<p>palazzo Trigona per accertare la conformità alla vigente normativa dei dispositivi di messa a terra.</p> <p>La progettazione dell'impiantistica elettrica è stata eseguita da un architetto, funzionario della Soprintendenza.</p> <p>Viene, di conseguenza, richiesto al CNAPPC di inoltrare interpello, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 81/2008, a tutela delle competenze professionali dell'Architetto in materia di impianti, presso il Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>	<p>Soprintendenza per i Beni Culturali e ambientali di Enna all'Ordine degli architetti di Enna, che si rimette in allegato, relativa alle osservazioni sulle competenze professionali dell'architetto in materia di impianti.</p> <p>Dalla nota emerge, difatti, che in data 24/01/2013 funzionari del Settore Ricerca, Certificazione e Verifica dell'INAIL effettuavano sopralluogo presso il Palazzo Trigona di Piazza Armerina ai fini della verifica sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di messa a terra, e che gli stessi emettevano "Rapporto tecnico di prima verifica (D.P.R. del 22/10/2001, n.462)" con esito negativo <u>per i rilievi afferenti l'incompetenza (presunta) degli Architetti alla firma del Progetto degli Impianti elettrici.</u></p> <p>La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenze 92/1990, 2938/2000 e 20/2002; Cassazione Civile 3814/2000; Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana 9/2005) ha affermato, costantemente, che <i>le opere legate al fabbricato appartengono alla competenza degli architetti, rientrando nel concetto di edilizia civile</i>; il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 1550 del 15.3.2013, ha effettuato una lettura aggiornata e coerente delle norme tuttora vigenti, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, tenendo conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili, affermando che <i>"il concetto di opere di edilizia civile debba estendersi, sicuramente, oltre gli ambiti più specificamente strutturali fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato"</i>.</p> <p>In base a tali premesse, si pone il seguente interpello: <i>"Se, dall'esame di una lettura aggiornata e coerente delle norme tuttora vigenti, così come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa, e da ultimo dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1550 del 15.3.2013, gli impianti tecnologici a servizio del fabbricato rientrano o meno tra le opere di competenza degli architetti"</i>.</p>
--	--	---	---

<p>27.09.2013</p>	<p>Regione Siciliana Servizio IV° Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader PALERMO E P. C. A Tutti gli Ordini degli Architetti P.P.e C. della Sicilia</p>	<p>La Regione Siciliana, Servizio IV, Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader con comunicazione prot. 29291 del 27.9.2013 chiede al Consiglio nazionale se sussistano o meno le competenze di un architetto per impianti fotovoltaici e microeolici con compilazione dei relativi elaborati tecnici, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, piano di manutenzione dell'opera e studio di fattibilità.</p>	<p>08.11.2013</p> <p>In riferimento al quesito posto si espone quanto segue:</p> <p>1. Preliminarmente occorre osservare che, fermo restando quanto espresso in materia di competenze negli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), all'art. 5 prevede che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i> non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per dette prestazioni nè indicando, in maniera chiara, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza;</p> <p>2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento è da ritenersi valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, e ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto relativo alle competenze degli architetti nella materia impiantistica, affermando che: <i>"...pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico, deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace"</i></p>
-------------------	--	---	--

			<p><i>mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale”.</i></p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria, di contro, adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.</p> <p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che incomincia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per il caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo, ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete</i></p>
--	--	--	---

			<p><i>idrica comunale, ...)”..... “...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie...”</i></p> <p><i>“Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.”</i></p> <p>5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunta un'ulteriore riflessione sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico, contemplata da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Difatti, nei c.d. Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione.</p> <p>L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli</p>
--	--	--	--

			<p>impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.</p> <p>Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del Quinto Conto Energia, sempre con riferimento ad <u>elementi architettonici</u>.</p> <p>Pare ovvio come in siffatto contesto l'architetto recuperi un ruolo determinante essendo in possesso delle conoscenze e degli strumenti necessari per poter rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.</p> <p>6. Con riferimento agli impianti microeolici, va rammentato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti del territorio.</p> <p>Sono richiesti, pertanto, per un impianto eolico, la valutazione di aspetti legati all'impatto visivo, ovvero le variazioni di altezza, forma e colore dell'impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le condizioni meteorologiche prevalenti, ponendo attenzione anche allo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura dell'impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione.</p> <p>La collocazione in un determinato contesto territoriale di un impianto eolico attiene a valutazioni strettamente legate alle competenze dell'architetto, e ciò non solo quando l'impianto è da collocare in un'area naturale con rilevanti valori estetici o a vocazione turistica.</p> <p>Si aggiunga, inoltre, che il c.d. "microeolico" si riferisce a quelle attività progettuali che coinvolgono l'ambiente naturale ed il paesaggio e già solo per questa loro specifica peculiarità dovrebbero rientrare, a parte la progettazione delle macchine per la produzione dell'energia eolica, nella competenza dell'architetto.</p> <p>L'art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le prestazioni dell'ingegnere così come, in modo analogo e più puntuale, precisato nell'art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione dei lavori di "impianti industriali" intendendosi per essi un complesso di macchine, mezzi ed addetti volti allo</p>
--	--	--	--

				<p>sfruttamento di risorse naturali ed energetiche, per trasformarle in prodotti finiti, o seguendo procedimenti chimico-fisici o tramite processi di fabbricazione e/o montaggio.</p> <p>Occorre quindi valutare se un impianto eolico possa essere considerato un impianto industriale ed entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione; a ben vedere esso è costituito da un limitato numero di macchine (pale eoliche) che, se valutate nella loro singolarità, sono ben lontane dal poter essere paragonate ad "un edificio o complesso industriale".</p> <p>In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si può che affermare la piena competenza all'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenendo, quindi, ammissibile per l'architetto svolgere attività di progettazione di un impianto fotovoltaico o di un impianto microeolico, omettendosi le macchine, se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile fermo restando che, comunque, la materia appare tuttora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
10.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Avellino	L'Ordine di Avellino ha richiesto chiarimenti in merito alla sussistenza o meno delle competenze dell'architetto per svolgere prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, di un impianto microeolico da 60Kw.	07.11.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che l'art. 51 del R.D. 2357/1925 afferma che è di spettanza della professione di ingegnere <i>"il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo"</i>.</p> <p>Norma analoga e più precisa si ritrova nell'art. 46, comma 1, lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione lavori di "impianti industriali".</p> <p>Per impianto industriale deve intendersi un complesso di capitali, macchine, mezzi e addetti atti a sfruttare le risorse materiali ed energetiche per trasformarle in prodotti finiti, a maggior valore aggiunto, attraverso trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione e/o montaggio.</p> <p>C'è da verificare, quindi, se un impianto eolico sia da considerarsi impianto industriale ed in caso contrario entro</p>

				<p>quali limiti non possa rientrare in tale definizione.</p> <p>In assenza di indicazioni normative precise al riguardo, appare comunque possibile ritenere, utilizzando un criterio interpretativo ed analogico, che un impianto eolico possa essere ritenuto impianto industriale allorché per la sua realizzazione, in base alla normativa vigente, venga prevista l'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province da essa delegate, nel rispetto delle vigenti norme relative alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico (art. 12 comma 3 Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n°387).</p> <p>Da quanto asserito conseguirebbe, sempre in base a criteri interpretativi della norma, che gli impianti per la cui realizzazione non è richiesta l'autorizzazione unica, essendo sufficiente la sola denuncia di inizio attività (c.d. mini eolico), non siano da ritenersi impianti industriali veri e propri.</p> <p>Oltre a ciò, va rammentato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi e/o opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti di territorio.</p>
17.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	Con proprio quesito l'Ordine di Teramo ha chiesto se gli architetti hanno competenze in materia di progettazione, direzione lavori ed attività connesse per realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani e se hanno, altresì, competenze nella loro gestione.	03.12.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, sulla base delle norme vigenti ed in ossequio alla produzione giurisprudenziale in materia, appare arduo sostenere che prestazioni di progettazione, direzione lavori ed attività connesse relative alla realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani possano rientrare nella competenza professionale dell'architetto e, quindi, con esse anche la relativa gestione.</p> <p>In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore «ingegneria civile e ambientale», <i>"la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione"</i>.</p>
30.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	Con proprio quesito l'Ordine di Ravenna ha richiesto se un Architetto può progettare un impianto fotovoltaico in un edificio di civile	03.12.2013	<p>In merito a quanto rappresentato col quesito posto si precisa quanto segue:</p> <p>1. Preliminarmente, ferme restando le previsioni di cui agli</p>

		<p>abitazione (nel caso specifico un edificio unifamiliare).</p> <p>L'Enel di Ferrara ha bloccato una pratica di un iscritto e non intende sbloccarla fino al ricevimento di un parere dell'Ordine.</p>	<p>artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, si precisa che il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), all'art. 5 prevede che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste"</i> non ponendo specifiche preclusioni alla competenza dell'architetto per siffatte prestazioni pur non precisando, in maniera chiara, le figure professionali deputate a svolgere prestazioni in materia impiantistica, rinviando la questione alle pronunce ed interpretazioni espresse nel merito dalla giurisprudenza.</p> <p>2. Secondo i giudici amministrativi, solo le opere di impiantistica <i>"strettamente connesse con singoli fabbricati"</i> parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto.</p> <p>Tale orientamento viene ritenuto valido in assenza di un'interpretazione più ampia della nozione di edilizia civile di cui al R.D. n. 2357 del 1925, riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, ritenendo ciò incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dell'8 gennaio 2002, ha evidenziato un ulteriore aspetto in merito alla competenza degli architetti nell'impiantistica, affermando che: <i>"pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale"</i>.</p> <p>3. Di contro, la giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza dell'architetto.</p>
--	--	---	---

			<p>Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale <i>"...la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto ... è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere"</i> ed ancora <i>"...se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate"</i> (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154).</p> <p>Altre pronunce, poi, fanno rientrare nelle competenze dell'Architetto la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale (cfr Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994) delineando, così, un orientamento che inizia a trovare accoglimento presso taluni tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per il caso della progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo la giurisprudenza amministrativa ha meglio chiarito la questione definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per la progettazione di impianti all'interno e, quindi, a servizio di edifici.</p> <p>La sentenza, partendo dalla lettura dell'art. 52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: <i>"Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale,...)"</i>..... <i>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..."</i></p> <p><i>"....Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della"</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.</i></p> <p>5. Alla sopraindicata interpretazione giurisprudenziale va aggiunto anche un aspetto sulla competenza degli architetti in ambito fotovoltaico contemplata da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Difatti, nei cosiddetti Conti Energia, ed anche nel Quinto Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) viene individuato l'«impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative», ovvero quell'impianto che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che sia rispondente ai requisiti costruttivi ed alle modalità di installazione.</p> <p>L'art. 8 comma 2 del Quinto Conto Energia stabilisce che possono beneficiare delle tariffe incentivanti quegli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali tali da integrarsi e sostituire elementi architettonici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.</p> <p>Tipologie di impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative vengono, poi, individuate nell'allegato 4 del</p>
--	--	--	--

				<p>Quinto Conto Energia, sempre in riferimento ad elementi architettonici.</p> <p>Appare evidente come in un contesto del genere non si possa fare a meno di attribuire all'architetto un ruolo preminente in quanto, palesemente, detentore delle conoscenze e degli strumenti necessari per rendere attuabile il fotovoltaico integrato nell'edificio.</p> <p>6. In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si può che affermare la competenza piena dell'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano, ritenendo, quindi, ammissibile per esso affrontare e svolgere l'attività di progettazione di un impianto fotovoltaico se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, pur se, comunque, la materia continua, tuttora, a rimanere oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>
12.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	Con quesito dell'Ordine di Modena vengono richiesti chiarimenti, in base ad un articolo tratto dal Bollettino di Legislazione Tecnica, sul DPR 75/2013, per chiarire ai professionisti se e come sono abilitati a svolgere prestazioni relative alla certificazione energetica.	06.12.2013	<p>Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013 e cogente dal 12 luglio 2013, elenca i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, ex articolo 4, comma 1, lettera c), del D. Leg.vo n. 192/2005.</p> <p>Il Decreto si prefigge di definire la qualificazione di chi, poi, sarà chiamato ad assolvere la prestazione relativa alla certificazione energetica di un edificio.</p> <p>Il D.P.R. summenzionato compie una distinzione tra:</p> <p>A) Soggetti in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero professionisti iscritti ai relativi Ordini e Collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione per progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente (comma 3, art. 2 del D.P.R. 75/2013);</p> <p>B) Soggetti non abilitati all'esercizio della professione, ma in possesso di titolo di studio tecnico- scientifico ed attestato di frequenza relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esame finale (comma 4, art. 2 del D.P.R. 75/2013).</p> <p>In base a quanto specificato, l'iscritto all'albo è comunque certificatore energetico, pur se all'interno delle proprie competenze.</p>

			<p>Nella norma è specificato che laddove il tecnico non sia competente, o nel caso in cui alcuni campi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo così costituito copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza.</p> <p>Ne deriva che gli iscritti all'albo sono da riconoscere quali "certificatori" pur se nei limiti delle proprie competenze, mentre i laureati che abbiano frequentato il relativo corso potranno, anch'essi, assolvere il ruolo di certificatori.</p> <p>Nel caso di un architetto junior o di un pianificatore, occorrerà valutare, caso per caso, la sussistenza o meno delle competenze di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, mentre ciò non sarà necessario per quei tecnici laureati che abbiano frequentato il corso per certificatore.</p> <p>La norma, poi, non vieta la frequenza del corso per certificatore anche agli iscritti all'Albo.</p> <p>Il trasferimento della Legge in sede regionale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 75/2013, dovrebbe dipanare tutte le eventuali anomalie segnalate fin qui.</p> <p>La Regione Emilia Romagna, allo stato, in ossequio alla Delibera dell'Assemblea legislativa regionale del 3.4.2008 n. 156, (punto 7.1.) accredita quali soggetti certificatori, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale, i tecnici iscritti all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, singoli o associati, in possesso dei requisiti di seguito specificati e di diploma di laurea specialistica in architettura o diploma di laurea in architettura.</p> <p>La qualificazione dei professionisti (in base al punto 7.2. della delibera precitata) è data da una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: <i>"progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia"</i>, oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche se antecedente alla data di entrata in vigore dell'atto regionale, purché riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni e Province Autonome.</p> <p>Ai fini del relativo accreditamento, i professionisti devono inoltre risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative come specificato</p>
--	--	--	--

				nella procedura di accreditamento di cui al punto 6.2, lett. a) della delibera, cui si rinvia.
12.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	L'Ordine di Palermo ha chiesto se l'architetto può effettuare misurazione di campi elettromagnetici e, quindi, e rilasciare le relative certificazioni.	06.12.2013	In merito a quanto richiesto occorre precisare che in ossequio all'art. 36, comma 2, lett. l) del D.P.R. 328/2001 le <i>"misure ed analisi del rumore ed inquinamento elettromagnetico"</i> rientrano nelle competenza professionale dei chimici. Tuttavia, in numerose Università italiane la materia è argomento specifico del piano di studi delle facoltà di Ingegneria; per la precisione ad Ingegneria delle Telecomunicazioni. Da quanto detto fin qui appare arduo sostenere una competenza dell'architetto per effettuare misurazione di campi elettromagnetici e, conseguentemente, rilasciare le relative certificazioni.
25.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. provincia di Pordenone	Con proprio quesito l'Ordine di Pordenone ha chiesto un parere sulle competenze di altre figure professionali, oltre a quelle del Pianificatore Territoriale e dell'Architetto, in merito alla redazione delle Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS). Ha, altresì, segnalato la frequenza con cui dette prestazioni recano le firme di agronomi, ingegneri e geologi quali redattori delle dette VAS e non, come dovrebbe essere, consulenti per le materie specifiche.	18.12.2013	Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, precisa: <i>"formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale: 1) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i> La competenza del pianificatore è, quindi, essenzialmente rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale. La Direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 1) individua, specificatamente, una serie di piani e programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, (ex art. 3, comma 2), direttiva 2001/42/CE), devono essere, sistematicamente, sottoposti a V.A.S. i piani e programmi che presentino, congiuntamente, i seguenti requisiti: <i>siano elaborati nei settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle</i>

			<p>acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscano il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE oltre ai piani e programmi "per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE".</p> <p>All'interno del DPR 328/2001 è possibile riscontrare i limiti di competenza per la stesura di una V.A.S. da parte di altre categorie professionali; più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in base all'art. 31, comma 1, lettera i) i biologi debbono limitare la loro attività alla "valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici"; - in base all'art.41, comma 1, lettera h) i geologi possono effettuare "gli studi di impatto ambientale (V.I.A.) e per la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) limitatamente agli aspetti geologici"; - in base all'art. 46, comma 1, lettera a) gli ingegneri (sezione ingegneria civile e ambientale) possono attendere alla "valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio"; - in base all'art. 46, comma 1, lettera b) gli ingegneri, sezione industriale possono svolgere "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico - chirurgica". <p>Gli agronomi, infine, in ottemperanza al disposto dell'art. 2 letta r) della Legge 152/92, possono svolgere "la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene gli effetti sulla flora e la fauna".</p> <p>Pertanto, in base a quanto esplicitato, la prestazione riguardante la Valutazione Ambientale Strategica appare, chiaramente, appannaggio privilegiato del Pianificatore territoriale, mentre per tutte le altre professionalità sopra specificate detta prestazione, per quanto precisato, non</p>
--	--	--	--

				può essere svolta in forma piena ed esclusiva.
03.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	L'Ordine di Palermo ha chiesto chiarimenti in merito alla competenza dell'architetto per progettare e dirigere lavori relativi a strade provinciali.	18.12.2013	<p>In riferimento al quesito posto occorre evidenziare che in ossequio agli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, permane una "zona condivisa" tra ingegneri ed architetti in materia di edilizia civile, accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) che al settore ingegneria civile e ambientale proprio della professione di ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Il Consiglio di Stato, col parere n. 1538, III Sezione, dell'11 dicembre 1984, nel definire le competenze relative all'edilizia ha sentenziato che <i>"rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati"</i>, aggiungendo, già nel 1984, che <i>"la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica"</i>.</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti se a servizio di singoli fabbricati o relative al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>Pronunzie più recenti (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez., 6 aprile 1998 n. 416, Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), hanno, altresì, stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo".</p> <p>La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che <i>"la progettazione delle opere stradali, idrauliche ed igieniche è di pertinenza degli ingegneri mentre è esclusa dalla competenza degli architetti a meno che si tratti di progettazione strettamente connessa con i singoli fabbricati"</i> e, quindi, limitata all'ambito urbano, (Cons. Stato, Sez. IV, 22/05/2000, n. 2938; nello stesso senso, tra le altre, TAR Calabria; Sez. II, 9/4/2008 n. 954; Cons. Stato, Sez. V, 6/4/1998 n. 4 16; Sez. III, 11/12/1984 n.</p>

				<p>1538; Sez. IV, 19/02/1990 n. 92).</p> <p>Nel caso esposto non è specificato se la detta "strada provinciale, sia extraurbana principale, secondaria o locale, così come specificato all'art. 3 del Codice della Strada, né, tantomeno, di tipologia "B", "C" od "F".</p> <p>In base a quanto fin qui precisato, laddove la detta strada provinciale non giaccia all'interno del tessuto urbano, appare difficile sostenere che possa sussistere una competenza dell'architetto pur se, stante la "zona condivisa" in materia di edilizia civile fra ingegneri ed architetti, non è da escludere che la materia possa Ordine Architetti P .P. e C. della Prov. di Palermo continuare ad essere oggetto di discussione e di differenti interpretazioni.</p>
11.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	L'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto, dando seguito alla richiesta di un proprio iscritto, se in una causa civile possano essere posti ad un professionista, in veste di C.T.U., quesiti relativi alla staticità di edifici pur se il detto professionista non ha maturato una anzianità di iscrizione all'albo di almeno anni dieci.	20.03.2014	<p>Premesso che l'anzianità di iscrizione all'Albo professionale di dieci anni è richiesta, in applicazione di quanto sancito dall'art. 7 delle Legge 1086 del 5 novembre 1971, per l'Architetto o l'Ingegnere chiamati a collaudare opere sidero-cementizie mentre, la medesima anzianità di iscrizione all'Albo, non è necessaria per progettare o dirigere analoghe opere, occorre, ritornando in merito della specifica richiesta, precisare che la valutazione e la vigilanza sull'attività dei Consulenti Tecnici d'Ufficio è, in ogni caso, demandata al Presidente del Tribunale, in base all'art. 19 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile.</p>
06.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	Dall'Ordine di Ravenna è venuta la richiesta di ulteriori chiarimenti sulla competenza professionale degli architetti ad assumere incarichi di progettazione di strade. Il quesito fa riferimento al parere del Consiglio Nazionale del 09/09/2013 prot. n. 0000814, e con esso si chiede un maggiore chiarimento sull'ambito di competenza degli architetti in materia di progettazione di strade, in relazione alla classificazione di esse posta dall'art. 2 del D Lgs. 30/04/1992 n. 285, Nuovo Codice della strada, e dal D.M. del 12/04/95, Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, che classificano le strade nelle categorie A-B-C-D-E ed F. Viene anche chiesto se possano rientrare	17.04.2014	<p>A chiarimento di quanto richiesto col quesito in oggetto preme evidenziare quanto segue:</p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa consona ad una lettura aggiornata e coerente degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, <i>"privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili"</i>.</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di opere di edilizia civile "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione".</p>

		<p>nella competenza dell'architetto le strade che non sono "connesse ai fabbricati", ad esempio una strada di categoria C1 a due corsie con banchina e con due rotatorie d'innesto quando è "inserita" in una lottizzazione interamente progettata dal medesimo architetto.</p> <p>Si chiede, ancora, un chiarimento per la progettazione dell'architetto in materia stradale "limitata all'ambito urbano", ricomprendendovi solo le strade di categoria E, E1, in quanto uniche categorie di strade urbane, escludendo le strade di categoria D e D1 perchè strade di scorrimento e quindi non classificabili come quelle connesse a fabbricati.</p>		<p>E' stato ritenuto che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento, peraltro, accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>La giurisprudenza consente quindi agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti strettamente connessi con singoli fabbricati, e non si ravvisano altri precedenti giurisprudenziali significativi che possano ampliare tali concetti.</p> <p>In base a tali presupposti, è possibile ritenere che le strade presenti nel sistema viario comunale, che presentino una semplicità di profili tecnici, possono ben essere assimilate ad una costruzione civile e quindi rientrare a pieno titolo entro le competenze dell'architetto trattandosi di strade a servizio di singoli edifici.</p> <p>Si può, pertanto, sostenere la competenza progettuale dell'architetto in materia stradale "limitata all'ambito urbano", ricomprendendovi le strade di categoria E, E1.</p> <p>In sintonia con quanto finora argomentato appare del tutto logico affermare che possa rientrare nelle competenze dell'architetto la progettazione di una strada di categoria C1, a due corsie, con banchina e con due rotatorie d'innesto, se connessa ad una lottizzazione interamente progettata dal medesimo architetto.</p> <p>In conclusione è da ritenersi pienamente sostenibile la competenza degli architetti in materia di progettazione di strade laddove esse siano a servizio di edifici o strettamente connesse ad essi.</p>
08.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Caserta	L'Ordine di Caserta ha chiesto chiarimenti il merito alla competenza sulle opere cimiteriali che la recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione	17.04.2014	Premesso che nel merito della questione esposta è ben nota a questo Consiglio Nazionale la giurisprudenza amministrativa risalente al 2000 e da ultimo la sentenza n. 37 del 31 gennaio 2014 pronunciata dal Consiglio di

		Sicilia, la n. 37 del 31 gennaio c.a., ha attribuito agli ingegneri escludendo, gli architetti.		Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (l'equivalente del Consiglio di Stato) con cui si attribuisce agli ingegneri, e non agli architetti, la competenza per la progettazione generale di opere di edilizia cimiteriale, giova precisare che il Consiglio Nazionale, che già in merito al contenzioso pendente dinanzi al Consiglio di Stato si propone come parte attiva con risultati non favorevoli, relativamente a quest'ultima sentenza è fermamente intenzionato a promuovere un'adeguata azione giudiziaria per contrastare il succitato recente pronunciamento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia sulle competenze in materia di opere cimiteriali. Ciò detto si invita codesto Ordine a vigilare e verificare se nel territorio di competenza vengono emessi bandi riguardanti opere di edilizia cimiteriale con lo scopo di promuovere opportune azioni giudiziarie alle quali il Consiglio Nazionale non mancherà di offrire il suo supporto; tanto con la finalità di adoperarsi per restituire competenza, in tale materia, anche agli architetti.
18.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	Con quesito dell'Ordine di Oristano viene richiesto se vi sia competenza dell'architetto per impianti a servizio di fabbricati esistenti e/o di nuova edificazione. Nello specifico trattasi di una piscina comunale per la quale non è stata ritenuta valida la dichiarazione di conformità compilata da un architetto. Si chiede, quindi, se rientrano nelle competenze dell'architetto le certificazioni di cui all'art. 7 comma 6 del DM 37/2008, ove si prevede che <i>"Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la</i>	18.04.2014	Con riferimento al quesito posto, come giustamente segnalato, il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013, ha iniziato a fornire una tendenza interpretativa consona <i>"ad una lettura aggiornata e coerente"</i> degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, <i>"privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili"</i> . Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha reputato che il concetto di opere di edilizia civile <i>"si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"</i> . E' stato, altresì, ritenuto che per un <i>"impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto"</i> . La giurisprudenza di legittimità ha affermato, ancora, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul

		<p><i>dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione".</i></p>		<p>territorio comunale rientra sicuramente tra le attribuzioni professionali degli architetti (Corte Cass., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr. altresì Corte Cass., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione dell'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Per quanto fin qui riportato si può affermare che la giurisprudenza consente agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti strettamente connessi con singoli fabbricati pur non ravvisandosi, nel merito, altri significativi precedenti giurisprudenziali tali da ampliare detti concetti.</p> <p>In merito alla competenza dell'architetto per la dichiarazione di conformità riguardante una piscina, la sentenza n. 1943/2007 del TAR della Puglia, Lecce sez. II, ha accolto il ricorso di un professionista incaricato da un comune per la progettazione e la realizzazione di una piscina comunale.</p> <p>Il professionista aveva adito il T.A.R. al fine di conseguire la condanna del Comune a corrispondere l'indennizzo di cui al terzo periodo dell'art. 21- quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, avendo l'Amministrazione stabilito di revocare gli incarichi professionali affidati a suo tempo al ricorrente e relativi alla progettazione e realizzazione di una piscina comunale.</p> <p>Al di là di tale precedente appare piuttosto arduo sostenere, in via generalizzata, la competenza dell'architetto per le certificazioni di cui all'art. 7, c. 6 del D.M. 37/2008, a meno di una adeguata rappresentazione del tipo di attività svolte in precedenza dall'iscritto che non ne fa menzione nel presente quesito, in ossequio al disposto dell'art. 15 del succitato D.M.</p>
30.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di La Spezia	L'Ordine di La Spezia ha inoltrato il quesito posto da un suo iscritto, che lo ha trasmesso anche al CNAPPC, con cui si domanda parere in merito alla competenza degli Architetti per la progettazione di impianti di illuminazione pubblica in ambito urbano. La richiesta deriva dalla esclusione degli architetti da una gara con la motivazione che, "per le progettazioni esecutive richieste che comprendono impianti di illuminazione	03.07.2014	Con riferimento al quesito posto va, in primo luogo, segnalato che il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8, recante " <i>Criteria ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013</i> " prevede: - Al punto 4.3.2. che il progettista deve "essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti,

		<p>pubblica è necessaria la figura dell'Ingegnere e non dell'Architetto”.</p>	<p><i>ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'a Legge n. 4/2013”;</i></p> <p>- Al punto 4.3.4.1, nel caso di appalti con offerta economicamente più vantaggiosa, vengono individuati criteri di aggiudicazione per la qualificazione del progettista, specificando che <i>“ove pertinente, vengono assegnati punti premianti all'offerente che ha specifiche competenze in ambito urbanistico, ambientale, storico e paesaggistico o che ha collaborato per la stesura del progetto con soggetti che hanno tali competenze al fine di rendere il processo di progettazione illuminotecnica sufficientemente integrato con lo sviluppo urbano e la sua gestione”.</i></p> <p>Appare, quindi, indiscutibile non solo la competenza degli architetti per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica ma anche che la scelta non possa che ricadere sulla figura professionale degli architetti in riferimento agli ambiti urbanistico, ambientale, storico e paesaggistico, laddove la progettazione illuminotecnica debba essere integrata con lo sviluppo urbano.</p> <p>Oltre ciò il R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, che disciplina le competenze professionali degli architetti, all'art. 51 prevede che <i>“sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”,</i> (co. 1), fermo restando che <i>“le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”,</i> mentre <i>“la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”</i> (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>La natura di tali disposizioni fa riferimento a dati extragiuridici, ed è implicitamente collegata <i>“alla necessità di adeguare la disciplina all'evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo ma flessibili nella loro applicazione in concreto”</i> (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1550 del 15 marzo 2013).</p> <p>La giurisprudenza ordinaria, poi, adotta un'interpretazione</p>
--	--	---	--

			<p>univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie <u>con affermazione di una competenza degli architetti.</u></p> <p>E' stato difatti previsto che "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo comma", in quanto tali progetti sono "affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate" (Cass. civ, II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Siffatto orientamento lascia ragionevolmente presupporre che almeno tale genere di impiantistica rientra nella nozione di opere di edilizia civile di cui all'art. 52, co. I. E' stato, altresì, sancito che non può ritenersi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come principale e indispensabile e, correlativamente, attribuire all'architetto una funzione sussidiaria e di complemento in assenza di una normativa che disciplini, differentemente per tale materia, la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha stabilito che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come concettualmente e pedissequamente ripreso dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>Pertanto "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), <u>deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo, essa, invece costituire un'efficace</u></p>
--	--	--	---

				<p><u>mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale</u>” (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20). Infine, sulla base delle disposizioni di Legge citate ed in ossequio alle pronunce giurisprudenziali riportate risulta agevolmente sostenibile per gli architetti il possesso delle specifiche conoscenze connesse alla progettazione e direzione lavori di opere di impiantistica elettrica in ambito urbano.</p>
09.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Asti	L'Ordine di Asti nel segnalare che ad un suo iscritto è stato chiesto di ricoprire il ruolo di tecnico esterno per una ditta installatrice di impianti antincendio, in particolare per effettuare le dichiarazioni di conformità degli impianti installati, ai sensi del DM 37/2008, ha chiesto se detto suo iscritto possa o meno ricoprire tale ruolo pur non avendo un'abilitazione specifica nell'ambito della prevenzione incendi.	10.07.2014	<p>Preliminarmente si osserva che nel quesito postoci non è specificato se il ruolo di tecnico esterno sia riferito a quello di responsabile tecnico dell'Impresa; presumendo che la finalità sia tale si precisa che, giusto quanto previsto all'art. 4 del D.M. n. 37/2008, fra i requisiti tecnico professionali da possedere per redigere dichiarazioni di conformità su impianti installati, ai sensi del D.M. 37/2008, è citato il "diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta".</p> <p>Va, tuttavia, evidenziato che in merito al ruolo di tecnico esterno, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già specificato alcuni aspetti con dei pareri, cui si rinvia; e più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Parere del M.S.E. del 31 marzo 2009 prot. 28681 in risposta alla richiesta "se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese", nel rispondere negativamente è stato precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D. M. in parola prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa, facendo salva l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo tra l'impresa e il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assunto da un professionista esterno all'impresa e che rimanga tale. - Per dare risposta, poi, alla richiesta sulla possibilità o meno che un ingegnere libero professionista, titolare di Studio Associato d'ingegneria (con altro socio), possa assumere la responsabilità tecnica di un'impresa, il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio parere datato 26 maggio 2009, n. 47852, ha precisato che l'assunzione di tale qualifica, sempreché l'assuntore ne

				<p>abbia titolo, cioè possegga i requisiti professionali di cui all'art. 4, richiederà di dimostrare alla Camera di commercio, all'atto dell'esibizione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario e non continuativo, tanto perché la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, per cui assume aspetto discriminante la sola continuità di svolgimento della propria attività lavorativa.</p> <p>- Infine per dare risposta sulla sussistenza o meno di incompatibilità fra lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico di un'impresa e quello di altra attività lavorativa continuativa per un laureato in Ingegneria elettrotecnica, libero professionista in possesso di partita IVA, aperta da soli due mesi, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 30 giugno 2009, n. 59597, si è pronunciato affermando che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbono, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, e che, quindi, il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. stabilisce che il possesso del requisito professionale debba, necessariamente, sussistere in capo all'impresa.</p>
31.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Venezia	<p>L'Ordine di Venezia ha chiesto se gli architetti hanno competenze per la sottoscrizione di progetti relativi ad impianti di trattamento rifiuti.</p> <p>Viene specificato che si tratta di progetti attinenti le strutture edilizie e gli impianti in essi ospitati, ovvero una composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche e attrezzature.</p>	03.10.2014	<p>In risposta alla Vostra richiesta occorre precisare, anche sulla base della relativa produzione giurisprudenziale in materia, come sia tutt'altro che agevole sostenere che l'architetto possa avere competenza nella progettazione di impianti relativi al trattamento dei rifiuti.</p> <p>In base all'art. 46 comma 1 lett a) del DPR 328/2001, rientrano tra le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, per il settore ingegneria civile e ambientale, "la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di"..... "opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione".</p> <p>I progetti relativi alle strutture edilizie ed agli impianti in esse ospitati, ovvero la composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche e attrezzature dell'impianto di trattamento rifiuti, sembrerebbero rientrare proprio nella attività di stima e pianificazione individuata nell'articolo</p>

				<p>sopra citato.</p> <p>Sulla base di quanto sopra si ritiene di suggerire, ad evitare che si possano ingenerare contestazioni sulle competenze professionali relative, di sottoscrivere alcuni documenti, quali la relazione tecnico descrittiva di cui all'allegato A della DGR 2966 del 26 settembre 2006, in concorso o cooperazione con un ingegnere civile ed ambientale.</p>
06.11.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Campobasso	Con proprio quesito l'Ordine di Campobasso ha chiesto quale siano le competenze professionali degli Architetti in materia di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di opere idrauliche.	05.12.2014	<p>In merito al quesito posto preme osservare che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1550 del 15.2.2013 ha cominciato ad offrire una tendenza interpretativa consona <i>"ad una lettura aggiornata e coerente"</i> degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, <i>"privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili"</i>.</p> <p>Nel caso in specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il concetto di opere di edilizia civile <i>"si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione"</i>.</p> <p>E' stato ritenuto che per un <i>"impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto"</i>.</p> <p>La giurisprudenza di legittimità ha sancito, in tal senso, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra, sicuramente, nella competenza professionale dell'architetto (Corte Cass., II[^] sez., 29 marzo 2000, n. 3814; cfr. altresì Corte Cass., II[^] sez., 5 novembre 1992, n. 11994) indicando un orientamento accolto anche da alcuni T.A.R. (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>I numerosi pronunciamenti giurisprudenziali consentono, quindi, agli architetti di svolgere atti d'esercizio della professione per impianti strettamente connessi con singoli fabbricati ovvero gruppi di fabbricati e, pertanto,</p>

				entro l'ambito urbano non ravvisandosi, oltre a ciò, altri precedenti giurisprudenziali significativi in grado di ampliare tali concetti per cui, in base a quanto argomentato nel merito e sulla base di costante giurisprudenza, appare arduo sostenere, genericamente, la competenza degli architetti per la progettazione, direzione lavori e collaudo di opere idrauliche se non connesse a singoli fabbricati od a gruppi di essi ovvero, più estensivamente, collocate entro l'ambito urbano.
11.12.2014	Consulta siciliana degli Ordini degli Architetti c/o Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Messina	Dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti della Sicilia è stato richiesto di sapere la eventuale sussistenza di competenze professionali degli Architetti in materia di progettazione di messa in sicurezza ed eventuali bonifica di discariche di rifiuti solidi urbani oggi dismesse	28.01.2015	Premesso che la genericità del quesito non consente di esprimersi concretamente atteso che solo con una valutazione caso per caso delle caratteristiche di ciascun impianto si potrebbe verificare, concretamente, la competenza dell'architetto per quanto riportato in oggetto, va detto che progettare la messa in sicurezza e l'eventuale bonifica di una discarica, dismessa, di rifiuti solidi urbani potrebbe rientrare nelle competenze dell'architetto per la parte relativa alle strutture edilizie ed agli impianti in esse ospitati solo se la prestazione è limitata ad effettuare un'attività di composizione funzionale delle diverse sezioni tecnologiche ed attrezzature, progettate e realizzate in genere, direttamente dai costruttori e/o fornitori delle stesse cui incombe l'obbligo di provvedere, anche, alla loro certificazione ed omologazione. Per tali impianti occorre, infatti, distinguere l'attività di progettazione degli impianti tecnologici da quella riguardante la bonifica e messa in sicurezza per la quale potrebbe prevedersi per l'architetto attività professionale limitata al solo inserimento, nella produzione grafica, delle attrezzature da installare per rendere valutabile il progetto di messa in sicurezza e bonifica, e per configurare il cosiddetto layout funzionale dell'impianto.
31.12.2014	Agenzia Regionale per la Protezione dello Ambiente Ligure	Con quesito dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, inviato anche al CNI ed al CNG, vengono richiesti chiarimenti su competenze professionali relative a dichiarazioni, determinazioni e prove in situ relative ad aspetti geologici ed idrogeologici, che il tecnico incaricato deve produrre a corredo delle pratiche relative al rilascio dell'autorizzazione per scarichi	10.04.2015	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che i sistemi di scarico domestici e assimilati recapitanti nei corpi idrici, sul suolo e nelle acque marino-costiere rientrano nel campo di applicazione delle Norme UNI EN 12056/2001, utilizzate nel settore edilizio; tali norme trattano "i sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici". Stante tali norme UNI, che contemplano indicazioni riguardanti la progettazione della rete fognaria interna all'edificio, giova precisare che in ossequio al disposto

		<p>domestici e assimilati recapitanti nei corpi idrici, sul suolo e nelle acque marino-costiere. Vengono individuate due tipologie,</p> <p>A) Attività correlate a tutti i possibili recettori ambientali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esclusione della compromissione del versante interessato all'installazione; 2. esclusione dell'interessamento di falde profonde o fonti di approvvigionamento idrico (pozzi, sorgenti, derivazioni, ecc.) con particolare riguardo al rispetto delle distanze ed alle prescrizioni relative alle aree di salvaguardia relative alle fonti di approvvigionamento idrico. <p>B) Attività specifiche per il caso di scarico in suolo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. determinazione della permeabilità del terreno in funzione delle caratteristiche dello stesso, necessaria per definire il dimensionamento del sistema di dispersione sul suolo; 2. esclusione dell'insorgenza di fenomeni di ristagno d'acqua nella zona di terreno interessato dallo scarico; 3. assicurazione che sia osservata la minima distanza consentita tra il fondo del sistema di dispersione ed il massimo livello di falda; 4. indicazione dell'appartenenza o esclusione della zona interessata dall'impianto (comprensivo del sistema di scarico e smaltimento) ad area soggetta a fenomeni carsici, con eventuale individuazione dei necessari interventi; 5. indicazione dell'appartenenza o esclusione della zona interessata dall'impianto ad area soggetta al vincolo idrogeologico; 6. indicazione, in base alla lettura ed interpretazione della cartografia e delle disposizioni del Piano di bacino pertinente, dell'appartenenza o esclusione dell'area interessata dall'impianto a zona alluvionale. 	<p>dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 la materia rientra nelle competenze degli architetti trattandosi di opere di edilizia civile e comunque connesse e strettamente collegate all'immobile. Le attività da Voi elencate nel quesito rientrano, quindi, nella competenza degli architetti ad eccezione di quelle attinenti a specifiche verifiche di natura geologica, ovvero quelle indicate al punto B1 del quesito.</p>
--	--	--	--

		Si chiede se tali dichiarazioni rientrino nelle competenze professionali degli architetti.		
02.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Treviso	Con quesito dell'Ordine di Treviso viene richiesto parere sulle competenze professionali di un architetto in merito alla progettazione di un P.U.A., a fronte della Sentenza TAR Lazio - Sez. I del 12.07.2013 n. 608.	27.03.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, va premesso che il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) è specificamente individuato nella Legge regionale del Veneto, 23 aprile 2004, n. 11 (in B.U.R. n. 45/2004), recante "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che all'art. 17 contempla i contenuti del Piano degli interventi (P.I.), che si rapporta col bilancio pluriennale comunale, col programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali, e si attua o con interventi diretti oppure a seguito di piani urbanistici attuativi.</p> <p>Col P.I. si procede a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee, individuando quelle in cui gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) o di comparti urbanistici, dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri; sempre coi P.I. vengono definiti i parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A. con previsione delle unità minime di intervento, delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi, delle modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, evidenziando le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale oltre a definire e localizzare le opere, i servizi pubblici e di interesse pubblico, individuando e disciplinando quelle attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, oltre a dettare la specifica disciplina riguardante le modalità di intervento nei centri storici, nelle fasce di rispetto ed in zona agricola.</p> <p>Sempre secondo l'art. 17 della L.R. 11/2004, il piano degli interventi è corredato da una relazione programmatica che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico, gli elaborati grafici riportanti le indicazioni progettuali, le norme tecniche operative, il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed il registro dei crediti edilizi.</p> <p>Tanto per assumere contezza del grado di complessità e di specificità del Piano degli Interventi, che contiene tutte le caratteristiche proprie di uno strumento di programmazione urbanistica.</p> <p>Al riguardo corre l'obbligo di segnalare, a solo fine valutativo, che il D.M. 140 del 20 luglio 2012 prevede, tra</p>

				<p>le varie voci, anche lo studio di inserimento urbanistico (voce QbII.04/0.030), parametro pienamente rientrante nelle competenze dell'architetto.</p> <p>Oltre a quanto già detto fin qui, in base all'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 ove si prevede che "formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" va detto che la nozione di "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, è da intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.</p> <p>In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione edilizia civile per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51 del R.D. citato, per le quali ritenne che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza favore degli ingegneri.</p> <p>Anche se non espressamente compendiato nel detto D.M. sussiste competenza piena per l'architetto relativamente a prestazioni riguardanti l'urbanistica e la pianificazione territoriale.</p> <p>La sentenza del Tar Latina allegata al quesito, a ben vedere, si riferisce ad una variante urbanistica relativa ad una strada alternativa di collegamento, ovvero una singola opera viaria esclusa dalla competenza degli architetti, al di fuori dell'ambito urbano, ovvero non strettamente connessa con fabbricati di edilizia civile.</p> <p>In conclusione, nel caso in esame, non si ravvisano particolari perplessità sulla competenza dell'architetto per la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo.</p>
05.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine di Padova ha chiesto se l'architetto ha competenza per eseguire prestazioni professionali relative alla progettazione di impianti geotermici e impianti di mobilità elettrica (colonnine per ricaricare le auto elettriche).	02.04.2015	<p>In riferimento al quesito posto preme rilevare che il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 8, recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O., n. 18 del 23 gennaio 2014 - Serie Generale), prevede che il progettista illuminotecnico debba essere</p>

				iscritto all'Ordine degli Architetti (oltre alle altre figure professionali ivi indicate). Da ciò discende che l'Architetto ha competenza nella progettazione di impianti geotermici e impianti di mobilità elettrica se tali prestazioni risultano inserite in un processo di progettazione illuminotecnica sufficientemente integrato con lo sviluppo urbano e la sua gestione, ovvero nel caso di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, aspetti non chiariti né precisati nel quesito.
26.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Taranto	L'Ordine di Taranto ha chiesto se un architetto può espletare, per conto terzi, pratiche INAIL (ex ISPESL) per impianti termici a pressione; nella fattispecie il dubbio riguarda la possibilità di firmare i moduli relativi alla parte di dimensionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza.	22.04.2015	<p>Con riferimento al questo posto, si rimette in allegato comunicazione dello scrivente Consiglio Nazionale prot. 251 del 9.2.2000 che ebbe ad esprimersi nel merito ed a cui si rinvia, trasmessa a suo tempo a tutti gli Ordini, con allegato parere del Ministero della Giustizia del 17.11.1999.</p> <p style="text-align: center;">Allegato 1 : nota del CNA Roma,</p> <p>Prot. n./P/00/ Cod. NC2 Cod. DT/dt</p> <p>A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti d'Italia <u>LORO SEDI</u></p> <p>Competenze degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi n.46/90 e n.10/91. _____</p> <p>Il Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni - Uff. VII ha affrontato, su richiesta di un'Amministrazione Comunale, il tema delle competenze degli iscritti in diversi albi professionali nelle materie in oggetto con una nota indirizzata anche a questo Consiglio.</p> <p>Si segnala che, per quanto riguarda la categoria degli architetti, ad avviso del Ministero gli stessi "...mantengono le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate" relativamente agli impianti degli edifici civili.</p> <p>Nel trasmettere, in allegato, per opportuna informazione, copia di tale nota, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.</p>

			<p>IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (arch. Luigi M. MIRIZZI) IL PRESIDENTE (arch. Raffaele SIRICA)</p> <p>All: c.s.</p> <p>MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E D'ELLELIBERE PROFESSIONI UFFICIO VII</p> <p>Roma, 17 novembre 1990</p> <p>Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Al Consiglio nazionale degli Architetti Al Consiglio Nazionale dei Chimici Al Consiglio Nazionale dei Geometri Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali</p> <p>OGGETTO: competenze degli iscritti in albi professionali nelle materie indicate nelle leggi n. 46\90 e n.10\91.</p> <p>Come è noto, la legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e la legge 9 gennaio 1991 n.10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) prevedono che la progettazione, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, le verifiche ed i collaudi di impianti tecnici (in particolare, con particolare riferimento alla l.n. 46\90: impianti inerenti l'energia elettrica. impianti radiotelevisivi ed elettronici. impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti gas liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di protezione antincendio) debbano o possano, a seconda dei casi, essere eseguite da liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi, nell'ambito delle rispettive competenze. In alcuni casi disposizioni successive hanno individuato le categorie di professionisti che avrebbero potuto prestare la loro attività in favore degli enti pubblici cui sono demandate interventi e funzioni di controllo</p>
--	--	--	--

			<p>relativamente ad alcuni degli impianti indicati. La legge 30 dicembre 1991 n.428 (Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature) ha, così, stabilito che gli enti indicati nell'art. 1 della legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti deflagranti.</p> <p>In questo quadro, con particolare riferimento alla progettazione di impianti termici ed alle relazioni e verifiche previste, rispettivamente, dall'art. 28 della l.n. 10\91 e dall'art. 14 della l.n.46\90, sono sorti dubbi in merito all'individuazione delle categorie professionali, competenti al riguardo.</p> <p>L'art. 28 citato ha ad oggetto una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza di edifici ed impianti alle prescrizioni di legge in materia. Per gli impianti si tratta, in particolare, di impianti solari, pompe di calore, produzione di acqua calda, energia elettrica, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, fonti rinnovabili di energia.</p> <p>L'art. 14 della l. n. 46\90, invece, prevede che per eseguire i collaudi (ove previsti) e per accertare la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia, gli enti cui sono attribuite tali funzioni possano avvalersi della collaborazione di liberi professionisti. Gli impianti oggetto della citata legge sono: impianti inerenti l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti inerenti gas liquido o aeriforme, impianti di sollevamento di persone e cose, impianti di protezione antincendio.</p> <p>Come detto, entrambe le fonti normative indicate non individuano in modo specifico i professionisti competenti in materia, ma rinviano ai singoli ordinamenti professionali ai fini di tale individuazione, Tale interpretazione risulta condivisa dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in un giudizio avente ad oggetto i decreti del Ministero dell'Industria del 22/4/92, 24/8/92 e 17/2/93 che individuavano le categorie professionali competenti (sentenza 28/11/97 n. 1876).</p>
--	--	--	---

			<p>Né indicazioni specifiche al riguardo sono contenute nel DPR 6 dicembre 1991 n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).</p> <p>Va, altresì, premesso che le leggi citate hanno profondamente innovato in materia, dando rilievo al settore degli impianti tecnici che hanno così assunto importanza autonoma rispetto all'opera muraria. Da ciò consegue, inevitabilmente, che in tale settore operi solo chi abbia elevate conoscenze nel campo specifico, indispensabili per risolvere i complessi problemi connaturati alle tipologie dei manufatti in questione.</p> <p>Passando a considerare i singoli ordinamenti professionali, si può osservare quanto segue.</p> <p>Per quanto concerne i geometri va considerato l'art. 16 del R.D. Il febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), a norma del quale tra le competenze professionali rientrano, tra l'altro, "il progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili".</p> <p>Il concetto di "modesta costruzione" deve essere utilizzato per distinguere le opere per realizzare le quali è necessario essere in possesso di modeste conoscenze di statica, rispetto a quelle che richiedono una preparazione elevata ed approfondita. Sotto questo profilo la distinzione non può, quindi, basarsi su elementi di natura economica o esclusivamente dimensionali.</p> <p>La giurisprudenza ha elaborato un condivisibile orientamento secondo il quale le norme che disciplinano le attribuzioni professionali dei geometri vanno logicamente correlate alla specifica preparazione dei detti professionisti e vanno quindi interpretate nel senso che essi sono abilitati a progettare costruzioni di modeste dimensioni ed impianti che attengono alla parte edilizia in senso stretto e non anche impianti che per le esigenze di sicurezza presuppongono un'apposita preparazione professionale. Sulla base di queste argomentazioni, si è ritenuto, ad esempio, che il decreto ministeriale 1 dicembre 1975, recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione, là dove prevede che i progetti per l'installazione degli impianti stessi vanno firmati da un ingegnere o da un tecnico abilitato, non ha inteso far riferimento anche ai</p>
--	--	--	---

			<p>geometri, i quali sono privi di una specifica preparazione in impianti tecnologici (CdS sez, 06 dec. 01187 del 10/11/78).</p> <p>In generale, alla luce delle argomentazioni citate, si è sostenuto in passato che i geometri avessero competenze anche in materia di impianti tecnici, purché questi fossero attinenti ad edifici modesti e purché non richiedessero conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.</p> <p>In virtù di questi argomenti si dovrebbe ritenere che, anche a seguito delle leggi n. 46\90 e 10\91, i geometri possano continuare ad occuparsi della verifica della sicurezza degli impianti tecnici attinenti ad edifici modesti, che non richiedono conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.</p> <p>Per i periti industriali, non pare vi siano dubbi sulla possibilità che questi professionisti, purché dotati di adeguata specializzazione, svolgano le attività indicate nei citati art, 141 n.46/90 e 281 n.10/91.</p> <p>Come detto, la stessa legge 30 dicembre 1991 n. 428 (Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza- di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature) ha stabilito che gli enti indicati nell'art. 1 della stessa legge possano avvalersi dell'opera di ingegneri e periti industriali per eseguire omologazioni e verifiche relative, in particolare, ad ascensori e montacarichi, ad impianti di messa a terra, ad impianti deflagranti. E ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia legittimato questi professionisti ad esercitare attività di controllo nella materia in questione. Pertanto, ciò va ritenuto anche con riferimento agli impianti termici.</p> <p>Anche in questo caso, tuttavia, la competenza dovrebbe essere esclusa se l'espletamento dell'attività richiede conoscenze tecniche particolarmente elevate di livello superiore a quelle inerenti la preparazione di tecnici diplomati.</p> <p>Con riferimento alle competenze degli architetti e degli ingegneri vanno esaminati distintamente gli artt. 51 e 52 del R.D. 27 ottobre 1925 n. 2537 (tutela del</p>
--	--	--	---

				<p>titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti).</p> <p>L'art. 51 contiene una disposizione ampia, in base alla quale, agli ingegneri spettano, tra l'altro, le competenze in ordine al progetto, alla condotta ed alla stima dei lavori relativi alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica. Pertanto, deve ritenersi che tra le citate competenze in materia costruttiva e di applicazione delle scienze fisiche, rientrano senz'altro quelle inerenti la progettazione e la verifica degli impianti di cui si discute.</p> <p>Per quanto riguarda gli architetti l'art. 52 attribuisce a tali professionisti solo competenze in materia di opere di edilizia civile, rilievi geometrici e relative operazioni di estimo. Pertanto, può ritenersi che, limitatamente agli impianti degli edifici civili, gli architetti mantengano le proprie competenze anche a seguito delle innovazioni legislative indicate.</p> <p>Infine, secondo il sistema delineato dal R.D. 1 marzo 1928 n. 842, disciplinante l'esercizio della professione di chimico, dovrebbe farsi rientrare nella competenza dei professionisti dotati della specializzazione in chimica industriale ed iscritti al relativo albo professionale l'attività di verifica della sicurezza degli impianti quale disciplinata ai sensi della legge 5 marzo 1990 n.46 (TAR Lazio sez.03 sent. n.00360 del 14/02/1995).</p> <p>In considerazione dell'importanza che riveste la problematica in esame relativamente all'esercizio delle libere professioni interessate, si chiede ai Consigli Nazionali in indirizzo di voler esprimere il loro parere al riguardo.</p>
12.03.2015	<p>Ing. S. Cetraro Ausiliario di P.G. Belvedere Marittimo (Cs)</p> <p>E P.C.</p> <p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cosenza</p>	<p>Si allega, di seguito, risposta al quesito posto dall'Ing. Salvatore Cetraro quale Ausiliario di Polizia Giudiziaria nell'ambito del Proc. n. 387/2014 RGNR Mod. 46 pendente presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Paola (CS), con cui si chiede di avere specifica documentazione/attestazione relativa a:</p> <p>- riferimenti normativi che definiscono le competenze professionali dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A - Classe</p>	10.04.2015	<p>Con riferimento a quanto richiesto occorre premettere che, in base alle vigenti disposizioni di legge (R.D. 2537/1925 e Decreto legislativo luogotenenziale 382/1944) lo scrivente Consiglio Nazionale non è competente a fornire attestazioni.</p> <p>Nello specifico i riferimenti normativi che definiscono le competenze professionali dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A - Classe 10S sono quelli relativi alle competenze del conservatore dei beni architettonici ed ambientali essendo, difatti, tale titolo di studio ricompreso</p>

		<p>10S; - eventuale competenza dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A Classe 10S in materia di progettazione, direzione lavori e sicurezza per opere di completamento di impianti di pubblica illuminazione.</p>		<p>all'interno dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001), che al comma 1 precisa che l'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato, e al comma 2 lett. d, che per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica "per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: 1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali". All'art. 16 comma 4 del citato D.P.R. 328/2001 vengono elencate le competenze del conservatore dei beni architettonici ed ambientali, ovvero: "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione". Quanto alla richiesta di eventuale competenza per progettazione, direzione lavori e sicurezza per interventi di completamento di impianti di pubblica illuminazione dell'iscritto all'Ordine degli Architetti - Sezione A Classe 10S ci si limita a segnalare che il Decreto del Ministero dell'Ambiente 23 dicembre 2013, contenente "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - aggiornamento 2013" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) al punto 4.3.2., ha precisato le peculiarità del progettista illuminotecnico, stabilendo per esso che deve "essere iscritto all'ordine degli ingegneri / architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della Legge 4/2013".</p>
16.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Caserta	Dall'Ordine di Caserta è pervenuto un quesito, derivato da una procedura di gara tuttora in corso, relativo alla sussistenza o meno di competenza dell'architetto per opere di risanamento ambientale di sistemi fognari	01.04.2015	In merito a quanto richiesto col Vostro quesito preme precisare che l'art. 46 comma 1 lett. a del DPR 328/2001 stabilisce che per le attività professionali oggetto della professione di ingegnere, nel settore ingegneria civile e ambientale vi rientra "la pianificazione, la progettazione,

		<p>e depurativi (la procedura summenzionata riguarda un recupero analogo nell'ambito del comune di Gallo Matese).</p>	<p><i>lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio".</i></p> <p>Nella specie, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria (quali gli impianti fognari) esse possono rientrare nelle competenze degli architetti se strettamente connesse <u>agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell'ampia accezione di opere di edilizia civile di cui all'art. 52 del R.D. 2537/1925.</u></p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1550 del 15.2.2013 ha fornito una tendenza interpretativa consona "ad una lettura aggiornata e coerente" degli art. 51 e 52 del RD 2357/1925, "privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili".</p> <p>il Consiglio di Stato ha, altresì, ritenuto che il concetto di opere di edilizia civile "si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione" oltre al fatto che per un "impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l'opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto".</p> <p>Per quanto attiene allo specifico del quesito posto la relazione tecnica generale delle opere oggetto della gara prevede all'art. 3 che i lavori avranno ad oggetto il "dislocamento dell'attuale impianto di depurazione di Gallo in un area più depressa e lontano dal centro abitato (a valle del cimitero comunale) in modo da servire il maggior numero di utenze con sistema a gravità"; oltre a ciò, nel medesimo articolo, per tutte le rimanenti attività oggetto dei lavori vengono fornite dislocazioni geografiche (<i>..a sud del centro abitato...; ...ad est del centro abitato..</i>) senza individuare esattamente i siti oggetto dell'intervento di risanamento ambientale del sistema fognario.</p> <p>Nello specifico, in base alla documentazione prodotta, non</p>
--	--	---	--

				<p>si è nella condizione di valutare se le opere oggetto dell'appalto siano o meno strettamente connesse ad edifici e tali da rientrare nelle competenze professionali dell'architetto ragion per cui non appare possibile esprimersi in maniera certa e definitiva.</p>
20.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pistoia	L'Ordine di Pistoia ha domandato parere sulla sussistenza o meno delle competenze professionali dell'architetto relativamente alla progettazione delle opere di urbanizzazione di un Piano di Lottizzazione.	23.06.2015	<p>In merito al quesito di cui alla nota del Comune di Pescia (Pistoia) che nell'esaminare un progetto riguardante opere di urbanizzazione relative ad un piano di lottizzazione a firma di un geometra si è espressa affermando: <u>"..... la pratica non viene esaminata in quanto la Commissione rileva un problema di competenze professionali, la progettazione esecutiva di dette opere è di esclusiva competenza degli ingegneri"</u> emerge come, per siffatte prestazioni, venga espressa una "indebita"riserva di competenza, in favore della professione di ingegnere.</p> <p>Difatti l'art. 52, comma 1, del R.D. 2537/1925 precisa: <i>"formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i> e tale formulazione (ex multis Cons. Stato, IV Sez, 9 novembre 1989 n.765) deve intendersi come omnicomprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali non siano previste diverse, specifiche competenze professionali.</p> <p>Nella normativa urbanistica non è espressamente rinvenibile l'individuazione di una figura professionale definita; solo indirettamente si può desumere che il progettista incaricato debba essere un architetto o un ingegnere, laddove si consente al progettista del piano di assumere, nell'ambito del territorio del Comune interessato, solo incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, attività espletabili, obbligatoriamente, da professionisti iscritti negli Albi professionali degli architetti o degli ingegneri.</p> <p>La circolare del Ministero dei lavori pubblici n.2495 del 7 luglio 1957 (Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 - Istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati) chiarisce al riguardo che gli elaborati di progetto devono essere debitamente firmati da un architetto o da un ingegnere.</p> <p>Va infine ricordato che l'affidamento di incarichi per la</p>

				redazione di strumenti urbanistici può avvenire, sulla base delle norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, con riferimento al punto 12 dell'allegato II A della predetta norma (servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica).
31.08.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Livorno	L'Ordine di Livorno ha posto un quesito chiedendo la sussistenza o meno della competenza dell'Architetto per la progettazione e direzione lavori di Campi da Golf intesi come Impianti Sportivi. Tanto perché a seguito di un esposto fatto dai Dottori Agronomi e Forestali al Comune con cui essi hanno rivendicato, nel merito, una loro competenza esclusiva il comune stesso ha interpellato l'Ordine per un pronunciamento ufficiale nel merito.	10.09.2015	Con riferimento al quesito posto, premettendo piena condivisione ed adesione a quanto già precisato dal Golf Club Livorno e dall'Ordine di Firenze, ci si limita ad aggiungere che, così come emerge dalla documentazione allegata, è stato rilasciato titolo edilizio per la realizzazione del campo da golf comprendente oltre alla progettazione del verde sportivo anche la realizzazione dell'intero complesso. Al riguardo, l'art. 2, comma 1, lettere da a) a cc) della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche inquadra le competenze dei dottori agronomi e forestali limitandole al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente. La normativa citata riconosce espressamente ai professionisti summenzionati competenze progettuali in materia di costruzioni rurali, anche se in zona sismica; discendendo da ciò che le competenze progettuali dei dottori agronomi in edilizia trovano spazio in ambito rurale osservando il limite proprio del carattere modesto della costruzione a cui devono attenersi anche i geometri. La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato che <i>"a norma dell'art. 2, Legge 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano"</i> (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che <i>"solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilità e richieda, ad esempio, opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli</i>

			<p><i>ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi”</i> (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013; Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre 2011 n. 18038).</p> <p>Occorrerà, poi, verificare se, nella specie, la progettazione del campo da golf preveda anche opere in cemento armato, aspetto non valutabile in assenza della documentazione di progetto o del computo metrico delle opere da realizzare; in tal caso, nel rispetto della Legge 5.11.1971 n. 1086 e della L. 2.2.1974 n. 64, qualora l’opera ricadesse in zona sismica, la progettazione non potrà che rientrare nella competenza dell’ingegnere, dell’architetto, del geometra o del perito industriale edile, nei limiti delle rispettive competenze.</p> <p>Occorre, infine, considerare che la realizzazione di un campo da golf non deve limitarsi alla progettazione di invasi artificiali, alla coltivazione di piante ed alle operazioni agronomiche, ma deve, necessariamente, ricomprendere la modellazione tridimensionale del campo da gioco mediante curve di livello, valutandone l’andamento altimetrico, la visione delle buche ed il corretto deflusso delle acque meteoriche, aspetti tutti pienamente rientranti, in ossequio alle vigenti norme di Legge, nella competenza professionale degli architetti.</p>
--	--	--	---

C) - SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI E STUDI ASSOCIATI

<p>23.11.2011 (1)</p>	<p>Ordine Architetti P. C. Provincia di Padova</p>	<p>Col quesito posto si chiedono:</p> <p>1) Se un Architetto iscritto all'Ordine, già componente di uno studio associato di architettura nella provincia di Padova può entrare a far parte e/o costituire altro studio associato sempre entro la provincia di Padova;</p> <p>2) Se un geometra può firmare progetti preliminari e definitivi relativi alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione di impatto ambientale e, nello specifico quando il progetto contempla capannoni industriali in c.a. o prefabbricati.</p> <p>L'art. 5, definizioni, del D. Lgs. 152/06 nel definire il progetto preliminare ed il progetto definitivo, nelle note, richiama il D. Lgs. 163/2006. Nello specifico si richiede, altresì, se le tavole grafiche debbono essere firmate solo da un tecnico laureato e abilitato nonché dal proponente oppure possono essere firmate anche dai professionisti che hanno predisposto lo studio preliminare ambientale e lo studio di impatto ambientale, quando fra gli estensori ci sono proprio geometri e/o laureati, ad esempio, in economia e commercio.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, che lo studio preliminare ambientale e lo studio di impatto ambientale possano essere firmati da un qualsiasi professionista il cui curriculum dimostri adeguata esperienza nel redigere dette prestazioni.</p>	<p>21.12.2011</p> <p>Con riferimento ai quesiti posti nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Per quanto attiene al quesito n. 1 (se un architetto, già membro di uno studio associato di architettura in provincia di Padova può entrare a far parte o costituire un altro studio associato di architettura con altri architetti sempre in Provincia di Padova) si segnala che, fino al 31 dicembre 2011, non sussistono particolari incompatibilità, ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, fatte salve le incompatibilità individuate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 per la partecipazione ad appalti pubblici. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (in G.U.R.I. 14 novembre 2011 n. 265) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), per la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico viene previsto al comma 6 che <i>"la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"</i>.</p> <p>Per quanto attiene al quesito n. 2 (se un geometra può firmare il progetto preliminare o il progetto definitivo relativi rispettivamente alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione di impatto ambientale, e nello specifico quando il progetto prevede capannoni industriali in cemento armato o prefabbricati), la giurisprudenza ha più volte sancito che non può essere riconosciuta ai geometri alcuna competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato; <i>"...qualunque sia l'aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell'opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l'aspetto architettonico si disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell'opera realizzata"</i> (Tar Liguria , sentenza n. 333/97 ; Consiglio di Stato Sezione V n. 7821 del 1 dicembre 2003; sezione V, 16 settembre 2004, n. 6004; sezione V, 16 settembre 2004, n. 6005).</p>
---------------------------	--	---	--

				Tali aspetti sono stati confermati dalla Cassazione nella sentenza n. 6402 del 12 marzo 2011, cui si rinvia, in una fattispecie relativa ad un progetto di capannone industriale prefabbricato redatto da un geometra.
20.12.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Roma	Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di Roma è stato richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente L. 1815/1939, se le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011 possano continuare ad operare in base alla normativa pregressa, ai sensi dell'art 10 comma 9 della L. 183/2011, oppure se debbano essere aggiornate in base ai nuovi contenuti normativi.	17.02.2012	In merito al quesito esposto appare utile evidenziare quanto segue: Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione. Nelle more, in ossequio all'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente, previsto che "restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge". Pertanto, pur se il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente, l'abrogazione della L. 1815/1939 si ritiene che le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011, siano legittimate, per tutto quanto enunciato in precedenza, a continuare ad operare in base al modello associativo e societario della precedente normativa.
10.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bologna	L'Ordine di Bologna su sollecitazione di un proprio iscritto ha richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente L. 1815/1939, in che maniera le associazioni professionali costituite possano continuare ad operare, stante le indicazioni del CUP del 2 gennaio 2012 e l'impossibilità di iscrivere nuove società di professionisti per difetto di regolamentazione.	01.02.2012	Con riferimento al quesito posto appare utile evidenziare quanto segue: Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione; in assenza del citato regolamento appare difatti difficile, in pratica, poter consentire l'iscrizione di società tra professionisti, in assenza di adeguata regolamentazione disciplinare e di conseguente certificazione dell'Ordine medesimo, da depositare presso il Registro delle imprese. Nelle more, in ossequio all'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire

				<p>altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente, previsto che "restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge".</p> <p>Pertanto, pur se il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente l'abrogazione della L. 1815/1939, si ritiene che le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011 siano legittimate, per tutto quanto enunciato in precedenza, a continuare ad operare in base al modello associativo e societario della precedente normativa.</p>
20.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Arezzo	<p>Con il quesito posto dall'Ordine provinciale di Arezzo è stato richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente Legge 1815/1939, come le associazioni professionali costituite possano continuare ad operare, stante le indicazioni del C.U.P. del 2 gennaio 2012 e se possono essere ritenuti validi eventuali modelli associativi che dovessero essere proposti dagli iscritti all'Ordine per il consueto parere, prima dell'emanazione del D.P.R. individuato nella citata Legge 183/2011.</p>	15.02.2012	<p>Con riferimento alla richiesta di chiarimenti contenuta nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione.</p> <p>In assenza del citato regolamento e di adeguata regolamentazione disciplinare, non appare possibile possa concedersi l'iscrizione di società tra professionisti all'Albo acquisendo, così, la certificazione dell'Ordine.</p> <p>Non potendosi effettuare l'iscrizione all'Albo, non potrà essere considerata, formalmente, "regolare" la società tra professionisti, pur se costituita ed iscritta al Registro delle Imprese, e non potrà, pertanto, svolgere la propria attività.</p> <p>Oltre a ciò, va chiarito che, nelle more, in ossequio all'art. 12 delle preleggi, secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, con l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011 viene, espressamente, previsto che <i>"restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge"</i>.</p> <p>Pertanto, pur se il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente l'abrogazione della L. 1815/1939, si ritiene che le associazioni professionali costituite entro il 31.12.2011</p>

				siano legittimate, per tutto quanto enunciato in precedenza, a continuare ad operare in base al modello associativo e societario della normativa precedente.
03.04.2012	Ordine Architetti P. C. Provincia di Bologna.	Col quesito posto l'Ordine provinciale di Bologna ha richiesto, con riferimento alle società tra professionisti ex L. 183/2011 ed alla abrogazione della previgente L. 1815/1939, della possibilità di costituire uno studio associato. Tale affermazione verrebbe sostenuta in base ad un articolo apparso nella guida pratica al DL Liberalizzazioni del Sole 24Ore del 27 marzo u. s., secondo cui la costituzione di uno studio associato sarebbe ancora possibile.	27.04,2012	Con riferimento alla nota di cui in oggetto ed al quesito in essa posto appare utile evidenziare quanto segue: Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta, anch'essa non scevra da dubbi di interpretazione. Il testo vigente dell'art. 10, comma 9 della Legge 12 novembre 2011, n° 183, come modificato da ultimo in sede di conversione dalla L. 24 marzo 2012, n° 27, prevede che "restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente Legge". Tale disposizione lascia salve le associazioni professionali, creando un distinguo rispetto ai diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente Legge". In assenza (ed in attesa) del citato regolamento di attuazione e di adeguata regolamentazione disciplinare, stante l'abrogazione della L. 1815/1939, appare possibile esercitare la professione in forma associata con le forme e le modalità dell'art. 36 del Codice civile, relativo alle associazioni non riconosciute. Lo studio associato, seppure privo di personalità giuridica, rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità alla disciplina dettata dal predetto art. 36 del Codice civile (Cass. civ. sez. I 15.7.2011 n° 15694). Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ. per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.
26.04.2012	Ordine Architetti P. C. Provincia di Firenze.	Col quesito posto dall'Ordine di Firenze viene richiesto se per la stesura dell'atto Costitutivo di una associazione professionale, sia obbligatoria la forma pubblica o sia	15.05.2012	Premesso che gli allegati al quesito posto richiamano ripetutamente la L. 1815/1939, si ritiene opportuno rammentare che l'art. 10 della L. 183/2011 delinea i criteri costitutivi per le società tra professionisti.

		sufficiente una scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate.		<p>In base a tale legge, è consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed in base ai principi individuati nel predetto articolo 10.</p> <p>Il regolamento di attuazione per le società tra professionisti, come previsto dall'art. 10 comma 10 della L. 183/2011, dovrà sicuramente affrontare e chiarire numerosi aspetti che acclamano opportune integrazioni normative come quello relativo alla questione posta; il successivo comma 11 della summenzionata legge 183 contempla, espressamente, l'abrogazione della L. 1815/1939.</p> <p>In assenza (ed in attesa) del citato regolamento di attuazione e di adeguata regolamentazione disciplinare, stante l'abrogazione della L. 1815/1939, le associazioni tra professionisti potrebbero fare riferimento all'art. 36 del Codice Civile, relativo alle associazioni non riconosciute.</p> <p>Lo studio associato, seppur privo di personalità giuridica, rientrerebbe tra quei fenomeni di aggregazione di interessi ai quali la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione dei rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità alla disciplina dettata dal predetto art.36 del Codice civile (Cass. civ., sez. I, 15.7.2011 n. 15694).</p> <p>Nella specie, sarebbero applicabili anche l'art. 37 Cod. Civ. per la costituzione del fondo comune e l'art. 38 per la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.</p>
05.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	Con il quesito posto dall'Ordine di Varese viene richiesto se in caso di costituzione di Studio Associato occorre atto notarile o è sufficiente scrittura privata registrata c/o Ufficio del Registro.	29.10.2012	<p>In merito al quesito posto appare, preliminarmente, opportuno osservare che l'abrogazione della Legge 1815/1939, prevista all'art. 10, comma 11, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, fa venir meno le modalità associative ivi individuate.</p> <p>Relativamente a quanto richiesto, lo studio associato dovrà osservare le forme e le modalità di cui all'art. 36 del Codice civile riguardante le associazioni non riconosciute.</p> <p>Ciò premesso non si ritiene che la costituzione di uno studio associato debba, necessariamente, obbedire a particolari procedure o forme stante la citata abrogazione delle disposizioni relative alle modalità di costituzione che, quindi, restano nella discrezionalità delle parti facultate a decidere la forma costitutiva cui aderire, sia tramite atto</p>

				notarile che con scrittura privata registrata.
18.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vicenza	Col quesito posto dall'Ordine di Vicenza viene richiesto se sia legittimo che all'interno di una società s.r.l. (definita nel quesito società di Architettura e Ingegneria) vi siano dei soci, citati all'interno del logo, con il titolo di architetto ma che in realtà sono pensionati INARCASSA e cancellati dall'albo.	06.02.2013	Da quanto esposto non è dato sapere se la società oggetto del quesito sia società di ingegneria, oppure società di professionisti ex art. 90 comma 2 lett a) e b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o, invece, mera s.r.l. tra professionisti. Ciò premesso, la presenza entro la società del socio professionista cancellato dall'Albo è aspetto espressamente previsto nell'art. 10 della Legge 183/2011, come, da ultimo, modificata dalla Legge 27/2012, che, tuttavia, non può trovare ancora applicazione in assenza di disposizioni attuative. Il succitato art. 10 fa salvi i modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della summenzionata Legge 183/2011. Occorrerebbe comunque esaminare lo statuto della società indicata nel quesito, nonché una visura camerale con eventuali modifiche statutarie, al fine di verificare i poteri dei soci componenti la società e non più iscritti all'Albo allo scopo di formulare una esaustiva e più compiuta risposta.
18.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pordenone	L'Ordine degli Architetti di Pordenone nel dare seguito a domanda di un iscritto chiede se in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 10 della Legge n. 183/2011, la cosiddetta legge di stabilità, rubricato "Riforma degli ordini professionali e società di professionisti" se un singolo architetto iscritto regolarmente all'Ordine può costituire una s.r.l. in forma di società di professionisti, con una delle seguenti compagini societarie: A - Architetto socio al 100% della s.r.l. unipersonale; B - Architetto socio all'80% e altro socio (non professionista) con una partecipazione del 20%. Viene richiesto quale formula societaria possa essere utilizzata o se siano perseguibili entrambe.	27.02.2013 18.04.2013	Il quesito esposto in due riprese ha ricevuto due risposte; entrambe riportate in coda, con due differenti date di spedizione, la prima in data 27.02.2013 di seguito riportata: Con riferimento al richiesta espressa con la nota di cui all'oggetto, si segnala che, in assenza dell'emanando Regolamento di cui all'art. 10, comma 10 della legge 183/2011, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non appare possibile fornire indicazioni certe sulla forma societaria richiesta. La seconda in data 18.04.2013, anch'essa di seguito riportata: Con riferimento al quesito posto nella nota in oggetto cui è stato già dato precedente riscontro con nota n. 145 di protocollo in data 27 febbraio u. s., preme segnalare che in base all'art. 10 della Legge 183/2011 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato sulla GURI n. 81 del 6.4.2013, appare possibile la costituzione di una società a responsabilità limitata,

				<p>unipersonale, con un architetto socio al 100%.</p> <p>Quanto alla possibilità di costituire una S.T.P. con un Architetto socio al 80% e socio B (non professionista) con una partecipazione al 20%, si ritiene ammissibile anche tale costituzione, con la precisazione che il socio non professionista sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34.</p>
13.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lodi	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Lodi relativo alla RC professionale, si chiedono chiarimenti ulteriori rispetto a quanto contenuto nella Guida alla riforma ed al vademecum presenti su AWN, e cioè se l'obbligo assicurativo si manifesti per qualunque tipologia di soggetto "Iscritto" all'Ordine [dipendente pubblico - iscritto non in possesso di partita IVA che non sia "dipendente pubblico" - soggetto che opera senza percepire compenso (pro bono)].	13.03.2013	<p>In merito al quesito posto giova, preliminarmente, richiamare la circolare CNAPPC n. 56 del 26.4.2012, diffusa come di consueto a tutti gli Ordini, che, in via indicativa, al punto 2 individua alcune tipologie di iscritti cui gioverebbe ricorrere alla tenuta della polizza assicurativa</p> <p>Quanto alla possibilità, più volte evidenziata nel quesito, di obbligo di polizza assicurativa per un soggetto che opera senza percepire compenso (pro bono), è indubitabile come più prestazioni "pro bono", se ripetute, siano da considerare, più verosimilmente, alla stregua di mero esercizio dell'attività professionale.</p> <p>In aggiunta, anche a voler considerare la prestazione "pro bono" come occasionale, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, al comma 3, prevede l'esclusione dal campo di applicazione delle prestazioni di lavoro occasionale per quelle professioni intellettuali che per poter essere esercitate richiedano l'obbligo di iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Ne consegue che anche per il caso limite del soggetto che opera senza percepire compenso (difficilmente riscontrabile nella pratica) sarà necessaria la polizza di R.C. professionale, stante la possibilità, anche per la prestazione "pro bono", del configurarsi di un danno derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.</p>
20.05.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Arezzo	L'Ordine di Arezzo, con proprio quesito a cui ha allegato un parere del legale dell'Ordine medesimo, ha chiesto se, a seguito del DM Giustizia 34/2013 sulle STP, sia ancora possibile la costituzione di studi associati.	27.06.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva preliminarmente che, in linea di massima, si condividono osservazioni e considerazioni del parere legale allegato, seppure con alcune eccezioni.</p> <p>Lo studio professionale associato, stante l'abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si pone solo come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).</p>

				<p>Saranno difatti applicabili, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38 relativi alle associazioni non riconosciute.</p> <p>Non si ritiene, invece, condivisibile l'interpretazione data nel parere legale, secondo cui rimarrebbero salve le associazioni professionali, secondo la lettura data all'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, stante l'avvenuta abrogazione della citata Legge n. 1815 del 1939, che regolamentava gli studi associati, proprio in base al medesimo art. 10 della L. 183/2011.</p> <p>Su questo specifico punto il Consiglio di Stato, nell'esprimere il parere n. 3127/2012 del 7 giugno 2012 sul regolamento, poi trasfuso nel DM 34/2013, ha confermato che la fonte regolamentare non investe la disciplina delle associazioni professionali, né delle società tra professionisti costituite secondo modelli esistenti anteriormente alla legge n. 183/2011, rilevando tuttavia che il decreto illustrato non è chiamato a prendere posizione espressamente sulla non applicabilità del provvedimento ai predetti enti.</p> <p>Di tale avviso è anche il Legislatore; difatti, nell'iter formativo del D.L. 1/2012, che ha modificato, come visto l'art. 10 comma 9 della L. 183/2011, il Dossier del Servizio Studi del Senato n. 338/2012, in merito alla modifica normativa apportata dal D.L. Liberalizzazioni anche alle società tra professionisti, espressamente prevede che "la lettera d) del comma 1 dell'articolo in commento (art. 9 bis del DL 1/2012 in sede di conversione) interviene sul comma 9 dell'articolo 10, sostituendo il riferimento ai diversi modelli societari e associativi già vigenti con quello alle associazioni professionali, nonché ai diversi modelli societari già vigenti".</p> <p>Si segnala, in conclusione, che le modalità di costituzione dello studio associato, in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, avrà l'effetto di avere meno regole su tale modalità costitutiva, con la possibilità di sfuggire alle più stringenti previsioni disciplinari individuate per le S.T.P., in base all'art. 12 del D.M. Giustizia 34/2013.</p>
15.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cosenza	L'Ordine di Cosenza ha chiesto quale debba essere il numero minimo dei soci per poter costituire una Società tra Professionisti	11.12.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le società professionali, di cui all'art. 10 della Legge 183/2011 ed al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, non costituiscono un genere autonomo, ma

				<p>appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, e sono, di conseguenza, soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.</p> <p>Ne deriva che può ritenersi possibile che una S.T.P. possa essere costituita anche da un unico socio, laddove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.</p>
10.01.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bolzano	L'Ordine di Bolzano, interpellato nel merito da un iscritto, ha richiesto se un professionista di cui alla L. 4/2013, appartenente alle c.d. professioni non regolamentate, può associarsi con un professionista iscritto all'ordine degli architetti in una STP con lo statuto previsto per la società semplice.	31.01.2014	<p>In merito a quanto richiesto l'art. 10 della L. 183/2011, ed il il D.M. 34/2013 prevedono che le "società tra professionisti" debbono avere ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista "l'iscrizione in appositi albi od elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".</p> <p>La Legge 4/2013 definisce le professioni non regolamentate quali "professioni non organizzate in ordini o collegi" in grado di svolgere attività economica anche organizzata per la prestazione di servizi o di opere, di carattere intellettuale, in favore di terzi <u>ad eccezione di quelle attività riservate, per Legge, a soggetti iscritti in Albi o Elenchi</u>.</p> <p>Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni contenute nelle leggi sopra individuate, discende che un professionista appartenente alle c.d. professioni non regolamentate, di cui alla Legge n. 4/2013, non può associarsi con un professionista iscritto all'Ordine degli Architetti in una S.T.P., con lo statuto previsto per la società semplice.</p> <p>Per completezza occorre, altresì, precisare che la normativa consente comunque l'ammissione in una S.T.P., in qualità di soci, di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (art. 10 comma 4 lett. b Legge 183/2011) ed in virtù di ciò potrebbe costituirsi una S.T.P. con lo statuto di una società semplice.</p> <p>Si segnala, infine, che sono comunque applicabili, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute.</p>

27.01.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vicenza	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Vicenza, relativamente alla procedura di iscrizione delle S.T.P. che, in base alle indicazioni del C.N.A.P.P.C., per essere iscritte nella sezione speciale dell'Albo devono allegare il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, riferisce che la Camera di Commercio di Vicenza avrebbe rigettato l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di una S.T.P. perché non ancora iscritta nell'Albo Speciale tenuto dall'Ordine.</p> <p>In una nota operativa della Camera di Commercio, allegata al quesito in questione, viene evidenziato il seguente iter procedurale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la S.T.P. si iscrive come società inattiva al registro delle imprese (MOD. S1); 2. successivamente la S.T.P. si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza; 3. Infine, quando la S.T.P. inizia la attività economica, il legale rappresentante, nei 30 giorni da tale inizio, deve richiedere l'iscrizione nella apposita sezione speciale (REA) del registro delle imprese (MOD.S5). 	21.03.2014	<p>In merito a quanto esposto nel quesito di cui in oggetto occorre precisare che, relativamente alla sequenza temporale, il D.M. n. 34/2013 testualmente prevede la priorità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese prima che nella Sezione Speciale dell'Albo (art. 9, comma 1, lett. b).</p> <p>Solo successivamente all'iscrizione all'Albo, chi ha la rappresentanza della società (art. 9, comma 4), chiede l'annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.</p> <p>Al fine del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo, si ritiene opportuno che l'Ordine acquisisca dalla parte più diligente (STP o Camera di Commercio) l'avvenuta annotazione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.</p> <p>In merito al modulo denominato "CHECK LIST per la procedura di iscrizione STP" allegato alla circolare n. 91, prot. 666 del 16/7/2013, si provvede ad inviare il nuovo fac-simile opportunamente adeguato.</p>
26.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Prato	<p>L'Ordine di Prato ha posto un quesito in merito alla legge 183 del 2011 nella quale l'art. 10 comma 11 abroga la legge 1815 del 1939 che prevedeva la possibilità da parte dei professionisti di aggregarsi in associazioni professionali (Studio Associato). Avendo l'Ordine ricevuto un atto relativo alla costituzione di uno Studio Associato che, proprio in riferimento all'articolo citato, dovrebbe essere nullo, si chiede se i professionisti esercenti professioni quali la nostra, riferibili ad Ordini Professionali, possono ancora aggregarsi in associazione oppure debbono necessariamente ricorrere a forme societarie.</p>	03.07.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che lo studio professionale associato, stante l'abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si pone solo come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).</p> <p>Saranno quindi applicabili, per gli studi associati, costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38 sulle associazioni non riconosciute.</p>

26.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bologna	<p>Con quesito dell'Ordine di Bologna viene richiesto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un architetto che matura i diritti per la pensione di anzianità e che deve cancellarsi dall'Albo del proprio Ordine, può diventare Socio di Capitale trasformando il proprio studio associato in Società Tra Professionisti (S.T.P.) nelle condizioni di legge? - Quali alternative ci possono essere per rivendicare il diritto al mantenimento della propria eredità professionale e culturale, stante l'esclusione dall'attività professionale ed ordinistica dopo il pensionamento? 	16.07.2014	<p>Con riferimento alla prima domanda del quesito si precisa che l'art. 10 della Legge 183/2011 prevede forme societarie che possono annoverare al loro interno un socio di solo capitale, non iscritto all'Albo, purché con una quota di partecipazione inferiore al 30%; a fronte di ciò dovrà essere previsto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e la necessità che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia espletato dai soli soci in possesso dei necessari requisiti per l'esercizio della professione e l'assolvimento della prestazione professionale richiesta.</p> <p>Da ciò deriva che l'architetto che si cancelli dall'Albo potrà far parte di una S.T.P. in qualità di socio di capitale, con le preclusioni precedentemente elencate.</p> <p>Per quanto riguarda la seconda domanda del quesito, si precisa che il ruolo dei soci di capitale può estrinsecarsi all'interno degli assetti organizzativi della società ma non nella espressione della referenzialità tecnica ed operativa della S.T.P. all'esterno, che può far capo solo ai soci professionisti.</p> <p>Ragion per cui pur costituendo, il bagaglio di pregresse esperienze, patrimonio personale del professionista entrato nella S.T.P. quale socio di capitale non potrà avere rilevanza esterna per eventuali affidamenti di servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.</p>
09.01.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Milano	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Milano chiede, con riferimento ad un socio di uno studio associato che abbia lasciato lo studio dopo anni di attività e richieda la certificazione dei lavori eseguiti negli anni in cui era socio per poterli utilizzare come requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, chi deve emettere la certificazione, se committente o studio associato, come comportarsi per quei lavori iniziati prima del tempo in cui il professionista diventasse socio o per quelli invece terminati dopo il recesso del socio, ed infine, dal momento che nelle certificazioni sono indicati gli importi dei lavori, come si possa contabilizzare la parte dei lavori rispetto al socio uscente.</p>	17.02.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre fare una premessa relativamente all'inquadramento giuridico dello studio associato.</p> <p>Lo studio associato, costituitosi all'evidenza prima della riforma della L. 183/2011, rientra nel novero di quelle forme di aggregazioni di interesse cui la legge conferisce capacità di porsi come centri autonomi di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive.</p> <p>Le regole dello studio associato, atteso che le norme utilizzabili non specificano dettagliatamente i rapporti associativi, debbono far riferimento alle modalità con cui erano regolati i rapporti interni intercorrenti tra i professionisti visto che dal quesito, come formulato, non è dato evincere se tali rapporti erano impostati su un piano di assoluta pariteticità – nelle quali gli associati si obbligano a prestare collaborazione professionale per lo svolgimento delle prestazioni affidate ai singoli ripartendo fra loro spese ed incarichi – o se le commesse andassero</p>

				<p>riferite ad affidamenti conferiti ad un singolo professionista, seppure componente dello studio associato. Nel merito, in base a costante giurisprudenza di Cassazione, i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cass, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).</p> <p>E' stato anche precisato che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per questo, solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n. 1405).</p> <p>A fronte di tale giurisprudenza, nel caso concreto, occorrerà verificare caso per caso ed in conformità delle regole concordate all'interno dello studio associato tutte le prestazioni svolte, ovvero l'esistenza o meno di un vincolo di solidarietà nell'espletamento delle prestazioni professionali che dovranno essere oggetto di certificazione.</p>
04.06.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Roma	Con propria nota l'Ordine di Roma ha chiesto, in merito alle Società Tra Professionisti, se sia possibile costituire studi associati successivamente alla entrata in vigore della Legge 183/2011, che prevede l'abrogazione della previgente Legge 1815/1939.	02.07.2015	<p>Con riferimento al quesito posto occorre precisare che per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore della Legge 183/2011 e del D. M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, possono, comunque, applicarsi le sole disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 36, 37 e 38, non abrogate e tuttora vigenti.</p> <p>L'art. 36 del Codice civile dispone che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati e che dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione; l'articolo 37 del C. C. riguarda la costituzione del fondo comune, mentre l'art. 38 commenta la disciplina delle obbligazioni assunte dalle persone che compongono l'associazione.</p> <p>Al riguardo, in base a costante giurisprudenza della Suprema Corte i professionisti che si associano per</p>

				<p>dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, per ciò, all'associazione tra loro costituita soltanto la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22404 del 29/11/2004; Sez. 2, Sentenza n. 25953 del 2007).</p> <p>E' stato anche precisato che i professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono, in toto, all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti (vedi Cass. 2007 n. 69904; Cass. 2003 n. 1342; Cass. 1989 n. 1405).</p> <p>Le modalità di costituzione dello studio associato in base ai soli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile avrà, comunque, l'effetto di dover osservare, per tale modalità costitutiva, minori regole con la possibilità di sfuggire alle più stringenti previsioni individuate per le S.T.P.</p>
30.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	Con quesito dell'Ordine di Firenze si chiede se sia ancora legittima la costituzione di associazioni tra professionisti, a fronte della abrogazione della L. 1815/1939 ad opera della L. 183/2011 che ha istituito le S.T.P. Viene segnalato che pervengono all'Ordine atti di associazioni professionali costituire recentemente per cui viene richiesto se sia ancora sussistente un obbligo di notifica all'Ordine da parte dei singoli associati e se l'Ordine ha ancora l'obbligo di registrare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti ovvero se dovrebbe informare i propri iscritti che ad oggi sono previste altre forme di imprese associate e cioè le S.T.P.	27.10.2015	<p>In merito al quesito posto occorre precisare che lo studio professionale associato, a seguito dell'abrogazione della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, si porrà solo come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere, univocamente, finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Civile, sentenze n. 15694/2011 e 9110/2013).</p> <p>Difatti, per gli studi associati costituiti dopo l'entrata in vigore del D.M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, saranno applicabili le sole disposizioni del Codice Civile, sulle associazioni non riconosciute, di cui agli artt. 36, 37 e 38.</p> <p>Ne deriva che permarrà, comunque, l'obbligo di notifica all'Ordine da parte dei singoli associati rimanendo in capo ad esso l'onere di riportare nell'Albo le associazioni dei propri iscritti da considerare, per quanto detto, alla stregua di associazioni non riconosciute, ex artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile.</p> <p>Appare di conseguenza implicito che l'Ordine, nel segnalare l'abrogazione delle regole di cui alla Legge 1815/'39 sulle associazioni professionali e le limitazioni, ad</p>

				oggi previste, per le neo istituende associazioni professionali, dovrà informare i propri iscritti sulle disposizioni di legge vigenti relative alle società fra professionisti.
07.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cremona	Con proprio quesito l'Ordine di Cremona chiede quali siano gli obblighi, diritti e doveri tra appartenenti ad un raggruppamento temporaneo di professionisti architetti all'interno di una commessa per la progettazione e direzione lavori di un'opera pubblica, ritenendo che la normativa non appare esaustiva sulle problematiche che possono insorgere all'interno del gruppo per la progettazione e la direzione lavori.	01.12.2015	<p>Premessa la genericità della questione posta col quesito in oggetto si ritiene, comunque, opportuno commentare alcuni aspetti di carattere generale.</p> <p>In tema raggruppamenti temporanei fra professionisti la normativa di riferimento è riportata nell'art. 37 del D. lgs n.163/2006 e nell'art. 261 del D.P.R. n.2017/2010, cui si rinvia.</p> <p>All'atto della costituzione del raggruppamento temporaneo, occorre conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, detto mandatario, cui compete la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei rimanenti componenti del raggruppamento, detti mandanti, nei confronti della stazione appaltante per tutti gli atti relativi all'appalto.</p> <p>Ne deriva che l'Atto notarile di costituzione del raggruppamento deve precisare, oltre ai rapporti legati al mandato, anche le regole per gestire, all'interno del raggruppamento, quote e modalità di partecipazione allo stesso; a tal proposito va detto che la quota di partecipazione relativa ad un componente non deve, necessariamente, corrispondere alla medesima quota di competenze professionali di spettanza in base a quanto sancito dal Consiglio di Stato - Ad. Plenaria - con la sentenza n.7 del 30.1.2014.</p> <p>Oltre a ciò, diritti e doveri dei componenti di un raggruppamento temporaneo fra professionisti chiamato a svolgere una prestazione di progettazione e/o direzione lavori di un'opera pubblica dovranno osservare le comuni regole dell'etica professionale riportate nel Codice Deontologico, relative allo specifico dei rapporti tra colleghi, cui si rinvia.</p>

D) - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – INCOMPATIBILITA' / ESERCIZIO ABUSIVO

03.08.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Como	Si chiede un approfondimento riguardante la compatibilità o meno tra il ruolo di Preside di Istituto Scolastico e lo svolgimento della libera professione	08.09.2011	L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, prevede in particolare che <i>"al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio"</i> . Nella specie, è necessario quindi verificare se l'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, sia stata trasmessa dall'iscritto all'Ordine professionale; stante, peraltro, la coincidenza tra Preside e libero professionista, non appaiono ravvisarsi particolari incompatibilità.
20.10.2011	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria (c.a. Dr. Riccardo GHIO)	Nota pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria che invita i Consigli Nazionali degli Ingegneri ed Architetti ad esprimersi su una denuncia per esercizio abusivo della professione di Architetto da parte di un Ingegnere redattore di un progetto di restauro su un immobile vincolato di cui alla L. 1089/39 e successive, in quanto di rilevante interesse storico-artistico.	10.11.2011	Con riferimento alla richiesta di parere avanzata con la nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue. 1. Che le prestazioni relative ad opere di restauro e risanamento conservativo o comunque tutti gli interventi a farsi su edifici di riconosciuto interesse storico-artistico, come la chiesa in questione, siano di esclusiva competenza della professione di Architetto è ampiamente sancito dal disposto dell'art. 52, 2° comma del R.D. n. 2537/'25 e riconosciuto dalla copiosa produzione di pronunce giurisprudenziali in materia. Il dibattito relativo ai titoli di ingegnere civile e di architetto, nonché le loro rispettive competenze, ai fini del superamento delle prerogative di esclusività facenti capo all'una o all'altra figura professionale, secondo gli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925, appare ancora oggetto di pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) tutte relative alla legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati, tutte risoltesi nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. Tale

			<p>orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con R.D. 2537/25, che riserva alla professione di architetto <i>"le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909"</i>, poi legge n. 1089/39. Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo <i>"le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico"</i> (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776). La sentenza, inoltre, sancisce che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di esclusiva competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in ragione del percorso specifico del loro corso di laurea e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Infine la sentenza del TAR Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in</p>
--	--	--	---

			<p>maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve, quindi, essere considerata in senso atecnico e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente, poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione restauro e ripristino va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009, n. 1559).</p> <p>2. Occorre poi rilevare che, nel caso in questione, la Soprintendenza del Piemonte è stata disattenta ed inadempiente non avendo rispettato quanto espresso dal Consiglio di Stato nel proprio pronunciamento espresso nell'adunanza della sezione seconda il 23 Luglio 1997, n° 86. Difatti, sull'annosa problematica, la Sezione seconda del Consiglio di Stato fornì parere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in quanto interessato da diverse Soprintendenze, da numerosi professionisti nonché dai rispettivi Ordini Professionali, sulla questione relativa alle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti in materia di progettazione e direzione dei lavori da realizzare su immobili vincolati ex lege 1089/39. Anche diverse avvocature dello Stato, chiamate ad esprimersi sulla questione, hanno sempre fornito conformi interpretazioni della vigente normativa e nello stesso senso si è ripetutamente espresso il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali. Alla luce dei citati pronunciamenti la prassi uniformemente adottata dall'Amministrazione è stata quella di ritenere conformi alla normativa vigente i soli progetti redatti – ed i lavori diretti – da un tecnico abilitato architetto.</p> <p>In considerazione della complessità e delicatezza della questione venne richiesto parere al Consiglio di Stato in merito ai seguenti quesiti:</p> <p>1) Se rientrasse tra le competenze istituzionali dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali il controllo della paternità professionale dei progetti di opere da realizzare su beni immobili vincolati ex lege 1089/39;</p> <p>2) Se, e limitatamente a quali tipologie di interventi, nel vigente ordinamento, gli ingegneri possono progettare e dirigere i lavori da realizzare sui predetti beni;</p>
--	--	--	---

			<p>3) Se, infine, dove si ritenga sussistere una competenza esclusiva degli architetti in materia di progettazione e direzione dei lavori aventi ad oggetto immobili di interesse storico-artistico, tale competenza esclusiva si estende a tutti gli immobili sottoposti alla tutela di cui alla legge 1089/39, ovvero sia limitata, come sostenuto da alcuni Ordini degli ingegneri, ai soli beni immobili oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge predetta (restandone, pertanto, esclusi i beni immobili sottoposti a tutela ope legis, per effetto del combinato disposto degli artt. 4 ed 1 della legge di tutela.</p> <p>Le risposte fornite dal Consiglio di Stato furono le seguenti:</p> <p>1) Al primo quesito deve darsi senz'altro risposta positiva nel senso che la valutazione tecnica complessiva dei progetti di intervento su beni culturali, così come più in generale in tema di verifica e controllo degli interventi sui beni stessi, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha l'implicito potere (implicito in quanto strumentale al potere stesso di valutazione del merito tecnico) di verificare se il progetto è stato redatto da un professionista appartenente al tipo a ciò espressamente abilitato dalla Legge; si tratta, del resto, di una valutazione non prescindibile nell'economia generale dell'attività autorizzativa o di controllo, perché riferita alla verifica della attitudine professionale, alla buona riuscita dell'intervento medesimo e, dunque, alla salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'immobile di interesse artistico come bene culturale: ciò che rientra per sua propria natura nella funzione tipica di tutela affidata a tale plesso amministrativo.</p> <p>2) Relativamente al 2° quesito il Consiglio di Stato ha affermato che le competenze in questione sono esclusivamente quelle degli architetti, con esclusione di ingegneri (e dei geometri). Il relativo precetto va ravvisato nella citata chiara disposizione di cui all'art. 52, secondo comma del R.D. 23/10/1925, n. 2537 (regolamento per la professione di ingegnere ed architetto), sebbene la sola parte tecnica possa essere realizzata, evidentemente in necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'Architetto, tanto da un architetto quanto da un ingegnere.</p> <p>3) Al terzo quesito la risposta è che detta riserva di competenza in capo agli architetti non può riferirsi ai soli</p>
--	--	--	---

			<p>immobili oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 1089/39 ma deve essere estesa anche a tutti gli immobili che, comunque, siano riconosciuti di interesse storico artistico ad esempio negli strumenti urbanistici vigenti o in piani di recupero per l'attribuzione della tipologia di intervento a restauro e risanamento conservativo.</p> <p>In base a tale pronunciamento del Consiglio di Stato, come richiesto dall'Amministrazione dei beni Culturali ed Ambientali, si stabilisce che <i>le Soprintendenze hanno il dovere di verificare se il progetto è stato redatto da un professionista appartenente al tipo a ciò espressamente abilitato dalla Legge" per cui, implicitamente, non dovrebbero prendere in considerazione ed esaminare progetti riguardanti interventi a farsi su edifici vincolati se redatti da professionisti non deputati a redigerli in base alle norme vigenti in materia.</i></p> <p>Si ravvisa, pertanto, nel caso di specie una doppia responsabilità; non solo l'ingegnere non può progettare e dirigere lavori di restauro su beni vincolati che sono di esclusiva competenza della professione di Architetto ma la stessa Soprintendenza, in virtù del pronunciamento n° 386/97 del Consiglio di Stato, non avrebbe dovuto esprimersi, come invece ha fatto, su un progetto siffatto redatto da tecnico non abilitato a redigerlo. Un esempio di come le Soprintendenza abbiano tale obbligo viene confermato dal provvedimento del 2 settembre 1997 con cui la Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato negava il rilascio di un parere per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile vincolato ex lege 1089/39 con la seguente motivazione: <i>"il progetto non può essere accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto all'albo degli architetti"</i>. A nulla è valso il ricorso dell'ingegnere redattore del progetto al TAR Toscana che ha rigettato il ricorso che, in seguito, è stato respinto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1368 del 2002 cui il detto tecnico si era rivolto.</p> <p>3. Relativamente, poi, al presunto reato di <i>esercizio abusivo della professione</i> come citato nella summenzionata nota delle Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria non si può che rimandare ad essa la facoltà di esprimersi sull'addebito, reato di rilevanza penale ed in quanto tale rientrante nelle</p>
--	--	--	--

				specifiche competenze della citata Procura.
18.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Agrigento	Con riferimento al quesito posto da un proprio iscritto l'Ordine provinciale di Agrigento ha richiesto se sussistano incompatibilità per un iscritto titolare di partita IVA che, oltre ad esercitare attività professionale svolge l'attività di docente nella scuola media di secondo grado essendo, dal novembre 2010, energy broker di una ditta di impianti fotovoltaici e che, oltre a ciò, dovrà procedere alla variazione anagrafica da persona fisica a ditta individuale con codice attività 46.19.02.	21.12.2011	<p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile osservare, preliminarmente, che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta si fa comunque presente quanto segue:</p> <p>L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, prevede, in particolare, che <i>"al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio"</i>.</p> <p>La Legge 19 marzo 1955 n. 160 estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.</p> <p>E' necessario quindi verificare se, per la rappresentata attività di docente di scuola media, l'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, sia stata trasmessa dall'iscritto al proprio Ordine; in base a quanto prospettato, non è dato sapere se ciò sia avvenuto.</p> <p>Oltre a ciò, deve essere rilevato che l'energy broker compie, generalmente, attività di intermediario che mette in contatto l'azienda produttrice di impianti fotovoltaici con l'utente finale; tale figura la si può assimilare a quella dell'agente commerciale o del procuratore d'affari.</p> <p>L'energy broker si occupa, generalmente, di tenere degli incontri informativi con il cliente finale per spiegargli le caratteristiche del prodotto, i vantaggi in termini di risparmio energetico e gli incentivi del Conto Energia, concludendo dei contratti per l'azienda produttrice e</p>

				<p>seguendo eventualmente il cliente nella pratica di richiesta dei finanziamenti.</p> <p>Così come rappresentato, il professionista vuole procedere alla variazione anagrafica da persona fisica a ditta individuale con il codice di attività 46.19.02, con l'integrazione della partita IVA; tale codice di attribuzione ATECO 2007, secondo le tabelle ISTAT, corrisponde alla attività procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.</p> <p>L'ordinamento italiano prevede la possibilità di esercitare più attività commerciali contemporaneamente, associando ad una stessa partita I.V.A. (persona fisica e codice ATECO 71.11.00, numero di codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo per l'attività professionale di architetto) anche più codici attività (ditta individuale con codice ATECO 46.19.02, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc. per l'attività di energy broker); in tal caso il professionista opererà con fatturazione contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi rimanendo gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di settore).</p> <p>In definitiva ed in linea di principio, sulla base di quanto fin qui rappresentato, non si ritiene esistano palesi contrasti fra l'attività professionale di Architetto e quella di tipo commerciale, di cui si è detto in precedenza, fermo restando che rimangono nelle esclusive competenze dell'Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici e professione stante il percepimento di emolumenti nella qualità di energy broker provenienti dall'espletamento di una attività commerciale e non conseguenti all'esercizio dell'attività professionale.</p>
13.12.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catania	Con il quesito posto dall'Ordine di Catania in data è stato richiesto, con riferimento a due iscritti, se costoro possano effettuare prestazioni professionali di Architetto, emettendo ricevuta per prestazione occasionale trovandosi nella condizione di non essere titolari di Partita I.V.A. e di essere docenti nella Pubblica Istruzione, soggetti, quindi, ad altra forma di previdenza obbligatoria.	12.01.2012	Con riferimento al quesito posto appare utile, preliminarmente, evidenziare che l'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti, facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, prevede, in particolare, che <i>"al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili</i>

			<p><i>con l'orario di insegnamento e di servizio".</i></p> <p>La L. 19 marzo 1955 n. 160 estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.</p> <p>Occorrerà, quindi, verificare se, per la rappresentata attività di docenti nella Pubblica istruzione, le autorizzazioni suddette, vevoli per l'anno scolastico in corso, siano state trasmesse dagli iscritti al proprio Ordine professionale (in base a quanto prospettato, non è dato sapere se ciò sia avvenuto o meno).</p> <p>Oltre a ciò, si rileva che l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 individua le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, intendendo per esse i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro (Circolare I.N.P.S. 6 luglio 2004, n. 103).</p> <p><i>L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede tuttavia, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione di prestazione di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.</i></p> <p>Passando poi agli aspetti legati alla partita IVA, gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delinearne i presupposti, dispongono che l'I.V.A. si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo per quest'ultima l'esercizio, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.</p> <p>Appare evidente che non esistono confini precisi fra una serie di prestazioni che essendo scoordinate possono definirsi <i>non abituali</i> e le stesse prestazioni che, in quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale, integrano <i>l'attività professionale</i>.</p> <p>Tuttavia, è indubitabile come la prestazione occasionale, se ripetuta, deve considerarsi alla stregua di una serie di prestazioni, e deve ritenersi, di conseguenza, attività professionale.</p> <p>Nella specie, difatti, così come espresso dagli stessi iscritti nel quesito, si fa riferimento a <i>ricevute per prestazioni occasionali</i>, facendo così intendere non l'unicità propria di una singola prestazione ma una serie di prestazioni.</p> <p>Condividendo, seppure sotto diversi profili, il parere del consulente di codesto Ordine provinciale del 17 ottobre</p>
--	--	--	--

				2011, si ritiene, infine, necessario il possesso della partita I.V.A. per poter fatturare prestazioni professionali per le quali venga meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità in quanto, stante anche le indicazioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs 276/2003, non ne viene effettuata una soltanto, bensì una serie.
19.12.2011	Ordine Architetti P. P. C. della Valle d'Aosta	<p>L'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta avendo assunto col ruolo di assistente amministrativo, area funzionale "B", un proprio iscritto, già, in passato, consigliere segretario del medesimo Ordine, chiede se costui, assunto a tempo indeterminato e parziale (per 25 ore settimanali) può continuare a svolgere la libera professione sia per privati che per pubbliche amministrazioni conservando il possesso della propria partita I.V.A.</p> <p>Nello specifico l'Ordine pone i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio dell'Ordine è obbligato ad accogliere l'istanza del dipendente il quale, una volta superati i sei mesi di prova, chieda di trasformare il proprio rapporto di lavoro da 25 a 18 ore settimanali e il contestuale svolgimento della libera professione di architetto? • La sola iscrizione all'Ordine degli Architetti della valle d'Aosta o presso altro Ordine provinciale, senza essere titolare di partita I.V.A., è causa di incompatibilità per procedere all'assunzione del candidato vincitore oppure può essere comunque mantenuta? • L'aver, in passato, fatto parte del Consiglio dell'Ordine può essere causa di incompatibilità? 	12.01.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>L'Ordine Provinciale, quale Ente Pubblico non economico, è soggetto al disposto dell'art. 60 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel quale si prevede che "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".</p> <p>Tale norma trae fondamento dal "dovere di esclusività" che viene definito come l'obbligo del pubblico dipendente di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa, intellettuale e materiale, senza distrarre energie con lo svolgimento delle attività estranee a quelle inerenti il pubblico impiego.</p> <p>Oltre a ciò, le norme che disciplinano la professione di Architetto prevedono, all'art. 62 del R.D. del 23.10.1925, n. 2537, che "gli architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei comuni, e che si trovino iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.</p> <p>I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.</p> <p>Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende".</p> <p>In base a tale ultima disposizione normativa, rimane nella</p>

				<p>sfera esclusiva della discrezionalità dell'Ordine Provinciale, stante la funzione di datore di lavoro del futuro assunto, ogni valutazione del caso se sia possibile svolgere contemporaneamente la professione di architetto e di dipendente dell'Ordine e se possa essere trasformato il proprio rapporto lavorativo da 25 a 18 ore settimanali.</p> <p>Quanto al mantenimento della partita IVA da parte del vincitore del concorso, deve essere rilevato che gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delineare i presupposti dell'imposta sul valore aggiunto, dispongono che l'imposta si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo per queste ultime l'esercizio, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.</p> <p>Il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni anche "occasionalì" deve essere ricondotto nell'ambito di un "sistema unitario" di "attività professionale" poiché una prestazione occasionale, se ripetuta, diventa una prestazione abituale e, di conseguenza, un'attività professionale.</p> <p>Ne consegue che le prestazioni professionali costituiscono l'esplicazione di specifica attività professionale, realizzandosi i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Quanto alla causa di incompatibilità relativamente alla precedente carica di Consigliere Segretario, si rammenta che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale di secondo grado, non può previamente pronunciarsi su eventuali casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p>
18.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	L'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo ha richiesto se sia possibile per un professionista iscritto all'Albo espletare l'incarico, ex art. 110 comma 1 T.U.E.L., di responsabile del settore tecnico di un ente locale per 36 ore settimanali (tempo pieno), continuando, nel contempo, a svolgere la libera professione.	15.02.2012	<p>In risposta al quesito posto si precisa quanto segue: La norma di cui all'art. 110 T.U.E.L. consente agli Enti Locali di reperire alte professionalità attraverso la stipula di contratti a tempo determinato fuori dotazione organica. Qualificando il rapporto come di lavoro subordinato per 36 ore settimanali scatterebbero, per il professionista/lavoratore, tutti quei limiti relativi allo svolgimento di incarichi ricadenti entro il regime delle incompatibilità per i pubblici dipendenti (art. 62 commi 2 e</p>

				<p>3 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 60 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165).</p> <p>Non sembra quindi praticabile un contratto, ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L., per 36 ore settimanali sottoscritto da un libero professionista che, contemporaneamente, volesse continuare ad esercitare, anche, la libera professione.</p> <p>Non sussisterebbero, invece, particolari incompatibilità nel caso di assunzione di un incarico part-time, al disotto del 50% dell'orario previsto per il tempo pieno, in ossequio alla norma di cui alla Legge 662/96 che, fra l'altro prevede: <i>"le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle p.a. con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno"</i>.</p> <p>Infine, è opportuno aggiungere che, nel caso di specie, un contratto, stipulato ai sensi dell'art. 110 T.U.E.L., di responsabile del settore tecnico di un Ente locale, svolto da un libero professionista che continua, nel contempo, a svolgere la libera professione, presenta aspetti che potrebbero essere valutati ai sensi degli artt. 3, 26 e 27 del vigente Codice Deontologico degli Architetti, la cui osservanza ed interpretazione rimane comunque esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine.</p>
03.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pesaro.	<p>Col quesito posto l'Ordine Provinciale di Pesaro chiede delucidazioni allo scopo di offrire chiarimenti ad un soggetto, non iscritto all'Albo, sulla possibilità di assumere incarichi professionali per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, da svolgersi presso cantieri edili temporanei o mobili – ex art. 98 D. Lgs. 81/08, in assenza di iscrizione all'Albo.</p> <p>L'estensore della richiesta di chiarimenti ha precisato di disporre dell'abilitazione professionale da Architetto, di essere titolare di una partita I.V.A. in quanto ditta individuale, senza dipendenti, per servizi e consulenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e di possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs.</p>	30.05.2012	<p>Codesto Ordine ha chiesto chiarimenti sulla richiesta di un Architetto, titolare di una partita I.V.A. riferita ad una Ditta individuale, senza dipendenti, per servizi e consulenza in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed in possesso, a suo dire, di tutti i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08, il quale chiede di sapere se può, o meno, assumere incarichi professionali relativi al coordinamento della sicurezza.</p> <p>L'esponente, che dichiara di non essere iscritto all'albo, riporta sulla propria carta intestata e sul timbro la qualifica "Dott. Arch.", consentita, in genere, in ossequio al disposto dell'art. 15, c. 3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, a coloro che sono iscritti all'albo.</p> <p>Va, tuttavia, rilevato che essendovi, nel caso in questione, il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione appare possibile attribuirsi la qualifica di "Architetto" in base a quanto disposto dall'art.1, L. 24 giugno 1923, n.1395, tuttora vigente.</p> <p>Infine, mentre si precisa che l'Ordine non ha alcun obbligo né titolo ad offrire risposte a richieste di professionisti non iscritti all'albo si</p>

		81/08.		ritiene, doveroso, specificare che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria e sufficiente per poter svolgere la professione che, in mancanza, non potrebbe essere esercitata.
05.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Forlì	Col quesito posto dall'Ordine di Forlì è stato richiesto se un architetto iscritto all'Ordine e ad Inarcassa può acquisire quote di partecipazione in una società di capitale nel settore commercio di materiale per illuminazione, ed essere, nel contempo, uno degli amministratori della società.	26.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto, preliminarmente, si ritiene opportuno osservare che in tema di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine mentre al Consiglio Nazionale, in quanto organo di magistratura di 2° grado, non è dato pronunciarsi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale è il caso di considerare che l'esercizio della professione di architetto non appare del tutto compatibile con l'attività imprenditoriale, e che i relativi, eventuali, emolumenti percepiti da un professionista per l'esercizio di detta attività non deriverebbero, ovviamente, dall'esercizio della professione bensì dall'attività commerciale.</p> <p>Sarebbe arduo sostenere, difatti, che l'attività di commercio di materiale per illuminazione possa richiedere al professionista la spendita del bagaglio di conoscenze che solitamente bisogna impiegare nell'esercizio della propria attività professionale.</p> <p>Tanto, in base all'art. 27 del Codice deontologico, potrebbe costituire una indebita interferenza tra interessi economici e professione.</p> <p>Peraltro, ai sensi della lettera c-bis) del comma primo dell'art. 50 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente "...le somme percepite nel periodo di imposta.... in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".</p> <p>In sostanza tale legge prescrive che i proventi derivanti dagli uffici di amministratore di una società danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, non essendo pertanto riconducibili tali proventi all'attività professionale di architetto; anche in tal caso, di conseguenza, sempre in base all'art. 27 del Codice deontologico, potrebbe esservi una indebita interferenza</p>

				tra interessi economici e professione. In definitiva, stante quanto fin qui esposto sui presumibili motivi di incompatibilità relativamente all'osservanza della deontologia, rimane nella esclusiva potestà dell'Ordine professionale ogni eventuale valutazione, di natura deontologica, nel merito.
26.09.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'Ordine ha chiesto di sapere se un architetto, dipendente della Regione Lombardia, non iscritto a nessun albo d'Italia, sia abilitato o meno all'esercizio della professione (nello specifico si tratterebbe della predisposizione di una richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato residenziale di sua proprietà)	19.10.2012	In merito al quesito posto preliminarmente preme osservare che, in tema di lavori pubblici, l'art. 90 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione" . Diversamente, l'art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che "il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze" . Da quanto enunciato deriva che nel caso in cui un architetto abilitato svolga solo attività progettuale per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, può non essere iscritto all'Albo mentre, come nel caso di specie, laddove esso non svolga attività progettuale per conto della propria amministrazione, non può sottoscrivere una pratica di richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato residenziale, quand'anche di sua esclusiva proprietà, ricadendo tale prestazione entro l'esercizio della libera professione per cui occorre, necessariamente, essere iscritti all'Albo professionale di appartenenza.
05,11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	Con proprio quesito l'Ordine di Ravenna ha chiesto se vi sia incompatibilità tra la professione di architetto, inteso come libero professionista iscritto all'Ordine, e quella di agente immobiliare titolare di relativo patentino.	06.12.2012	In merito al quesito posto con la nota in oggetto occorre precisare che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, all'art.5, punto 3, lettera b), contempla, espressamente, l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di agente immobiliare per coloro che risultassero, contemporaneamente, iscritti in altri albi professionali. E', quindi, proprio il caso dell'architetto iscritto all'albo che voglia dedicarsi all'esercizio dell'attività di agente immobiliare.

				Di contro l'attività di agente immobiliare non è in conflitto con l'esercizio della professione di architetto, a meno di diverso parere del Consiglio dell'Ordine quale depositario della tenuta e gestione dell'Albo ed esclusivo interprete delle norme di deontologia professionale.
29.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Potenza	Con proprio quesito l'Ordine di Potenza ha chiesto, a seguito della sottoposizione ad arresti domiciliari di una persona che si spacciava per architetto utilizzando un falso timbro dell'Ordine di Roma e di Rieti, come devono essere considerati i lavori da esso eseguiti e completati riguardanti attività di progettazione, direzione lavori, calcoli strutturali e collaudi di strutture, domandando, altresì, come attivare sanatorie e quale posizione deve assumere l'Ordine rispetto a quanto accaduto.	30.01.2013	<p>In merito al quesito posto va innanzitutto rilevato che non è affatto chiaro se sia già stata pronunciata una condanna definitiva sul reato di esercizio abusivo della professione commesso dalla persona sottoposta, al momento, agli arresti domiciliari; ogni conseguenza sull'attività professionale svolta dal soggetto incriminato potrà essere compiutamente valutata solo in esito ad una sentenza definitiva di condanna.</p> <p>Oltre a ciò, da quanto esposto non è dato evincere se la persona in questione abbia conseguito la laurea in architettura, superando successivamente l'esame di Stato, ovvero se la carenza, nel caso di specie, sia dipendente dalla sola mancata iscrizione all'Albo piuttosto che al possesso o meno del diploma di laurea.</p> <p>Tanto al fine di verificare, concretamente, in funzione di quanto testé enunciato, il grado di nullità degli atti compiuti dal soggetto incriminato.</p> <p>Ciò premesso, giova richiamare il disposto dell'art. 2231 c.c., da cui può trarsi la nullità assoluta di una prestazione d'opera professionale, di natura intellettuale, se effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge.</p> <p>La nullità, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al prestatore d'opera il diritto al pagamento del compenso (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 1996, n. 305; Cass. civ., Sez. II, 2 dicembre 1993, n. 11947; Cass. civ., 22 giugno 1982, n. 3794) ma, di contro, legittima il committente a richiedere la restituzione dei compensi, eventualmente, già erogati.</p> <p>Ribadendo, per quanto già accennato sopra, la necessità di verificare contenuti e tenore della sentenza definitiva di condanna, i lavori di cui al quesito, seguiti e completati dal soggetto incriminato e relativi ad attività di progettazione, direzione lavori, calcoli e collaudi di strutture, qualora la sentenza dovesse confermare la carenza di titolarità, legata, anche, all'essenza del diploma di laurea, dovranno essere ritenuti nulli per il mancato possesso da parte del tecnico incaricato dei necessari requisiti di legge</p>

				<p>(diploma di laurea ed iscrizione all'albo).</p> <p>Pertanto, nel corso del processo penale legato al reato in questione coloro che dovessero ritenersi danneggiati, legittimati in tal senso ex art. 74 e successivi c. p. p., potranno proporre domanda per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'esercizio abusivo della professione.</p> <p>Va, comunque, precisato che i danneggiati avranno diritto al risarcimento solo sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 2043 c.c., ovvero: <i>a) attività del non iscritto, b) nesso causale tra attività ed evento pregiudizievole, c) elemento soggettivo (dolo o colpa)</i>; i danneggiati potranno agire anche in sede civile ex artt. 2043 e 2059 c.c., con azione risarcitoria dei cosiddetti danni patrimoniali e non patrimoniali.</p> <p>Quanto alla possibilità di sanatorie sugli atti compiuti dal soggetto incriminato, sarà necessario attendere la sentenza definitiva di condanna verificandone, attentamente, i contenuti.</p> <p>L'Ordine richiedente, per parte sua, qualora lo ritenesse opportuno, atteso che la professione di Architetto può essere esercitata solo da coloro che siano in possesso di speciale abilitazione amministrativa, potrà costituirsi parte civile nel procedimento penale, in ossequio al rispetto ed alla salvaguardia dell'interesse generale della categoria professionale rappresentata (vedasi, ex multis, Cass. sez. II, 12.10.2000, n. 11078).</p> <p>Tutto ciò non impedisce (cfr. Cass. sez. V, 18.11.2004, n. 3996) che possano considererarsi, egualmente, danneggiati, seppure di riflesso, coloro che a seguito della violazione della norma penale in questione abbiano a subire quel pregiudizio derivante dalla concorrenza sleale che legittimerebbe alla costituzione di parte civile nel procedimento penale a scopo, anche in questo caso, risarcitorio di eventuali danni, non solo meramente morali ma anche di carattere patrimoniale (cfr. Cass. sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144; sez. VI 30.11.1998, n. 795; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli).</p>
15.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Perugia	L'Ordine di Perugia con proprio quesito ha segnalato che un suo iscritto, cancellatosi dall'albo su sua domanda in quanto beneficiario di pensione di anzianità, già	13.03.2013	Il quesito posto riguarda la posizione di un architetto che, pur essendo cancellato dall'albo, risulta essere componente, presso tre comuni della provincia di Perugia, di commissioni quale esperto in Beni Ambientali ed

		<p>impegnato in tre Comuni della Provincia di Perugia all'interno di Commissioni quale Esperto in Beni Ambientali ed Architettonici, ai sensi del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12, continuerebbe a far parte delle dette commissioni comunali anche dopo la sua cancellazione dall'albo</p> <p>A seguito di segnalazione alla Regione dell'anomalia da parte dell'Ordine si è ricevuta risposta negativa nel senso che il suddetto Regolamento Regionale non compendierebbe l'obbligo della iscrizione all'Albo per gli architetti inseriti nell'elenco regionale quali esperti in Beni Ambientali ed Architettonici.</p>	<p>Architettonici.</p> <p>A seguito di segnalazione dell'Ordine ai comuni in questione uno di essi ha girato la domanda alla Regione che nel merito ha dedotto la non essenzialità del requisito di iscrizione all'Albo per la permanenza nell'elenco di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12 che all'art. 7 comma 7 prevederebbe l'eventuale aggiornamento del summenzionato elenco solo se <i>"conseguente alla richiesta di cancellazione dal medesimo, alla presa d'atto in caso di decesso, ad eventuali provvedimenti cautelativi dell'Autorità giudiziaria o degli Ordini professionali di appartenenza"</i>, non essendo contemplata l'ipotesi della cancellazione dall'albo su domanda dell'iscritto.</p> <p>Si osserva, al riguardo, che l'art. 7 comma 8 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, n. 12, omesso nel parere della Regione, prevede espressamente che <i>"l'elenco regionale e gli aggiornamenti dello stesso, compresi quelli di cui al comma 7, sono disposti con atto del dirigente del Servizio competente che provvede altresì alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e alla tenuta dell'elenco stesso"</i>.</p> <p>Tale disposizione, a ben vedere, prevede una possibilità di aggiornamento dell'elenco in tutti i casi previsti e necessari alla iscrizione presso di esso.</p> <p>Viene difatti letteralmente specificato che, tra gli aggiornamenti, sono compresi anche quelli di cui al precedente comma 7, da ritenersi quindi condizione speciale rispetto a tutte le altre possibilità di aggiornamento dell'elenco.</p> <p>Appare perciò possibile, in base a tale disposizione, che l'Ordine possa richiedere, formalmente, al Dirigente del Servizio competente presso la Regione Umbria, l'aggiornamento dell'elenco regionale ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Regolamento Regionale 24 novembre 2006, precisando che detto aggiornamento è necessitato dalla cancellazione dall'albo di un architetto presente in elenco atteso che tra le condizioni di iscrizione nell'elenco regionale vi è quella di essere iscritto ad un albo professionale (art. 3, comma 1, lett. b del regolamento citato) valutando, in aggiunta, la sussistenza o meno del reato di omissione di Atti d'Ufficio.</p>
--	--	---	---

09.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Foggia	L'Ordine di Foggia ha posto un quesito venuto da un iscritto che volendo partecipare ad un bando di finanziamento a fondo perduto per attività imprenditoriali, ha chiesto se l'esercizio della professione di Architetto possa essere incompatibile con l'attività di disegnatore tecnico iscritto alla Camera di Commercio e titolare di diversa partita iva.	15.05.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, va preliminarmente evidenziato che il disegnatore tecnico, individuando per esso una definizione di carattere generale, opera nel campo del disegno tecnico, dell'area impiantistica, nell'area edilizia e nell'area meccanica.</p> <p>L'ordinamento italiano consente di esercitare, contemporaneamente, più attività commerciali associando ad una stessa partita IVA (persona fisica e codice ATECO 71.11.00, numero di codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo per l'attività professionale di architetto) anche più codici attività (ditta individuale con codice ATECO 74.10.30, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc. per l'attività di disegnatore tecnico); in tal caso il professionista opererà con fatturazione contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi rimanendo gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di settore).</p> <p>In linea di principio, sulla base di quanto fin qui rappresentato, non si ritiene esistano palesi contrasti fra l'attività professionale di Architetto e quella di Disegnatore Tecnico, pur rimanendo, comunque, nelle esclusive competenze dell'Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici e professione per il percepimento di emolumenti provenienti dall'espletamento di una attività commerciale, quale quella di disegnatore tecnico, e non derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di Architetto.</p>
30.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Potenza	<p>L'Ordine di Potenza con una propria nota facente seguito a precedente quesito su cui il CNAPPC ha già offerto risposta e relativo alla sottoposizione ad arresti domiciliari di una persona che si spacciava per architetto utilizzando un falso timbro dell'Ordine di Roma e di Rieti.</p> <p>Con la presente ulteriore nota si precisa, oltre al nome dell'imputato, che lo stesso non è laureato in architettura e nemmeno in possesso del diploma di geometra.</p> <p>Con la detta nota, poi, l'Ordine di Potenza chiede al Consiglio Nazionale di volersi costituire parte civile nel procedimento</p>	20.03.2013	<p>In riferimento alla Vs. nota, come citata in oggetto, preme precisare che, compete, prioritariamente, al Consiglio dell'Ordine la costituzione di parte civile in caso di avvio di procedimento penale onde poter vantare la risarcibilità sia del danno non patrimoniale, discendente dall'esercizio "abusivo" della professione da parte di soggetto, per legge, non abilitato, sia del danno patrimoniale inflitto agli iscritti all'Ordine da chi ha esercitato abusivamente la professione (ex multis Cass. Pen. sez. IV, 06 febbraio 2008, n. 22144).</p> <p>Essendo il reato di che trattasi compiuto entro la circoscrizione di Potenza ed essendo i soggetti danneggiati, innanzitutto, gli iscritti dell'Ordine di Potenza, deputato per Legge a provvedere alla tenuta dell'Albo (art.</p>

		penale, in difesa dell'intera categoria professionale.		<p>5, punto 1) della Legge 24 giugno 1923, n. 1395), trova conferma che debba essere l'Ordine a costituirsi essendo vieppiù confortato in tal senso dal disposto dell'art. 74 del C.P.P. il quale precisa che la costituzione di parte civile "può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno".</p> <p>Sussiste il fondato rischio, difatti, che la sola costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale, così come richiesta, possa essere eccepita per difetto di legittimazione vanificando, così, le finalità difensive richieste.</p> <p>Tuttavia, il C.N.A.P.P.C. che in base alle vigenti disposizioni di legge (art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.L.L. 23 novembre 1944, n° 382), ha il ruolo di supervisione e coordinamento del sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in quanto massimo organismo di rappresentanza della categoria, ha ritenuto opportuno costituirsi parte civile nel giudizio, a sostegno e supporto dell'auspicata costituzione dell'Ordine territoriale.</p> <p>Sarebbe, altresì, opportuna la costituzione di parte civile per tutti coloro che hanno conferito all'imputato incarichi professionali (progettazioni, direzione di lavori, calcoli strutturali, collaudi di strutture...etc.) che essendo stati svolti in assenza di titolo abilitativo rendono quanto realizzato "abusivo" legittimando i committenti di tali prestazioni a costituirsi, anch'essi, parte civile nel giudizio per rivendicare il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'esercizio abusivo dell'attività professionale.</p>
20.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cosenza	Con richiesta espressa verbalmente il Presidente di dell'Ordine di Cosenza ha chiesto se sussistano o meno incompatibilità per un architetto che si iscriva all'albo dei mediatori creditizi.	03.06-2013	<p>In merito alla eventualità di sussistenza o meno di incompatibilità per un architetto che si iscriva all'albo dei mediatori creditizi, l'art. 16 comma 5 della L. 7 marzo 1996, n. 108 sancisce che "... l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia e' compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali".</p> <p>Non si ritiene, pertanto, vi siano contrasti palesi fra l'esercizio della professione di Architetto e quella di mediatore creditizio, fermo restando che rimangono nelle esclusive competenze dell'Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici e professione per il percepimento di emolumenti derivanti dall'esercizio dell'attività di mediatore creditizio.</p>

19.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Foggia	L'Ordine di Foggia nel dare seguito alla richiesta di un proprio iscritto ha richiesto di sapere se l'attività professionale di architetto è compatibile con l'esercizio di "Affiliato" per gestione di attività stragiudiziale delle pratiche di risarcimento danni derivanti da incidenti stradali, malasanità ed infortuni, con esclusiva, sia in relazione ad altri affiliati e sia in relazione a canali ed unità commerciali direttamente gestiti dall'affiliante.	11.07.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso procedimenti ed eventuali provvedimenti disciplinari emessi dagli Ordini, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta si fa, comunque, presente che l'attività di affiliato, presumibilmente, avrà come conseguenza l'integrazione della partita I.V.A. attribuita per l'esercizio della professione di architetto.</p> <p>L'ordinamento italiano prevede la possibilità di esercitare più attività commerciali contemporaneamente, associando ad una stessa partita IVA anche più codici attività; in tal caso il professionista opererà con fatturazione contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi rimanendo gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di settore).</p> <p>Rimane esclusiva facoltà dell'Ordine ogni valutazione di tipo deontologico laddove, come nel caso di specie, dovesse stabilire l'eventuale sussistenza di una indebita interferenza tra interessi economici e professione, stante il percepimento di somme nella qualità di intermediario, non come conseguenza dell'espletamento di attività professionale ma di attività commerciale, oltre a valutare se il tutto avvenga nel rispetto degli artt. 3 e 4 del Codice deontologico.</p>
18.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Sondrio	<p>L'Ordine di Sondrio ha richiesto delucidazioni sulla compatibilità della libera professione con l'incarico di Responsabile Tecnico e relativi obblighi e competenze, mediante "Contratto di associazione in partecipazione" per attività di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici condominiali.</p> <p>Nello specifico ha chiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la competenza professionale dell'architetto è condizione sufficiente per esercitare le attività di responsabile tecnico; - se sussiste responsabilità civile, penale o 	11.11.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che la figura di Responsabile tecnico come descritta nel quesito è quella prevista all'art. 3 del D.M. sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37.</p> <p>Quanto alla compatibilità tra esercizio della libera professione ed espletamento dell'incarico di Responsabile Tecnico, come in quesito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già chiarito i termini della questione con alcuni pareri che, di seguito, si riportano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con Parere in data 31 marzo 2009, prot. 28681, in risposta alla domanda se un ingegnere, libero professionista, possa essere chiamato ad assolvere, contemporaneamente, il ruolo di responsabile tecnico per

		<p>disciplinare in riferimento all'attività di responsabile tecnico;</p> <p>- se esiste l'obbligatorietà o meno di un'assicurazione di R. C. professionale esclusivamente per la figura di responsabile tecnico.</p>	<p>più imprese, in uno alla risposta negativa al quesito, il ministero ha precisato che l'incarico di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - <i>in qualità di consulente esterno</i> - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. summenzionato prevede che il requisito professionale debba essere posseduto dall'Impresa intendendo, in tal modo, garantire un rapporto continuativo e stabile tra l'impresa ed il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere conferito ad un tecnico esterno all'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un successivo parere del M.S.E. del 26 maggio 2009, n. 47852, in risposta alla richiesta relativa alla possibilità che un ingegnere, libero professionista e titolare di uno studio associato di ingegneria, possa essere indicato quale responsabile tecnico, ha chiarito che per assumere tale qualifica, avendone titolo, cioè possedendo i requisiti professionali di cui all'art. 4 del sunnominato D.M., è necessario dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario atteso che l'unico elemento discriminante all'assunzione di siffatto incarico è dato dalla continuità dell'attività lavorativa che si svolge non facendo, la normativa in questione, distinzioni di sorta fra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione. • Un terzo Parere del M.S.E. in data 30 giugno 2009, n. 59597, in evasione di una richiesta sulla sussistenza di incompatibilità tra lo svolgimento dell'attività di responsabile tecnico di un'impresa e l'esercizio contemporaneo di altra attività lavorativa continuativa (<i>anche per un laureato in Ingegneria Elettrica, libero professionista in possesso di partita IVA aperta da soli 2 mesi</i>), ha ulteriormente chiarito la condizione di incompatibilità fra lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico e qualsivoglia altra attività che assorba, anche soltanto in minima parte, l'impegno giornaliero del professionista assuntore del ruolo di responsabile tecnico che, pertanto, non potrà essere, in alcun modo, tecnico esterno all'impresa in ossequio al dettato del comma 5, art. 3, del predetto D.M. che attribuisce all'impresa il possesso del relativo requisito professionale. <p>Infine si precisa che l'art. 4 del D.M. sviluppo economico, n. 37 del 22 gennaio 2008, conferisce all'architetto competenza sufficiente per ricoprire il ruolo di responsabile</p>
--	--	--	---

				<p>tecnico pur dovendo, esso, far fronte, nell'esercizio delle funzioni assunte, alle conseguenti responsabilità civili e penali, sia per i compiti da svolgere che in osservanza delle previsioni degli artt. 5 e 6 del citato D.M. riguardanti la realizzazione di progetti ed impianti, nel rispetto delle buone regole dell'arte.</p> <p>Stante quanto asserito appare opportuna una copertura assicurativa adeguata per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico, copertura assicurativa, comunque, necessaria per lo svolgimento dell'attività di architetto (ex art. 5 DPR 137/2012).</p>
21.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Asti	<p>Con quesito posto l'Ordine di Asti nel segnalare che un suo iscritto, da gennaio 2014 andrà a lavorare in un'agenzia immobiliare, essendo in possesso dei requisiti per l'iscrizione come agente immobiliare, richiede se lo stesso può rimanere iscritto all'Ordine senza esercitare la professione e chiudendo la partita IVA da architetto oppure si deve cancellare dall'Albo; oltre a ciò, nel caso dovesse essere cancellato, se può in un futuro essere di nuovo iscritto all'Albo.</p>	11.11.2013	<p>Con riferimento al quesito posto si osserva che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 prevede espressamente, all'art. 5, punto 3, lettera b), l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare con l'iscrizione in altri albi professionali.</p> <p>Ne deriva che il professionista richiedente, volendo esercitare l'attività di mediatore immobiliare, iscrivendosi nel relativo albo, non potrà rimanere, contemporaneamente, iscritto all'Albo degli Architetti P. P. e C., pur non esercitando di fatto la professione di architetto.</p> <p>Rimane nella esclusiva facoltà dell'iscritto ogni valutazione in merito alla dismissione della Partita IVA.</p> <p>Infine, nel momento in cui dovessero venire meno le ragioni di incompatibilità, con la cessazione dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare, il professionista potrà, volendo, iscriversi di nuovo all'Albo degli Architetti P. P. e C.</p>
24.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	<p>L'Ordine di Bergamo, riproponendo il quesito posto da un proprio iscritto chiede quanto segue:</p> <p>Dal momento che la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici, rientranti nelle competenze dei tecnici comunali, non richiede l'iscrizione all'albo, detta iscrizione è o non è requisito basilare per svolgere la professione per l'Ente di appartenenza e quindi sottoscrivere i progetti dell'Amministrazione?</p>	11.12.2013	<p>In merito al quesito posto riferito a prestazioni progettuali svolte da dipendenti di Enti Pubblici e relative ad opere pubbliche riguardanti l'Ente di appartenenza del professionista, l'art.90 comma 4 del D.L.gs 163/2006 dispone che <i>"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"</i>.</p> <p>Per la precisione il comma 1 sopra citato fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i>.</p>

				<p>Relativamente, poi, alla progettazione di strumenti urbanistici, il riferimento è quello dell'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006, che, in via preferenziale, rimanda all'utilizzo di risorse interne all'Amministrazione, rinviando comunque alla disposizione generale del citato art. 90.</p> <p>Diversamente, l'art. 64 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Da quanto detto discende che se l'iscritto svolge solo attività progettuale, per conto della propria Amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo.</p> <p>Laddove, invece, l'iscritto esercita, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel DPR 380/2001, attività di cui al DM 37/2008 e attività aventi comunque rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), il requisito dell'iscrizione all'albo rimane, comunque, aspetto prioritario ed imprescindibile.</p>
07.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	L'Ordine di Siena ha chiesto, dando seguito a domanda di una sua iscritta, se sia possibile svolgere attività di prestazione occasionale, se sia possibile diventare agente immobiliare o lavorare come consulente tecnico per l'acquisto di immobili di qualità per clienti privati, di cui seguire anche la successiva ristrutturazione.	03.12.2013	<p>In merito al quesito posto occorre, preliminarmente, precisare che sull'interpretazione delle norme di deontologia professionale vige l'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale in caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta, appare comunque opportuno richiamare le disposizioni di legge di interesse; giova, quindi, precisare che la Legge 3 febbraio 1989, n. 39, all'art.5, punto 3, lettera b) prevede, espressamente, l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare con l'iscrizione in altri albi professionali.</p> <p>Quanto alle prestazioni occasionali, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003, al comma 3 sancisce l'esclusione delle cosiddette "prestazioni occasionali" per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria</p>

				<p>l'iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Quanto alla possibilità di lavorare come consulente tecnico per l'acquisto di immobili di qualità per clienti privati, di cui seguire anche la successiva ristrutturazione, compete all'Ordine stabilire, autonomamente, se ciò possa interferire, negativamente, con l'esercizio della professione.</p>
05.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Arezzo	L'Ordine di Arezzo nel dare seguito al quesito posto da un'iscritta in merito all'eventuale incompatibilità tra il ruolo, già ricoperto, di direttore tecnico di un'immobiliare e quello, invitata ad assumere, di legale rappresentante della stessa società (s.a.s.), ha chiesto al proprio consulente legale un parere che consentisse una corretta interpretazione delle norme. A fronte del recepimento del detto parere, ha chiesto lumi anche al Consiglio Nazionale con riferimento a quanto contemplato dal nuovo Codice Deontologico.	18.12.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, corre l'obbligo di osservare che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>Ciò premesso, appare opportuno che venga esaminata, da parte del Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine, ogni violazione deontologica in base all'art. 41, commi 2 e seguenti, del nuovo codice deontologico.</p> <p>Oltre a ciò, con riferimento alla lettera del legale dell'Ordine allegata al parere, appare singolare la critica mossa all'art. 6 del nuovo codice deontologico, dal momento in cui il testo di tale articolo è identico all'art. 4 del precedente codice deontologico, in vigore dal 2009.</p>
13.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Sondrio	Con proprio quesito l'Ordine di Sondrio ha chiesto la sussistenza o meno di compatibilità con l'esercizio della professione per un iscritto che voglia ricoprire il ruolo di Amministratore delegato e/o Amministratore unico di una società immobiliare a responsabilità limitata compartecipata dallo stesso.	15.01.2014	<p>Premesso che i casi di incompatibilità fra esercizio della professione ed altre attività riguardano la deontologia professionale, occorre precisare che relativamente all'interpretazione delle norme deontologiche vige la esclusiva competenza del Consiglio di Disciplina operante presso l'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, cui compete il ruolo di magistratura di secondo grado e per questo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può, previamente, pronunciarsi su singoli casi concreti perché verrebbe meno agli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p> <p>Ciò premesso vi si invita ad esaminare il disposto degli artt. 26 e 27 del vigente Codice Deontologico ed anche gli articoli 6 e 31 delle nuove norme deontologiche, vigenti dal primo di gennaio c.a., al fine di effettuare le valutazioni</p>

				del caso, ferma restando la piena ed assoluta autonomia di giudizio su considerazioni e valutazioni che ne potranno derivare.
05.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	Con proprio quesito l'Ordine di Monza ha richiesto se può esservi compatibilità tra la professione di Architetto libero professionista ed un'eventuale iscrizione al registro degli intermediari assicurativi (R.U.I.) sez. E.	07.03.2014	Il quesito posto attiene ad aspetti strettamente connessi alla deontologia professionale sui quali il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi perché violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Spetta quindi all'Ordine, mediante il Consiglio di Disciplina, verificare e valutare se il contemporaneo svolgimento della professione di Architetto e di di intermediario assicurativo possa o meno essere in contrasto con le norme contenute nel Codice Deontologico.
30.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Viterbo	L'Ordine di Viterbo ha chiesto se vi possa essere compatibilità fra l'esercizio della professione di architetto e quella di intermediario assicurativo a seguito di iscrizione al registro degli intermediari assicurativi (R.U.I.) sez. E.	28.05.2014	Il quesito posto pone aspetti strettamente connessi alla deontologia professionale ed il Consiglio Nazionale, che costituisce autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può esprimersi su singoli casi concreti in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza cui deve riferirsi. Nel merito l'Ordine dovrà verificare, secondo una valutazione da compiere caso per caso, la liceità, legittimità ed anticoncorrenzialità dello svolgimento contemporaneo, da parte del medesimo soggetto, della professione di architetto e di quella di intermediario assicurativo. In definitiva occorrerà valutare, nell'ambito della prestazione offerta al proprio committente, dove termina quella resa nella qualità di architetto e dove inizia l'altra resa quale intermediario assicurativo, ovvero l'eventuale sussistenza di interrelazioni fra lo svolgimento della prestazione di architetto e gli interessi economici sottesi alla intermediazione assicurativa. Rimane, comunque, nella esclusiva discrezionalità dell'Ordine ogni valutazione e decisione al riguardo.
12.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	Con proprio quesito l'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto, a fronte di un articolo di giornale ed una sentenza del TAR che ha dichiarato illegittimo il provvedimento di aggiudicazione	10.07.2014	In merito a quanto esposto, premesso che compete al Consiglio dell'Ordine la competenza esclusiva in tema di interpretazione della deontologia professionale, preme precisare che Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità

		di un servizio professionale da parte di un Comune, relativo al conferimento di un incarico professionale a un R.T.P. il cui capogruppo mandatario è un dipendente comunale a tempo pieno, quale comportamento deve assumere il Presidente dell'Ordine, dopo aver appreso tali notizie, ovvero se può e deve segnalare la questione al Consiglio di Disciplina		giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può preventivamente esprimersi su singoli casi concreti, perché ciò contrasterebbe con gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza che, di contro, è tenuto ad osservare. Nella specie, tuttavia, si reputa sufficiente rammentare quanto riportato nella guida ai procedimenti disciplinari 2013, inviata a tutti gli Ordini, ove al punto 1.1. viene precisato quanto segue: <i>"L'azione disciplinare può trarre origine su iniziativa delle parti che vi abbiano interesse, su richiesta del Pubblico Ministero o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale come ad esempio tramite la stampa, commessi dagli iscritti (art. 43 R.D. n. 2537/25). Il Presidente del Consiglio di disciplina di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente dell'Ordine o su decisione del Consiglio di disciplina può, in qualsiasi momento, convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso ad un procedimento disciplinare".</i>
11.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha posto un quesito in merito alla compatibilità fra l'esercizio della professione di Architetto e quella di agente immobiliare e qualora l'architetto decidesse di intraprendere la professione di agente immobiliare se può o no rimanere iscritto all'Albo.	04.09.2014	In merito al quesito posto si precisa che la Legge n. 39 del 3 febbraio 1989, all'art. 5, punto 3, lettera b), contempla espressamente l'incompatibilità dell'esercizio dell'attività di mediatore immobiliare, che prevede l'iscrizione in apposito albo, con l'iscrizione in altri albi professionali. Da ciò discende, inequivocabilmente, che il professionista architetto che volesse intraprendere l'attività di mediatore immobiliare non potrà rimanere iscritto all'Albo degli Architetti P.P. e C. nemmeno nel caso in cui non esercitasse la professione.
22.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	L'Ordine di Udine chiede se un iscritto possa aprire con un geometra, a sua volta iscritto al Collegio, una s.r.l. per amministrazioni condominiali o se ciò, in qualche modo, sia in contrasto con l'esercizio della professione.	17.10.2014	In merito al quesito posto va premesso che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina presso Consiglio dell'Ordine o dell'Ordine stesso, qualora il Consiglio di Disciplina non sia stato ancora costituito. Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti perché violerebbe gli

				<p>irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza, essendo stato, peraltro, comunicato anche il nominativo dell'iscritto ed i fatti circostanziati.</p> <p>Ciò premesso, nel caso in questione, l'Ordine dovrà valutare, in totale autonomia ed indipendenza, se siano ravvisabili o meno violazioni legate a principi concorrenziali, connesse all'espletamento dell'attività di amministrazione condominiale nel caso in cui il professionista, in tale veste, possa assumere o far affidare incarichi relativi all'esercizio della professione di architetto o di geometra.</p>
21.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	Con quesito dell'Ordine di Siena viene chiesto se l'Ordine possa esprimere parere di congruità su una notula presentata da un architetto, docente universitario a contratto, che non allega specifica autorizzazione dell'Ente allo svolgimento della prestazione progettuale e che, fra l'altro, ha firmato elaborati per un progetto presentato in uno stato estero non U.E., insieme a soggetto italiano non iscritto all'Albo.	21.11.2014	<p>Con riferimento al quesito posto corre l'obbligo di precisare l'esclusiva competenza dell'Ordine professionale sia in tema di vidimazione di notule professionali che per quanto attinente alla interpretazione della deontologia.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti, perché violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza.</p> <p>Relativamente al caso di specie non viene precisato se la docenza universitaria sia espletata in regime di tempo definito o di tempo pieno per il quale l'art. 6 della Legge 240/2010 sancisce l'incompatibilità con l'esercizio della Libera Professione, né, tantomeno, è dato sapere se il professionista abbia attivato, come d'uopo, per progetti da presentare in uno stato Extra U. E. ed in quello specifico stato, la prescritta procedura per il riconoscimento del proprio titolo professionale.</p> <p>In esito a tali valutazioni e verifiche ed in piena ed assoluta autonomia l'Ordine potrà esprimersi compiutamente nel merito.</p>
31.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Enna	L'Ordine di Enna ha inviato un quesito per sapere se un architetto iscritto all'Albo, chiamato a svolgere funzioni di Responsabile Tecnico, ex art. 3 D.M. 37/2008, per un'impresa con contratto di associazione in partecipazione, possa continuare a svolgere la sua attività professionale ovvero se il ruolo di responsabile tecnico d'impresa configga o	26.11.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, preme osservare che il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso sulla questione con dei pareri, cui si rinvia.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con parere del 31 marzo 2009 prot. 28681, in evasione alla richiesta se un ingegnere libero professionista possa essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese, il

		<p>meno con l'esercizio dell'attività libero professionale.</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispondere negativamente, ha precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista, in qualità di consulente esterno, poiché il comma 5 dell'art. 3 del D.M. 37/2008 prevede che il possesso del requisito professionale sia in capo all'impresa e che tra l'impresa ed il suo responsabile tecnico venga garantito un rapporto stabile e continuativo escludendo, quindi, l'ipotesi che tale incarico possa essere assunto da un professionista esterno all'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con successivo parere n. 47852, datato 26 maggio 2009, facente seguito alla richiesta relativa alla possibilità per un ingegnere libero professionista, titolare di uno studio di ingegneria (con altro socio), di essere nominato responsabile tecnico di un'impresa del settore, il M.S.E. ha precisato che per assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché il tecnico da incaricare ne abbia titolo, ovvero possieda i requisiti professionali di cui all'art. 4, occorrerà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa di tipo saltuario anziché continuativo dal momento che la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, essendo la continuità dell'attività lavorativa svolta l'unico elemento discriminante. • Nel dare seguito, poi, ad altro quesito sull'eventuale sussistenza d'incompatibilità con ogni altra attività lavorativa, continuativa, per il responsabile tecnico d'impresa, laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero professionista e possessore di partita IVA, aperta da soli due mesi, il M.S.E., con parere del 30 giugno 2009 n. 59597 ha precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con tutte le attività lavorative che assorbano, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice e che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato al libero professionista, in qualità di consulente esterno, in quanto il comma 5, art. 3 del succitato D.M. prevede che il possesso del requisito professionale sia in capo all'impresa.
--	--	---	--

31.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha segnalato che una su iscritta, entrata a fare parte dell'azienda di famiglia come socio non amministratore (quota 50%), ha ricevuto da un committente privato l'incarico della progettazione, della direzione lavori, e dell'eventuale coordinamento della sicurezza (al momento non richiesta dalla tipologia di lavorazione), per un'opera che sarà eseguita dalla ditta di cui è socia. Ha chiesto, quindi, l'Ordine se la sua iscritta, così connotata, può seguire la Direzione dei Lavori con il consenso del committente che già conosce la situazione, oppure se l'eventuale svolgimento da parte sua della Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi sia incompatibile con la sua funzione di socio della ditta esecutrice per cui dette prestazioni devono essere affidate a tecnico esterno.	05.12.2014	Con riferimento al quesito posto preliminarmente, corre l'obbligo di osservare che sul tema della deontologia professionale permane l'esclusiva competenza del Consiglio dell'Ordine, per il tramite del Consiglio di Disciplina, se costituito mentre il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso i procedimenti e successivi, eventuali, provvedimenti disciplinari, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti dovendo attenersi agli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza. Nel caso di specie compete all'Ordine, in assoluta autonomia ed attraverso il Consiglio di Disciplina, se costituito, valutare se l'iscritto, al fine di ovviare ad un potenziale conflitto di interessi, debba o meno astenersi dal prestare attività professionale a favore di una società di cui è socio non amministratore, con quota al 50%, in ossequio al combinato disposto degli artt. 23, 31 e 6 delle recenti norme di deontologia professionale.
09.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Gorizia	L'Ordine di Gorizia nel segnalare l'iscrizione all'Albo di un dipendente assunto a tempo pieno, con contratto a tempo indeterminato, in una locale società di servizi a capitale interamente pubblico, chiede se può trovare conferma l'intenzione espressa dall'Architetto di esercitare la professione, anche in forma autonoma, previo rilascio dell'inerente autorizzazione da richiedersi al Datore di lavoro. L'ordine col suo quesito ha chiesto una conferma di legittimità in tal senso.	21.04.2015	In merito al quesito posto, va premesso che la società, di cui in oggetto, ove è assunto a tempo indeterminato l'architetto è istituita ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000, ovvero nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli Enti Pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti Pubblici che la controllano. Trattandosi di società a partecipazione pubblica, essa è comunque soggetta, per la contrattualizzazione dei dipendenti, al C.C.N.L. gas - acqua di categoria. Da quanto precisato deriva che, stante la particolare natura della società privata a capitale pubblico di cui al quesito posto, è possibile per il dipendente architetto accedere all'esercizio, in forma autonoma, della professione purché opportunamente autorizzato a ciò dal proprio datore di lavoro.

02.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	L'Ordine di Bergamo, dapprima con proprio quesito poi con identico quesito posto, però, dal Presidente di uno dei collegi di disciplina dello stesso Ordine, ha richiesto se due iscritti, sindaco ed assessore, possano proseguire e/o terminare gli incarichi professionali già in corso nel paese in cui sono stati eletti ed assumerne, eventualmente, di nuovi nel rispetto del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali - (art.63 comma 1 e 2, art.78 comma 3), Legge 20 luglio 2004 n.215 - Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interesse, nonché nel rispetto delle norme di deontologia professionale. In tale occasione, viene richiesto, per conto di alcuni iscritti che si ritrovano nella fattispecie terzo comma dell'Art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (per mero errore indicata come 627/2000), una definizione di "attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica" e se in detta definizione siano da ritenersi incluse tutte le attività professionali esercitabili dall'Architetto libero professionista (estimo, diritto, tipografia, catasto, sicurezza, certificatore energetico, interior design, direzioni artistiche, direzione dei lavori, consulenza, ecc...) oppure un elenco dettagliato di quali attività professionali siano espressamente riconducibili a detta definizione.	24.03.2015	<p>In merito ai due analoghi quesiti posti rispettivamente il 28 gennaio u.s., prot. n. 2015398 ed il 2 marzo c.a. Prot. U 0035/2015, è possibile offrire un'unica risposta. Occorre innanzitutto valutare il testo e la portata dell'art. 78 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, ove si stabilisce che <i>"i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato."</i></p> <p>La norma, lungi dal configurare una mera limitazione all'esercizio dell'attività professionale, potrebbe configurare una causa d'incompatibilità. Tale ultima considerazione è la sola che consente di conferire pieno ed esaustivo senso alla norma che, diversamente, si atterrebbe a precetto sprovvisto di sanzione, non avendo la stessa disciplinato le conseguenze della violazione dell'obbligo imposto.</p> <p>La ratio della norma è sia quella di evitare che il professionista, nell'esercizio della propria attività professionale, possa trarre indebiti vantaggi dalla carica pubblica ricoperta, sia che l'esercizio delle funzioni collegate alla predetta carica venga, in qualche maniera, sviato da un ipotetico interesse personale dell'amministratore.</p> <p>Per il libero professionista la norma non sancisce semplicemente l'incompatibilità, ovvero il dovere di non esercitare l'attività professionale sul territorio amministrato, ma introduce l'obbligo di optare o per l'esercizio della libera professione o per la conservazione della carica pubblica.</p> <p>E' quindi lo stesso art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 a creare problemi di incompatibilità.</p> <p>Si veda al riguardo la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class. n. 15900/TU/00/78, Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale in cui è stato precisato che <i>"destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale (neretto, n.d.r.) che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi</i></p>
------------	---	--	------------	--

				<p><i>professionali). Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali".</i></p> <p>L'attività professionale ritenuta non confligente (svolgimento dell'attività libero-professionale mirata esclusivamente al campo dell'edilizia privata con esclusione ovviamente di attività in campo pianificatorio o edilizio-pubblico) viola comunque la norma citata, che ha come obiettivo l'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività dell'Ente locale.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussista un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromettendo la fede pubblica, atteso che il comportamento degli amministratori degli Enti Locali deve essere improntato a criteri di imparzialità e buon andamento amministrativo, con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse personale connesso all'esercizio della propria attività professionale.</p> <p>Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale) che potrebbero configurarsi in capo a coloro che rientrano in tale previsione normativa, la violazione del divieto in esame potrebbe comportare, come conseguenza, anche una responsabilità disciplinare, aspetto appartenente alle eventuali autonome determinazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina, anche con riferimento alla Legge 20 luglio 2004 n.215 ed alle disposizioni del Codice Deontologico eventualmente violate.</p>
28.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	l'Ordine di Reggio Emilia, per il tramite del proprio presidente arch, Baricchi, ha chiesto se un architetto iscritto all'Albo può essere chiamato a svolgere le funzioni di Direttore Tecnico di una società e nel contempo continuare a svolgere la sua attività professionale.	04.06.2015	<p>In merito a quanto richiesto sull'assolvimento da parte di un Architetto iscritto all'Albo delle funzioni di Direttore Tecnico (presumibilmente ex art. 3 DM 37/2008, aspetto non chiarito nel quesito) va precisato che, sulla questione, il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con propri pareri, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Parere del 31 marzo 2009 prot. 28681 nell'argomentare sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista potesse essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese, pronunciandosi negativamente su tale eventualità, ha precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può

				<p>essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D. M. prima citato prevede il possesso del requisito professionale da parte dell'Impresa salvaguardando, comunque, l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo fra essa ed il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assolto da un professionista esterno;</p> <p>- Con successivo parere n° 47852 in data 26 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista, titolare di uno Studio Associato d'Ingegneria (con altro socio), potesse essere investito del ruolo di responsabile tecnico presso un'Impresa del settore ha precisato che affinché il libero professionista possa assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, ossia posseda i requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa autonoma di tipo saltuario, anziché continuativo, atteso che la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, assumendo quale unico elemento di discriminare la continuità dell'attività lavorativa svolta in veste di responsabile tecnico d'impresa;</p> <p>- In altro parere datato 30 giugno 2009, n° 59597, dovendosi esprimere sulla eventuale incompatibilità fra l'assolvimento del ruolo di responsabile tecnico di un'impresa e l'esercizio di altre attività lavorative, continuative, per un laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero professionista in possesso di partita I.V.A. aperta da soli 2 mesi, il M. S. E ha precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa che possa assorbire, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, ribadendo che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista, in veste di consulente esterno, atteso che il comma 5 dell'art. 3 del precitato D. M. prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.</p>
16.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Benevento	L'Ordine di Benevento ha chiesto un parere sull'art. 8 del regolamento incarichi esterni dei dipendenti della provincia di Benevento,	11.06.2015	Con riferimento al quesito posto, dall'esame dell'art. 8 del regolamento incarichi esterni dei dipendenti della Provincia di Benevento, si evince che è incompatibile con la qualità

		<p>dal momento in cui esso prevede che è incompatibile con la qualità di lavoro a tempo pieno superiore al 50% l'iscrizione agli albi, ad eccezione che ciò non costituisca presupposto per l'esercizio dell'attività professionale ammessa nei casi in cui essa rientri in un interesse specifico della P. A. di appartenenza e che, comunque, "resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale".</p>	<p>di lavoro a tempo pieno superiore al 50% l'iscrizione agli albi, ad eccezione che non sia un presupposto per l'esercizio dell'attività professionale, che è ammessa qualora l'iscrizione rientri in un interesse specifico e che "in ogni caso resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale".</p> <p>Si segnala, al riguardo che tale articolo contrasta con l'art. 2 del medesimo regolamento, dal momento in cui si prevede che lo scopo di tale regolamento è disciplinare, per i dipendenti, il regime delle autorizzazioni a svolgere "incarichi conferiti da soggetti pubblici e privati al di fuori dell'orario di lavoro e per i quali è previsto sotto qualsiasi forma un compenso".</p> <p>A fronte della esplicitata finalità del regolamento, appaiono contraddittorie, fuorvianti e prive di senso le limitazioni dell'art. 8 legate all'iscrizione agli albi professionali, oltre al controsenso della frase ove si afferma che "in ogni caso resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale", dal momento in cui il medesimo regolamento, nel disciplinare l'eventuale svolgimento di incarichi, valuta implicitamente l'ipotesi di autorizzare attività libero-professionali.</p> <p>Ferma restando la necessità di una valutazione in concreto delle attività <i>extra officium</i>, si ritiene utile esemplificare il principio, estratto da un apposito ordine di servizio della Funzione Pubblica, che, facendo riferimento a specifiche circolari sull'argomento, stabilisce che l'iscrizione all'albo (senza svolgimento di attività professionale) non è causa di incompatibilità assoluta e non è soggetta ad alcuna comunicazione, fermo restando il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati (art. 1 della legge n. 339/2003), nonché l'autonoma determinazione degli Ordini professionali circa l'eventuale divieto di iscrizione dei dipendenti pubblici (cfr. Ordine di servizio "DigitPA n. 6-2011).</p> <p>Si ricorda che l'architetto abilitato, ma non iscritto all'albo, non ha titolo per svolgere attività professionali in qualità di architetto, anche se svolta alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. La Legge 897/1938 prevede infatti, all'art. 1 tuttora vigente, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione.</p> <p>In particolare, se da un lato il dipendente che svolge, per conto della propria amministrazione, attività progettuale ricadente nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, non avrebbe necessità di iscriversi</p>
--	--	---	---

			<p>all'albo, dall'altro, per ogni altra attività professionale (anche se svolta per la pubblica amministrazione di appartenenza) rimane comunque necessaria l'iscrizione all'albo professionale.</p> <p>Ad esempio, in ambito urbanistico ed edilizio, in numerosi articoli del DPR 380/2001, viene affermato l'obbligo di iscrizione all'albo per il compimento di tali attività.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'art. 29 comma 2 si prevede la "sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni" per il direttore dei lavori che non rinuncia all'incarico nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire; ne consegue il logico presupposto di necessaria iscrizione all'albo; ➤ all'art. 29 comma 3, per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, ed in caso di dichiarazioni non veritiere, "l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari", ed anche in questo caso l'iscrizione all'albo costituisce presupposto per la SCIA; ➤ all'art. 64 comma 2, per la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, si prevede che la costruzione delle opere deve avvenire in base ad un progetto esecutivo "redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo", ed allo stesso modo, al successivo comma 3, l'esecuzione delle opere deve avvenire "sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo"; ➤ all'art. 67 comma 2 si prevede che il collaudo delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica deve essere eseguito da un architetto "iscritto all'albo da almeno dieci anni"; ➤ all'art. 93 comma 2, per la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche si prevede che il progetto deve essere debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile ... "iscritto nell'albo"; ➤ all'art. 94 comma 4, per lo svolgimento di lavori in zone sismiche, i lavori devono essere diretti da un
--	--	--	--

			<p>ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevede che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze; ➤ l'art. 3 comma 2 del DM 5 agosto 2011 per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi antincendio del Ministero dell'interno ex D. Lgs. 139/2006 prevede la necessaria "iscrizione all'albo professionale". <p>Si sottolinea che le norme sopra citate non prevedono alcuna deroga in favore del pubblico dipendente che operi per conto della propria amministrazione.</p> <p>In conclusione, dal momento in cui nel rapporto di lavoro dipendente si riscontra comunque l'assunzione analoga a quella che sussiste nel contratto di mandato a compiere un'attività per conto e nell'interesse altrui, l'iscrizione all'albo professionale costituisce uno strumento fondamentale affinché il dipendente possa svolgere, anche per conto della stessa Amministrazione da cui dipende, attività come quelle sopra richiamate a titolo esemplificativo. Peraltro, al di là delle suddette osservazioni, non si riscontra alcuna norma vigente che renda incompatibile l'iscrizione del dipendente al proprio Albo di appartenenza, se non per casi specifici (vedi: Avvocati-art. 1 della legge n. 339/2003) e fatti salvi eventuali divieti stabiliti dagli stessi Ordini Professionali, nell'ambito della loro autonomia regolamentare.</p> <p>Da quanto sopra espresso, si desume che l'art. 8 del regolamento in oggetto, relativo agli incarichi esterni dei dipendenti della Provincia di Benevento, debba essere riformulato in accoglimento delle osservazioni sopra esposte e nel rispetto delle norme richiamate.</p>	
28.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	Con quesito dell'Ordine di Reggio Emilia è stato chiesto se un architetto iscritto all'Albo può essere chiamato a svolgere funzioni di Direttore Tecnico di una società e, contemporaneamente, possa continuare a	04.06.2015	In merito a quanto richiesto sull'assolvimento da parte di un Architetto iscritto all'Albo delle funzioni di Direttore Tecnico (presumibilmente ex art. 3 DM 37/2008, aspetto non chiarito nel quesito) va precisato che, sulla questione, il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con

		svolgere la sua attività professionale.	<p>propri pareri, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con Parere del 31 marzo 2009 prot. 28681 nell'argomentare sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista potesse essere nominato responsabile tecnico, contemporaneamente, per più imprese, pronunciandosi negativamente su tale eventualità, ha precisato che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista - in qualità di consulente esterno - poiché il comma 5 dell'art. 3 del D. M. prima citato prevede il possesso del requisito professionale da parte dell'Impresa salvaguardando, comunque, l'esistenza di un rapporto stabile e continuativo fra essa ed il suo responsabile tecnico, escludendo, quindi, la possibilità che tale incarico possa essere assolto da un professionista esterno; - Con successivo parere n° 47852 in data 26 maggio 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico, sull'ipotesi che un ingegnere libero professionista, titolare di uno Studio Associato d'Ingegneria (con altro socio), potesse essere investito del ruolo di responsabile tecnico presso un'Impresa del settore ha precisato che affinché il libero professionista possa assumere la qualifica di responsabile tecnico in un'impresa di terzi, sempreché ne abbia titolo, ossia posseda i requisiti professionali di cui all'art. 4, dovrà dimostrare alla Camera di commercio, in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività, di svolgere attività lavorativa autonoma di tipo saltuario, anziché continuativo, atteso che la normativa in questione non fa distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e libera professione, assumendo quale unico elemento di discriminare la continuità dell'attività lavorativa svolta in veste di responsabile tecnico d'impresa; - In altro parere datato 30 giugno 2009, n° 59597, dovendosi esprimere sulla eventuale incompatibilità fra l'assolvimento del ruolo di responsabile tecnico di un'impresa e l'esercizio di altre attività lavorative, continuative, per un laureato in Ingegneria Elettrotecnica, libero professionista in possesso di partita I.V.A. aperta da soli 2 mesi, il M. S. E ha precisato che la qualifica di responsabile tecnico è incompatibile con qualsivoglia altra attività lavorativa che possa assorbire, anche solo in minima parte, l'impegno giornaliero di un/a singolo/a lavoratore/trice, ribadendo che il ruolo di responsabile tecnico non può essere affidato ad un libero professionista,
--	--	---	---

				in veste di consulente esterno, atteso che il comma 5 dell'art. 3 del precitato D. M. prevede il possesso del requisito professionale in capo all'impresa.
14.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	L'Ordine di Udine ha chiesto se un tecnico comunale, laureato in architettura, istruttore tecnico di cat. C ma non iscritto all'albo, può, come dipendente, firmare relazioni e/o progetti redatti presso l'ufficio tecnico comunale, per conto e per interventi a favore dell'Ente comunale oltre a relazioni da trasmettere alla Soprintendenza Beni Architettonici, o relazioni tecniche di valutazione statica e/o architettonica di edifici e/o manufatti, ovvero ristrutturazioni di edifici, sistemazione ed asfaltatura strade, manutenzioni di edifici,ecc.).	13.10.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art.90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione".</p> <p>E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle "prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento".</p> <p>Va tuttavia precisato che l'art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo ma, in ogni caso, come già precisato in precedenza, deve essere abilitato all'esercizio della professione ovvero deve aver sostenuto e superato l'esame di Stato.</p> <p>Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto all'Albo.</p> <p>Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto, interesse storico-artistico, menzionati nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi, nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti;</p>

				anche in questo caso, però, l'architetto dipendente che venga chiamato a cimentarsi con siffatte prestazioni dovrà essere iscritto all'Albo.
15.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	Con proprio quesito l'Ordine di Siena ha chiesto se un tecnico assunto da un Comune con contratto part-time a tempo determinato, e in servizio presso l'ufficio "Opere pubbliche", può, svolgere attività di progettazione, redazione di elaborati progettuali o altre attività professionali connesse alla realizzazione di un'opera pubblica, stante il divieto previsto all'art. 91 comma 8 del D.Lgs 163/2006 per attività di progettazione con contratti a tempo determinato.	23.10.2015	Il quesito posto non precisa se il Comune presso cui è assunto, con contratto part-time, il professionista sia in possesso di apposito regolamento per la disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente e che regolamenti le attività lavorative laddove il dipendente sia stato assunto ex art. 110 D.Lgs 267/2000, che disciplini la possibilità di incarichi a contratto, che precisi inquadramento e funzioni del dipendente a tempo determinato "part time" con riferimento alle mansioni specifiche previste nel contratto a tempo determinato. Solo assumendo tali elementi si potrà procedere ad una compiuta disamina della questione.
16.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pordenone	L'Ordine di Pordenoneha chiesto se un tecnico comunale, laureato in architettura, istruttore tecnico di cat. C ma non iscritto all'albo, può, come dipendente, firmare relazioni e/o progetti redatti presso l'ufficio tecnico comunale, per conto e per interventi a favore dell'Ente comunale oltre a relazioni da trasmettere alla Soprintendenza Beni Architettonici, o relazioni tecniche di valutazione statica e/o architettonica di edifici e/o manufatti, ovvero ristrutturazioni di edifici, sistemazione ed asfaltatura strade, manutenzioni di edifici,ecc.).	13.10.2015	Con riferimento al quesito posto, del tutto analogo a quello posto dall'Ordine di Udine il 14 settembre c. a., si segnala che l'art.90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 dispone che "I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione" . E il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle "prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento" . Va tuttavia precisato che l'art.64 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che il progetto sia redatto da un tecnico iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze. Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale, per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo ma, in ogni caso, come già precisato in precedenza, deve essere abilitato all'esercizio della professione ovvero deve aver

				<p>sostenuto e superato l'esame di Stato.</p> <p>Tuttavia se, diversamente, il professionista esercita, per conto dell'Amministrazione, anche attività rientranti nel D.P.R. 380/2001, attività di cui al D.M. 37/2008 e attività aventi rilevanza esterna (ad esempio, collaudo tecnico amministrativo o consulenze tecniche di parte per conto dell'Amministrazione), sarà necessario che sia iscritto all'Albo.</p> <p>Pare opportuno, infine, evidenziare che per interventi riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto, interesse storico-artistico, menzionati nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi, nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti; anche in questo caso, però, l'architetto dipendente che venga chiamato a cimentarsi con siffatte prestazioni dovrà essere iscritto all'Albo.</p>
06.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'ordine di Varese ha chiesto se un professionista, assessore comunale, con deleghe alla valorizzazione del patrimonio, politiche ambientali, S.U.A.P., attività produttive e sport possa svolgere attività professionale ed accettare, nel contempo, la nomina di assessore in tali materie.	01.12.2015	<p>In merito a quanto richiesto occorre riferirsi all'art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, che, fra l'altro, precisa: <i>"i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato"</i>.</p> <p>La norma, lungi dal configurare una mera limitazione all'esercizio dell'attività professionale, vuole evidenziare, invece, una causa di incompatibilità.</p> <p>In base a ciò, infatti, la norma assume un significato pieno ed esaustivo che, diversamente, la relegherebbe al ruolo di precetto sprovvisto di sanzione, non avendo la stessa disciplinato le conseguenze della violazione dell'obbligo imposto.</p> <p>In sostanza la ratio della norma sta nell'impedire che un professionista possa avvantaggiarsi nell'esercizio della professione in conseguenza della carica pubblica ricoperta o che l'esercizio delle funzioni collegate alla predetta carica possa essere viziato per un, ipotetico, interesse personale dell'amministratore.</p> <p>Per il libero professionista la norma non sancisce solo l'incompatibilità e l'obbligo di non esercitare la professione sul territorio amministrato ma introduce, altresì, l'obbligo di optare tra esercizio della libera professione e carica</p>

			<p>pubblica ricoperta. E' quindi lo stesso art. 78 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 a creare problemi di incompatibilità. Si veda al riguardo la Risoluzione 23 gennaio 2009, Class. n. 15900/TU/00/78, Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriale, in cui è precisato che <i>"destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale (neretto, n.d.r.) che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali). Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali"</i>.</p> <p>Anche l'attività professionale ritenuta non confliggente (svolgimento dell'attività libero-professionale rivolta esclusivamente al campo dell'edilizia privata con esclusione, ovviamente, di attività in campo pianificatorio o edilizio-pubblico) violerebbe la norma citata il cui obiettivo sta nel garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro di attenzione alle concrete condizioni di operatività dell'Ente locale.</p> <p>Non v'è chi non veda che, nella specie, sussiste un conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata, compromissiva della fede pubblica, dovendo gli Amministratori Locali ispirare la propria azione a criteri di imparzialità e buon andamento amministrativo, escludendo ogni possibile fraintendimento di indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione ed il personale interesse professionale.</p> <p>Va altresì aggiunto che, a parte le diverse forme di responsabilità (politica, penale e patrimoniale), configurabili per coloro che dovessero rientrare in tale previsione normativa, la violazione del divieto riportato in precedenza potrebbe comportare, anche, una responsabilità disciplinare che andrebbe valutata, in piena autonomia, dal Consiglio di Disciplina cui compete ogni determinazione e decisione al riguardo.</p>
--	--	--	---

E) - INTERVENTI SU BENI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO ARTISTICO - COMPETENZE

04.05.2001	Ordine Architetti P. C. Provincia di Perugia	Sul tema delle competenze professionali degli Ingegneri su edifici vincolati (ex lege 1089), tema complesso e controverso, l'Ordine di Perugia ha richiesto un aggiornamento delle varie sentenze, disposizioni normative o altro emanate negli ultimi 3 anni. Ha, altresì, chiesto un suggerimento sulle azioni da mettere in atto nel caso in cui il committente dell'intervento di restauro sia un soggetto pubblico (Amm.ne Com.le) e il progettista sia un ingegnere consigliere dell'Ordine degli Ingegneri.	30.05.2011	In riferimento a quanto richiesto, ovvero una disamina normativa e giurisprudenziale delle competenze professionali degli ingegneri su edifici vincolanti, ai sensi della Legge 1089 e seguenti, è opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico. L'art. 52 del RD 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere"</i> . Il dibattito relativo ai titoli di ingegnere civile e di architetto, nonché le loro rispettive competenze, ai fini del superamento delle prerogative di esclusività facenti capo all'una o all'altra figura professionale secondo gli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925, appare ancora oggetto di pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) tutte riguardanti la legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati e, tutte, risoltesi nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con R.D. 2537/25, <u>che riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 364/1909</u> , poi legge n. 1089/39. Alla stregua dell'anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo <u>le parti di intervento di edilizia civile che riguardano scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico</u> (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239;
------------	--	--	------------	--

			<p>Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776). La sentenza predetta, altres', sancisce che ogni intervento seppure minimo su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Infatti gli architetti , in ragione del loro specifico corso di laurea e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che con esso acquisiscono, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381). Infine, la sentenza del TAR Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente, poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione restauro e ripristino va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsivoglia attività di recupero di una struttura edilizia connotata da peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Appare comunque opportuno, al fine di una ulteriore disamina della questione sulla competenza di ingegneri ed architetti per interventi riguardanti edifici vincolati, analizzare la citata sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, con la quale il Consiglio di Stato ha affrontato tale tema. La</p>
--	--	--	--

				<p>sentenza afferma la vigenza della disposizione che riserva agli architetti la progettazione delle opere da eseguire su fabbricati di interesse storico e artistico; riconosce agli ingegneri la possibilità di compiere sugli stessi immobili le attività progettuali e di direzione dei lavori che non interferiscano con i profili tutelati dal vincolo e afferma infine la competenza delle Soprintendenze alla verifica dell'idoneità professionale del progettista. Le conclusioni raggiunte dalla sentenza, sebbene riferite alla normativa precedente, sono senz'altro valide anche nella vigenza del Codice sui beni paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs. 42/2004. Secondo il Consiglio di Stato, la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti. Ciò tuttavia solamente con riferimento ai profili coinvolti dal vincolo in quanto gli ingegneri conservano la competenza al compimento delle attività progettuali e di direzione dei lavori che non interferiscano con tali profili. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239/2006 della Sezione VI, perviene a questa conclusione sulla base del R.D. 2537/1925, art. 52, comma 2, che riserva appunto agli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico nonché il restauro e il ripristino. Infine, quanto alla richiesta relativa alle operazioni da mettere in atto nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico (Amm.ne Com.le) e il progettista sia un ingegnere nonché consigliere dell'Ordine degli Ingegneri, in base ai precedenti giurisprudenziali sopraindicati, rimane nell'ambito della discrezionalità dell'Ordine ogni azione da esso ritenuta opportuna.</p>
11.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	L'Ordine di Novara espone il caso di un concorso di progettazione, indetto dal Comune di Arona, relativo alla riqualificazione dell'area dell'ex Macello, con immobile ed area vincolata, già scaduto lo scorso 2 dicembre 2011, aggiudicato ad una Società di ingegneria. Il quesito è stato posto all'Ordine dai componenti, architetti, della commissione giudicatrice che chiedono di sapere se la società di ingegneria sia legittimata ad essere proclamata vincitrice del concorso ed assumere l'incarico.	28.06.2012	<p>Si fa seguito alla nota di codesto Ordine dell'11 giugno scorso, prot. n. 2012/748, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al concorso in oggetto e, in particolare, agli sviluppi seguiti allo svolgimento dello stesso.</p> <p>Con riferimento al quesito posto al riguardo, si osserva che la normativa vigente individua, per le società di ingegneria, il professionista personalmente responsabile dell'attività espletata, ed appare applicabile il criterio in base al quale, per l'approvazione e la firma degli elaborati sussista la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del dipendente (ingegnere o architetto</p>

			<p>abilitato ed iscritto all'albo) cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici..</p> <p>Nella specie, nel bando non emerge alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo, ed all'art. 6 il bando si limita a rinviare alla normativa vigente.</p> <p>Il disciplinare, all'art. 4, tuttavia, prevede che l'immobile oggetto di progettazione "è stato dichiarato di interesse ed assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I D.Lgs. 22.01.2004, n.42 (vincolo storico-artistico) apposto con Decreto datato 13.12.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (vedi Allegato 2)"; inoltre, sempre il disciplinare, prevede che l'immobile "ricade inoltre in area a rischio archeologico ed a tal fine si allega una relazione di <u>Analisi del rischio archeologico</u> sottoscritta dal Dott. Lampugnani in data 3 ottobre 2008 (Allegato 3)".</p> <p>Al riguardo, la normativa vigente in tale materia, ovvero l'art. 52 del RD 2357/25 prevede che "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto."</p> <p>In merito a tale disposizione di legge, la giurisprudenza ha affermato che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999, n. 1098; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 17 gennaio 2011, n. 87).</p> <p>Sempre la giurisprudenza ha chiarito che la terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e che l'espressione "restauro e</p>
--	--	--	---

			<p>ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).</p> <p>Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, ha, inoltre, sancito che la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti, con riferimento ai profili coinvolti dal vincolo.</p> <p>Alla luce delle prescrizioni del disciplinare, ed in base alle disposizioni di legge ed alla giurisprudenza amministrativa, appare ragionevole affermare che, stante la tipologia delle lavorazioni, il progetto dovrebbe essere sottoscritto da un architetto progettista quale capogruppo.</p> <p>Va peraltro nuovamente segnalata la criticità che nel bando non emerge alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo; oltre a ciò, corre l'obbligo di evidenziare che nella società di ingegneria aggiudicataria della procedura sono presenti le figure professionali di due architetti, così come si evince dalla prodotta visura relativa alla predetta società; mentre il capogruppo è un ingegnere.</p> <p>Anche se, per una società di ingegneria, relativamente all'approvazione ed alla firma degli elaborati sussiste la solidale responsabilità civile del direttore tecnico e/o del dipendente, cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, nella specie, stante la competenza esclusiva dell'architetto (ex art. 52 del RD 2357/25) relativamente agli immobili vincolati, non si ravvisano sufficienti motivazioni tali da rendere possibile l'aggiudicazione della procedura in capo alla società di ingegneria ove il capogruppo titolare è un ingegnere.</p> <p>Tutto quanto sopra riportato viene rimesso, quindi, alle opportune valutazioni di Codesto Ordine circa le eventuali azioni da porre in essere per la soluzione del caso, a cominciare, a parere di questo Consiglio Nazionale, da una richiesta all'amministrazione banditrice di sospendere, in autotutela, il deliberato di conferimento dell'incarico in questione.</p> <p>Nel chiedere di poter conoscere ogni successivo sviluppo del caso, si porgono i migliori saluti.</p>
--	--	--	---

08.01.2013	Ordine Architetti P. P. C. della Valle d'Aosta	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Aosta viene richiesto se vi siano sentenze, pareri o altra giurisprudenza utile a chiarire i requisiti professionali di chi viene incaricato dell'esecuzione di collaudi tecnico - amministrativi in corso d'opera di manufatti di interesse storico-artistico ovvero di beni culturali.	06.02.2013	<p>In relazione al quesito posto, occorre innanzitutto rilevare che l'art. 251 del DPR 207/2010 specifica che per opere e lavori relativi a beni del patrimonio culturale è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, laddove non sia sufficiente il ricorso al solo certificato di regolare esecuzione, precisando, altresì, a seconda delle categorie d'opera, le figure da considerare nella composizione delle commissioni di collaudo.</p> <p>L'art. 216 del precitato DPR 207/2012, al comma 3 elenca le figure professionali deputate a svolgere il succitato collaudo precisando: <i>".....costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale"</i>.</p> <p>Ciò premesso occorre, altresì, considerare che l'art. 52 del RD 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i> attribuendo, in tal modo, all'architetto una specifica competenza nelle opere relative ad edifici o manufatti di rilevante interesse storico-artistico.</p> <p>L'annosa questione relativa alle competenze di ingegneri ed architetti, come precisate dagli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925, appare tuttora oggetto di pronunciamenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008).</p> <p>Trattasi di pronunce relative alla liceità o meno di atti di conferimento di incarichi di progettazione riguardanti immobili di rilevante carattere artistico quali il restauro ed il ripristino di edifici vincolati; dette pronunce sono tutte, in genere, orientate nel privilegiare una esclusiva competenza degli architetti.</p> <p>Siffatto orientamento è stato, di recente, ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia, Catania,</p>
------------	--	--	------------	---

			<p>Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto «<i>le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909</i>», poi legge n. 1089/39.</p> <p>Talune sentenze, poi, precisano che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098).</p> <p>Appare comunque opportuno, per un'ulteriore approfondimento sulla questione relativa alle competenze di architetti ed ingegneri su edifici vincolati, analizzare la sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di ripartizione delle competenze tra ingegneri ed architetti per interventi su immobili sottoposti a vincolo storico-artistico riservando agli architetti la esclusiva competenza progettuale nel merito attribuendo, altresì, alle Soprintendenze la verifica dell'idoneità professionale del progettista.</p> <p>Da ultimo, il TAR Lazio, con la sentenza 17 ottobre 2011, n.7997, ribadendo e recependo la copiosa giurisprudenza già, in parte, citata, ha chiarito e precisato che la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, precisando che la competenza degli architetti si estende anche ad interventi riguardanti immobili non assoggettati a vincolo storico artistico quando presentino "rilevante interesse artistico".</p> <p>Tutte le pronunce fin qui citate, pur se non riferite, nello specifico, a prestazioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera su edifici vincolati e/o di rilevante interesse storico-artistico, affermano, tuttavia, in tale settore, una significativa competenza dell'architetto non potendosi escludere che la materia continuerà, in</p>
--	--	--	---

				avvenire, ad essere oggetto di nuove interpretazioni ed ulteriori orientamenti giurisprudenziali.
05.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara ha chiesto di sapere, in merito ad una gara relativa alla Redazione di un progetto esecutivo, sulla base dei progetti definitivi esistenti, relativamente all'intervento di Recupero di un immobile tutelato, se sussista la competenza dell'architetto, in considerazione del fatto che nel caso di specie è richiesta dal bando la figura di soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali.</p> <p>E' stato verificato che la normativa in materia di appalti non presenta preclusioni di sorta; la questione sembra principalmente attenersi ad aspetti di competenze professionali.</p>	15.05.2013	<p>Relativamente al quesito posto, premessa la necessità di avere maggiore contezza del contenuto del bando e del disciplinare relativo alla procedura di gara, preme osservare che l'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 recita: <i>"le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto"</i>.</p> <p>Tale norma individua una indubbia riserva a favore degli architetti per interventi su immobili di interesse storico-artistico sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta che di vincolo ope legis o di vincolo indiretto, nonchè per le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi su edifici esistenti, in tutti quei casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico pur se non tale da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, sia per le nuove costruzioni laddove esse vengano connotate da preciso ed autonomo valore artistico.</p> <p>Diversamente, il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 86/2009, <i>"...è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto"</i>.</p>

				<p>Detto allegato "A", enumera, tra le attività specifiche del restauratore, quelle relative alle operazioni di esame preliminare, progettazione, intervento, documentazione e divulgazione, ricerca e sperimentazione.</p> <p>In mancanza di elementi chiarificatori relativi alle attività richieste dal bando e dal disciplinare di gara oggetto del quesito, appare, comunque, lecito e possibile, in ossequio al disposto dell'art.52 del R.D. 2537 del 1925, asserire, nella specie, la competenza dell'architetto per la stesura della progettazione di opere di recupero di un immobile sottoposto a tutela storico-artistica.</p>
20.05.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Avellino	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Avellino segnala che in merito ai lavori di adeguamento statico e completamento funzionale del "Palazzo Ducale Orsini" del Comune di Solofra (AV.), da destinare a struttura museale ricettiva congressuale di eccellenza, (dovrebbe trattarsi di edificio vincolato ex D.Lgs 490/99) i lavori non risultano affidati ad un architetto ma ad esercenti altre professioni.	27.06.2013	<p>Premesso che per offrire una risposta esaustiva alle doglianze espresse dall'Ordine scrivente è necessario prendere visione di tutti gli atti relativi all'affidamento dell'incarico, appare davvero singolare che la progettazione e relativa direzione lavori di adeguamento statico e completamento funzionale del "Palazzo Ducale Orsini" nel comune di Solofra (Av.), probabilmente vincolato ai sensi del D. Lgs 490/99, da destinare a struttura museale ricettiva congressuale di eccellenza, non sia stata affidata ad un architetto in ossequio al disposto del R.D. n. 2537/25 "Regolamento per la professione di ingegnere ed Architetto" che all'art. 52 espressamente recita "...Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto;...".</p> <p>Tanto premesso si rimane in attesa della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico al fine di fornire più completo ed esaustivo riscontro a quanto richiesto.</p>
18.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Terni	L'Ordine di Terni in merito al concorso di progettazione indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (in seguito denominata Fondazione Carit), per l'acquisizione di proposte ideative utili all'elaborazione progettuale dell'intervento di restauro e risanamento conservativo di Palazzo MONTANI LEONI, sede della Fondazione, in Terni, ha richiesto parere avendo la Carit consentito la partecipazione anche a professionisti non abilitati.	01.08.2013	<p>In merito al quesito posto e, nello specifico, ai requisiti dei professionisti ammessi, architetti ed ingegneri iscritti ai relativi ordini professionali, nonché designers, con possibilità di partecipazione in forma singola, associata o in raggruppamenti temporanei fra professionisti, preme osservare, relativamente ai designers che il solo ordine professionale al quale costoro possono iscriversi è quello dei Periti Industriali Laureati, ai sensi dell'art. 55 Capo XI del DPR 5 giugno 2001, n. 328, a seguito del possesso del diploma di laurea in disegno industriale Classe 42, L4.</p>

			<p>Oltre quello dei Periti Industriali Laureati non esiste altro ordine di cui possano far parte i designers.</p> <p>L'indicazione contenuta nel bando, oltre ad essere fuorviante, viola le competenze professionali specifiche degli architetti atteso che l'edificio oggetto del concorso di progettazione, oltre ad essere di rilevante interesse storico artistico e per questo sottoposto a tutela in base al disposto del D.P.R. 42/04, art. 12, deve essere adeguato energeticamente con interventi di isolamento ed ottimizzazione degli impianti con conseguenti competenze nella materia impiantistica; tali competenze non appartengono al designer e dato il complesso delle prestazioni richieste esulano anche dalla competenza dei periti industriali.</p> <p>Pertanto, oltre a ritenere opportuna l'esclusione dalla partecipazione al concorso in questione della figura del designer occorre rilevare un'altra criticità del concorso di progettazione, impropriamente definito nel bando "concorso di idee", per l'ammissione alla partecipazione degli ingegneri; ciò, difatti, è in netto contrasto con quanto stabilito dal R.D. n. 2537 del 23 ottobre 1925, art. 52, comma 2, che attribuisce gli interventi del tipo di quello in oggetto alla esclusiva competenza degli architetti.</p> <p>Si rileva, infine, la carente rappresentatività della categoria professionale degli architetti entro la Giuria oltre alla richiesta, veramente eccessiva, di stesura della progettazione esecutiva per l'ammissione alla seconda fase con previsione di compensi (premi) assurdamente inadeguati alle prestazioni richieste configurandosi, in tal modo, l'ipotesi di un indebito arricchimento da parte dell'Ente banditore.</p> <p>Difatti, ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, la Fondazione, per le prestazioni professionali richieste col bando, riceverebbe un beneficio in termini di prestazioni intellettuali in assenza di preventivo, espresso, accordo.</p> <p>Nella specie, quindi, emergono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.</p> <p>Per tutto quanto fin qui rappresentato si ritiene necessario che l'Ente banditore del concorso in argomento proceda a modificare opportunamente il</p>
--	--	--	---

				relativo bando.
09.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara, nel dare seguito ad una richiesta di chiarimenti esposta da un proprio iscritto, domanda quali debbano essere le competenze del professionista chiamato a redigere e presentare in Soprintendenza progetti relativi ad edifici sottoposti a vincolo, diretto od indiretto, o ad autorizzazioni paesaggistiche.	24.10.2013	<p>In merito ai chiarimenti richiesti col quesito di cui sopra si ritiene opportuno, prima di affrontare il tema delle competenze relative ad autorizzazioni paesaggistiche, disquisire sulle competenze del professionista chiamato ad occuparsi di prestazioni riguardanti edifici di rilevante interesse storico- artistico, soggetti a vincolo e non.</p> <p>1. Volendo, innanzitutto, svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico, preme considerare che l'art. 52 del RD 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i></p> <p>Numerose pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; T.A.R. Sardegna, 1559/2009; T.A.R. Veneto, 3651/2008) tutte relative alla liceità o meno di atti di conferimento di incarichi di progettazione riguardanti interventi di restauro di immobili di rilevante interesse storico- artistico, vincolati e non, si sono risolte nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti.</p> <p>Tale orientamento è stato ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 – T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui, stante l'attuale vigenza dell'art. 52 R.D. 2537/25, <u>possono rientrare nella specifica professionalità dell'architetto "le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico"</u> (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2776).</p> <p>La sentenza, inoltre, sancisce che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche atte a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di</p>

			<p>beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento di tal fatta, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098).</p> <p>Difatti gli architetti, in ragione dello specifico corso di studi che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità e sensibilità artistica ed estetica che in ragione di ciò acquisiscono, sono da ritenere maggiormente idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla salvaguardia dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino di quegli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).</p> <p>Infine la sentenza del T.A.R. Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925 deve essere considerata in senso atecnico e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente, codificate poi dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).</p> <p>Nello specifico degli edifici vincolati occorre analizzare, anche, la citata sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006 con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di ripartizione delle competenze tra ingegneri ed architetti nell'esecuzione di interventi su immobili sottoposti a vincolo.</p> <p>Le conclusioni cui giunge la sentenza, sebbene riferite alla normativa precedente, sono senz'altro valide anche nella vigenza del Codice sui beni paesaggistici e culturali di cui al D.Lgs. 42/2004.</p> <p>La sentenza afferma la vigenza della disposizione che riserva agli architetti la progettazione delle opere da eseguire su fabbricati di interesse storico ed artistico; riconosce agli ingegneri la possibilità di compiere sugli stessi immobili solo quelle attività progettuali e di direzione dei lavori che non interferiscano con i profili tutelati dal vincolo attribuendo, altresì, specifica competenza alle Soprintendenze per la verifica</p>
--	--	--	--

			<p>dell'idoneità professionale del progettista.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato, la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti.</p> <p>A fronte delle valutazioni dei giudici amministrativi, appare logico e ragionevole considerare come sia complicato, se non improbabile, in un edificio vincolato valutare <i>quelle attività progettuali che non interferiscano con i profili tutelati dal vincolo</i> attribuibili alla competenza dell'ingegnere con l'evidente e concreto rischio di indebite interferenze ed errori che sul nostro già martoriato patrimonio di interesse storico sarebbero intollerabili.</p> <p>2. Con riferimento, poi, alle richieste di autorizzazione paesaggistica, si osserva che, in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, recante <i>"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22/1/2004 n. 42"</i>, la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto architettonico dell'intervento. La domanda deve essere corredata da elaborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto paesaggistico, così come emerge dal testo del D.P.C.M. precitato.</p> <p>La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in diverse scale di rappresentazione, tali da rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico.</p> <p>Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>Nella "Relazione illustrativa" al testo del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, nel paragrafo dedicato alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è riportato, testualmente, al punto a) che <i>"...i destinatari diretti</i></p>
--	--	--	---

				<p><i>dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata", ed al punto e) che "...la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore".</i></p> <p>La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non precisa specifiche ed ulteriori competenze.</p> <p>In base a ciò ed ai contenuti e finalità della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento ad essa relativo appare logico e ragionevole che l'elaborazione relativa debba essere redatta da tecnici abilitati a svolgere tali prestazioni sulla base delle competenze contemplate dai rispettivi ordinamenti professionali.</p>
06.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Rieti	<p>Con quesito di un architetto, funzionario responsabile del Servizio Edifici Storici del Comune di Rieti, viene segnalato che per un avviso relativo ad un'indagine di mercato, finalizzata all'affidamento del servizio di direzione di lavori, tutti oggetto di autorizzazione delle competenti soprintendenze Paesistica e Archeologica, è stata reputata la prevalenza della componente storico artistica e territoriale, per la quale l'architetto sembrerebbe l'unico titolato.</p> <p>I documenti di gara sono stati predisposti sulla base della sentenza del consiglio di stato 21/2014, che attribuisce agli architetti la competenza sugli edifici vincolati.</p> <p>Il locale ordine degli Ingegneri, coinvolgendo anche il loro Consiglio Nazionale, ha diffidato il Comune a revocare l'avviso per ripubblicarlo includendo anche i loro iscritti.</p>	18.04.2014	<p>Si da seguito alla richiesta formulata dal funzionario responsabile del Servizio Edifici Storici del Comune di Rieti in merito alle diffide dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti, datate rispettivamente 28 febbraio 2014, prot. 339/14 e 5 marzo 2014, prot. 366, con le quali viene richiesto di inserire la figura professionale dell'ingegnere all'interno dell'indagine di mercato avviata dal comune in merito all'affidamento della direzione lavori ed attività connesse riguardanti immobili gravati da vincolo storico artistico ex D.Lgs 42/2004.</p> <p>In particolare, con la diffida del 5 marzo l'Ordine degli Ingegneri, riportando una lettura parziale della sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014, afferma che in merito all'indagine di mercato promossa dal comune di Rieti non sussistono motivazioni tali da ritenere l'attività di D.L. riservata agli architetti.</p> <p>A tal proposito preme osservare che una più attenta lettura della sentenza del Consiglio di Stato 21/2014 porta a rilevare che <i>"non può essere condiviso l'argomento secondo cui, a ben vedere, l'attività di direzione dei lavori coinciderebbe ex se con la nozione di 'parte tecnica' delle attività e delle lavorazioni, atteso che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i) di tale coincidenza non è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento;</i> <i>ii) laddove si accedesse a tale opzione interpretativa, di fatto, si priverebbe di senso compiuto la stessa</i>

				<p><i>individuazione di una 'parte tecnica' (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola coincidere, di fatto, con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori".</i></p> <p><i>I rappresentati aspetti di natura tecnica non coincidono, quindi, con le esigenze dell'appalto.</i></p> <p>Nell'indagine di mercato si ravvisa la prevalenza della componente storico artistica e territoriale, considerato che si tratta di tre appalti di opere insistenti nel cuore del centro storico.</p> <p>Si invita, di conseguenza, l'Ordine degli Ingegneri di Rieti a riconsiderare, opportunamente, istanze e richieste, così come formulate.</p>
26.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Prato	L'Ordine di Prato ha chiesto la sussistenza della competenza esclusiva dell'architetto, giusto quanto sancito con l'art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925, anche nei casi di interventi di restauro di immobili non specificamente vincolati in base all'attuale D. L.vo n. 42 del 2004, ma riconosciuti di rilevante interesse storico-artistico in seguito a determinazione regionale o dell'Ente locale e riportati in strumenti urbanistici comunali come manufatti di rilevante interesse storico.	07.05.2014	<p>Resta fermo che, alla stregua dell'anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico-artistico deve essere attribuita alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo "<i>le parti di intervento di edilizia civile che riguardano scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico</i>", restando, invece, nella competenza dell'ingegnere civile la cosiddetta parte tecnica, cioè "<i>le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria ...</i>" (Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239).</p> <p>La sentenza n. 3130 del 2010 precisa che il <i>rilevante carattere artistico</i> delle opere di edilizia civile riservate alla competenza dell'architetto, come sancito dall'art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925, va riferito non solo agli edifici cui accede l'intervento ma anche all'intervento in sé che, caso per caso, dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente chiamata ad esprimersi sul progetto e sulle opere da realizzare (Consiglio Stato , sez. VI, 30 aprile 2002 , n. 2303).</p> <p>Da quanto argomentato, a parte gli immobili vincolati in base al D. L.vo n. 42/2004 e giusto quanto enunciato nel testo della sentenza summenzionata, non appare possibile fornire una risposta univoca che sancisca l'esclusiva competenza dell'architetto anche per quegli edifici riconosciuti di interesse storico-artistico, in conseguenza di determinazioni dell'Ente Locale, laddove non venga richiesto sul progetto l'esame ed il parere</p>

				preventivo della competente Soprintendenza.
07.05.2014	Federazione degli Architetti del Piemonte e valle d'Aosta	<p>La Federazione degli Architetti del Piemonte – valle d'Aosta ha chiesto se il commento fatto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014, da inviare a Pubbliche Amministrazioni ed iscritti all'Albo, risulta sostenibile dal punto di vista giuridico.</p> <p>La nota della Federazione viene riportata di seguito:</p> <p>La sentenza n. 21 del 9 gennaio 2014 del Consiglio di Stato afferma in via finalmente definitiva, dopo un lunghissimo e controverso iter, le competenze esclusive degli architetti in tema di progettazione e direzione lavori su immobili di interesse storico e artistico.</p> <p>Questi beni, come da anni affermato dalla categoria, sono stati infatti riconosciuti dalla sentenza di spettanza dei soli architetti in virtù di " scelte culturali connesse alla maggior preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento ..." non dimenticando peraltro la specifica preparazione nel campo della storia dell'architettura.</p> <p>Eventuali ulteriori figure professionali, quella dell'ingegnere per esempio, non vengono escluse e possono naturalmente partecipare al processo progettuale limitandosi però alla sola parte cosiddetta "tecnica" rimanendo in ogni caso preclusa la progettazione architettonica (e la conseguente relativa Direzione Lavori) sui beni aventi tali caratteristiche.</p> <p>E ciò è quanto si affermava sin dall'origine ovvero nel R.D. 2537/'25, all' art. 52.</p> <p>Ciò sta a significare in pratica che agli ingegneri spetta, ad esempio - in via non riservata ed esclusiva - il progetto della parte strutturale, il consolidamento, la progettazione impiantistica.</p> <p>Infatti co-firmare un progetto architettonico, ovvero firmare congiuntamente 'alla pari' - ad esempio un architetto e un ingegnere - comporta in senso giuridico la co-titolarietà della ideazione architettonica e progettuale: conseguentemente anche la paternità del progetto, ai sensi delle vigenti norme che regolano il diritto d'autore, risulterebbe appartenere ad entrambe</p>	09.07.2014	<p>La bozza di lettera della Federazione degli Architetti del Piemonte – val d'Aosta relativa al commento della sentenza del Consiglio di Stato 21/2014, è pienamente condivisibile per tono e tenore.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, di suggerire l'eliminazione, a titolo cautelativo ed allo scopo di evitare eventuali denunce penali, della parte della nota con cui si prevede <i>"Inoltre l'esercizio dell'attività progettuale in soggetti non abilitati configurerebbe una violazione penale (art. 348 C.P.) per esercizio abusivo della professione che è anche precipuo compito degli Ordini professionali reprimere e quindi segnalare nelle sedi opportune"</i>, risultando sufficiente quanto riportato nel capoverso precedente.</p> <p>Va sempre ricordato che quella del Consiglio di Stato è pur sempre una sentenza e non una Legge dello Stato per cui non si può escludere che quanto nella stessa sancito potrebbe essere contraddetto o modificato da sentenze successive dello stesso Consiglio di Stato o da pronunce della Corte di Giustizia; ragion per cui spingere i toni oltre il dovuto potrebbe provocare una denuncia per diffamazione da parte della categoria professionale privata di competenza per gli immobili vincolati e/o di rilevante interesse storico-artistico.</p> <p>Per gli stessi motivi si suggerisce di eliminare l'ultima parte, inserita tra parentesi.</p> <p>Tutto quanto oggetto di rilievo è stato opportunamente evidenziato nella nota della Federazione.</p>

		<p>le figure.</p> <p>Ai sensi di legge invece, oggi ribadita all'interno della sentenza, ciò è invece precluso.</p> <p>È necessario quindi indicare chiaramente in tutti gli atti e elaborati progettuali l'apporto di ciascun professionista coinvolto in modo tale da evidenziare le rispettive competenze e mansioni (ad esempio: arch. Mario Rossi, progetto architettonico - ing. Giovanni Bianchi, progettazione strutturale e opere di consolidamento).</p> <p>La piena titolarità del progetto architettonico non può quindi in definitiva che appartenere alla figura dell'architetto mentre nel contempo, chiarezza e correttezza vuole che venga specificato il preciso apporto conferito nello svolgimento dell'incarico negli atti ed elaborati progettuali.</p> <p>L'art. 3 - co. 3 e 4 - delle vigenti norme deontologiche vieta al professionista architetto l'abbinamento della propria firma con quella di altri tecnici non abilitati per legge a svolgere identiche mansioni progettuali così come non è ammesso rendere possibile, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'esercizio abusivo della professione. In tal modo si configurerebbe infatti un progetto firmato congiuntamente da almeno una figura non avente titolo per farlo.</p> <p>Inoltre l'esercizio dell'attività progettuale in soggetti non abilitati configurerebbe una violazione penale (art. 348 C.P.) per esercizio abusivo della professione che è anche precipuo compito degli Ordini professionali reprimere e quindi segnalare nelle sedi opportune.</p> <p>Ciò è particolarmente importante sottolinearlo sia per quanti svolgono l'esercizio professionale in qualità di progettisti liberi professionisti sia in quanto tecnici in servizio presso e per conto di Pubbliche Amministrazioni, incluse le Soprintendenze, o comunque coinvolti in qualsivoglia commissione come quella Edilizia e le Commissioni Locali per il Paesaggio.</p> <p>I tecnici che cureranno l'istruttoria delle pratiche e quanti ...</p> <p>La Federazione Interregionale intende pertanto chiarire, con la presente, in via preventiva il corretto comportamento da tenere nell'esercizio dei rispettivi ruoli confidando nell'attenzione che ognuno vorrà porre nel rispetto delle norme.</p> <p>La stessa Federazione e gli Ordini territoriali nel loro</p>		
--	--	---	--	--

		<p>istituzionale compito di monitoraggio e vigilanza interverranno nelle sedi opportune per il rigoroso rispetto della citata sentenza.</p> <p>(Alla figura del responsabile del procedimento peraltro potrebbe anche essere imputata una violazione della L. 241/90 per indebito aggravamento della procedura e/o per i ritardi conseguenti alla non applicazione delle citate norme, richiamate nella sentenza in oggetto, qualora queste causino un ingiustificato ritardo). valutare l'inserimento....</p>		
08.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	<p>L'Ordine degli Architetti di Massa Carrara ha inoltrato una richiesta di chiarimenti avanzata dalla USL 1 di Massa Carrara, che in riferimento ad un avviso per la predisposizione di un elenco di professionisti ai quali affidare incarichi per servizi tecnici di architettura e ingegneria fino a 100.000 euro ha domandato se un iscritto all'Ordine degli Ingegneri, laureato in Ingegneria Edile - Architettura ed abilitato nel 2009, mediante il superamento dei relativi due esami di abilitazione (Ingegneria sez. A (sessione n. I-2009 Pisa), - Architettura sez. A (sessione n. II-2009 Firenze), può essere considerato architetto e, quindi, eseguire interventi su immobili vincolati (art. 52 R.D.n. 2537 del 1925), così come previsto al punto 2.2. del bando.</p>	03.07.2014	<p>L'avviso allegato al quesito posto e relativo alla predisposizione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi per servizi tecnici di architettura ed ingegneria fino all'importo di 100.000 euro prevede, in modo estremamente chiaro, proprio al punto 2.2., con riferimento ai requisiti professionali, il possesso di "requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche".</p> <p>Nella specie, l'iscritto all'Ordine degli Ingegneri, pur avendo superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto ma non essendo iscritto all'albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, quindi in contrasto col disposto di cui all'art. 52 del R. D. 2537 del 1925 (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776), risulta manchevole del requisito fondamentale per poter svolgere prestazioni professionali su immobili vincolati.</p> <p>Al riguardo, giova aggiungere che la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 21/2014 ha definitivamente chiarito l'annosa questione, già posta ai giudici comunitari, sulla legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti, sia in ossequio a quanto stabilito dal succitato art. 52 del R. D. n. 2537/1925 che alle numerose pronunce giurisprudenziali che si sono occupate della materia.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha perentoriamente sancito, con tale sentenza, che l'attività di direzione dei lavori su immobili</p>

				di interesse storico-artistico non la si può far coincidere con la nozione di "parte tecnica", come riportata nel summenzionato art. 52, né, tantomeno, ricondurla alle attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere, quindi, esercitabile dai professionisti ingegneri, essendo esclusivamente riservata alla professione di architetto.
11.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Nuoro-Ogliastra	L'Ordine di Nuoro ha chiesto se, in riferimento a bandi relativi alla gestione di fondi comunitari relativi allo sviluppo rurale, nell'ambito del PSR 2007-2013, riguardanti il recupero primario di edifici di interesse storico-culturale di proprietà privata, compresi nei centri storici, recupero e/o riqualificazione di aree, siti e fabbricati di interesse storico-culturale, architettonico, artistico, ambientale, etnoantropologico, e paesaggistico espressione della storia, dell'arte, della cultura e del saper fare locale, e per interventi per la conservazione, il restauro e la riqualificazione degli elementi architettonici fondanti del paesaggio rurale e del patrimonio rurale, sussista la competenza professionale dei tecnici incaricati dai rispettivi committenti, ovvero architetti, ingegneri e geometri, sulle prestazioni inerenti il restauro degli immobili e delle strutture oggetto dei suddetti bandi, atteso che gli interventi hanno ad oggetto il restauro di muretti di contenimento e di tanca realizzati in pietrame a secco, ripristino di vasche e fontanili in pietrame, recupero di ricoveri per animali realizzati in pietrame a secco, risanamento di piccoli fabbricati rurali realizzati negli anni 50 e adibiti a stalle, magazzini e altri usi tipicamente rurali, da riconvertire in spazi espositivi, ovvero piccoli musei.	04.09.2014	<p>Con riferimento a quanto richiesto, si evidenzia che, in base all'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 sussiste competenza esclusiva degli architetti per interventi relativi ad immobili vincolati atteso che l'anzidetto articolo di Legge specifica: "...Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto dall'Ingegnere".</p> <p>Da ciò inequivocabilmente consegue che le scelte progettuali e realizzative connesse al restauro, al risanamento e al ripristino di immobili vincolati o di rilevante e riconosciuto interesse storico-artistico sono esclusivamente riservate alla categoria professionale degli architetti mentre risulta del tutto residuale la citata "parte tecnica", ovvero eventuali ulteriori interventi di tipo strutturale o impiantistico, pur sempre rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa che, in ogni caso, necessitano della verifica e condivisione professionale dell'architetto.</p> <p>Sussiste, quindi, competenza esclusiva dell'architetto per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) gli interventi sugli immobili contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), sia nei casi in cui essi siano soggetti a vincolo derivante da notifica diretta, vincolo diretto "ope legis", che a vincolo indiretto; b) le opere di edilizia civile che presentino carattere artistico comprendendo in tale ampia nozione sia gli interventi sugli edifici esistenti, in tutti i casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico seppure non talmente rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, che gli interventi relativi a nuove costruzioni laddove esse intendano assumere preciso ed autonomo valore

				<p>artistico.</p> <p>Permane, altresì, l'esclusiva idoneità tecnica dell'architetto nei casi in cui l'importante valore di determinati edifici, seppur non specificamente vincolati, è sancito da atti della pubblica amministrazione e, quindi, determinato in via oggettiva quali, ad esempio, le classificazioni del patrimonio edilizio esistente riportate negli strumenti urbanistici in attuazione di leggi regionali. Ne deriva che per gli interventi oggetto del quesito sussiste esclusiva riserva di competenza per gli architetti laddove i detti interventi siano ricompresi fra quelli di cui all'art. 52 del R.D. 2357/1925, qualificati nell'ambito del PSR 2007-2013, Misura 322 azione 2 e Misura 323 azioni 2 e 3, come inerenti a recupero primario di edifici di interesse storico o culturale di proprietà privata, inseriti nei centri storici, recupero e/o riqualificazione di aree, siti e fabbricati di interesse storico culturale, architettonico, artistico, etnoantropologico, ambientale e paesaggistico e relativi alla conservazione, restauro e riqualificazione di elementi architettonici fondanti del paesaggio e del patrimonio rurale.</p>
30.12.2014	Cesare Crova Architetto componente Dip. BB.CC. Ordine di Roma	L'Architetto Cesare Crova, componente del Dipartimento Beni culturali dell'Ordine degli Architetti di Roma, ha posto un quesito indirizzandolo anche all'Ordine di Roma, all'Ordine degli Ingegneri di Latina, al Comune di Minturno, al Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Latina, con cui segnala che i lavori di restauro e risanamento conservativo del castello baronale di Minturno, da destinare a struttura permanente di promozione culturale XII stralcio, bene vincolato, sarebbero, allo stato, effettuati da due ingegneri; chiede, di conseguenza, indicazioni di merito sulle modalità con cui è stato affidato l'incarico, se siano state fatte le verifiche preventive sulla coerenza del titolo di studio dell'affidatario della progettazione e se c'è stato senso di responsabilità nell'accettare l'incarico, stante quanto	18.02.2015	<p>In merito a quanto segnalato dall'arch. Crova con la nota citata in oggetto, giunge opportuno rammentare che il Consiglio di Stato con la sentenza 21/2014 ha, definitivamente, chiarito la legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione di lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti, conformemente al disposto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.</p> <p>Secondo il Consiglio di Stato, l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non potendo, quindi, essere svolta dall'ingegnere, appartenendo alla specifica ed esclusiva competenza della professione di architetto.</p> <p>L'attività di direzione dei lavori, poi, non appare identificabile con la nozione di parte tecnica delle attività e delle lavorazioni, poiché di tale coincidenza non v'è traccia alcuna nell'ambito della normativa di riferimento.</p> <p>Ove mai si accedesse a tale opzione interpretativa si priverebbe di senso compiuto la stessa definizione di</p>

		<p>previsto dall'art.52 del RD 2537/1925. La risposta del CNAPPC al quesito sarà indirizzata all'Ordine di Roma, all'Ordine degli Ingegneri di Latina, al Comune di Minturno, al Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed al Presidente dell'Ordine degli Architetti di Latina nonché per opportuna conoscenza allo stesso arch. Cesare Crova.</p>		<p>parte tecnica (intesa quale componente di una più ampia serie di attività) facendola, di fatto, coincidere con il più ampio e onnicomprensivo novero delle attività relative alla direzione dei lavori. In coerente ossequio ed applicazione del dettato normativo ed in base a quanto fin qui argomentato, la partecipazione mediante procedure aperte, ristrette o negoziate a gare riguardanti l'affidamento della direzione lavori o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di interventi di restauro o manutentivi di immobili di interesse storico-artistico è da ritenersi preclusa all'ingegnere per cui i progetti di restauro e manutenzione su immobili vincolati dovranno, necessariamente, essere redatti e firmati dall'architetto. Da ultimo, anche la sentenza del Tar Veneto n. 743 del 3 giugno 2014, ha ribadito l'esclusiva competenza degli architetti per le prestazioni professionali relative ad immobili di interesse culturale, essendo essenziale, per lo svolgimento di tali prestazioni, un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto. Nel segnalare agli ordini, destinatari della presente, quanto fin qui esposto, si invitano le Istituzioni in indirizzo a tenere in debito conto le numerose pronunce giurisprudenziali con le quali viene evidenziata, in via definitiva, l'esclusiva competenza dell'architetto per le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e per il restauro ed il ripristino degli edifici vincolati e di interesse storico artistico oltre a rivalutare e riconsiderare, anche in autotutela, ogni determinazione e decisione presa in contrasto con la soprarichiamata giurisprudenza e col disposto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925.</p>
07.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'Ordine di Varese ha chiesto di conoscere gli estremi di Legge o la normativa di riferimento relativa all'esclusione dei geometri e degli ingegneri dalla direzione lavori su edifici soggetti a tutela storico-artistica.	26.06.2015	<p>Con riferimento a quanto richiesto, l'art. 52 del R. D. 23.10.1925 n. 2537, per gli interventi relativi ad immobili vincolati, attribuisce competenza esclusiva all'Architetto dal momento in cui specifica che "... Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'Architetto quanto</p>

			<p>dall'Ingegnere".</p> <p>In merito a quanto enunciato giova precisare che in materia di restauro e risanamento conservativo sussiste, sulla base delle norme vigenti e di copiosa giurisprudenza, una competenza esclusiva della professionalità dell'Architetto mentre risulta del tutto residuale la citata "parte tecnica", ovvero gli eventuali ulteriori interventi strutturali ed impiantistici, rientranti nell'edilizia civile propriamente intesa e che, comunque, necessitano della supervisione e verifica da parte dell'Architetto, unico professionista titolato ad occuparsi di opere riguardanti manufatti di rilevante interesse storico-artistico.</p> <p>Sussiste quindi competenza esclusiva per:</p> <p>a) gli interventi sugli immobili comunque contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (oggi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta, vincolo diretto "ope legis", che di vincolo indiretto;</p> <p>b) le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi su edifici esistenti in tutti i casi in cui i medesimi siano di interesse storico artistico, seppur non talmente rilevante da giustificare l'imposizione del vincolo monumentale, nonché le nuove costruzioni se di rimarchevole ed autonomo valore artistico.</p> <p>Fra le tante pronunce giurisprudenziali la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 ha definitivamente fatto chiarezza sulla questione, già posta ai giudici comunitari, relativamente alla legittimità dell'esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, di competenza esclusiva degli architetti, precisando, altresì, che l'attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico-artistico non può essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non potendo, quindi, essere esercitabile da professionisti ingegneri, ma rimanendo riservata allo sola professione di architetto.</p> <p>In coerente applicazione dell'articolo 52 del R. D. 2537 del 1925, sempre secondo il Consiglio di Stato, è da considerarsi preclusa agli ingegneri la partecipazione a gare per affidamenti di servizi di direzione lavori e</p>
--	--	--	---

				<p>coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione su immobili di interesse storico-artistico. Sempre in merito al quesito posto occorre, in ultimo, precisare che sugli immobili vincolati non è prevista, dalle vigenti disposizioni di legge, alcuna competenza della categoria professionale dei geometri.</p>
--	--	--	--	--

F) – ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE - ISCRIZIONE IN PIU' ORDINI E/O COLLEGI PROFESSIONALI

<p>24.01.2012</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Taranto</p>	<p>Con il quesito posto l'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, chiede di conoscere i riferimenti di legge che regolamentano l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione all'Albo per un architetto dipendente comunale con mansioni di Tecnico dirigente e che, nello specifico delle sue funzioni, presta la sua opera, anche da esterno, per conto della Amministrazione comunale. (E' stato, al riguardo, successivamente chiarito che il professionista, dirigente dell'area tecnica, non esercita attività libero professionale ma si limita a predisporre consulenze tecniche di parte per conto del Comune).</p>	<p>22.02.2012</p>	<p>In merito al quesito posto da codesto Ordine si rappresenta quanto segue: Per l'architetto dipendente pubblico non è prevista, entro le vigenti disposizioni di legge, una norma che lo obblighi o gli impedisca (se, per sua scelta, lo desidera) di restare iscritto od iscriversi all'albo della categoria. Al riguardo l'art.60 del D.P.R. 10.1.1957 n.3, vieta al dipendente pubblico l'esercizio della libera professione, ma non gli inibisce l'iscrizione all'Albo professionale. Convergente, sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 1.12.1987 n.8897, che recita: <i>"l'ordinamento delle professioni di ingegnere ed architetto, a differenza di quanto prescrivono gli ordinamenti di altre professioni intellettuali, consente ai predetti professionisti, che siano impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, di iscriversi all'Albo del loro Ordine, benché sia ad essi inibito, in base agli ordinamenti loro applicabili, l'esercizio della libera professione"</i>. Occorre, altresì, precisare che l'onere economico conseguente dall'iscrizione all'Albo del tecnico dipendente non può essere posto a carico del bilancio dell'ente che, quindi, rimane del tutto estraneo al rapporto eventualmente intercorrente tra il dipendente ed il suo organismo di rappresentanza. La Corte dei Conti, Sezione di Controllo Regione Marche, col proprio parere n. 9 del 3 giugno 2008, ha rilevato, sul piano strettamente normativo, l'inesistenza di disposizioni di legge tali da obbligare l'Ente di appartenenza del tecnico in questione a prevedere entro il proprio bilancio o rimborsare al predetto tecnico gli oneri da esso sostenuti per iscriversi all'Albo professionale di appartenenza. Inoltre, è avviso dei giudici tener conto che l'abilitazione all'esercizio della professione legata all'accertamento dei requisiti tecnico-professionali, è cosa diversa dall'iscrizione ad un albo professionale, costituendone un presupposto, che recepito dalla vigente normativa, consente ai dipendenti che ne siano in possesso l'elaborazione e stesura di progetti pur in assenza di iscrizione all'Albo (art. 90, comma 4, dlgs 163/2006),</p>
-------------------	--	--	-------------------	--

				consentendo, anche a professionisti esterni all'Ente, di redigere progettazioni, purchè iscritti negli appositi albi (art. 90, comma 7, dlgs 163/2006). L'orientamento espresso è in linea con analoghi pareri della Corte dei Conti, Sezione Sardegna n° 1/2007, nonché con quello della Sezione Puglia n° 5/2007 e con quello della sezione Toscana n° 11/2008.
02.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Sassari	Con riferimento al quesito posto, è stato richiesto se appare possibile la doppia iscrizione presso l'ordine degli Ingegneri e l'ordine degli Architetti presso due province diverse, utilizzando il requisito della residenza per l'Ordine degli Ingegneri e ed il domicilio professionale per l'Ordine degli Architetti.	22.02.2012	In merito al quesito posto è opportuno rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925 non sembrerebbe porre specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri. In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostative alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri, legando, ai fini della iscrivibilità nei due Albi, il requisito della residenza per l'Ordine degli Ingegneri e quello della domiciliazione professionale per l'Ordine degli Architetti. Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a ogni sorta di valutazioni che potranno venire, nel caso in questione, sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri. In via generale occorrerà, sempre, in ossequio ai rudimenti della correttezza comportamentale che deve, sempre, ispirare le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non potrebbe arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari che restano, comunque, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.
16.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catania.	L'Ordine di Catania ha richiesto la formulazione di un parere sulla possibilità di tentare di ribaltare in Cassazione quanto emesso, con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 367/2012, relativamente alla questione sollevata, da un iscritto, di poter	15.05.2012	Con riferimento alla nota citata in oggetto ed al quesito in essa formulato, non è dato comprendere come si possa "ribaltare" in Cassazione la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, del tutto equivalente ad una pronuncia del Consiglio di Stato. In base all'art. 110 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo amministrativo), il ricorso

		consentire l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania, settore civile e ambientale, dopo aver regolarmente conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Civile Ambientale.		<p>per Cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione e, nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo appare argomento incontestabile ed incontestato nei precedenti gradi di giudizio.</p> <p>Ad ogni buon fine, si segnala, comunque, che l'intera questione, corretta in linea di principio, non ha trovato riscontri, in passato, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (principi vincolanti per uno Stato membro) né, tantomeno, in pronunciamenti di altri giudici amministrativi.</p> <p>La Corte di giustizia, con ordinanza 5 aprile 2004 ha ritenuto che la Direttiva 85/384 non si propone di disciplinare le condizioni di accesso alla professione di architetto, né di definire la natura delle attività svolte da chi esercita tale professione bensì di garantire soltanto <i>"...il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione allo scopo di agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi per le attività del settore della architettura..."</i>.</p> <p>Con l'ordinanza n° 2379 dell'11.5.2005 la Sezione ha nuovamente rimesso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee la facoltà di decidere, pregiudizialmente, se per effetto dell'applicazione degli artt. 10 e 11 della Direttiva possa ritenersi attuata nell'ordinamento interno l'equiparazione dei titoli di architetto e di ingegnere civile ai fini dell'esercizio delle attività professionali; anche in tale occasione la Corte di giustizia ha emanato nuova ordinanza, di tenore identico alla precedente.</p> <p>Tali principi sono stati infine integralmente recepiti dal Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza 11.9.2006 n. 5239.</p>
30.08.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Fermo	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Fermo è stato richiesto se sia possibile la doppia iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti.	12.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, è opportuno rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.</p> <p>In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000,</p>

				<p>non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri. Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto.</p> <p>Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>
31.08.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Belluno	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Belluno è stato richiesto se sia possibile la doppia iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti.	12.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, è opportuno rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.</p> <p>In aggiunta l'art. 16 della L. 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare CNAPPC 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri.</p> <p>Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto.</p> <p>Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>

22.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Teramo, su sollecitazione di un iscritto all'albo degli Ingegneri, viene richiesto se sia possibile che un professionista possa essere iscritto, contemporaneamente, presso l'Ordine degli Architetti e presso quello degli Ingegneri.	13.03.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, preliminarmente si osserva che l'Ordine non dovrebbe essere tenuto a rispondere al quesito, non essendo il richiedente un proprio iscritto bensì iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Ciò nonostante, in riferimento a quanto richiesto dall'Ordine, giova innanzitutto rilevare che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri (previo superamento dei rispettivi esami di Stato). Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto dal punto di vista disciplinare, qualora iscritto ad entrambe gli Ordini, a valutazioni che potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>Sarà opportuno, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi di correttezza cui deve essere ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza, laddove non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Ingegnere o di Architetto; tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari, prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.</p>
26.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Forlì	Con proprio quesito l'Ordine di Forlì ha chiesto se possa essere legittimo accettare domanda di iscrizione all'Albo da parte di un architetto non residente nella Provincia dell'Ordine e che dichiara di voler eleggere il proprio domicilio professionale presso la Facoltà di Architettura situata nella provincia in forza di un contratto sottoscritto per un dottorato.	10.05.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre preliminarmente rilevare che la disciplina giuridica del rapporto di lavoro dei ricercatori è regolata dall'art. 34 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dall'art. 1 del D.L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, che assieme all'art. 32 del predetto D.P.R. determinano le ipotesi di incompatibilità.</p> <p>Non sorgono dubbi sulla legittimità dell'inserimento dei ricercatori nell'elenco speciale tenuto dall'Ordine, atteso che essi, se iscritti all'albo, trovano, comunque, collocazione nel summenzionato elenco speciale che, come noto, contempla tutti i professionisti impegnati in docenze o ricerche universitarie che siano in regime di tempo pieno.</p> <p>Inoltre, in ossequio all'art. 1 comma 3 del D. L. 2 marzo 1987 n. 57, convertito nella legge 22 aprile 1987, i ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libero professionali</p>

				<p>connesse alla iscrizione in albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.</p> <p>Ai sensi dell'art.16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, appare, infine, legittima l'elezione di domicilio professionale formulata da parte del professionista ricercatore o docente universitario, essendo l'Università la sede ove esso esercita la propria attività professionale.</p>
21.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Mantova	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Mantova chiede se sia possibile avere la doppia iscrizione sia all'ordine degli architetti che al collegio dei geometri; l'architetto è in possesso sia dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto che di geometra.</p> <p>Intenderebbe tenere il timbro e l'iscrizione a Inarcassa ed avere anche l'iscrizione al Collegio dei Geometri e, quindi, utilizzare il relativo timbro.</p>	11.07.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed al Collegio dei Geometri.</p> <p>C'è tuttavia da restare perplessi laddove l'esercizio di entrambe le attività dovesse richiedere distinte fatturazioni mentre il richiedente, per sua specifica ammissione, risulta iscritto alla sola Inarcassa alla quale andrebbe versato il contributo integrativo dovuto in caso di fatturazione dei compensi che, nel caso di specie, dovrebbero riguardare sia l'esercizio dell'attività di Architetto che di quella di Geometra.</p> <p>A questo punto occorre precisare che essendo il professionista iscritto ad Inarcassa il suo reddito professionale sarebbe da intendere come conseguito per l'esercizio di quella professione alla cui Cassa è iscritto dovendo ad essa essere riferito sia il contributo soggettivo che quello integrativo mentre, nel caso in questione, andrebbero devoluti ad Inarcassa, in modo del tutto improprio ed irregolare, anche eventuali contributi conseguenti all'esercizio di diversa attività professionale.</p> <p>Resterà, poi, nella competenza di ciascun Ordine/Collegio valutare la sanzionabilità disciplinare dei comportamenti tenuti dal professionista.</p> <p>Infine, in ossequio ai principi di correttezza comportamentale cui devono essere sempre ispirate le azioni di un professionista nell'esercizio della propria attività, sarà opportuno evitare l'ingenerarsi di confusioni nei rapporti, come nel caso in cui non possa arguirsi, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Geometra o di Architetto, essendo il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze relative alla professione dichiarata che lo metterebbe, così, al riparo da eventuali azioni disciplinari</p>

				che rimangono, comunque, esclusiva prerogativa del Consiglio di ciascun organismo di rappresentanza.
13.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Brindisi	L'Ordine di Brindisi con proprio quesito ha chiesto se sia possibile avere, nello stesso tempo, doppia iscrizione all'Ordine degli Ingegneri ed a quello degli Architetti.	06.12.2013	<p>Con riferimento al quesito posto si rileva che il combinato disposto del R.D. 2537/1925, non sembrerebbe porre specifici divieti alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed a quello degli Ingegneri.</p> <p>In aggiunta l'art. 16 della Legge 526/1999 e lo stesso contenuto della Circolare C.N.A.P.P.C. n. 1359 del 3 luglio 2000, non contemplano ostacoli alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti ed all'Ordine degli Ingegneri.</p> <p>Occorre, tuttavia, rammentare che la doppia iscrizione porrà al professionista l'obbligo di soggiacere, dal punto di vista disciplinare, ad ogni sorta di valutazioni che potrà venire, nel caso in questione, sia dall'Ordine degli Architetti che da quello degli Ingegneri.</p> <p>Data poi la esclusiva competenza dell'Ordine nella materia disciplinare occorrerà tener presente, in fase di esercizio dell'attività professionale, di evitare confusioni o comportamenti ingannevoli nei confronti della committenza in dipendenza della duplice iscrizione; ad esempio, ingenererebbe confusione ogni atto contrassegnato, contemporaneamente, sia col timbro rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri che con quello rilasciato dall'Ordine degli Architetti.</p> <p>Da quanto detto deriva l'opportunità che il professionista, nel compimento della propria attività professionale, dichiari sempre alla committenza in quale veste professionale assume l'incarico attenendosi, nell'assolverlo, alla precisata dichiarazione, nel rispetto dei limiti delle competenze propri della professione dichiarata.</p>
11.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Nuoro	L'Ordine di Nuoro ha chiesto se un architetto iscritto all'Ordine, già Dirigente Scolastico, può rimanere iscritto e chi, eventualmente, deve rilasciargli nulla-osta per l'esercizio della libera professione, negli ambiti consentiti.	16.01.2014	In riferimento a quanto richiesto l'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire le incompatibilità con l'attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, recita: <i>"Il personale di cui al presente decreto non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si</i>

			<p><i>tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero per la Pubblica Istruzione".</i></p> <p>La Legge 19 marzo 1955, n. 160, estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.</p> <p>Consegue da ciò che il Dirigente scolastico, architetto, che voglia dedicarsi anche all'esercizio della professione, dovrà rivolgere richiesta di autorizzazione al M.I.U.R. e, per completezza, all'Ufficio scolastico regionale ed al C.S.A. competente, per richiedere se l'esercizio della libera professione sia pregiudizievole o meno con l'assolvimento delle attività connesse al ruolo di dirigente scolastico.</p>
--	--	--	--

G) – BANDI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REQUISITI PARTECIPAZIONE ED ALTRO

<p>04.10.2011</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Fermo</p>	<p>Viene contestato un bando di concorso indetto dall'Ente Provincia che prevede l'assunzione di due ingegneri, a tempo pieno, per ricoprire il ruolo di istruttore direttivo tecnico con l'esclusione degli architetti che avrebbero le medesime qualità per svolgere le stesse attribuzioni. "Dalla lettura del bando si evince che il tecnico dovrà svolgere attività istruttorie di tipo tecnico nel settore viabilità – attività di progettazione e direzione lavori di opere stradali etc."</p>	<p>19.10.2011</p>	<p>Si fa seguito al quesito posto da codesto Ordine inerente il concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Provincia di Fermo per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo ingegnere (CAT. D), posizione economica D1. Ai fini della partecipazione a tale procedura, che pure contempla la figura dell'Architetto limitatamente ai laureati 4/S, è stata riscontrata la sola previsione dell'iscrizione all'albo degli ingegneri escludendo, di fatto, la categoria professionale degli architetti. Nello specifico della procedura promossa dalla Provincia di Fermo, presa visione del relativo bando, l'elenco di cui all'art. 2, pur se non esaustivo delle attività da svolgere, prevede: "attività istruttorie di tipo tecnico all'interno del settore viabilità (...), progettazione e direzione lavori stradali (...)". In aggiunta va detto che la stessa Amministrazione, da informazioni raccolte via internet, avrebbe pubblicato, contemporaneamente, un altro bando finalizzato all'assunzione di due iscritti all'Albo degli Architetti, in qualità di "istruttore direttivo impegnato nella progettazione e direzione lavori edili, (...) restauri, ecc." In linea più generale può comunque affermarsi che la giurisprudenza amministrativa, per fattispecie analoghe, ha costantemente sostenuto che il bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale "lex specialis" della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall'Amministrazione, purché non contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità e della inutilità (Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana 3.11.1999 n. 590; T.A.R. Piemonte Sez. II 28.7.1999 n. 485; Cons. Stato Sez. V 23.11.1993 n. 1203), e che in materia di pubblici concorsi sussiste ampia discrezionalità dell'Amministrazione in ordine ai requisiti da richiedere con il bando di concorso (Cons. Stato Sez. V 30.3.1993 n. 422). Il giudice amministrativo, qualora chiamato ad esprimersi sul caso di specie, non potrebbe sostituirsi alla P.A., esercitando il potere di determinazione di cui essa è titolare e, conseguentemente, non potrebbe modificare gli atti da questa posti in essere o eseguire compiti spettanti</p>
-------------------	--	---	-------------------	--

			<p>alla medesima.</p> <p>Il giudice, difatti, non potrebbe giudicare nel merito la scelta fatta in quanto con ciò eserciterebbe una funzione amministrativa potendo, invece, solamente rilevare la ragionevolezza delle scelte operate.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha più volte manifestato un orientamento restrittivo circa le determinazioni con le quali la pubblica amministrazione sceglie il titolo di studio necessario per l'accesso ad un pubblico concorso ritenendo dette scelte non sindacabili dal Giudice amministrativo se non nel caso in cui siano manifestamente illogiche o contraddittorie (in tal senso: Cons. di Stato, Sez. VI - n.1522/1996; Cons. di Stato, Sez. VI, n. 354/1987).</p> <p>E' pur vero che la giurisprudenza ha anche stabilito più volte che su numerose materie hanno competenza sia gli ingegneri che gli architetti in quanto le <i>"due professioni sono promiscue stante l'equiparazione tra le due categorie"</i> (cfr. ex multis Cass. S.U. del 26/07/1993 n. 8348; Cass. Civ. 29/03/2000 n. 3814; TAR Piemonte 25/02/1989 n. 100, Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 92).</p> <p>Tutto ciò premesso si può concludere che la decisione della Provincia di Fermo di limitare l'accesso alla posizione di istruttore direttivo ai soli iscritti all'albo degli ingegneri deriva da presupposti ben determinati, ovvero la delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 19 aprile 2011 di approvazione del Piano occupazionale 2011/2013 e la successiva delibera di Giunta Provinciale n. 168 del 5 luglio 2011 di indirizzi in merito all'attuazione del Piano occupazionale 2011/2013, entrambe citate nel bando.</p> <p>Ne consegue che, presumibilmente, l'indizione della procedura concorsuale abbia soggiaciuto alle indicazioni vincolanti imposte dal Piano occupazionale 2011/2013, ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali e, in particolare, i posti di istruttore direttivo con profilo di istruttore direttivo ingegnere.</p> <p>I margini di manovra per eventuali contestazioni delle scelte operate non possono, quindi, prescindere dalla conoscenza e dalla eventuale impugnazione, qualora ne sussistano i presupposti, anche temporali, delle delibere di G.P. 91/2011 e 168/2011.</p>
--	--	--	--

08.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Agrigento	L'ASP di Agrigento ha stilato un bando per richiesta di collaborazione professionale esterna in materia di edilizia pubblica, progettazione, esecuzione dei lavori, procedura catastali, estimative ed energie rinnovabili riservando la selezione ai soli possessori della laurea in ingegneria civile. L'Ordine degli Architetti ritenendo che tali competenze appartengano, invece, anche agli Architetti chiede conferma della illegittimità del bando.	06.04.2012	<p>In merito al quesito esposto occorre, preliminarmente, precisare che l'avviso pubblico prevede la possibilità di "conferimento di incarichi a tempo determinato, di collaborazione esterna a progetto, per garantire i settori d'intervento presso l'A.S.P. di Agrigento in materia di Edilizia Pubblica, Progettazione, Direzione ed Esecuzione dei lavori, di procedure catastali, estimative ed energie rinnovabili, ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001".</p> <p>Tra i requisiti specifici di ammissione viene richiesto il possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di laurea in ingegneria civile; - abilitazione all'esercizio della professione; - iscrizione all'albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. <p>Si Deve, in primo luogo, osservare che l'incarico verrà conferito ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.Lgs 163/2006, ovvero mediante "contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa" "per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi". Tale dettato normativo non prevede, tra le sue tipologie, la possibilità di stipulare contratti a progetto.</p> <p>Dall'esame dell'avviso pubblico, inoltre, emergerebbe la mancata previsione di uno "specifico" progetto, programma o fase di esso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, nonché di uno specifico ed effettivo risultato.</p> <p>La Legge che regola il contratto a progetto, infatti, è chiara nel pretendere la specificazione dei progetti, dei risultati e soprattutto delle attività richieste, aspetti tutti che nella specie non vengono in alcun modo chiaramente esplicitati.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che nel caso in cui le parti stipulino un contratto di lavoro autonomo per dissimulare un rapporto di lavoro subordinato al fine di eludere gli obblighi che, in forza di norme imperative sarebbero in capo al datore di lavoro, si ricadrebbe in ipotesi di contratto in frode della legge (art. 1344, c.c.), essendo la dichiarazione negoziale unica e voluta per quella particolare finalità antigiusuridica, e non nella diversa ipotesi della simulazione relativa fraudolenta, implicante la divergenza tra dichiarazione manifestata e</p>
------------	---	---	------------	---

			<p>dichiarazione voluta e quindi l'esistenza di due negozi giuridici (quello simulato e quello dissimulato) in grado di eludere l'applicazione di norme imperative» (così Cass.civ., 2 marzo 1988, n. 2224).</p> <p>Corre, poi, l'obbligo di osservare che la ASP di Agrigento, in base a quanto emerge dall'avviso pubblico, sembrerebbe non aver, preventivamente, esperito apposita procedura di mobilità, obbligatoria ex lege.</p> <p>L'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo aver fissato nel primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda, col successivo comma 2 bis, introdotto dall'articolo 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, stabilisce che <i>"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza"</i>.</p> <p>Il tenore letterale di tale previsione, di cui non è dubitabile in alcun modo l'applicabilità anche alla ASP (rientrante in virtù dell'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle disposizione del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), è del tutto univoco nell'imporre alle pubbliche amministrazioni che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità ancor prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali.</p> <p>Tale obbligo nell'ottica di perseguire strategie tali da contemperare il prevalente interesse pubblico con la razionalità propria dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici nonché obbedire ad esigenze di riduzione della spesa pubblica osservando opportunamente le legittime aspirazioni dei pubblici dipendenti ad espletare la propria attività in uffici, quanto più possibili, prossimi ai propri siti di residenza.</p>
--	--	--	---

			<p>In altri termini il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell'ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, pur se subordinata alla preventiva, obbligatoria, attivazione della procedura di mobilità, come prevista in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, compresi nell'articolo 97 della Costituzione.</p> <p>Il bando, poi, tra i requisiti specifici di ammissione, richiede il possesso del diploma di laurea in Ingegneria Civile, senza altro specificare.</p> <p>Non è in alcun modo chiarito per quale motivo sia individuata la sola laurea in Ingegneria Civile.</p> <p>In base al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il titolo di studio previsto dal bando precluderebbe agli architetti la partecipazione al concorso.</p> <p>Al riguardo corre l'obbligo di specificare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva ha, sì, un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso ma lo deve esercitare tenendo nella dovuta considerazione il grado di professionalità e di preparazione culturale richieste dal ruolo da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>In conclusione, l'avviso pubblico appare viziato sotto numerosi profili.</p> <p>Corre, pertanto, l'obbligo di rammentare che, in base al medesimo art.7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, posto a base della procedura "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di</p>
--	--	--	--

				responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”; con conseguente responsabilità erariale, oltre che dirigenziale.
06.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siracusa	Col quesito posto l’Ordine di Siracusa ha richiesto un parere relativamente al bando della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa relativo ad un avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato, ex art. 15 septies - 2° comma - del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'espletamento di attività connessa al profilo di Dirigente Ingegnere ad orientamento civile.	09.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota in oggetto riportata , preliminarmente si osserva che il bando prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i requisiti specifici la laurea specialistica o magistrale in ingegneria ad orientamento civile ovvero laurea conseguita in base all'ordinamento previgente al D.M. 509/99 ed equiparata alla laurea specialistica, ai sensi del decreto Interministeriale del 5 maggio 2004; - la riconosciuta e documentata esperienza nell'attività attinente l'incarico da conferire maturata presso Pubbliche Amministrazioni e/o Enti e Strutture private, desumibili dal curriculum formativo e professionale; - una particolare rilevanza, quale criterio di scelta, relativa ad “esperienza maturata nell'ambito della gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato”; - l’incarico ha durata di tre anni, ha natura subordinata e carattere esclusivo, ed è disciplinato dai CCNNLL di riferimento e, in via sussidiaria, dalle disposizioni e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. <p>La normativa di riferimento è il comma 2 art. 15 septies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 (recante Riordino della disciplina in materia sanitaria) il quale prevede che <i>“le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico”</i>.</p> <p>Nel caso in questione non si comprende per quale motivo, stante la tipologia dell’incarico, non sia stata individuata anche la categoria professionale dell’architetto; a tal fine, sarebbe utile ed opportuno</p>

			<p>verificare il contenuto della deliberazione della ASL n. 591 del 21.5.2012, non prodotta e che potrebbe contenere ulteriori elementi atti a chiarire il motivo per cui tale contratto a tempo determinato sia riservato ai soli ingegneri ad orientamento civile.</p> <p>Dall'avviso pubblico, difatti, emerge solo che il titolo richiesto è la laurea in ingegneria "ad orientamento civile" e che tale titolo è necessario per la "gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato".</p> <p>Appare logico e ragionevole supporre che la <u>gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato</u>, stante il titolo professionale richiesto, debba riferirsi alla gestione immobiliare della ASL, ed alla sua manutenzione.</p> <p>Orbene, il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che "sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), e che "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Da ciò chiaramente consegue che, in assenza di qualsivoglia motivo o criterio logico, agli architetti, per legge deputati ad adempiere alle richieste del bando in questione, senza alcun motivo o criterio logico, viene preclusa la possibilità di partecipare alla selezione pubblica.</p> <p>Difatti le attività di gestione e manutenzione di strutture sanitarie legate all'impiego di materiali edili eco-compatibili, al ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, con limitazione dell'inquinamento acustico, rientrano tutte, a pieno titolo, nelle competenze professionali dell'architetto.</p> <p>Inoltre la tipologia dell'incarico a tempo determinato, qualificato ex art.15 septies - 2° comma - del d.lgs n. 502/92 e s.m.i. per l'espletamento di attività di "gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato", potrebbe far sorgere il dubbio che l'attività di gestione e manutenzione possa qualificarsi come contratto di appalto di lavori pubblici, la qual cosa implicherebbe anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale.</p> <p>La disciplina sugli appalti pubblici di lavori troverebbe comunque applicazione anche se si volesse ritenere la</p>
--	--	--	---

			<p>prestazione richiesta funzionalmente equivalente rispetto al servizio di gestione, integrandosi in tal modo una fattispecie contrattuale mista (c.d. appalto misto di servizi e fornitura).</p> <p>Va evidenziato che, ai fini della individuazione della natura e della disciplina dei contratti delle pubbliche amministrazioni che comportino attività di "manutenzione di immobili", occorre procedere alla concreta disamina delle prestazioni dedotte nell'accordo; vanno pertanto qualificati come appalti di lavori quelle fattispecie che prevedono attività di conservazione di beni immobili implicanti concreta, specifica e visibile trasformazione dei luoghi (Cons. St., sez. V, 11 aprile 1990, n. 342).</p> <p>Per gestione e manutenzione deve intendersi una combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto (cfr. come parametro l'articolo 3, lettera n), del d.P.R. n. 207/2010).</p> <p>Infine, stante l'incarico di natura dirigenziale, la individuazione di una sola categoria professionale appare contraria ai requisiti e criteri di cui al D.P.R. 150/1999, istitutivo del ruolo unico sulla dirigenza atteso che l'intendimento del legislatore è stato quello di determinare un circuito di interscambio professionale nel quale si amplifichino le possibilità di crescita ed arricchimento culturale, introducendo elementi di "concorrenzialità" tra le figure dirigenziali, del tutto in linea con le caratteristiche di managerializzazione della dirigenza.</p> <p>Per una risposta definitiva, occorre, necessariamente, avere contezza dei contenuti della deliberazione della ASL n. 591 del 21.5.2012; nelle more si consiglia all'Ordine richiedente di stilare una nota dal seguente tenore:</p> <p>Con riferimento all'avviso pubblico della Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per soli titoli riguardante il conferimento di incarico a tempo determinato, ex art.15 septies - 2° comma - del d.lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'espletamento di attività connessa al profilo di Dirigente Ingegnere ad orientamento civile, non si comprende, data la tipologia dell'incarico, per quale motivo sia stata esclusa dalla partecipazione la figura professionale dell'architetto.</p>
--	--	--	---

				<p>Stante ai requisiti richiesti dal bando di "gestione e manutenzione di strutture sanitarie in senso lato", il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che "sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), e che "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Oltretutto l'attività di gestione e manutenzione di strutture sanitarie, comprendente l'impiego di materiali edili eco-compatibili, il ricorso a fonti energetiche alternative e rinnovabili, la limitazione dell'inquinamento acustico, presentando, così, caratteristiche che rientrano, a pieno titolo, nelle competenze professionali dell'architetto che, tuttavia, senza motivo o riferimento logico alcuno, è stato escluso dalla partecipazione.</p> <p>Sorge, peraltro, il dubbio che l'attività di gestione e manutenzione potrebbe qualificarsi come contratto di appalto di lavori pubblici, che implicherebbe anche la prestazione accessoria di una attività di sorveglianza funzionale all'espletamento della prestazione principale.</p> <p>La disciplina sugli appalti pubblici di lavori troverebbe comunque applicazione anche se si volesse ritenere la prestazione richiesta funzionalmente equivalente rispetto al servizio di gestione, integrandosi in tal modo una fattispecie contrattuale mista (c.d. appalto misto di servizi e fornitura).</p> <p>In base a quanto fin qui esposto, si invita l'Amministrazione adita, a riesaminare, in autotutela, ai sensi della Legge 241/90, il bando in questione, ponderando i vari interessi coinvolti, tutelati da disposizioni di legge, consentendo anche alla categoria degli architetti, impropriamente esclusa, di partecipare alla selezione.</p> <p>In difetto di riscontro, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine scrivente si riserva la possibilità di dare corso alle azioni di legge che si riterranno opportune.</p>
14.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Avellino	L'Ordine di Avellino ha posto un quesito relativo ad un Concorso per la copertura n. 1 posto di istruttore, cat. D, a tempo indeterminato e part-time al 50%, indetto	06.12.2012	Con riferimento al quesito posto ed al segnalato limite di età presente nel bando per la partecipazione alla procedura concorsuale (non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50), si fa presente che l'articolo 3,

		dal Comune di Castelnuovo Cilento in provincia di Salerno, specificatamente al requisito contenuto nel bando relativo al limite di età dei concorrenti (non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 50).		comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità. L'articolo 48, comma 3, del Dlgs. 18 giugno 2000, n. 267, e l'articolo 35, comma 7, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, demandano alla Giunta dell'Ente locale la competenza ad adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche i requisiti di accesso alle procedure concorsuali. Occorrerà quindi verificare se il Comune che ha bandito il concorso è o meno dotato di un regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che contempli, al suo interno, i requisiti di accesso alle procedure concorsuali.
28.12.2012	Comune di Menfi (Provincia Agrigento)	<p>Il Comune di Menfi ha bandito concorso per titoli di cat. D3, profilo professionale Ingegnere, chiedendo quale requisito di ammissione:</p> <p>a. il diploma di laurea in Ingegneria, vecchio ordinamento, o equivalente diploma di laurea specialistica (nuovo ordinamento) in Ingegneria Civile/Edile o equipollente. In tal caso il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione, gli estremi della normativa che sancisce l'equipollenza stessa nonché abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nell'ordinamento italiano;</p> <p>b. l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere nell'ordinamento italiano.</p> <p>Un concorrente ha presentato la domanda di ammissione al concorso suddetto essendo in possesso di diploma di laurea in Architettura conseguita il 5/4/2005 ed ha presentato l'abilitazione all'esercizio della professione di "Architetto". Costui, ammesso al concorso per titoli, si è</p>	13.02.2013	<p>Relativamente ai punti 1 e 3 occorre precisare che lo scorrimento della graduatoria di un concorso pubblico è previsto dall'articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato (TUIC), di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305; la giurisprudenza, al riguardo, ha ritenuto che in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'Amministrazione, qualora decidesse di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare l'indizione di nuova procedura concorsuale in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti (Cons. Stato, Ad. plenaria, 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato V Sezione, 4 marzo 2011 n. 1395; Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2010, n. 668; cfr. conformemente Tar Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228; Tribunale ordinario Roma ord. sez. lav. 3 gennaio 2001; Tar Lazio 30 gennaio 2003, n. 536; Tar Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452; Tar Lombardia, 15 settembre 2008, n.4073; Tar Lazio 15 settembre 2009 n. 8743; Cass. SS.UU. 29 settembre 2003 n. 14529 e 9 febbraio 2009 n. 3055).</p> <p>Per quanto riguarda, ancora, il punto 3 occorre osservare che avendo la Commissione esaminatrice ammesso l'Architetto alla procedura concorsuale ed avendolo collocato al secondo posto in graduatoria diventa del tutto superfluo valutare equipollenze o equivalenze che, peraltro, riguarderebbero valutazioni che la Commissione</p>

		<p>collocato al 2° posto della graduatoria di merito. Successivamente, a seguito delle dimissioni del vincitore, si è presentata la possibilità di scorrimento della predetta graduatoria per la copertura del posto vacante.</p> <p><i>in base a tali premesse, il Comune richiede se:</i></p> <p><i>1. E' legittimo procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso per la copertura del posto a tempo indeterminato Cat.D3 profilo professionale "Ingegnere" nei confronti del concorrente in possesso di Laurea in "Architettura" conseguita il 5/4/2005 e della relativa abilitazione all'esercizio della professione di Architetto?</i></p> <p><i>2. Il diploma di Laurea in "Architettura" conseguito il 5/4/2005 è equipollente o equivalente alla Laurea in Ingegneria Edile o Civile?</i></p> <p><i>E' legittimo procedere allo scorrimento della graduatoria di merito nei confronti del 2° concorrente classificato in possesso dell'abilitazione di Architetto e non a quella di Ingegnere come richiesto nel Bando?.</i></p>		<p>esaminatrice avrebbe dovuto già fare, come, probabilmente, ha fatto avendo stilato la succitata graduatoria.</p> <p>Pertanto, essendo ogni valutazione di cui al quesito prodromica all'espletamento del concorso si ritiene che l'assunzione del professionista secondo in graduatoria sia da considerare legittima in quanto atto conseguente e connesso alle citate valutazioni della Commissione.</p>
27.02.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	<p>Col quesito posto l'Ordine di Reggio Emilia richiede delle valutazioni in merito alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l'eventuale assunzione, a tempo pieno e determinato, di n. 1 "istruttore direttivo tecnico" - cat. D.D1 presso la sede operativa del Parco del Corno alle Scale, a Lizzano in Belvedere (BO), nella parte in cui si prevede la partecipazione ai soli laureati in Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, comprese lauree specialistiche e magistrali analoghe, escludendo altri titoli di laurea.</p>	13.06.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che la figura professionale prevista nel bando è quella di Istruttore Direttivo Tecnico - categoria D.D1.</p> <p>Oltre a ciò, sempre nel bando, all'art. 1, vengono individuati compiti specifici, chiarendo che l'istruttore direttivo tecnico dovrà compiere le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Elabora e propone soluzioni tecnicamente compatibili per la gestione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture destinate alla fruizione dei territori gestiti dall'Ente, con particolare riferimento alla stazione sciistica Corno alle Scale; - Cura l'elaborazione di progetti di interventi di miglioramento ambientale e di sistemazioni idrogeologiche; - Predispone piani economico-finanziari per la

			<p><i>realizzazione degli interventi nei limiti di stanziamento di bilancio, per la realizzazione degli interventi programmati dall'Amministrazione;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Collabora con il Servizio Tecnico Lavori Pubblici per l'attuazione degli interventi;</i> - <i>Elabora progetti di sviluppo turistico del territorio gestito dall'Ente;</i> - <i>Collabora con servizio dell'Ente che si occupa di promozione e divulgazione".</i> <p>Ai sensi del vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali (C.C.N.L. 31.3.1999) i lavoratori della categoria D, in base a quanto specificato nel contratto collettivo, svolgono "attività caratterizzate da :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;</i> • <i>Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;</i> • <i>Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili".</i> <p>Nel contratto collettivo, poi, tra l'esemplificazione dei profili, viene chiarito che "fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali" di architetto e di geologo.</p> <p>In base a tali presupposti, si osserva che l'indicazione espressa nel bando sul titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione nel caso in cui il titolo richiesto non venga posto in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>Pur se all'Amministrazione che indice la procedura è riservato un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo da richiedere non può, in alcun modo, prescindere dalla professionalità e dalla preparazione culturale necessarie al ruolo da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Il C.C.N.L. contempla una sostanziale equiparazione di funzioni per geologi ed architetti, inquadrati nella</p>
--	--	--	--

				<p>medesima qualifica professionale, mentre nel bando in questione non è chiarito perché la partecipazione venga limitata ai soli laureati in Scienze Geologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, comprese lauree specialistiche e magistrali analoghe con l'esclusione di altri titoli di laurea.</p> <p>Dall'esame del bando, poi, non sembrerebbe prevista per tale procedura la necessità di un avviso di mobilità, preliminare all'indizione del bando, in base all'art. 30 comma 2 bis D.Lgs 165/2001; difatti in base a tale disposizione di legge le Amministrazioni, prima di dare corso all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare, in via prioritaria, le procedure di mobilità per l'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla medesima area funzionale, che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.</p> <p>Per avere, tuttavia, un quadro più completo della questione occorrerebbe esaminare anche gli atti prodromici al bando, ovvero la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 49 del 28/11/2012, la determinazione n. 562 del 19/12/2012, ed il Regolamento di cui alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. 43 del 14/11/2012, atti tutti citati nelle premesse del bando in questione.</p>
30.04.2013	Ordine Architetti P .P. C. Provincia di Varese	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Varese viene richiesto se, per un bando di concorso per "funzionario museale" sia previsto quale requisito all'accesso un "Diploma di laurea in discipline attinenti l'ambito dell'archeologia, della storia e della storia dell'arte.." Ciò in riferimento alla seguente normativa: a) atto di indirizzo n.7 del 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, e b) linee guida sui profili professionali degli operatori" emanato dalla Giunta Regionale a seguito del D.M. 10 maggio 2001 del Ministero dei Beni culturali - Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo	11.07.2013	<p>In riferimento al quesito posto occorre evidenziare che le disposizioni in esso citate ammetterebbero la presenza, all'interno di una struttura museale, della figura professionale dell'architetto limitatamente a talune attività (l'atto di indirizzo n. 7 della Regione Lombardia 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia", individua la figura dell'architetto quale consulente, mentre l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico - scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del Ministero dei Beni culturali individua la professionalità dell'architetto tra quelle per l'attuazione degli standard). Nel caso in questione occorrerebbe avere maggiore contezza delle specifiche mansioni che il "funzionario museale" dovrà ricoprire con riferimento al relativo C.C.N.L. onde valutare l'ammissibilità o meno alla</p>

		dei musei. Si domanda se sia corretta l'esclusione di coloro che abbiano conseguito il Diploma di Laurea in Architettura, vecchio ordinamento (indirizzo Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico).		partecipazione selettiva della figura professionale dell'architetto dal momento che, allo stato, non sono del tutto noti i contenuti del bando di concorso a meno di quelli citati nel quesito. Preme, infine segnalare che in merito alla partecipazione a pubblici concorsi non risulta sussistere una equiparazione tra laurea in architettura vecchio ordinamento e laurea in archeologia, storia o storia dell'arte, in base a quanto riportato nella tabella allegata al Decreto M.I.U.R. del 9 luglio 2009.
13.05.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Messina	L'Ordine di Messina ha segnalato che l'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per l'affidamento di un incarico di DL, misure, contabilità, assistenza al collaudo, ...etc., per lavori di adeguamento sismico di un padiglione. Il bando individua quale requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura la laurea quinquennale in ingegneria e l'iscrizione da almeno dieci anni all'albo degli ingegneri. In seguito a sentite rimostranze dell'Ordine di Messina, l'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina, con propria successiva comunicazione ha giustificato la preferenza riportata nel bando asserendo che "i requisiti richiesti sono stati identificati con riferimento alla specificità del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere", e data la particolare difficoltà dell'Intervento (incamiciatura in c.a, dei pilastri e delle travi) necessitante di una conoscenza ampia della normativa antisismica e strutturale e di adeguata esperienza nella realizzazione di lavori simili.	27.05.2013	In riscontro a quanto richiesto occorre evidenziare che la progettazione di opere di adeguamento sismico su manufatti edilizi esistenti, in base alle Leggi 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 relative, rispettivamente, alle opere in conglomerato cementizio ed alle costruzioni in zona sismica, qualunque ne sia l'importanza, è attività di specifica competenza degli ingegneri e degli architetti iscritti nei rispettivi albi professionali (cfr ex multis Cassazione civile, sez. II, 08 aprile 2009, n. 8543; Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6747; Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666, sentenze tutte relative alla non competenza dei geometri per attività di progettazione in zona sismica di esclusiva spettanza delle professioni di ingegnere ed architetto). Lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di una struttura ospedaliera è stato, peraltro, oggetto di sentenza della Corte di Giustizia C-159/11 che, nel valutare l'illegittimità dell'affidamento dell'incarico di progettazione all'Università, ha ritenuto competenti, in area sismica, gli Architetti, nel caso di specie costituiti in giudizio. Va, in aggiunta, segnalato che, con le sentenze del Consiglio di Stato 686/2012, Tar Campania 596/2013 e Tar Sicilia 1042/2013, è stata sostenuta persino la competenza dell'architetto iunior per la progettazione in area sismica. In base a quanto fin qui argomentato l'avviso dell'Azienda ospedaliera Universitaria di Messina è da ritenere illegittimo nella parte in cui individua quale requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'incarico la sola laurea quinquennale in ingegneria escludendo, impropriamente,

				<p>la categoria professionale degli architetti.</p> <p>La procedura in questione è quindi contraria ai principi, italiani e comunitari, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità e come tale deve essere, opportunamente, riformulata.</p>
18.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Catanzaro	<p>Con riferimento al quesito dell'Ordine di Catanzaro relativo all'avviso di selezione pubblica indetto dalla Regione Calabria, Dipartimento politiche per l'ambiente, per l'assunzione a tempo determinato di 13 unità lavorative, viene richiesto se è corretto il provvedimento di esclusione legato alla mancata equiparazione tra la laurea in architettura vecchio ordinamento e i titoli richiesti nell'avviso di selezione, ovvero laurea in Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria per l'ambiente e il Territorio (LM35), Ingegneria Gestionale (LM31), Ingegneria chimica (LM22), Ingegneria della sicurezza (LM26), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24), ed Ingegneria meccanica (LM33).</p>	31.07.2013	<p>In merito al quesito posto sulla equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici occorre far riferimento al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo, proprio, alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (D.L.), lauree specialistiche (L.S.) e lauree magistrali (L.M.).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>In tale tabella, non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Architettura, vecchio ordinamento, e i titoli richiesti nell'avviso di selezione in questione, ovvero laurea in Ingegneria Civile (LM23), Ingegneria per l'ambiente e il Territorio (LM35), Ingegneria Gestionale (LM31), Ingegneria chimica (LM22), Ingegneria della sicurezza (LM26), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM24), ed Ingegneria meccanica (LM33).</p> <p>In merito, poi, alla selezione in oggetto occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione, nel caso in cui il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994)</p> <p>Tali aspetti sembrerebbero comunque emergere dalla</p>

				lettura dell'avviso di selezione, ragion per cui il bando parrebbe correttamente formulato anche sotto quest'ultimo profilo.
26.06.2013	Ordine Architetti P. .P. C. Provincia di Lucca	Col quesito posto dall'Ordine di Lucca è stato segnalato che un iscritto ha partecipato ad un concorso pubblico ove veniva richiesto il possesso del titolo di geometra o titolo equipollente. E' stato, altresì, richiesto all'iscritto all'albo degli Architetti di regolarizzare la sua posizione, indicando il provvedimento che dichiara l'equipollenza del suo titolo di studio a quello richiesto dal bando.	31.07.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il possesso di un titolo di studio superiore, assorbente, consente la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore; tale evenienza ricorre sia quando il titolo superiore presupponga quello inferiore sia quando le materie di studio del titolo superiore comprendono, con un maggior livello di approfondimento, quelle del titolo inferiore (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2000, n. 93, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 8 novembre 2004 n. 30281, T.A.R. Umbria, 7 novembre 2008 n. 708).</p> <p>Il possesso da parte del candidato di un titolo di studio superiore rispetto a quello prescritto dal bando di concorso legittima, quindi, la partecipazione al concorso in quanto il titolo di studio superiore, se pur diverso da quello indicato dal bando, è indice di un maggior livello di conoscenza delle materie che formano oggetto del corso di studi inferiore, costituendo attestazione di un progressivo perfezionamento degli studi (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 aprile 1999, n. 432; sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1214).</p> <p>Alla luce di quanto fin qui enunciato, la laurea in architettura è assorbente del diploma di geometra richiesto dal bando di concorso, perchè tale laurea comporta un grado di approfondimento sicuramente maggiore di materie facenti parte anche del diploma di geometra.</p> <p>Va precisato che, in assenza di una esplicita previsione di legge di equipollenza tra laurea in architettura e diploma di geometra per disposizione normativa, la giurisprudenza ha affermato il carattere assorbente della laurea in architettura rispetto al diploma di geometra (T.A.R. Sardegna, 15.9.2000, n. 840) e l'equivalenza tra laurea in architettura e laurea in ingegneria, salvo che il posto messo a concorso non richieda competenze esclusive degli ingegneri (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 1991, n. 1329; per l'equipollenza tra "ingegneria edile" ed "architettura" cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 marzo 2004, n. 469).</p> <p>Sulla base di quanto finora argomentato può essere,</p>

				quindi, legittimamente considerata dall'Amministrazione banditrice la laurea in architettura quale titolo più che valido per l'ammissione al concorso in questione.
23.08.2013	Ordine Architetti P. .P. C. Provincia di Massa Carrara	Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara ha richiesto una valutazione sulla legittimità di un bando pubblico dell'Autorità idrica toscana, legato all'assunzione a tempo indeterminato per un posto di dirigente. Il bando risulta aperto solo ad ingegneri e non alle categorie equipollenti, ed, inoltre, prevede come obbligo l'aver lavorato presso autorità di ambito territoriale ottimale per almeno 5 anni negli ultimi 10.	30.09.2013	<p>Dal quesito posto si rileva, innanzitutto, che il bando di concorso, così come formulato, non consente la partecipazione ai possessori di titoli equipollenti alla Laurea in Ingegneria (individuata, peraltro, nella sua accezione generica e senza far riferimento ad una specifica categoria di specializzazione).</p> <p>Quanto alle equiparazioni, la normativa oggi vigente è data dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; con tale decreto è stata approvata una tabella "A", ad esso allegata, che individua e sancisce le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai concorsi pubblici.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, in caso di mancata specificazione di equipollenza e, quindi, in presenza di una univoca ed espressa volontà della P.A. di limitare l'accesso ai soli titoli indicati, le previsioni del bando devono essere interpretate nel senso di consentire la partecipazione ai possessori di titoli equipollenti ex lege; tanto anche in ossequio al principio del "favor participationis".</p> <p>La parificazione dei titoli di studio stabilita con norma di legge comporta per l'Amministrazione banditrice la impossibilità di escludere dall'ammissione ad un qualsivoglia concorso pubblico il possessore di un titolo dichiarato equipollente "né il bando per cui è causa esclude i titoli di studio ivi non elencati" (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 3484/2010).</p> <p>Oltretutto l'aver indicato in bando il titolo di studio richiesto, in uno all'abilitazione, per poter partecipare al concorso presume, laddove detto titolo abilitativo non sia direttamente collegato alle funzioni proprie del posto da ricoprire, la predisposizione di una motivazione specifica (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva ha,</p>

				<p>si, un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo necessario che, tuttavia, può esercitare solo tenendo in debita considerazione il grado di professionalità e preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Nella specie, occorrerebbe verificare cosa è stabilito nel piano occupazionale dell'Autorità idrica, richiamato nelle premesse (decreti 23/2012, 5/2013 e 38/2013); quanto all'obbligo stabilito nel bando, quale condizione per l'assunzione, di aver lavorato presso autorità di ambito territoriale ottimale per almeno 5 anni negli ultimi 10, c'è da ritenere veramente singolare tale condizione preclusiva atteso che la L.R. 69/2011, istitutiva dell'Autorità idrica Toscana, prevede, all'art. 53, il trasferimento dei ruoli organici della precedente autorità di ambito territoriale ottimale nei ruoli organici dell'autorità idrica.</p> <p>Anche in questo caso sarebbe opportuno verificare cosa è stabilito nel piano occupazionale dell'Autorità idrica.</p>
30.09.2013	Ordine Architetti P. .P. C. Provincia di Frosinone	Con quesito posto dall'Ordine di Frosinone viene richiesto, relativamente al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di "Istruttore direttivo-Tecnico Ingegnere" a tempo pieno ed indeterminato - area tecnica - Categoria D1 - Pos. econ. D1, pubblicato dal Comune di Frosinone, se sia legittima l'esclusione del profilo professionale di Architetto tra i requisiti richiesti, e se tale legittimità possa essere condizionata dalla presenza o dalla assenza in atti di apposita e motivata previsione sulla pianta organica.	11.10.2013	<p>In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che analizza espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Con successivo chiarimento scritto, prot. 20130050223 in data 16.09.2013, il Comune di Frosinone ha precisato che per la Laurea "vecchio ordinamento" è valido anche il diploma di laurea in Ingegneria Edile, oltre a quello in Ingegneria Civile citato nel bando.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio</p>

			<p>o nuovo ordinamento; quanto alla laurea in Ingegneria Edile, vecchio ordinamento, viene prevista l'equiparazione per i titoli 28/S Ingegneria civile, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi e LM-26 Ingegneria della sicurezza.</p> <p>Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria Edile-Architettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i titoli richiesti per il bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>.</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva cui compete, per Legge, potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Frosinone di consentire l'accesso alla posizione di istruttore direttivo-tecnico ai soli laureati in Ingegneria Civile ed Edile ha origine, comunque, da presupposti ben determinati, ovvero dal deliberato della G.C. n. 286 del 18.6.2013 e dal piano occupazionale 2013, entrambi citati nel bando.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera di G.C. che avrebbe dovuto indicare i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto di istruttore direttivo-tecnico.</p>
--	--	--	---

				<p>A tal proposito è opportuno osservare che il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), rispetto alla figura richiesta dal bando, prevede, che alla categoria D appartengono, equalitariamente, sia la figura professionale dell'architetto che quella dell'ingegnere. Pertanto, in base a quanto citato in precedenza, gli atti deliberativi relativi al bando in questione dovrebbero contenere ben distinte ed opportune precisazioni atte a motivare perché la figura professionale di cat. D debba comprendere la sola figura dell'ingegnere Edile-Civile. In assenza di tali indicazioni all'interno della delibera di giunta comunale n. 286 del 18.6.2013 e del piano occupazionale 2013, la procedura tutta si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, per l'assenza di motivazioni che chiariscano, in modo inequivoco, il diretto collegamento fra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, così come indicato nella procedura concorsuale, oltre all'evidente violazione del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.</p>
07.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	<p>L'Ordine di Varese con quesito del 30 aprile c.a., prot. 604 ha richiesto se per un bando di concorso per "funzionario museale" sia previsto quale requisito all'accesso un "Diploma di laurea in discipline attinenti l'ambito della archeologia, della storia e della storia dell'arte.</p> <p>Al primo quesito venne data risposta il 7 luglio c. a. ed a seguito di richiesta di chiarimenti rivolta all'Ordine per avere copia del bando di concorso, l'Ordine, in data 7 ottobre 2013, ha inviato il bando di concorso, chiedendo un riscontro urgente.</p>	11.11.2013	<p>In merito al quesito posto, si segnala che il bando inviato in data 7 ottobre relativo alla copertura di n. 1 posto di "funzionario museale" (categoria "D" posizione giuridica "3") presso l'Area VII "servizi culturali, museali e informatici" - direzione sistema museale cittadino del Comune di Varese, contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione del profilo professionale desunto dall'atto di indirizzo n. 7 del 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori" emanato dalla Giunta Regionale a seguito del D. M. 10 maggio 2001 del Ministero dei Beni culturali - Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei; • la possibilità di concorrere per tutti coloro in possesso dei seguenti titoli di studio: <i>diploma di laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali o in Lettere ovvero altro titolo di studio equipollente ai sensi di legge, il diploma di laurea magistrale appartenente alla classe LM 11 - Classe delle lauree magistrali in Conservazione e restauro dei beni culturali o il diploma di laurea magistrale appartenente alla classe LM 89 - Classe delle lauree magistrali in Storia dell'arte</i>

			<p><i>(diversamente da come prospettato nel precedente quesito, ove si faceva riferimento ad un generico Diploma di laurea in discipline attinenti l'ambito dell'archeologia, della storia e della storia dell'arte);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'inquadramento nella categoria "D", posizione giuridica ed economica "3", del C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali". <p>Per procedere ad una disamina più approfondita della questione occorre, innanzitutto, esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è dato dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233, relativo, proprio, alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che consente di equiparare fra loro vecchi e nuovi titoli di studio, necessari per accedere a pubblici concorsi ed in particolare raffrontare fra loro diplomi di laurea del cosiddetto "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 è prevista l'equiparazione fra diploma di Laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali e diploma di laurea quadriennale in Lettere col diploma di laurea magistrale appartenente alla classe 10/S, Conservazione dei beni architettonici e ambientali.</p> <p><i>Il bando pubblicato dal Comune di Varese, così come formulato, non esclude la partecipazione, stante le equiparazioni fra titoli come sopra precisate, per la categoria professionale dei conservatori.</i></p> <p>Occorre, altresì, precisare, nel merito della procedura concorsuale, che l'indicazione del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una specifica motivazione qualora il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui, per Legge, compete potere discrezionale</p>
--	--	--	--

			<p>nell'individuazione della tipologia del titolo necessario per accedere alla selezione, è tenuta ad esercitare tale facoltà "discriminante" tenendo in debito conto il grado di professionalità e preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Varese di deliberare l'accesso per la copertura un posto di "funzionario museale" in base ai titoli indicati nel bando parte, comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dalla determinazione dirigenziale n. 835 del 5 settembre 2013, citata nel bando medesimo.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata al contenuto della summenzionata determinazione dirigenziale ove dovrebbero essere state individuate le motivazioni in base alle quali l'Amministrazione ha optato per la figura professionale prescelta.</p> <p>Premesso, poi, che il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto, gli atti deliberativi relativi alla procedura concorsuale dovrebbero contenere ben precise motivazioni tali da chiarire perché, nel caso di specie, nell'individuare la figura professionale di categoria D si siano previste le sole figure indicate nel bando escludendo quella dell'Architetto.</p> <p>Quanto indicato nel bando per l'individuazione della figura professionale non è del tutto coerente con l'atto di indirizzo n. 7 della Regione Lombardia 20/12/2002 "Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia", che individua la figura dell'architetto quale consulente, mentre, a sua volta, l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei del Ministero dei Beni culturali individua la professionalità dell'architetto tra quelle per l'attuazione degli standard.</p> <p>In conclusione, la procedura concorsuale in questione, in virtù delle criticità su elencate, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, attesa la carenza delle motivazioni che dovrebbero chiarire il diretto collegamento tra titolo richiesto e</p>
--	--	--	---

				funzioni proprie del posto da ricoprire non escludendosi dalle valutazioni del caso quanto compreso nel C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.
22.10.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Frosinone	In merito alla risposta data dal Comune di Frosinone all'Ordine degli Architetti che si erano pronunciati sul Bando indetto dal Comune per un posto di "Istruttore direttivo-Tecnico Ingegnere" ed a seguito dell'esame della risposta data all'Ordine dal Comune di Frosinone è stato richiesto ulteriore parere che, quindi, segue un precedente pronunciamento già espresso, sul medesimo argomento dal CNAPPC.	22.11.2013	<p>In merito alla Vostra richiesta di ulteriori approfondimenti a seguito della comunicazione ricevuta dal Comune di Frosinone in data 15.10.2013, prot. 20130057744, relativa al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di "Istruttore direttivo-Tecnico Ingegnere" a tempo pieno ed indeterminato – area tecnica – Categoria D1 – Posizione economica D1, indetto dal comune summenzionato, si osserva quanto segue:</p> <p>1. Nella risposta del Comune non si fa riferimento alcuno alla delibera di giunta comunale n. 286 del 18.6.2013 ed al piano occupazionale 2013, entrambi menzionati nel bando in questione. Tali Atti dovrebbero contemplare le motivazioni precise per cui nell'individuare la figura professionale di categoria "D" si sia privilegiata la sola figura dell'Ingegnere Edile - Civile. Il Comune, al riguardo, non chiarisce le ragioni che lo hanno necessitato ad inserire in organico tale figura professionale. Nulla, comunque, impedisce di formulare specifica richiesta di accesso agli atti per verificare l'esatto contenuto della delibera n. 286/2013 e del piano occupazionale 2013.</p> <p>2. Nella citata risposta del Comune non sono, altresì, precisati, in alcun modo, i motivi della disapplicazione del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura individuata nel bando allorché prevede, con riferimento alla categoria D, che fanno parte di tale categoria i profili identificabili nelle figure professionali sia di architetto che di ingegnere. A tal proposito si potrebbe interpellare l'ARAN a cui inoltrare apposito quesito.</p> <p>3. Oltre a ciò la rappresentata discrezionalità del Comune nell'acquisire specifiche professionalità, avallata dalla Commissione Finanza comunale, non chiarisce affatto quale sia il nesso diretto nella procedura concorsuale fra</p>

				<p>“titolo richiesto” e “funzioni proprie del posto da ricoprire”.</p> <p>In conclusione ribadendo quanto già espresso nella precedente comunicazione C.N.A.P.P.C., prot. 1074 dell'11.10.2013, si suggerisce di dare corso alla richiesta di accesso agli atti inviando, nel contempo, specifico quesito all'ARAN, come già detto in precedenza, con lo scopo di fare maggiore chiarezza sulle ragioni delle decisioni assunte dal Comune.</p>
13.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Alessandria	l'Ordine di Alessandria ha posto un quesito in merito ad un bando di concorso per la copertura di un posto nel profilo di “funzionario specialista in attività culturali” part time ore 24, indetto dal Comune di Novi Ligure, chiedendo se sia legittima l'esclusione dalla procedura concorsuale del laureato in architettura, essendo previsto, come titolo, il solo diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, assieme al diploma di laurea di specializzazione in beni storico artistici.	18.12.2013	<p>In merito al quesito posto, si segnala che il bando relativo alla copertura di n. 1 posto nel profilo di “funzionario specialista in attività culturali”, part time ore 24, categoria D – Posizione economica D1, contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma di Laurea in Conservazione dei beni culturali (vecchio ordinamento), Laurea specialistica e/o magistrale in Storia dell'arte (nuovo ordinamento) classi 95/S e LM-89, nonché Diploma di Scuola di specializzazione in beni storici artistici; ▪ L'inquadramento nella categoria “D”, posizione economica “D1, del C.C.N.L. “Regioni-Autonomie Locali”. <p>Le argomentazioni di cui alle contestazioni sollevate da alcuni iscritti all'albo, firmatari della petizione, attengono ad aspetti che, di fatto, equiparano, sotto numerosi profili, il diploma di laurea in architettura con quelli oggetto della procedura.</p> <p>Nel bando, a ben vedere, non è prevista alcuna equipollenza tra i titoli di studio richiesti ed altri titoli.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che <i>“quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge”</i>.</p> <p>Ad ogni buon fine, in base al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), viene</p>

			<p>prevista l'equiparazione fra diploma di Laurea quadriennale in Conservazione dei beni culturali e diploma di laurea quadriennale in Lettere col diploma di laurea magistrale appartenente alla classe 10/S, Conservazione dei beni architettonici e ambientali.</p> <p><i>Il bando pubblicato dal Comune di Novi Ligure, così come formulato, in assenza di una espressa indicazione di equipollenza dei titoli, esclude dalla partecipazione la categoria professionale dei conservatori, che, nel caso fosse stata prevista l'equipollenza, non avrebbero potuto essere esclusi dalla selezione.</i></p> <p>Occorre, altresì, precisare, nel merito della procedura concorsuale, che l'indicazione del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una specifica motivazione qualora il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui, per Legge, compete potere discrezionale nell'individuazione della tipologia del titolo necessario per accedere alla selezione, è tenuta, nell'esercitare tale facoltà "discriminante" a tenere in debito conto il grado di professionalità e preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Novi Ligure di deliberare l'accesso per la copertura un posto di "funzionario specialista in attività culturali" in base ai titoli indicati nel bando parte, comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 156 in data 31/10/2012 e successive, relativa al piano triennale del fabbisogno di personale 2012 - 2014.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe rispecchiare il contenuto della summenzionata deliberazione in cui dovrebbero essere precisate le motivazioni che hanno condizionato l'Amministrazione ad optare per la figura professionale prescelta.</p> <p><i>Oltretutto il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando, prevede che per la posizione da</i></p>
--	--	--	---

				<p>ricoprire, in merito alla categoria D, andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto; da ciò deriva che gli atti deliberativi riguardanti la procedura concorsuale in questione dovrebbero essere corredati da ben precise motivazioni tali da chiarire perché, nel caso di specie, nell'individuare la figura professionale di categoria D si siano previste le sole figure indicate nel bando escludendo quella dell'Architetto, o comunque, quella del conservatore.</p> <p>In conclusione, la procedura concorsuale in oggetto, per le criticità rappresentate, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, attesa la carenza di motivazioni atte a chiarire il diretto collegamento tra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, <u>non escludendosi dalle valutazioni del caso quanto contemplato nel C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali.</u></p> <p>Sarebbe, oltre a ciò, possibile interpellare l'A.R.A.N., cui inviare apposito quesito sulle motivazioni della mancata applicazione del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), atteso che esso, in merito ai profili professionali di categoria D, contempla anche la figura dell'architetto.</p>
26.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	Con quesito posto dall'Ordine di Vibo Valentia viene richiesto, relativamente al Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di "Istruttore direttivo - Tecnico Ingegnere" a tempo pieno ed indeterminato - area tecnica - Categoria D1 - Pos.econ. D1, pubblicato dal Comune di San Calogero, se sia legittima l'esclusione del profilo professionale di Architetto tra i requisiti richiesti, e se tale legittimità possa essere condizionata dalla presenza o dalla assenza in atti di apposita e motivata previsione sulla pianta organica.	04.12.2013	<p>In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", allegata al decreto, che analizza espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 non è prevista alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, richiesta nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento.</p>

			<p>Altra cosa è il corso di laurea Ingegneria Edile-Architettura, non indicata in alcun modo dal Comune tra i titoli richiesti per il bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che con sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, il Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>.</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva cui compete, per Legge, potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso è tenuta ad esercitare tale facoltà discriminante tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di San Calogero di consentire l'accesso alla posizione di istruttore direttivo-tecnico ai soli laureati in Ingegneria Civile ed Edile ha origine, comunque, da presupposti ben determinati, ovvero dal deliberato della G.C. n. 53 del 08.08.2013, esecutiva, di programmazione delle assunzioni, e la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 108 del 08/11/2013 di approvazione del bando.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura concorsuale, presumibilmente, dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione nella delibera di G.C. che avrebbe dovuto indicare i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare il posto di funzionario tecnico.</p> <p>A tal proposito è opportuno osservare che il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), rispetto alla figura richiesta dal bando, prevede, che alla categoria</p>
--	--	--	---

				<p>D appartengono, egualmente, sia la figura professionale dell'architetto che quella dell'ingegnere. Pertanto, in base a quanto citato in precedenza, gli atti deliberativi relativi al bando in questione dovrebbero contenere ben distinte ed opportune precisazioni atte a motivare perché la figura professionale di cat. D debba comprendere la sola figura dell'ingegnere Edile-Civile.</p> <p>In assenza di tali indicazioni all'interno della delibera di giunta comunale n. 53 del 08.08.2013, e della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 108 del 08/11/2013, la procedura tutta si presta ad impugnazione dinanzi alle competenti autorità giudiziarie, per l'assenza di motivazioni che chiariscano, in modo inequivoco, il diretto collegamento fra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, così come indicato nella procedura concorsuale, oltre all'evidente violazione del C.C.N.L. comparto Regioni Autonomie Locali.</p>
04.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	L'Ordine di Oristano relativamente alla selezione pubblica per titoli e prove selettive per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico - ingegnere, categoria D1, posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale per n. 12 ore settimanali, indetta dal Comune di Ollastra, ha chiesto se sia legittima che fra i requisiti richiesti possa essere prevista l'esclusione del profilo professionale di Architetto. E' intercorsa corrispondenza tra l'Ordine ed il Comune, che ha già offerto le proprie motivazioni sulla legittimità di tale operato.	07.03.2014	<p>In merito al quesito posto, ed in base alla documentazione inviata, occorre innanzitutto osservare, nel merito della procedura concorsuale, che l'indicazione del titolo di studio, come richiesto nel bando, andrebbe accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non sia in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui, per Legge, compete potere discrezionale nell'individuazione della tipologia del titolo necessario per accedere alla selezione, può esercitare tale "discriminante" facoltà purché tenga in debito conto il grado di professionalità e preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione del Comune di Ollastra di deliberare l'accesso per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico (ingegnere) in base ai titoli indicati nel bando parte, comunque, da presupposti ben definiti, ovvero dal piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2011-2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 12.10.2011, integrato con deliberazione della Giunta</p>

			<p>Comunale n. 42 del 10.06.2013.</p> <p>Da ciò consegue che l'indizione della procedura concorsuale dovrebbe, presumibilmente, essere vincolata al contenuto della summenzionata deliberazione che, in base a quanto argomentato, dovrebbe contenere le motivazioni per cui l'Amministrazione ha optato per la figura professionale indicata nel bando.</p> <p>Nulla, tuttavia, impedisce di formulare specifica richiesta di accesso agli atti per visionare e verificare il contenuto dei su citati deliberati del Comune di Ollastra.</p> <p>Oltre a ciò, il C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), applicabile alla figura richiesta nel bando in questione prevede, con riferimento alla categoria D, che per la posizione da ricoprire andrebbe considerata anche la figura professionale dell'architetto ragion per cui i suindicati atti deliberativi, di cui alla procedura concorsuale oggetto, dovrebbero essere supportati da ben precise e fondate argomentazioni tali da motivare perché mai, nell'individuare la figura professionale di categoria D, si siano privilegiate le sole figure indicate nel bando escludendo quella dell'Architetto, ovvero, quella del conservatore.</p> <p>Pertanto, in base alle su elencate criticità, la procedura concorsuale in questione è, comunque, censurabile per la carenza di motivazioni a supporto del collegamento tra titolo richiesto e funzioni proprie del posto da ricoprire, non omettendo di considerare quanto contenuto nel C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali.</p> <p>Sarebbe opportuno, a questo punto, promuovere istanza di accesso agli atti al fine di acquisire il piano delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2011/2013, la deliberazione della Giunta Comunale n. 81, datata 12.10.2011, la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 10.06.2013 e tutti gli atti istruttori connessi e presupposti; tanto allo scopo di valutare la sussistenza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per la figura professionale prescelta.</p> <p>Sarebbe, altresì, conveniente ed opportuno rivolgersi all'A.R.A.N. a cui chiedere perché mai l'Amministrazione banditrice non abbia tenuto conto del C.C.N.L., comparto Regioni Autonomie Locali (11.3.1999), in base al quale anche l'Architetto potrebbe ricoprire la posizione di cat. "D" di cui al bando in questione.</p>
--	--	--	--

21.02.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	<p>L'Ordine di Vibo Valentia ha chiesto chiarimenti in merito ad un Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico - Ingegnere - categoria "D" - posizione economica " D. 1" , pubblicato dal Comune di San Calogero, su cui c'è già stato un precedente pronunciamento del CNA, prot. 1487.</p> <p>A seguito di tale pronunciamento il Comune ha richiesto parere al M.I.U.R., che con propria nota ha evidenziato che il Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Civile è equipollente soltanto al Diploma di laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale ai sensi del D.I. 9.7.2009, essendo, altresì, equiparate ad esso le lauree specialistiche 28/S e le lauree magistrali delle classi LM-23, LM-24, ed LM-26. Stante quanto premesso il precitato Ordine ha chiesto al CNAPPC di valutare l'opportunità di formulare richiesta per il riconoscimento dell'equipollenza tra laurea in Architettura e laurea in ingegneria civile ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.</p>	23.04.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, così come emerge dal parere del M.I.U.R. del 21.1.2014, quivi allegato, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca è l'unico ente in grado di riconoscere equipollenze di carattere generale, a seguito di verifica del Comitato Universitario Nazionale.</p> <p>Data la palese carenza normativa derivante dalle disposizioni legislative attuali che non prevedono esplicitamente l'equipollenza tra laurea in Architettura e laurea in Ingegneria Civile, questo Consiglio Nazionale si impegnerà nel proporre alle autorità competenti apposite ed adeguate modifiche, alle vigenti disposizioni, col fine di rendere equipollenti i titoli di studio predetti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.</p>
17.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Alessandria	<p>Alcuni iscritti dell'Ordine di Alessandria che, tempo addietro, sollecitarono l'Ordine ad intervenire presso il Comune di Novi Ligure per avere questo indetto un concorso per la copertura di un posto di "Funzionario specialista in attività culturali", escludendo dalla partecipazione i laureati in architettura, hanno lamentato la non incisività dell'intervento dell'Ordine cui hanno diretto, per conoscenza, la missiva con la quale hanno chiesto al C.N.A.P.P.C. di precisare eventuali risoluzioni decise nel merito e, nel caso, avviate. La risposta alla domanda viene fornita all'Ordine e fa seguito alla precedente nota, datata 18.12.2013, di risposta ai chiarimenti richiesti dal presidente dell'Ordine di Alessandria sulla eventuale</p>	13.05.2014	<p>La questione oggetto di controversia, ovvero il concorso pubblico, non sembra tale da poter individuare debolezze da attribuire nei confronti dell'Ordine dal momento in cui un Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, T.A.R. Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Non sembra al Consiglio Nazionale, quindi, che l'Ordine non abbia attivato alcuna azione a tutela delle competenze degli architetti, dal momento in cui l'Ordine si è attivato ed ha investito il Consiglio Nazionale ed altri legali di fiducia al fine di avere chiarezza su una materia, come quella delle competenze professionali, che presenta</p>

		legittimità delle determinazioni assunte dal comune di Novi Ligure a proposito del concorso in questione.		<p>sempre elevate criticità ed esiti incerti in sede di giudizio di impugnazione.</p> <p>Si segnala, invece, che gli esponenti avrebbero potuto impugnare, autonomamente e tutti insieme, il bando oggetto del concorso pubblico, anche al fine di ammortizzare i costi del contributo unificato e le spese legali.</p> <p>L'Ordine, in tal modo, avrebbe sicuramente evitato i su esposti problemi giurisdizionali legati alla legittimazione diretta ed avrebbe potuto costituirsi in tale giudizio "ad adiuvandum", a sostegno dell'esclusione della figura professionale dell'architetto nel bando indetto dal Comune di Novi Ligure.</p>
28.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Teramo	L'Ordine di Teramo ha segnalato che l'A.S.L. di Teramo, in attuazione della deliberazione n. 367, adottata in data 11.04.2013, ha indetto un bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Ingegnere Elettrico e di un Dirigente Ingegnere Civile, non avendo previsto per tale bando la figura professionale dell'Architetto. L'Ordine ha già invitato l'A.S.L. a ritirare il bando, in autotutela, ricevendo in risposta dall'A.S.L. che è stato rispettato il criterio tra equiparazione ed equipollenza dei titoli di cui alla procedura concorsuale.	24.06.2014	<p>Con riferimento al bando della A.S.L. di Teramo preme innanzitutto osservare, dalla lettura del testo, che non sembrerebbe esperito, prima della sua indizione, un avviso di mobilità, adempimento necessariamente preliminare in base all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001.</p> <p>In ossequio a tale disposizione di legge, le Amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, ovvero provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.</p> <p>Oltre a ciò va osservato che nel bando l'indicazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso non è accompagnata da una specifica motivazione, laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva ha un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo prescelto sempreché lo eserciti tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n.</p>

				<p>4994).</p> <p>Nella specie, stante la tipologia dei posti ricoperti, è assente ogni motivazione atta a chiarire perchè i profili professionali previsti dal bando non possano essere ricoperti anche dalla categoria professionale degli architetti.</p> <p>Inoltre, l'indizione della procedura concorsuale dovrebbe essere vincolata dalla precedente individuazione, nel Piano occupazionale della Azienda Sanitaria, dei posti da ricoprire, distinti per singoli profili o figure professionali e, nello specifico, gli stessi posti previsti dal bando.</p> <p>Diventa, quindi, opportuno valutare l'esistenza o meno di un Piano Occupazionale oggetto, magari, di precedente deliberato che contenga, eventuali, ulteriori elementi in grado di chiarire le motivazioni della riserva per i soli ingegneri dei rapporti di lavoro di cui al bando in questione.</p> <p>Si invita, quindi, l'Ordine di Teramo a segnalare quanto sopra alla A.S.L. rappresentando la necessità di un ritiro in autotutela del bando di concorso atteso che, in tema di concorsi pubblici, l'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non possiede la legittimazione diretta a sindacare la valutazione discrezionale dell'Amministrazione in ordine ai profili dalla stessa ritenuti necessari per l'assolvimento delle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Da quanto argomentato discende che qualora si volesse intraprendere un'azione giudiziaria sarà opportuno che essa venga proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, in quanto direttamente interessati alla procedura, mentre l'Ordine, in seguito all'avvenuta impugnazione del bando, potrà, volendo, costituirsi "ad adiuvandum".</p>
09.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siracusa	L'Ordine di Siracusa ha segnalato che l'Azienda Sanitaria provinciale ha emesso un avviso pubblico per la "selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di distinte graduatorie per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente ingegnere - orientamenti vari" escludendo dalla selezione la categoria degli architetti.	04.09.2014	<p>In merito al quesito posto, occorre innanzitutto esaminare l'aspetto della equiparazione dei titoli di laurea per la partecipazione a concorsi pubblici, il cui riferimento è dato dal Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 al n. 233, relativo proprio alla equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM).</p> <p>Con tale decreto è stata approvata una tabella "A", ad</p>

		<p>E' stato chiesto l'eventuale legittimità di tale esclusione e l'opportunità o meno di promuovere ricorso nei confronti dell'Ente banditore a tutela della professione.</p>	<p>esso allegata, che individua espressamente le equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione a pubblici concorsi ed in particolare tra i diplomi di laurea del c.d. "vecchio ordinamento" e le lauree specialistiche.</p> <p>Il chiarimento inviato dal Comune di Frosinone, protocollo n. 20130050223 del 16.9.2013, afferma che per la Laurea vecchio ordinamento è da considerare valido anche il diploma di laurea in Ingegneria Edile, oltre a quello in Ingegneria Civile citato nel bando.</p> <p>Nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, poi, non è contemplata alcuna equiparazione tra il diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indicato nell'avviso di selezione, ed il diploma di laurea in Architettura, vecchio o nuovo ordinamento.</p> <p>Altra cosa è, invece, il corso di laurea in Ingegneria edile - Architettura, affatto menzionato dal Comune fra i titoli richiesti per accedere al bando di concorso.</p> <p>Al riguardo, si osserva che la sentenza n. 6260 del 6 dicembre 2012, del Consiglio di Stato ha stabilito che <i>"quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge"</i>.</p> <p>In merito, poi, alla procedura concorsuale, occorre evidenziare che l'indicazione nel bando del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere accompagnata da specifica motivazione laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253, 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva cui compete, per Legge, potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, è tenuta ad esercitare tale discriminante facoltà tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>Dall'esame del bando, poi, non sembrerebbe essere stata prevista, per tale procedura, la necessità di un avviso di</p>
--	--	---	--

			<p>mobilità, prodromico all'indizione del bando, in ossequio all'art. 30, comma 2 bis del D.Lgs 165/2001.</p> <p>Secondo tale disposizione di legge, le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che abbiano fatto domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.</p> <p>Nella specie, stante la tipologia dei posti oggetto della procedura, è assente ogni motivazione atta a chiarire perché i profili professionali non possono essere ricoperti anche dalla categoria professionale degli architetti.</p> <p>Premesso che l'indizione della procedura concorsuale avrebbe, peraltro, dovuto essere vincolata dalla precedente individuazione, nel Piano Occupazionale della Azienda Sanitaria, dei posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali, ed in particolare i posti di cui al bando in questione, sarebbe il caso di capire, a questo punto, se l'eventuale Piano Occupazionale, oggetto di precedente deliberato, sia in grado di fornire ulteriori elementi volti a chiarire le ragioni per cui tali rapporti di lavoro siano stati riservati alla sola categoria degli ingegneri.</p> <p>Si ritiene opportuno invitare l'Ordine di Siracusa a segnalare quanto sopra all'ASL, rappresentando l'opportunità di un ritiro in autotutela del bando di concorso in questione.</p> <p>Preme, infine, rammentare che in tema di concorsi pubblici l'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, non può essere ritenuto direttamente legittimato a sindacare la valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, Tar Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Da quanto enunciato deriva che, nel caso in cui debba intraprendersi un'azione giudiziaria, sarebbe opportuno che l'impugnazione del bando venisse promossa da singoli architetti iscritti all'Albo, legittimati in tal senso in</p>
--	--	--	--

				quanto interessati alla procedura, lasciando all'Ordine l'eventuale possibilità di potersi costituire in giudizio "ad adiuvandum".
21.01.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pescara	L'Ordine di Pescara, ha richiesto parere in merito alla legittimità dell'avviso per la presentazione di curricula per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma i, del d. lgs. n. 267/2000, indetto dalla Provincia di Pescara.	27.03.2015	<p>Con riferimento all'avviso indetto dalla Provincia di Pescara riguardante la presentazione di curricula per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 110, comma i, del D. Lgs. n. 267/2000, si osserva che l'indicazione riportata nel bando, relativa al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, deve essere accompagnata da una specifica motivazione laddove il titolo richiesto non si ponga in diretto collegamento con le funzioni proprie del posto da ricoprire (T.A.R. Lazio Sez. III quater, sent. 253 - 16 gennaio 2008, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 30 marzo 2007, n. 283).</p> <p>L'Amministrazione che indice la procedura selettiva, cui compete per Legge potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo in questione, è tenuta ad esercitare tale discriminante facoltà tenendo in debito conto il livello di professionalità e di preparazione culturale richiesti per il posto da ricoprire (Cons. Stato Sez. VI sent. 2494 - 3 maggio 2010; Sez. VI 19 agosto 2009 n. 4994).</p> <p>La decisione della Provincia di Pescara di deliberare la selezione per l'assunzione di n. 1 dirigente tecnico, a tempo determinato, riservandola ai soli laureati in Ingegneria Civile ed ingegneria Edile, dovrebbe partire da presupposti ben determinati, ovvero dal piano del fabbisogno di personale, che, nel caso oggetto, non è nemmeno citato.</p> <p>Ne consegue che l'indizione della procedura dovrebbe, presumibilmente, essere vincolata dalla individuazione dei posti da ricoprire all'interno del piano del fabbisogno del personale, se esistente, con opportuna motivazione di ciò all'interno di tale atto, di cui l'Ordine potrebbe avere contezza a seguito di opportuna, formale, richiesta di accesso agli atti.</p> <p>Va poi precisato che la procedura è stata indetta ai sensi dell'art. 110, comma i, del D. Lgs. 267/2000, così come recentemente modificato dal D. L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014, ove viene consentito di ricorrere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione,</p>

			<p>attraverso procedure di selezione pubblica volte ad accertare il possesso di "comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico".</p> <p>La disposizione normativa deve essere valutata in uno al Programma Triennale Anticorruzione della Provincia di Pescara, ove, nel disaggregare i rischi specifici connessi, appunto, con l'articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012, dovrebbe emergere che sono state espressamente valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire; • motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. <p>Non appare ammissibile precostituire requisiti di accesso limitando l'accesso ad un posto pubblico ai soli laureati in ingegneria ed abilitati alla professione di ingegnere, elementi costitutivi del primo fattore di rischio specifico sopra esaminato; né è possibile attribuire incarichi in assenza di una motivazione profonda e chiara, completa ed efficace solo in funzione della sussistenza di criteri oggettivi di confronto selettivo legati anche ad una più ampia partecipazione alla procedura.</p> <p>Restano, infine, ferme le disposizioni di cui al R. D. 2357/1925, art. 51 e 52, relative alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva e non, alle professioni di ingegnere ed architetto permanendo una zona condivisa in materia di edilizia civile, che rimane, sostanzialmente, accessibile sia al settore architettura (art. 16 D.P.R. 328/2001) sia al settore ingegneria civile (art. 46 D.P.R. 328/2001).</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, per fattispecie pressochè identiche a quelle in questione, si è già pronunciata per l'illegittimità della procedura che esclude, per le materie oggetto del bando, talune categorie professionali.</p> <p>Con la Sentenza del T.A.R. Molise 267/2014 del 17 aprile 2014, inerente un avviso pubblico di selezione per il conferimento, ai sensi dell'art. 110 comma primo D.Lgs. n. 267/2000, di un incarico dirigenziale, è stata ritenuta</p>
--	--	--	--

				<p>tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri e architetti, come sancita dagli artt. 51 e 52 del R. D. n. 2537/1925, "non può condurre, infatti, a differenti conclusioni l'equiparazione della laurea di architetto a quella di ingegnere civile, introdotta dal D. Lgs. 27.1.1992, n. 129, che vale non ai fini dell'attribuzione delle competenze tecniche alle due professioni, ma piuttosto ai fini della libera circolazione nell'ambito comunitario e dell'inerente mutuo riconoscimento di titoli da parte degli ordinamenti degli Stati membri (cfr.: Cons. Stato IV, 21.4.2009 n. 2434)", annullando la procedura dal momento che consentiva l'accesso ai laureati di una sola categoria professionale.</p> <p>In base a quanto fin qui esposto, il bando oggetto di parere, in assenza di ritiro e/o riesame dell'Amministrazione in autotutela amministrativa, potrebbe essere impugnato innanzi il TAR territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.</p> <p>Preme rammentare, poi, che in tema di concorsi pubblici l'Ordine professionale, pur esercitando determinate funzioni riguardanti i propri iscritti ed essendo rappresentativo degli interessi della categoria, secondo taluna giurisprudenza non possiede la legittimazione diretta a sindacare valutazioni discrezionali della pubblica Amministrazione in ordine ai profili che la stessa individua quali necessari alle proprie esigenze (cfr. da ultimo Cons. Stato 1163/2011, T.A.R. Lecce 80/2012 e 1947/2012).</p> <p>Pertanto nel caso si dovesse intraprendere azione legale sarà opportuno che l'eventuale impugnazione venisse proposta da singoli architetti iscritti all'Albo, potenziali aspiranti al rapporto di dipendenza, fermo restando la possibilità per l'Ordine di costituirsi ad adiuvandum.</p>
17.03.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	L'Ordine di Monza nel dare seguito alla richiesta di un paesaggista con laurea triennale in Architettura dei giardini e paesaggistica classe di laurea 4, e laurea specialistica in Architettura del paesaggio classe 3S, ha chiesto se per un concorso ad un posto categoria C1, i cui requisiti sono "possesso del diploma di scuola media superiore di geometra o equipollente oppure	10.04.2015	In merito a quanto richiesto occorre segnalare che nella tabella di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 la laurea specialistica, classe 3/S Architettura del paesaggio (D.M. 509/99) è equiparata, ai fini della partecipazione a pubblici concorsi, al diploma di laurea in architettura. Dovendosi, poi, intendere per laurea di primo livello quella triennale e stante quanto dichiarato c'è da ritenere, relativamente ai titoli equipollenti richiesti per accedere al concorso in questione, che l'iscritto,

		diploma di laurea, anche di primo livello, in architettura o ingegneria civile o edile, oppure titoli equipollenti" se i titoli posseduti dal richiedente siano sufficienti per partecipare a tale concorso.		estensore del quesito, sia in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla procedura concorsuale. Sarà, comunque, opportuno formulare specifico quesito, in merito al possesso dei requisiti, all'Ente Pubblico che ha indetto la procedura concorsuale.
03.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	Con quesito dell'Ordine di Monza del 3 aprile, pervenuto per il tramite del presidente del Dipartimento lavoro, compensi e competenze professionali, viene segnalato che il bando di gara relativo alla Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori relativi all'Area di laminazione di Inverigo comprendenti opere idrauliche e di riqualificazione fluviale nei territori di Inverigo, Nibionno e Veduggio con Colzano, indetto dal Parco Regionale Della Valle Del Lambro, non ha previsto fra le professionalità indicate quali potenziali partecipanti alla gara anche la figura professionale dell'Architetto (punto 3.3.2.a). E' stato perciò chiesto al CNAPPC un parere al riguardo.	21.04.2015	In risposta al quesito posto, occorre, innanzitutto, rimarcare che le opere oggetto della procedura, come qualificate dal Parco Regionale Della Valle Del Lambro ai sensi del D.M. n. 143 del 2013, nella categoria P.01, contemplano opere relative al restauro paesaggistico, alla configurazione di assetto paesaggistico e riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali od urbani, finalizzando il tutto al recupero ed al ripristino dello status originario dei luoghi. A fronte di tali intenti realizzativi e sulle materie oggetto della procedura di affidamento dei relativi servizi è indubbia la competenza della categoria professionale degli Architetti, oltre a quella dei professionisti individuati nel bando, atteso che l'architetto è deputato ad occuparsi anche della materia di pianificazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. Dette competenze che il D.P.R. 328/2001 attribuisce, specificamente, al pianificatore territoriale, rientrano anche tra le competenze dell'architetto. Nell'ambito dell'ordinamento, possano sussistere fattispecie di competenze professionali c.d. concorrenti o miste , ed in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, può quindi verificarsi la coincidenza di concorrenti libere attività anche tra soggetti rientranti in differenti categorie professionali. Appare, quindi, del tutto destituita di fondamento la riserva espressa, nel bando oggetto, dal Parco Regionale Della Valle Del Lambro, a svantaggio della categoria degli architetti e dei pianificatori, potendosi, per questo, qualificare l'esclusione come arbitraria se si considera che per lo svolgimento delle funzioni oggetto di affidamento gli architetti ed i pianificatori hanno competenze equiparabili a quelle proprie delle professioni individuate nella lex specialis. In considerazione, infine, che ad oggi è scaduto il termine per proporre ricorso dinanzi al T.A.R. essendo il bando risalente al 31 dicembre 2014 si potrebbe far riferimento

				<p>a soluzioni alternative quali un esposto all'A.N.A.C. o all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato in considerazione che, diversamente da come prospettato nella risposta del R.U.P., la lex specialis è lesiva del principio di libera concorrenza.</p>
--	--	--	--	---

H) – COMPETENZE: LAUREATI TRIENNALI SEZ. "B"; PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI SEZ. "A"; GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI; DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

<p>15.04.2011</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena</p>	<p>L'Ordine di Modena ha domandato chiarimenti per dare risposta al quesito posto da un proprio iscritto nella Sezione A – Settore Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dal 2006 – con laurea conseguita nel settembre 2004 e abilitazione conseguita nel 2005 che così interroga: <i>"Vi chiedo cortesemente se potete aiutarmi a chiarire un punto riguardante l'art. 202 Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie del Codice 163/2006 (codice dei contratti) che, al punto 5, recita: "per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento"</i> mentre, in proposito, il codice dei beni culturali (42/2004) all'art. 182, stabilisce: <i>"1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008, d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006"</i> L'iscritto, che ha posto il quesito, chiede se anche lui possa collocarsi rientrante</p>	<p>16.05.2011</p>	<p>Con riferimento al quesito posto appare utile evidenziare quanto segue: La fattispecie illustrata nel quesito riguarda un soggetto iscritto nella sezione A – Settore Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dal 2006 – con laurea conseguita nel settembre 2004 e abilitazione conseguita nel 2005. La figura professionale del Conservatore è stata introdotta in Italia dal D.P.R. 328/2001, e, ai sensi dell'art. 15 comma 3, lettera d), <i>"agli iscritti nel settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali"</i>. Ai sensi dell'art 16, comma 4, lett a) del D.P.R. 328/2001, l'attività di conservazione dei beni architettonici ed ambientali ha come oggetto <i>"la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione"</i>. Diversamente, il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 86/2009, <i>"è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro; svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto"</i> che elenca fra le attività specifiche del restauratore quelle relative</p>
-------------------	---	---	-------------------	--

		<p><i>all'interno di tale qualifica.</i></p>	<p>all'esame preliminare, progettazione, intervento, documentazione e divulgazione, ricerca e sperimentazione.</p> <p>A sua volta, il preambolo del Codice Deontologico dei Conservatori di Beni Architettonici e Ambientali (entrato in vigore il 1 settembre 2009) sancisce che: <i>"Il Conservatore dei beni architettonici e ambientali è una figura professionale con preparazione specifica per operare nel settore della conoscenza, dello studio, e dell'analisi inerenti la conservazione dei beni architettonici e ambientali. In particolare egli ha una preparazione specifica nella diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali nonché nell'individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione, con espressa esclusione di ogni attività di progettazione"</i>.</p> <p>In base alle sopraelencate disposizioni, la figura professionale del conservatore dei beni architettonici e ambientali può svolgere un'attività di tipo diagnostico per l'individuazione degli interventi e delle tecniche da utilizzare nelle operazioni restitutive, mentre il restauratore può svolgere attività di progettazione e di intervento diretto sull'opera o sul bene oggetto d'intervento.</p> <p>Le previsioni di cui all'art. 182 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare le modalità di acquisizione della qualifica di restauratore, sono state, fra l'altro, oggetto di specifico bando di selezione pubblica per il conseguimento di tale qualifica professionale, pubblicato sulla G.U.R.I. serie concorsi n. 74 del 25.9.2009.</p> <p>Tale bando ha previsto, all'art. 2 lett. 4, che ai sensi dell'art.182, comma 1-bis lettera a) del D.Lgs. 42/2004, per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali il titolo di studio indicato in tali disposizioni, ed in particolare il diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, con iscrizione ai relativi corsi anteriormente alla data del 31 gennaio 2006 <i>consente l'accesso alla prova di idoneità</i> da svolgersi con le modalità di cui all'art. 4 del bando e secondo quanto disposto dal D.M. 30 marzo 2009, n. 53 (in GURI 27.5.2009 n. 121); tale D.M. stabilisce modalità e criteri per la prova di idoneità, ricomprendendo l'obbligatorietà di tale prova anche per i soggetti di cui all'art.182, comma 1-bis lett. a) del D.Lgs.</p>
--	--	---	---

				42/2004 e la qualifica di restauratore a seguito del superamento della prova predetta. Va infine segnalato che tale procedura per il conseguimento di qualifiche professionali, allo stato, è stata sospesa dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 23.11.2010 (in G.U.R.I. serie concorsi 30.11.2010 n. 95) in attesa dell'iter parlamentare di revisione dell'art. 182 del D.Lgs. 42/2004.
27.04.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	L'Ordine ha girato al CNA il quesito di un iscritto che domanda se un geometra può eseguire la direzione dei lavori di un progetto redatto da un architetto.	16.05.2011	Con riferimento al quesito posto, premesso che esso non chiarisce quali siano le opere oggetto del quesito stesso né, tantomeno, la tipologia della progettazione effettuata dall'architetto, l'entità di dette opere e se trattasi di appalto pubblico o privato, appare utile evidenziare quanto segue: A norma dell'art. 16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è consentita per la direzione lavori di modeste costruzioni civili nonché, ai sensi dell'art. 16 lett. l), per la direzione lavori di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone, nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione (cfr. "ex multis" Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365; Cass. 9 maggio 2000 n. 5873; Cass. 29 novembre 2000 n. 15327; Cass. 25 marzo 2004 n. 5961).
16.05.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli ha posto la seguente domanda: <i>"In merito alla richiesta di chiarimenti circa le competenze professionali degli Architetti iunior, in particolare quelle riguardanti la certificazione energetica, desideriamo sapere se con l'abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo nella categoria "B" è possibile</i>	10.06.2011	L'architetto junior, limitatamente alle attività di progettazione previste dall'art. 16 comma 5 a del DPR 328/2001, ovvero relativamente a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate, può svolgere la progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi ed è abilitato alla certificazione energetica degli edifici, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni, previo

		<i>redigere un attestato di certificazione energetica da allegare ad un Atto di compravendita”.</i>		superamento di un corso abilitante, sempreché la Regione Campania abbia pubblicato, nelle more, le regole per attivare i corsi di formazione.
30.05.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Il presidente dell’Ordine di Padova ha denunciato alla Procura della Repubblica un geometra per esercizio abusivo della Professione in quanto redattore di un piano di lottizzazione ad uso residenziale, costituendosi, altresì, come parte offesa.	10.06.2011	<p>Con riferimento alla documentazione inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, si rappresenta quanto segue:</p> <p>Va preliminarmente evidenziato che la fondatezza dell'azione penale è già stata autonomamente valutata da codesto Ordine all’atto della presentazione della denuncia. Si segnala, tuttavia, dall’esame della denuncia presentata, che oltre alla giurisprudenza ivi citata sarebbe più utile rammentare le sentenze della Cassazione Civile n. 19292 del 7 settembre 2009, n. 6402 del 12 marzo 2011, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, che definiscono puntualmente e chiariscono in via definitiva le competenze dei geometri.</p> <p>Quanto alla qualifica se possa o meno ritenersi danneggiato l'Ordine in indirizzo, la giurisprudenza al riguardo ha ritenuto la legittimità a costituirsi parte civile in base all’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l’eventuale lesione del bene anzidetto riguardi, in via diretta ed immediata, la Pubblica Amministrazione con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all’unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all’Ordine medesimo non sia derivato un danno (vedasi, ex multis, Cass. sez. II, 12.10.2000, n. 11078).</p> <p>Ciò non toglie, tuttavia (cfr. Cass. sez. V, 18.11.2004, n. 3996) che possano assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito, in conseguenza della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale quel pregiudizio causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all’associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell’offesa all’interesse circostanziato riferibile all’associazione professionale</p>

				<p>legittimata, in tal caso, a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno solo morale ma anche patrimoniale (cfr. Cass. sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144; sez. VI 30.11.1998, n. 795; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli).</p> <p>Al riguardo in considerazione che la richiesta di azione penale è scaturita proprio dall'Ordine apparirebbe, comunque, coerente e logico proseguire nell'azione penale costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale, ferma restando, tuttavia, la discrezionalità sulla prosecuzione o meno dell'azione penale in relazione a ragioni di opportunità e convenienza.</p>
08.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lecco	L'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Lecco ha richiesto di poter sapere se gli iscritti alla sezione A e B, settore Pianificazione, possono accedere ai corsi specialistici di sicurezza di cui al Decreto legislativo 81/2008.	28.11.2011	<p>Con riferimento al quesito posto preme precisare quanto segue:</p> <p>1. Preliminarmente, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. 328/2001, per l'iscrizione nella sezione A nel settore pianificazione territoriale è necessario il possesso della laurea classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; oltre a ciò, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 328/2001, per l'iscrizione nella sezione B nel settore pianificazione è necessario il possesso della laurea classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale o classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.</p> <p>2. Ciò premesso, il D. Lgs. 81/2008, nel testo vigente, prevede due tipi di corsi specialistici per la sicurezza, ovvero quelli relativi agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32) e quelli relativi al coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98).</p> <p>3. Quanto ai requisiti di cui all'art. 32 (addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>Per lo svolgimento della funzione di responsabile del</p>

			<p>servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (comma 2).</p> <p>Il medesimo articolo prevede poi, al comma 5, che i possessori di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23, della laurea magistrale LM26 (di cui al D.M. 16 marzo 2007), nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al DM 4 agosto 2000) ovvero nella classe 4 di cui al DM 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.</p> <p>4. Quanto ai requisiti di cui all'art. 98 (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori), il comma 1 prevede il possesso dei seguenti titoli:</p> <p>a) laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (di cui al D.M. 16 marzo 2007), ovvero laurea specialistica conseguita nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (di cui al D.M. 28 novembre 2000), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del D.M. 5 maggio 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;</p> <p>b) laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 (di cui al DM 16 marzo 2007), ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al D.M. 28 novembre 2000), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;</p> <p>c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.</p> <p>Secondo il comma 2 del medesimo art. 98, i soggetti sopraindividuati devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni o, in via alternativa, dall'I.S.P.E.S.L., dall'I.N.A.I.L., dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle</p>
--	--	--	---

				<p>associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. L'attestato di frequenza, ai sensi del successivo comma 4 "non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26".</p> <p>5. Alla luce delle soprarichiamate disposizioni di legge, il pianificatore, sezione A e B, potrà, quindi, accedere ai corsi specialistici di sicurezza, ex artt. 32 e 98 D.Lgs. 81/2008, qualora in possesso dei titoli di studio individuati nelle citate disposizioni di legge (tutti i titoli ex art. 32 e 4S ex art. 98) o, in alternativa, qualora in possesso di specifiche esperienze, così come precisato nelle richiamate disposizioni, fatti salvi i casi di esonero come individuati dalle disposizioni medesime.</p> <p>La normativa citata rende possibile, di conseguenza, per i pianificatori, nei limiti sopra specificati, la possibilità di assolvere al ruolo di addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, nonché di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>
23.11.2011 (2)	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	<p>Col quesito posto si chiedono:</p> <p>3) Se un Architetto iscritto all'Ordine, già componente di uno studio associato di architettura nella provincia di Padova può entrare a far parte e/o costituire altro studio associato sempre entro la provincia di Padova;</p> <p>4) Se un geometra può firmare progetti preliminari e definitivi relativi alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione di impatto ambientale e,</p>	21.12.2011	<p>Con riferimento ai quesiti posti nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Per quanto attiene al quesito n. 1 (se un architetto, già membro di uno studio associato di architettura in provincia di Padova può entrare a far parte o costituire un altro studio associato di architettura con altri architetti sempre in Provincia di Padova) si segnala che, fino al 31 dicembre 2011, non sussistono particolari incompatibilità, ai sensi della Legge 23 novembre 1939, n. 1815, fatte salve le incompatibilità individuate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 per la partecipazione ad</p>

		<p>nello specifico quando il progetto contempla capannoni industriali in c.a. o prefabbricati.</p> <p>L'art. 5, definizioni, del D. Lgs. 152/06 nel definire il progetto preliminare ed il progetto definitivo, nelle note, richiama il D. Lgs. 163/2006. Nello specifico si richiede, altresì, se le tavole grafiche debbono essere firmate solo da un tecnico laureato e abilitato nonché dal proponente oppure possono essere firmate anche dai professionisti che hanno predisposto lo studio preliminare ambientale e lo studio di impatto ambientale, quando fra gli estensori degli studi ci sono proprio geometri e/o laureati, ad esempio, in economia e commercio.</p> <p>Si ritiene, tuttavia, che lo studio preliminare ambientale e lo studio di impatto ambientale possano essere firmati da un qualsiasi professionista il cui curriculum dimostri adeguata esperienza nel redigere dette prestazioni.</p>		<p>appalti pubblici.</p> <p>Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (in G.U.R.I. 14 novembre 2011 n. 265) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), per la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico viene previsto al comma 6 che <i>"la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti"</i>.</p> <p>Per quanto attiene al quesito n. 2 (se un geometra può firmare il progetto preliminare o il progetto definitivo relativi rispettivamente alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione di impatto ambientale, e nello specifico quando il progetto prevede capannoni industriali in cemento armato o prefabbricati), la giurisprudenza ha più volte sancito che non può essere riconosciuta ai geometri alcuna competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato; <i>"...qualunque sia l'aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell'opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esula dalla competenza professionale di un geometra e deve essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l'aspetto architettonico si disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell'opera realizzata"</i> (Tar Liguria , sentenza n. 333/97 ; Consiglio di Stato Sezione V n. 7821 del 1 dicembre 2003; sezione V, 16 settembre 2004, n. 6004; sezione V, 16 settembre 2004, n. 6005).</p> <p>Tali aspetti sono stati confermati dalla Cassazione nella sentenza n. 6402 del 12 marzo 2011, cui si rinvia, in una fattispecie relativa al progetto di un capannone industriale prefabbricato redatto da un geometra.</p>
29.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ragusa	Con quesito inviato dall'ordine provinciale di Ragusa è stato richiesto, per conto di un iscritto nella sezione "A" quale Conservatore e contemporaneamente nella sezione "B" come Architetto Iunior, se sia possibile per esso accettare un incarico di Direzione	21.12.2011	In riferimento a quanto posto preme evidenziare che relativamente alle dell'Architetto Iunior, è stato già chiarito nella circolare CNAPPC n. 493 del 02.07.2009, inviata a tutti gli Ordini, che esulano dalle competenze del medesimo, se assunte direttamente e, quindi, non volte al concorso e alla collaborazione con progettisti

		<p>Lavori, relativamente ad un intervento di prevenzione sismica ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n.3050 del 31/03/2000 su un edificio che si presume essere vincolato (sembrerebbe che alcune lavorazioni vengano effettuate su indicazioni della Soprintendenza) e in un progetto in cui si realizzeranno opere con metodologie standardizzate su una "costruzione semplice", nella specie un edificio in muratura a due elevazioni. E' stato, altresì, specificato che il progetto prevede la demolizione della copertura esistente, la realizzazione di cordoli sommitali in mattoni pressati, il rifacimento della copertura con travi in legno già dimensionate in fase di progettazione, la realizzazione di iniezioni di miscela di calce idraulica, la posa in opera di n.6 tiranti, anch'essi già dimensionati in fase di progettazione.</p>	<p>della sezione A:</p> <p>a) la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano semplici o per le quali non si possa ricorrere all'uso di metodologie standardizzate di progettazione;</p> <p>b) qualsiasi autonoma operazione professionale su edifici e complessi vincolati, ovvero di carattere artistico o monumentale;</p> <p>c) qualsiasi operazione, fatta eccezione per il rilievo e per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che seppure connotati da rilevante interesse storico-artistico non siano vincolati.</p> <p>Per quanto attiene alle competenze del Conservatore iscritto nella sezione A dell'albo, si rinvia invece al quarto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali, a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione."</i></p> <p>Le competenze, in tal caso, appaiono orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali competenze contemplino la possibilità di progettare o dirigere lavori neppure in tale limitato ambito.</p> <p>Nella specie, anche se si volessero ritenere le metodologie indicate nel quesito come standardizzate ed anche se si volesse attribuire al manufatto la tipologia di costruzione semplice, va, tuttavia, considerato che l'attività di Direzione lavori è da effettuare, comunque, su un edificio che si presume vincolato in quanto di rilevante interesse storico-artistico, tant'è che alcune lavorazioni verranno effettuate su indicazioni della Soprintendenza.</p> <p>Ragion per cui, in ossequio a quanto fin qui rappresentato, esulerebbe dalle competenze dell'iscritto (nel caso in questione Architetto Iunior, iscritto nella Sezione B, e contemporaneamente, Conservatore iscritto nella sezione A dell'Albo), la possibilità di espletare l'attività di Direzione lavori.</p>
--	--	--	---

22.12.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Treviso	l'Ordine provinciale di Treviso in data 22.12.2011, con propria nota, ha chiesto se nelle competenze dei geometri rientra l'incarico di coordinatore del Piano di Interventi di un Comune.	15.02.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Seppure non specificato, si presume che la questione dovrebbe riguardare un Comune della Provincia di Treviso.</p> <p>Al riguardo la Legge regionale del Veneto, 23 aprile 2004, n. 11 (in BUR n. 45/2004), recante "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" all'art. 17 contempla quali debbano essere i contenuti del Piano degli interventi (PI), che si rapporta col bilancio pluriennale comunale, col programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali, e si attua con interventi diretti o a seguito di piani urbanistici attuativi.</p> <p>Il Piano degli Interventi provvede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee; - ad individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici attuativi (P.U.A.) o di comparti urbanistici dettando criteri e limiti per la modifica dei perimetri; - a definire i parametri per la individuazione delle varianti ai P.U.A.; - ad individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; - a definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; - ad individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; - a definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico; - ad individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti; - a dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole. <p>Sempre secondo l'art. 17 della L.R. 11/2004, il Piano degli Interventi è corredato da una relazione programmatica che indica tempi e priorità operative, da un quadro economico, ed accompagnato da elaborati grafici con le indicazioni progettuali, oltre alla normativa tecnica operativa, al prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale ed al registro</p>
------------	---	--	------------	--

				<p>dei crediti edilizi.</p> <p>Tale elencazione evidenzia il grado di complessità e la specificità del Piano degli Interventi, che possiede tutte le caratteristiche proprie di uno strumento di programmazione urbanistica.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha ribadito che la redazione di un piano di lottizzazione o, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica, costituisce attività richiedente una competenza specifica in tale settore con un'adeguata visione d'insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929 (TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. n. 3354 del 1° settembre 2010 e n. 1466 del 29 ottobre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620; Sez. V, n. 25 del 13.1.1999; Sez. IV, 9.11.1989 n. 765).</p> <p>In conclusione, pur se, nel caso di specie, si può presumere che il tecnico investito del ruolo di Coordinatore del Piano di Interventi non debba, materialmente, redigere piani di lottizzazione od altro, tuttavia, stante l'importanza propria del ruolo da ricoprire, non appare lecito e possibile conferire l'incarico ad un geometra, per le specifiche competenze che lo svolgimento del predetto incarico richiede, alla luce della giurisprudenza sopraindicata, stante la particolarità e complessità della predisposizione del Piano degli Interventi.</p>
13.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Sondrio	L'Ordine degli Architetti di Sondrio, nel dare seguito a sollecitazioni di propri iscritti, ha richiesto se un pianificatore territoriale con diploma di laurea breve o specialistica, iscritto all'Albo, può attribuirsi il ruolo di certificatore energetico, anche vista la conflittualità esistente fra norme nazionali e regionali, partecipando ai corsi per certificatore energetico degli edifici e procedendo, quindi, alla successiva iscrizione al CENED.	19.03.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto ed al quesito in essa posto appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) prevede, all'allegato III punto 2, quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici specificando:</p> <p><i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed <u>abilitato</u></i></p>

			<p><u>all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</u></p> <p>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.</p> <p><u>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale.</u></p> <p>I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni".</p> <p>Nella specie, inoltre, la L.R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006, in materia ambientale, consente anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico e una preesistente DGR della Lombardia, la n. 8745 del 22.12.2008, consente, altresì, al pianificatore la possibilità di divenire certificatore energetico.</p> <p>La normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa prescrive, pure, che il tecnico "certificatore" <u>deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente</u>, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità test'è enunciate. Pur sussistendo, come evidenziato, una evidente condizione di conflittualità tra la normativa nazionale e</p>
--	--	--	---

				<p>quella regionale, nel caso di specie, stante la presenza della L.R. Lombardia 3/2011, che ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica, il pianificatore iscritto all'Ordine sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi in tal modo il ruolo di certificatore.</p> <p>Va, tuttavia, infine, precisato che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare nella specie un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni della normativa nazionale.</p> <p>Rimane difatti insoluto l'aspetto per cui il pianificatore non può ritenersi abilitato alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi in base alla normativa nazionale.</p>
26.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lodi	Col quesito posto l'Ordine della Provincia di Lodi ha richiesto di sapere se un Architetto Junior, divenuto dipendente pubblico part time e cancellatosi da Inarcassa, pur rimanendo iscritto all'Albo, possa, nell'iscriversi al Collegio dei Geometri ed alla Cassa Geometri, continuare ad utilizzare il timbro di architetto, sottoscrivendo prestazioni di progettazione e Direzioni Lavori ed, in subordine, se possa utilizzare entrambi i timbri in suo possesso e cioè quello di Architetto e quello di Geometra.	17.02.2012	<p>Al riguardo si evidenzia quanto segue: In base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri.</p> <p>Suscita perplessità, tuttavia, la possibilità di svolgere l'attività di Architetto e di Geometra, con emissione quindi di fatturazioni per attività diverse, legate alle competenze di ciascuna categoria, mentre verrebbero corrisposti i contributi previdenziali a favore della sola Cassa di previdenza dei Geometri, presso cui l'Architetto Junior, in base a quanto dichiarato, risulterebbe iscritto.</p> <p>Essendo, poi, il professionista iscritto alla sola Cassa di Previdenza dei Geometri, il suo reddito professionale da denunciare ai fini IRPEF non potrà che riferirsi, nel caso in questione, alla Cassa Geometri, presso cui il tecnico risulta iscritto.</p> <p>A detta Cassa occorrerà versare, integralmente, sia il contributo soggettivo che quello integrativo da cui consegue, evidentemente, che gli emolumenti percepiti non potranno che essere considerati conseguenza</p>

				<p>dell'esercizio della professione di geometra.</p> <p>Apparirebbe, poi, del tutto irregolare il caso di contributi prodotti per attività svolta in qualità di architetto versati ad una Cassa di Previdenza relativa ad altra categoria professionale fermo restando che, oltre a ciò, il professionista sarebbe, comunque, soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che potranno essere svolte sia dall'Ordine degli Architetti che da quello dei Geometri.</p> <p>In base a quanto fin qui rappresentato si è del parere che sarebbe opportuno sottoscrivere le prestazioni professionali come appartenente ad un solo organismo di rappresentanza servendosi, quindi, o del timbro da Geometra e di quello da Architetto.</p>
17.02.2012	Consulta Regione Lombardia Ordini degli Architetti P. P. e C.	Documento relativo alle competenze professionali dei geometri, alla luce della giurisprudenza in materia, elaborato dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti e trasmesso ai Comuni.	02.03.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto e alla richiesta in essa posta, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Va preliminarmente rilevato che le note del Collegio Provinciale dei Geometri di Monza e Brianza e di Sondrio, di contenuto identico, sono scaturite dalla Delibera della Consulta e dai relativi documenti, di cui ne è stato sollecitato l'invio alle istituzioni e amministrazioni comunali e provinciali ed agli iscritti.</p> <p>In tali documenti, nel riepilogare le novità giurisprudenziali recenti, sfavorevoli ai geometri, è stato evidenziato che <i>"è dovere del Pubblico Funzionario evitare che venga emanato un provvedimento illegittimo e si richiamano le responsabilità che vengono chiamate in causa in caso di mancato diniego di pratiche firmate da tecnici non abilitati"</i>.</p> <p>Tali toni hanno provocato le inevitabili reazioni di cui alle lettere sopraindicate.</p> <p>Nel condividere, comunque, la sostanza dell'attività della Consulta, si suggerisce, per rispondere alle lettere del Collegio Provinciale dei Geometri di Monza e Brianza e di Sondrio, di limitarsi ad inviare agli stessi interlocutori, alle istituzioni e amministrazioni comunali e provinciali ed agli iscritti, la circolare CNAPPC 3/2012, relativa alle competenze dei geometri, che perviene comunque alle stesse conclusioni da Voi già diffuse.</p>
24.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	L'Ordine degli Architetti di Novara con proprio quesito chiede: 1) se vi sia competenza degli architetti con	27.03.2012	<p>Relativamente alla nota in oggetto ed ai quesiti in essa posti appare utile evidenziare quanto segue:</p> <p>Con riferimento al quesito n. 1, l'art. 2 della L. 12</p>

	<p>(2)</p>	<p>riferimento al progetto di compensazione boschiva a seguito di intervento in zona boscata, in particolare richiamandosi all'art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed all'art. 19 L.R. Piemonte 4/2009;</p> <p>2) se i Geometri siano o meno competenti per la stesura di relazioni paesaggistiche.</p>	<p>febbraio 1992, n° 152, richiamata dall'art. 11 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 stabilisce che sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.</p> <p>In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti.</p> <p>Inoltre, la normativa di riferimento indicata nel quesito (art. 4 D.Lgs. 227/2001 ed art. 19 L.R. Piemonte 4/2009) non appare tale da consentire che possa essere attribuita all'architetto la competenza su un progetto di compensazione boschiva a seguito di intervento in zona boscata.</p> <p>Appare peraltro opportuno rammentare che il Consiglio di Stato (Sez. II del 29.01.1997), ha ribadito che <i>"se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L'istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di "privativa" per lo svolgimento delle attività tipizzate."</i></p> <p>Relativamente al quesito n. 2 ed in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, recante <i>"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42"</i>, la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico corredante l'istanza di autorizzazione paesaggistica unitamente al progetto architettonico dell'intervento.</p> <p>Occorre, poi, che l'istanza venga corredata da elaborati tecnici tali da motivare ed evidenziare, opportunamente, la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al lessico architettonico e formale adottato rispetto al contesto paesaggistico, così come rappresentato dal testo del DPCM predetto.</p> <p>La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di</p>
--	-------------------	---	---

				<p>progetto, in varie scale di rappresentazione, finalizzati a rendere comprensibile e compatibile col contesto paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione. Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12 dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è, testualmente, previsto, al punto a), che <i>"i destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata"</i>, ed al punto e) che <i>"la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore"</i>.</p> <p>La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non specifica espressamente né analizza altre possibili competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e finalità proprie della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento, appare del tutto logico e ragionevole che la stesura della relativa documentazione venga curata da tecnici abilitati, nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali.</p>
07.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Enna	Con propria nota l'Ordine provinciale di Enna in merito al conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva della riqualificazione della Villa Comunale di Corso Roma nel Comune di Cerami, in provincia di Enna, in un sito vincolato ex D. Lgs. N. 490/99 art. 146 lettera m (Zona di interesse archeologico), chiede se l'affidamento dell'incarico ad un geometra sia legittimo o meno.	06.04.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto e al quesito con essa posto occorre, preliminarmente, osservare che, allo stato, si deve far riferimento all'art. 142, lettera m), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>In ossequio, poi, alle norme vigenti in materia rientrano fra le cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, le ville, i parchi e i giardini (art. 10 D.Lgs. 42/2004).</p> <p>Ciò premesso, va evidenziato che l'art. 52 del R.D. 2357/25 "Regolamento per la professione di ingegnere e di architetto" precisa, fra l'altro, che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto"</i>.</p> <p>Con la sentenza 17 gennaio 2011, n. 87 - Tar Sicilia,</p>

			<p>Catania, Sez. III, viene segnalato che è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato col R.D. 2537/25, che riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909, poi legge n. 1089/39, ed ultimamente D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).</p> <p>Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico bensì solo <i>"le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico"</i> vanno attribuite alla esclusiva e specifica competenza dell'Architetto (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776).</p> <p>La sentenza, fra l'altro, sancisce che ogni intervento, seppure minimo, su edificio esistente che presenti particolare rilevanza architettonica e che necessiti di particolari conoscenze tecniche atte a garantire la conservazione di dette caratteristiche è da attribuire alla sola competenza dell'architetto e ciò non solo nel caso di beni vincolati ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento vincolistico, presentino interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098).</p> <p>Difatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di studi proprio del loro percorso accademico e quindi della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che in ragione di esso acquisiscono sono da ritenersi maggiormente idonei a tutelare l'interesse pubblico legato alla salvaguardia dei beni artistici e storici e, per questo, titolati a redigere progetti di restauro e ripristino di quegli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).</p> <p>Stante quanto fin qui precisato in merito alla specifica competenza degli architetti per interventi su immobili ed aree vincolate si rinvia alla circolare CNAPPC, prot. n. 3 del 10 gennaio 2012, per ulteriori riferimenti relativi alle norme ed alla giurisprudenza relative alle competenze dei geometri.</p>
--	--	--	---

				Va infine segnalato come, nell'ambito della procedura di affidamento, il responsabile di area tecnica del Comune, nonché Responsabile del Procedimento, abbia richiesto, per la progettazione, il conferimento di incarico a tecnico esterno, senza attestare e certificare la necessità di tale procedura, nonché senza individuare espressamente i corrispettivi necessari per l'incarico, in spregio all'art. 90 comma 6, D.Lgs. 163/2006 e art 10 comma 1 lett. d) D.P.R. 207/2010.
10.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia.	L'Ordine di Pavia, in data 23 novembre 2011, e successivamente in data 10 aprile 2012, ha richiesto, con riferimento al D.M. 5 agosto 2011 relativo agli elenchi del Ministero dell'Interno per il rilascio del certificato prevenzione incendi, ex art. 16 D.Lgs 139/2006, se un Pianificatore può essere iscritto in tali elenchi.	18.04.2012	<p>Col quesito posto, viene richiesto, con riferimento al DM 5 agosto 2011 relativo agli elenchi del Ministero dell'Interno comprendenti professionisti abilitati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ex art. 16 D.Lgs 139/2006, se un Pianificatore possa o meno essere iscritto in tali elenchi.</p> <p>L'art. 2 del DM prevede l'iscrizione negli elenchi "nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti". Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, cui si rinvia.</p> <p>In base ad esso il campo professionale proprio del pianificatore è, chiaramente, rivolto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>Da ciò discende che quei piani attuativi di dettaglio, con contenuti più propriamente architettonici e quei piani che comportano, inevitabilmente, una progettazione architettonica, esulano dalle competenze del pianificatore.</p> <p>Non essendo quindi consentite al pianificatore attività di progettazione architettonica, non appare possibile individuare per esso competenze in materia di prevenzione incendi, e, la conseguente iscrizione agli elenchi di cui al DM 5 agosto 2011.</p>
12.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Taranto.	L'Ordine di Taranto con propria nota in data 12.04.2012, n° 205/12_E di prot., ha posto il seguente quesito: "Con la presente chiediamo a codesto spettabile Consiglio Nazionale, un parere circa la possibilità da parte di un	11.05.2012	Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed al quesito in essa contenuto si precisa che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della

		<p><i>Pianificatore Territoriale, regolarmente iscritto all'Albo nella sezione A, di potere rilasciare l'attestato di certificazione energetica degli edifici"</i></p>	<p>direttiva 93/76/CEE) definisce, all'allegato III punto 2, i soggetti deputati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, precisando: "Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) o un professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</p> <p>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dalle sue competenze), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato affinché la compagine così costituita sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</p> <p>Ai soli fini della certificazione energetica hanno competenza anche quei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici individuati da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni, avendo frequentato specifici corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale.</p> <p>Il campo professionale del pianificatore, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DPR 328/2001, è rivolto alla pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale, e si ferma lì, escludendo ogni competenza in tema di progettazione architettonica.</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</p> <p>Tale specifica disposizione escluderebbe dal novero dei soggetti idonei ad espletare mansioni di certificatore energetico sia i pianificatori che quei professionisti, non tecnici, privi delle specifiche competenze testé enunciate.</p>
--	--	--	--

19.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Rovigo.	Con il quesito dell'Ordine di Rovigo in data 19 aprile e pervenuto il 27 aprile 2012, viene richiesto se rientra nelle competenze dei Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del Territorio.	28.05.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui in oggetto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale</i> <i>j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;</i> <i>k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</i> <i>l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture e degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Va, poi, specificato che, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972, si prevede che <i>"quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria"</i>.</p> <p>Quest'ultima normativa individua precise e determinate categorie professionali, non essendo stata in alcun modo modificata ed integrata, dal 2001 ad oggi, escludendo la categoria professionale dei pianificatori.</p> <p>L'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 precisa che <i>"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i> e la giurisprudenza (Cons. Stato n. 2151 del 7.4.2009) ha ulteriormente chiarito, al riguardo, che le operazioni relative al frazionamento delle particelle catastali rientrano, a pieno titolo, tra le competenze ordinarie dell'architetto.</p>
------------	---	--	------------	---

				<p>Sulla base di quanto fin qui argomentato, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa che consenta ai Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, l'esecuzione di frazionamenti ed accatastamenti presso l'Agenzia del Territorio, non appare giustificabile estendere la competenza dei Pianificatori alle attività oggetto del presente quesito.</p>
03.05.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Roma	L'Ordine degli Architetti P. P. e C. di Roma ha chiesto di sapere se sia possibile da parte di un Pianificatore, iscritto alla sezione "A" dell'Albo, occuparsi e firmare l'attestato di certificazione energetica degli edifici.	30.05.2012	<p>Con riferimento alla nota indicata in oggetto ed al quesito in essa contenuto si precisa che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) definisce, all'allegato III punto 2, i soggetti deputati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, precisando: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) o un professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"</i>; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</p> <p>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dalle sue competenze), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato affinché la compagine così costituita sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</p> <p>Ai soli fini della certificazione energetica hanno competenza anche quei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici individuati da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni, avendo frequentato specifici corsi di formazione sulla certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale.</p> <p>Il campo professionale del pianificatore, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del DPR 328/2001, è rivolto alla pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di</p>

				<p>trasformazione urbana e territoriale, e si ferma lì, escludendo ogni competenza in tema di progettazione architettonica.</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</p> <p>Tale specifica disposizione escluderebbe dal novero dei soggetti idonei ad espletare mansioni di certificatore energetico sia i pianificatori che quei professionisti, non tecnici, privi delle specifiche competenze testé enunciate.</p>
30.05.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza	<p>Con il quesito posto l'Ordine di Monza chiede se possono i pianificatori frequentare corsi per la certificazione energetica e attribuirsi il ruolo di certificatori; nella specie, in particolare, il Pianificatore ha partecipato al corso ottenendo l'attestato ma è stato cancellato dall'albo dei certificatori energetici essendo stato ritenuto che il Diploma di Laurea del soggetto in questione non è tra quelli indicati al punto 16.2 lettera a) della D.G.R. Regione Lombardia VIII/8745 del 22 dicembre 2008 e non può in alcun modo essere ritenuto equipollente alla Laurea in Architettura ai fini dell'inserimento nell'elenco dei Soggetti certificatori della Regione Lombardia.</p>	25.06.2012	<p>Con riferimento al quesito posto con la nota sopra specificata, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) precisa, all'allegato III punto 2, quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici specificando, fra l'altro: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</i></p> <p><i>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.</i></p> <p><i>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione</i></p>

			<p><i>per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esame finale.</i></p> <p><i>I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome oppure autorizzati dalle stesse amministrazioni”.</i></p> <p>Va tuttavia precisato che, nella specie, la L.R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia ambientale, all’art. 17, consentirebbe anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo quanto previsto nel DGR Lombardia n. 8745 del 22.12.2008.</p> <p>In base a tale ultima legge, viene modificato il testo dell’art. 25 comma 3 della LR 24/2006, che, allo stato, così recita: <i>“La Giunta regionale definisce, nell’ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all’esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.</i></p> <p><i>L’iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all’ammissione ai corsi di qualificazione, né all’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica”.</i></p> <p>Occorre osservare, al riguardo che la normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa, altresì, prescrive che il tecnico “certificatore” <u>deve essere abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente,</u> aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità test’è enunciate, sussistendo, quindi, una evidente</p>
--	--	--	---

				<p>conflittualità tra le norme nazionali e quelle regionali.</p> <p>La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica; allo stato, un pianificatore iscritto all'Ordine in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi così il titolo di certificatore.</p> <p>Nel caso di specie, tuttavia, il corso è stato sostenuto e l'attestato è stato conseguito in data 2 marzo 2010, ovvero antecedentemente alle modifiche individuate dalla L.R. Lombardia 3/2011; pertanto all'atto della presentazione della domanda e di frequentazione del corso abilitante, risultava vigente la predetta DGR Lombardia n. 8745 del 22.12.2008, che non attribuisce le deroghe di cui alla citata L.R. Lombardia 3/2011; il comportamento tenuto dall'ente certificatore CENED, di conseguenza, appare, comunque, coerente con le norme vigenti all'epoca.</p> <p>Va comunque precisato che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella specie, un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni contenute entro la normativa nazionale.</p> <p>Rimane comunque la non competenza del pianificatore, come prevista dalla normativa nazionale, relativa alla progettazione.</p> <p>Infine, il dato per cui il pianificatore territoriale, prima della laurea, abbia conseguito il diploma di geometra, non è aspetto rientrante nella competenza e nelle valutazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.</p>
04.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Frosinone	Con proprio quesito l'Ordine di Frosinone ha richiesto se rientrano nelle competenze dei Pianificatori, iscritti alla sezione A dell'Albo, le seguenti attività: variazioni catastali; DOCFA (documenti catasto fabbricati); DOCTE (documenti catasto terreni); PREGEO (pretrattamenti dati geografici);	26.06.2012	Con riferimento al quesito posto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: " <i>Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; k) lo</i>

		<p>Frazionamenti catastali; Perizie di stima di immobili(fabbricati e terreni); Perizie di danni; Pratiche di sanatoria edilizia; Pratiche SCIA; Attestazioni di Certificazione Energetica</p>	<p><i>svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”</i></p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Va, poi, specificato che, in base all’art. 5 del D.P.R. n. 650 del 26 ottobre 1972, si prevede che <i>“quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all’ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell’albo professionale della propria categoria”</i>.</p> <p>Quest’ultima disposizione individua precise e ben definite categorie professionali deputate a svolgere le su descritte prestazioni, non essendo intervenuta, dal 2001 ad oggi, alcuna modifica normativa tale da attribuire competenze, nel merito, alla categoria professionale dei pianificatori.</p> <p>Sulla base di quanto fin qui argomentato, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa che consenta ai Pianificatori, iscritti alla sezione A dell’Albo, l’esecuzione di frazionamenti ed accatastamenti presso l’Agenzia del Territorio, non appare giustificabile attribuire competenza ai Pianificatori in materia di variazioni catastali, DOCFA (documenti catasto fabbricati), DOCTE (documenti catasto terreni), PREGEO (pretrattamenti dati geografici) e frazionamenti catastali.</p> <p>Relativamente a perizie di stima di immobili (fabbricati e terreni), perizie di danni, pratiche di sanatoria edilizia e pratiche SCIA, non dovrebbero, neanche esse, rientrare nella competenza del pianificatore in quanto piani di dettaglio finalizzati all’attuazione di interventi edilizi che comporterebbero, inevitabilmente, una progettazione architettonica che, in quanto tale, esulerebbe dalle</p>
--	--	--	--

				<p>competenze del pianificatore.</p> <p>Appare, quindi, del tutto logico e ragionevole affermare che la competenza del pianificatore si ferma là dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passa a quello della progettazione architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo considerato.</p> <p>Infine, quanto alle attestazioni di Certificazione Energetica, la normativa nazionale, ovvero il D. Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) definisce, all'allegato III punto 2, i soggetti deputati a svolgere dette prestazioni precisando: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) o un professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"</i>; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</p> <p>Il D.Lgs. 115/2008 prevede quindi che il tecnico <u>"certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e di impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, la qual cosa, giusto quanto detto in precedenza, escluderebbe dal novero dei tecnici idonei a svolgere prestazioni siffatte, il pianificatore.</u></p>
13.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bergamo	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Bergamo viene domandato, a fronte di molteplici richieste pervenute da iscritti all'Ordine nella sezione A settore b - pianificazione territoriale, chiarimenti in merito al titolo dagli stessi conseguito e alle caratteristiche, competenze, preclusioni dallo stesso derivanti. Nello specifico l'Ordine allega due richieste: La prima, richiamando il disposto della D.G.R. Lombardia che non prevede per i pianificatori la possibilità di accedere ai corsi di	09.07.2012	In risposta al parere richiesto con la nota in oggetto, a seguito di domande di chiarimenti rivolte all'Ordine da iscritti all'Albo, va innanzitutto precisato che l'Ordine richiedente non sarebbe tenuto a dare risposta ad una di esse proveniente da un Pianificatore iscritto all'Ordine di Torino non essendo territorialmente competente. Ciò premesso va detto che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: <i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale: j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente</i>

		<p>certificazione energetica, come fare per interloquire col Cened; La seconda riferita, genericamente, alle competenze dei pianificatori</p>	<p><i>e della città; k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”</i></p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato in precedenza, esulando da esse, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa, la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Appare logico e ragionevole affermare che la competenza del pianificatore si ferma là dove dall’ambito disciplinare dell’urbanistica si passa a quello della progettazione architettonica.</p> <p>Relativamente alla domanda posta dall’iscritto all’Ordine di Bergamo sulla competenza o meno del pianificatore in tema di certificazione energetica bisogna precisare che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) precisa, all'allegato III punto 2, quali sono i soggetti deputati a svolgere prestazioni relative alla certificazione energetica degli edifici specificando, fra l'altro: <i>"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</i></p> <p>Laddove il tecnico non avesse competenza nei settori test'è elencati, o in alcuni di essi , sarebbe costretto ad operare in collaborazione con altro tecnico abilitato affinché il gruppo così costituito possa coprire tutti gli ambiti professionali su cui occorre garantire</p>
--	--	---	---

			<p>competenza.</p> <p>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione con superamento di esame finale.</p> <p>Siffatti corsi di formazione ed esami relativi sono svolti direttamente da regioni e province autonome oppure da esse autorizzati.</p> <p>In merito al caso di specie occorre aggiungere che la L. R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia ambientale, all'art. 17, consentirebbe anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo quanto previsto nel D.G.R. Lombardia n. 8745 del 22.12.2008.</p> <p>In base a tale ultima legge, viene modificato il testo dell'art. 25 comma 3 della L. R. 24/2006, che così recita: <i>"La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.</i></p> <p><i>L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accREDITAMENTO all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica".</i></p> <p>Va osservato, al riguardo che la normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali, nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa, altresì, prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici</p>
--	--	--	--

				<p>stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei per lo svolgimento delle prestazioni in questione sia i pianificatori che quei professionisti non tecnici, privi delle specifiche qualità su enunciate, sussistendo, quindi, una evidente conflittualità tra la normativa nazionale e quella regionale.</p> <p>La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica; allo stato, un pianificatore iscritto in uno degli Albi degli Architetti in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi, così, il titolo di certificatore.</p> <p>Occorre, tuttavia, osservare che la normativa regionale, così come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella specie, un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni riportate entro la normativa nazionale.</p> <p>Rimane comunque la non competenza del pianificatore, come precisata dalla normativa nazionale, in merito alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi.</p> <p>Infine, il dato per cui il pianificatore territoriale, prima della laurea, abbia conseguito il diploma di geometra, non è aspetto rientrante nella competenza e nelle valutazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.</p>
14.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catania	L'Ordine di Catania, con proprio quesito, ha segnalato la contestazione, da parte di un Dottore agronomo, relativamente al workshop internazionale "Simeto landscapes" indetto dall'Ordine e dalla Fondazione degli Architetti di Catania; detta contestazione si riferisce, in particolare, all'art. 4.2 del bando che cita la progettazione relativa al recupero di cave ed aree dismesse nonché delle sponde dei corsi d'acqua e degli orti urbani, che contrasterebbe, a detta dell'Agronomo,	26.07.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'art.2, comma 1, lettere da a) a c) della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ove l'insieme delle competenze professionali di questi ultimi è sempre attinente e collegata, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>In base a tale disposizione di legge, non pare possa esservi una specifica ed esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nelle materie loro</p>

		<p>con le competenze proprie dei Dottori Agronomi e Forestali in merito a recuperi ambientali e ad opere di rinaturalizzazione delle aree dismesse o degradate nonché alle opere di idraulica agraria e forestale.</p>	<p>attribuite, poiché dal semplice esame del testo di legge vengono individuati limiti ben precisi.</p> <p>La competenza attribuita in generale a tali professionisti trova la sua base ed il suo limite nel collegamento con i temi e gli interessi del settore agrario e della tutela ambientale, nelle sue varie forme.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa è, peraltro, orientata uniformemente in tal senso.</p> <p><i>E' stato difatti affermato che "ai sensi dell'art. 2 comma 4 L. 10 febbraio 1992 n. 152, l'analisi dello stato di fatto del territorio non è riservata in via esclusiva alla competenza dei dottori agronomi e forestali" (T.A.R. Catanzaro Sez. Unica sent. 1021 - 5 maggio 2004); "non sussiste una specifica previsione che attribuisca una competenza esclusiva all'esperto agronomo in materia di pianificazione urbanistica anche nell'ipotesi in cui vengano introdotte previsioni coinvolgenti aree a destinazione agricola" (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 1160 - 26 agosto 2002, e Cons. Stato, IV Sez., 8 ottobre 1996 n. 1087); "a norma dell'art. 2, L. 7 gennaio 1976, n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano" (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120); "non sussiste una competenza esclusiva dei dottori agronomi per la redazione dei piani regolatori relativamente alle zone agricole" (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999).</i></p> <p>Si ritiene, infine, evidenziare la necessità di collaborazione interdisciplinare con altri professionisti – quindi la non piena competenza del dottore agronomo e forestale da solo – per prestazioni riguardanti la pianificazione esulante dal mero aspetto agricolo e rurale..." prevista dalla stessa legge riguardante le attribuzioni professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali sopra citata.</p> <p>Le tematiche del workshop, nel loro insieme, non appaiono, affatto, rientranti nella esclusiva competenza dei Dottori Agronomi e Forestali, stante, all'evidenza, la</p>
--	--	--	--

				presenza di tematiche relative alla Pianificazione territoriale, rientranti, quindi, nella competenza degli architetti (ex art. 16 comma 1 DPR 328/2001).
18.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia	Col quesito posto dall'Ordine di Pavia viene richiesto se un Architetto Iunior, certificatore energetico, puo' vidimare un A.Q.E. dell'ente ENEA per la realizzazione di un cappotto, avendo il medesimo professionista seguito anche un corso sugli impianti industriali, di cui ha fornito attestazione.	27.07.2012	In merito a quanto richiesto con la mail citata in oggetto occorre precisare che l'architetto junior puo' curare la progettazione di impianti a servizio di edifici rientranti entro la cerchia delle costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate come precisate nell'art. 16 comma 5/a del DPR 328/2001. Nel rispetto di quanto sopra riportato l'architetto iunior è abilitato a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici in base all'allegato III punto 2 del D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) ed in ossequio al disposto della L. R. Lombardia 3/2011, che modifica il testo dell'art. 25 comma 3 della L. R. 24/2006 in materia ambientale.
24.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Belluno	Con quesito dell'Ordine di Belluno viene richiesto un parere in merito alle competenze di un Architetto Iunior in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 articolo 142 lettere "c" e "m". (nello specifico si tratterebbe di un intervento di ristrutturazione edilizia che, a detta dello junior che ha chiesto lumi al suo Ordine, non comporterebbe calcoli di strutture o opere complesse).	12.09.2012	Il quesito posto esclude il riferimento a "metodologie standardizzate" per cui si ritiene che le costruzioni in aree sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale, di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 (ex D. Lgs. 490/99), esulino, nella generalità dei casi, dalle competenze dell'architetto junior in quanto i regimi vincolistici, per loro intrinseca prerogativa, presuppongono un approccio non "standardizzato" alla progettazione. Tuttavia, volendo recepire quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012, occorre precisare che la ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege, "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate" necessita di una valutazione caso per caso, che tenga conto, in concreto, dell'opera prevista e delle metodologie di calcolo utilizzate. Siffatta valutazione deve specificamente riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con motivazione che abbia portata "individualizzante" (sia in ipotesi di favorevole delibazione, ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione). Tanto perché il quesito si riferisce specificatamente ad interventi di "ristrutturazione edilizia" comportanti, fra l'altro, opere di demolizione e ricostruzione di cui

				andrebbe, sempre caso per caso, verificata l'effettiva entità.
12.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Como	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Como chiede di sapere se i pianificatori possono frequentare corsi per la certificazione energetica e attribuirsi il ruolo di soggetti certificatori di Regione Lombardia.	15.11.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, occorre, innanzitutto, premettere che la normativa nazionale, ovvero il D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) precisa, all'allegato III punto 2, quali debbano essere i soggetti abilitati a svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici specificando, fra l'altro: <i>".....Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</i></p> <p><i>Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze.</i></p> <p><i>Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza.</i></p> <p><i>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome ed abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, con superamento di esami finale.</i></p> <p><i>I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome oppure autorizzati dalle stesse amministrazioni".</i></p> <p>Va tuttavia precisato che, nella specie, la L.R. Lombardia 3/2011, che modifica la L.R. 24/2006 in materia ambientale, all'art. 17, consentirebbe anche a chi non è iscritto ad un Ordine o Collegio professionale di accedere ai corsi per certificatore energetico, così chiarendo quanto previsto nel D.G.R. Lombardia n. 8745 del</p>

			<p>22.12.2008.</p> <p>In base a tale ultima legge, viene modificato il testo dell'art. 25 comma 3 della L.R. 24/2006, che, allo stato, così recita: <i>"La Giunta regionale definisce, nell'ambito delle modalità applicative per la certificazione energetica degli edifici di cui al comma 1, i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica e promuove, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali, le università e gli enti di formazione accreditati dalla Regione, appositi corsi di qualificazione per abilitare coloro che, seppure in possesso di titoli di istruzione tecnica secondaria o universitaria, non abbiano una specifica formazione in materia, con riguardo anche alla tipologia del sistema edificio-impianto da certificare.</i></p> <p><i>L'iscrizione a ordini o collegi professionali non è requisito necessario all'ammissione ai corsi di qualificazione, né all'accREDITAMENTO all'esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica".</i></p> <p>Occorre osservare, al riguardo che la normativa regionale mentre recepisce, sic et simpliciter, il dettato delle norme nazionali nella parte in cui si prevede che, ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, ignora, poi, il disposto della norma nazionale laddove essa, altresì, prescrive che il tecnico "certificatore" deve essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, aspetti, questi, che escluderebbero dal novero degli idonei sia i pianificatori che professionisti non tecnici privi delle specifiche qualità test'è enunciate, sussistendo, quindi, una evidente conflittualità tra la norma nazionale e quella regionale.</p> <p>La L.R. Lombardia 3/2011 ottempera, seppure in parte, alle indicazioni di cui all'allegato III punto 2 del D. Lgs. 115/2008 nella parte in cui prevede un potere sostitutivo delle Regioni per l'abilitazione relativa alla certificazione energetica; allo stato, un pianificatore iscritto all'Ordine in Lombardia sarebbe legittimato a frequentare i corsi per la certificazione energetica attribuendosi così il titolo di certificatore.</p> <p>Va comunque precisato che la normativa regionale, così</p>
--	--	--	---

				<p>come formulata, si presterebbe ad essere impugnata dinanzi ad un organismo giurisdizionale, con rinvio alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in tema di legislazione concorrente, potendosi ravvisare, nella specie, un eccesso di delega da parte della Regione Lombardia rispetto alle prescrizioni contenute entro la normativa nazionale.</p> <p>Rimane, comunque, la non competenza del pianificatore, come prevista dalla normativa nazionale, relativa alla progettazione essendo questi non competente a svolgere la progettazione di edifici ed impianti.</p> <p>Quanto allo schema di decreto che modifica le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (DM 26/06/2009) trattasi di bozza di decreto, ed allo stato non è ancora nella disponibilità del CNAPPC lo schema di regolamento relativo ai requisiti degli esperti chiamati a svolgere la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti termici, trattandosi peraltro di versioni parziali ed ufficiose di costituende disposizioni di legge.</p>
24.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Como	Col quesito posto l'Ordine di Como ha richiesto chiarimenti sulle competenze attribuite al Pianificatore Junior relativamente agli atti di pianificazione territoriale ed alla gestione del territorio, se esse possano ricomprendere anche strumenti di pianificazione generale, nonché predisposizione di atti come il Permesso di costruire, la DIA, la SCIA, e procedure anche DOCFA e PREGEO.	15.11.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che le competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa b) per il settore "pianificazione":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi." <p>Appare opportuno evidenziare, per un raffronto, le competenze del pianificatore territoriale, disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale:</p>

				<p>a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;</p> <p>b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</p> <p>c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</p> <p>Per quanto fin qui precisato le competenze del pianificatore junior devono rimanere all'interno di una mera funzione di supporto e collaborazione alle attività professionali relative alla pianificazione territoriale (la cui titolarità appartiene agli architetti ed ai pianificatori territoriali) pur delineandosi, nel contempo, per il triennale attribuzioni di tecnico specialista, esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione, in coerenza col percorso formativo dallo stesso seguito e con i contenuti dell'esame di stato che lo ha abilitato all'esercizio della professione.</p> <p>Diversamente, non avrebbe senso la distinzione in due sezioni dell'Albo per i pianificatori.</p> <p>Esulano dalle competenze del pianificatore junior, quando assunte direttamente e, quindi, non volte al concorso ed alla collaborazione con altri professionisti, attività di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori, operazioni di estimo e di collaudo, la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente, della città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente all'urbanistica ed alla pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità e qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16.</p>
15.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Rimini	L'Ordine di Rimini, nel dare seguito alla domanda di un proprio iscritto alla sezione B, ha chiesto di sapere quali siano le competenze professionali dell'Architetto Junior in merito alla progettazione di impianti elettrici.	06.12.2012	Con riferimento al quesito posto, occorre anzitutto far riferimento al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che disciplina le competenze professionali di architetti ed ingegneri e che all'art. 51 recita: <i>"sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative"</i> , (co. 1), fermo restando che <i>"le opere di edilizia civile che presentano</i>

			<p><i>rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto”, mentre “la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere” (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</i></p> <p>Per quanto riguarda la specifica competenza dell'architetto nella materia dell'impiantistica elettrica, e più in generale delle opere impiantistiche, oltre a quanto test'è enunciato, numerosi pronunciamenti giurisprudenziali hanno argomentato nel merito.</p> <p>In base a taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica «strettamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza professionale dell'architetto omettendo, in questo caso, di aderire ad una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925, opportunamente ripresa in altre pronunce giurisprudenziali e considerata riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici anche ad altri generi di impianti e di opere, in palese e netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808).</p> <p>E' stato inoltre previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo comma», essendo tali progetti «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).</p> <p>Peraltro la Cassazione Civile, II sez., con propria sentenza n. 11994 del 5.11.1992, ha sancito, in particolare, che la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti, come ripreso, concettualmente, dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata, Potenza, 3 aprile 2006, n. 161, per il caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di</p>
--	--	--	---

				<p>calcio).</p> <p>Pertanto pur non potendosi addivenire, in base alla vigente normativa, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato, quest'ultimo, in senso tecnico-scientifico, "deve accedersi ad un'interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica potendo, essa, invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale" (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002, n. 20).</p> <p>In definitiva, quindi, in base alle disposizioni di legge sopraindicate ed alle pronunce giurisprudenziali richiamate, si può affermare, senza ombra di dubbio alcuna, la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica, fra cui, all'evidenza, rientrano anche gli impianti elettrici all'interno di edifici ed in ambito urbano, di qualsivoglia entità essi siano, in ossequio alla richiamata estensione concettuale di "opere di edilizia civile".</p> <p>Nel caso in esame, il quesito posto si limita a richiedere se un architetto iunior possa o meno avere competenza in materia di impianti elettrici, senza specificare altro.</p> <p>A tal proposito l'art. 16, comma 5 del DPR 328/01 sancisce che rientra nelle competenze dell'architetto iunior la progettazione relativa a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, per cui si può sostenere la competenza dell'architetto junior nella progettazione di un impianto elettrico purchè rientrante nei limiti dell'art. 16 comma 5 citato.</p>
07.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	Con riferimento al quesito posto l'Ordine di Palermo ha chiesto se rientrano nelle competenze dei Pianificatori Iunior le operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari.	03.06.2013	<p>In merito a quanto richiesto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale, iscritto alla sezione B dell'Albo, sono disciplinate dal quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita:</p> <p><i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:</i></p> <p>.....</p>

			<p>b) per il settore «pianificazione»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;</i> 2) <i>la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;</i> 3) <i>l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;</i> 4) <i>procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi”.</i> <p>Da ciò deriva al pianificatore iunior, oltre alla funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali volte alla pianificazione territoriale, anche competenza quale esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione.</p> <p>Ragion per cui le competenze professionali del pianificatore iunior sarebbero, essenzialmente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere, nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni di estimo.</p> <p>Di recente, poi, con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7 marzo 2013, è stata resa una interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative alle competenze del pianificatore junior, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed è stata evidenziata, comunque, un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi quali quelli relativi alle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, precisando che l'attività del pianificatore junior è, in sintesi, espressione di un insieme di componenti per acquisire, elaborare, analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati relativi ad un territorio.</p> <p>Pertanto, sulla base di quanto fin qui argomentato ed in assenza di precise e specifiche indicazioni normative che inibiscano ai Pianificatori, iscritti alla sezione B dell'Albo, di svolgere operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, non si può che ritenere legittimo e possibile far rientrare nella competenza dei pianificatori anche le prestazioni oggetto del presente quesito.</p>
--	--	--	---

15.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	L'Ordine ha girato al CNAPPC una richiesta del Comune di Carnago che ha chiesto all'Ordine se un geometra diplomato possa avere o no competenza per la stesura di un Programma Integrato di Intervento e della progettazione preliminare delle opere in esso previste consistenti in realizzazione di due edifici con destinazione residenziale/commerciale oltre all'esecuzione di opere di interesse pubblico e generale quali il 2° lotto della ristrutturazione dell'edificio già sede della biblioteca comunale (edificio di rilevanza storica), una nuova piazza di collegamento del nucleo antico con la parte più moderna dell'abitato, parcheggi ed altri interventi accessori (rotatoria veicolare, opere di arredo urbano, pavimentazioni, ecc).	29.03.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che, in base all'art. 87 della L.R. Lombardia 12/2005, il programma integrato di intervento (P.I.I.) si caratterizza per la presenza di almeno due dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica; compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche in riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. <p>Stante la complessità del P.I.I., che nel caso di specie attiene ad un intervento di riqualificazione urbanistica con la realizzazione di due edifici con destinazione residenziale/commerciale, oltre alla realizzazione di opere di interesse pubblico e generale quali il 2° lotto della ristrutturazione dell'edificio già sede della biblioteca comunale (edificio di rilevanza storica, vincolato ex D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), una nuova piazza di collegamento del nucleo antico con la parte più moderna dell'abitato, parcheggi ed altri interventi accessori (rotatoria veicolare, opere di arredo urbano, pavimentazioni, ecc).</p> <p>In base a quanto fin qui riportato appare evidente che il piano in questione è da identificare quale vero e proprio atto di riqualificazione urbanistica di un brano significativo e sensibile della città.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha sancito che la redazione di un piano di lottizzazione o, più in generale di uno strumento di programmazione urbanistica, costituisce attività richiedente competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere problemi di carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 dell'11 febbraio 1929 (Regolamento per la professione di geometra).</p> <p>Tale norma stabilisce che il geometra, per quanto concerne la progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia, ha competenza per "costruzioni rurali e</p>
------------	--	---	------------	--

				<p>di edifici di uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo ..." (lett. l), nonché per "modeste costruzioni civili" (lett. m), (cfr. Tar Lombardia, Brescia, sentenza n. 3354 del 1° settembre 2010; TAR Lombardia, sez. I Brescia, sent. n. 1466 del 29 ottobre 2008, Cons. Stato, Sez. IV, 3.9.2001 n. 4620; Sez. IV, 9.11.1989 n. 765).</p> <p>Per non parlare di interventi su immobili di rilevante interesse storico artistico che l'art.52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, confortato da copiose pronunce giurisprudenziali, attribuisce alla specifica competenza dell'architetto escludendo, quindi, in maniera categorica la competenza di altre categorie professionali.</p> <p>Secondo la giurisprudenza, quindi, le attività professionali di cui al quesito posto non possono che rimanere entro i limiti delle specifiche previsioni normative, senza possibilità alcuna di estensione, anche in ossequio ad esigenze di ordine pubblico e di tutela della sicurezza collettiva, posto che le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra e di architetto sono finalizzate a garantire che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori vengano assegnati a chi possiede la preparazione adeguata per poterli assolvere, salvaguardando l'economia pubblica e privata e l'incolumità delle persone (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 4620 del 3 settembre 2001; TAR Campania, sez. II Salerno, sent. n. 9772 del 28 giugno 2010).</p> <p>In conclusione ed in base a quanto finora argomentato non si può che convenire sulla non competenza del geometra per la redazione di un P.I.I., sia nella generalità dei casi che per quello in questione, in ottemperanza delle citate pronunce giurisprudenziali e per la particolarità ed intrinseca complessità della predisposizione del Piano Integrato di Intervento.</p>
19.03.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lucca	L'Ordine di Lucca ha posto un quesito sulla sussistenza o meno della competenza di un geometra per la compilazione del progetto di una briglia idraulica sul fiume Serchio, in prossimità del cosiddetto Ponte delle Catene opera di notevole importanza storica. La stessa Amministrazione Comunale con	15.05.2013	In merito al quesito in oggetto, come segnalato dalla stessa amministrazione comunale con propria nota datata 27.10.2012, si riferisce della presenza di numerose opere in cemento armato quali ossatura della briglia, condotta forzata e centrale di produzione. Sulle competenze professionali dei geometri l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 individua molteplici

		<p>lettera del 27.10.2012 ha chiesto all'Ordine un parere sulle competenze professionali del geometra per un progetto siffatto e l'Ordine, con nota del 19.9.2012 si è espresso sulla non competenza del geometra segnalandolo, per iscritto al Comune.</p>	<p>attività; la lettera l) dell'articolo citato, in particolare, stabilisce la competenza del geometra per attività di <i>"progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato non richiedenti particolari operazioni di calcolo e che per loro destinazione non implicino pericolo per la incolumità delle persone.</i></p> <p>Oltre a ciò la competenza di tale professionista è da estendere anche a<i>piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione".</i></p> <p>La successiva lett. m) della medesima norma attribuisce, altresì, competenza per la <i>"progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili".</i></p> <p>Occorre rilevare che il su citato art. 16, lettera m) non fa cenno alcuno alla possibilità che tali professionisti possano progettare e/o dirigere opere in conglomerato cementizio, limitandone la competenza alle sole "costruzioni modeste".</p> <p>La L. 5 novembre 1971, n. 1086, recante <i>"Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica"</i> all'art. 2 prevede che la costruzione delle opere di cui all'art. 1, ovvero quelle in conglomerato cementizio armato normale, precompresso o con struttura metallica, tutte finalizzate a garantire stabilità e sicurezza delle strutture nonché la pubblica e privata incolumità, <i>"deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze".</i></p> <p>Nel caso in questione è prevista la realizzazione di opere idrauliche in acciaio e cemento armato, di notevole consistenza e con impatto visivo affatto trascurabile.</p> <p>Oltre alle sentenze di Cassazione nn. 19292/2009 e</p>
--	--	---	---

			<p>6402/2011 citate dall'Ordine richiedente, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2537 del 28 aprile 2011, ha aggiunto e precisato aspetti fino ad ora non palesati in maniera tanto esplicita nemmeno dai giudici della Cassazione.</p> <p>Nello specifico è precisato che <u>"Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluyente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto. In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r. d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l'inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi".</u></p> <p>Detta sentenza, in particolare, ha precisato, altresì, che "...è affetto da nullità il contratto di prestazione d'opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall'originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l'incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub) delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in</p>
--	--	--	--

				<p><i>cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz'altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l'ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)".</i></p> <p>Infine, dalla semplice disamina della normativa e del testo della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, non si ritiene possa rientrare nelle competenze del geometra la progettazione e realizzazione di una briglia idraulica, men che meno se con struttura sidero-cementizia e prossima ad un ponte di riconosciuto valore storico-artistico.</p>
16.04.2013	Ordine Architetti P .P. C. Provincia di Palermo	l'Ordine di Palermo ha chiesto se sussista la competenza del pianificatore territoriale (sezione A, settore b) per esercitare attività di Responsabile tecnico, ai sensi del DM 37/08, e firmare comunicazioni e/o documenti guardanti nello specifico la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per firmare pratiche, comunicazioni, documenti relativi al settore del fotovoltaico.	03.06.2013	<p>Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:</p> <p><i>"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:</i></p> <p><i>a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;</i></p> <p><i>b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</i></p> <p><i>c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Il campo professionale del pianificatore è, quindi, votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale; può quindi affermarsi che la competenza del pianificatore si ferma lì dove dall'ambito disciplinare dell'urbanistica si passi a quello della progettazione architettonica.</p> <p>Ciò premesso, occorre osservare che il D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), ferme restando le previsioni di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, all'art. 5 prevede che <i>"Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi</i></p>

			<p><i>professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</i></p> <p>La norma non precisa quali siano le figure professionali competenti a redigere progettazioni impiantistiche, rinviando, di conseguenza, la questione alla interpretazione che è stata fornita, nel tempo, dalla giurisprudenza che ha attribuito le opere di impiantistica "<i>strettamente connesse con singoli fabbricati</i>" alla competenza professionale dell'architetto (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808, Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4866/2009).</p> <p>In conclusione, sulla scorta di quanto fin qui argomentato, non si ravvisa la competenza del pianificatore per attività di Responsabile tecnico, ai sensi del DM 37/08, per firmare comunicazioni e/o documenti riguardanti, nello specifico, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per firmare pratiche, comunicazioni, documenti attinenti al settore del fotovoltaico, essendo tale figura professionale votata alla pianificazione territoriale ed urbanistica esulando, quindi, dalle sue competenze, in assenza di precisa e specifica indicazione normativa, la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture e degli impianti.</p>
23.04.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	Il quesito posto dall'Ordine di Udine è volto a sapere se siano da attribuire alla competenza del dottore Agronomo e Forestale la progettazione edilizia di capannoni agricoli per l'allevamento ed attività connesse quali macellazione e vendita.	<p>13.06.2013</p> <p>In merito al quesito posto giova precisare che l'art. 2 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3, c.d. Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, precisa che appartengono alla competenza del dottore agronomo e forestale le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale</p> <p>Nello specifico l'art. 2, comma 1, lett. d) attribuisce alle competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali "<i>lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statistica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1,</i></p>

				<p><i>comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165".</i></p> <p>Nel caso in questione occorre verificare se i capannoni da destinare all'allevamento ed attività connesse quali macellazione e vendita, di cui al quesito posto, siano da considerare rientranti nell'ambito delle industrie agrarie oppure di semplici costruzioni rurali, precisazione desumibile dalla qualificazione attribuita ai progetti all'atto della loro presentazione al Comune.</p> <p>Occorrerà, altresì, valutare se, nella specie, la realizzazione del capannone preveda opere in cemento armato nel qual caso, in ossequio al disposto delle Leggi 5.11.1971, n. 1086 e 2.2.1974 n. 64 e di tutte le relative pronunce giurisprudenziali, in zona sismica la progettazione andrebbe attribuita alla esclusiva competenza delle professioni di Ingegnere ed Architetto.</p>
21.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Bologna	L'Ordine di Bologna ha segnalato che un suo iscritto nella sezione A-Paesaggista, che ha partecipato, aggiudicandoselo, ad un appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di verde ed arredo urbano all'interno di un piano particolareggiato del Comune di Bologna ha ricevuto dal Collegio dei Periti Agrari della provincia di Bologna una diffida a proseguire con la progettazione esecutiva in quanto, a detta del Collegio, le prestazioni oggetto di aggiudicazione da parte del Paesaggista sarebbero di esclusiva competenza di periti agrari o dottori agronomi.	17.07.2013	<p>In merito al quesito posto va preliminarmente rilevato che le doglianze espresse dal Collegio dei Periti Agrari della provincia di Bologna sono state erroneamente indirizzate al Paesaggista, iscritto nella sezione A dell'Albo, aggiudicatario di una procedura di gara di appalto, ad evidenza pubblica, ove, all'interno del relativo bando, risultavano elencati tutti i requisiti necessari per poter accedere alla procedura.</p> <p>I Periti Agrari della provincia di Bologna avrebbero dovuto impugnare il bando, o l'aggiudicazione, esponendo le proprie osservazioni alla stazione appaltante, e non già al professionista cui può essere attribuita la sola colpa di essere in possesso delle giuste competenze come richieste dalla lex specialis.</p> <p>Corre, poi, l'obbligo di precisare che le competenze del paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: "<i>Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore paesaggistica:</i></p> <p><i>a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;</i></p> <p><i>b) la redazione di piani paesistici;</i></p> <p><i>c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie", delineando, in tal modo e con inequivoca chiarezza, l'ambito delle competenze proprie</i></p>

				<p>del paesaggista.</p> <p>Va, infine, segnalato che le competenze di cui alla lettera "b" sono da condividere non solo con gli architetti ma anche con i pianificatori territoriali (abilitati anche alla pianificazione del paesaggio), mentre le competenze di cui alla lettera "c" risultano sovrapposte a quelle che la legislazione previgente riservava in via esclusiva all'architetto, in base al secondo periodo dell'art. 52 del R.D. 2357/25.</p> <p>Sulla base di quanto fin qui precisato si ritiene che i requisiti richiesti dalla lex specialis di gara rientrano, a pieno titolo, tra le competenze proprie dell'iscritto nella sezione A - Paesaggista, aggiudicatario della procedura in questione.</p>
24.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Como	L'Ordine di Como ha chiesto quali debbano essere le competenze degli urbanisti, anche con riferimento alla Laurea Vecchio Ordinamento IUAV di Venezia del 1970 e dell'Università di Reggio Calabria del 1974, in merito all'espletamento di attività progettuale sia come architetto libero professionista che in qualità di dipendente pubblico.	31.07.2013	<p>Nel dare risposta al quesito posto occorre preliminarmente rilevare che relativamente alla figura professionale dell'architetto, il solo riscontro possibile riguardante le competenze in materia urbanistica può essere desunto dall'art. 52, del R.D. 23.10.1925 n. 2537, che recita: <i>"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative."</i></p> <p>La nozione "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, è da assumere come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.</p> <p>In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione "edilizia civile" per indicare la categoria residuale di opere non comprese fra quelle di cui all'art. 51 del citato Regio Decreto, la cui particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari gli suggerirono di riservarne la competenza alla professione di ingegnere.</p> <p>Anche se non espressamente previsto nel citato R.D. è da ritenersi sussistente la competenza dell'architetto nella materia urbanistica e nella pianificazione territoriale.</p> <p>Le competenze del pianificatore territoriale, contemplate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, sono votate, essenzialmente, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p>

			<p>Tanto emerge anche dal corso specifico di laurea richiesto dal D.P.R. 328/2001 per l'ammissione all'Esame di Stato.</p> <p>L'art. 17 comma 2, per l'ammissione all'esame di Stato richiede il possesso della laurea specialistica e per l'iscrizione nel settore A «pianificazione territoriale», la classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; l'art. 18 comma 2 prevede, altresì, per l'ammissione all'esame di Stato e l'iscrizione nel settore B «pianificazione», la classe n. 7 - Urbanistica e scienza della pianificazione territoriale e ambientale, il possesso della laurea di primo livello.</p> <p>Appare logico e coerente affermare la competenza in materia urbanistica del pianificatore, per tutte le attività di pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio P.A.T., Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi) Piani Urbanistici Attuativi (a titolo esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi di settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di gestione dei rifiuti).</p> <p>Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei "progetti di trasformazione urbana", nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia-urbanistica e che, di fatto, attiene, più propriamente, ad una progettazione architettonica (piani di dettaglio tali da consentire l'attuazione degli interventi edilizi tramite D.I.A.).</p> <p>Le competenze del pianificatore iscritto alla sezione B dell'albo, disciplinate dalla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328 del 2001, attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale delineando, altresì, una figura di tecnico specialista (esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione).</p> <p>Al Pianificatore iscritto nella Sezione B, Settore «Pianificazione», spettano quindi, le competenze negli</p>
--	--	--	---

				ambiti individuati dalla normativa, in parte coincidenti con il Pianificatore Territoriale iscritto alla sezione A dell'albo, ma con un livello di organizzazione e complessità minore, oppure condotte in regime di collaborazione.
03.07.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Foggia	L'Ordine di Foggia ha chiesto di sapere se un Architetto junior può svolgere prestazioni relative alla diagnosi energetica di edifici pubblici, alla stima ex ante delle emissioni di gas a effetto serra ed analisi degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra con conseguente stima ex post delle emissioni di gas a effetto serra.	09.09.2013	<p>In merito a quanto richiesto col quesito in oggetto giova precisare che l'architetto junior può curare la progettazione di impianti a servizio di edifici purchè rientranti, come precisato dall'art. 16, comma 5a del D.P.R. 328/2011, entro la cerchia delle costruzioni civili semplici realizzate con l'uso di metodologie standardizzate.</p> <p>Oltre a ciò, il D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013, nell'elencare i titoli necessari per poter essere abilitati ad affrontare e svolgere la certificazione energetica degli edifici prevede, all'art. 3 comma 3 lettera b), oltre all'abilitazione e l'iscrizione all'albo professionale, il possesso di lauree afferenti alle classi 4 ed 8 cioè quelle corrispondenti alla figura dell'Architetto junior.</p> <p>Infine, poi, l'articolo 2 comma 3 del succitato D.P.R. 75/2013 precisa che il tecnico abilitato opera all'interno delle proprie competenze e che, laddove talune prestazioni dovessero esulare dal suo ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito sia in grado di coprire tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta competenza.</p> <p>Pertanto, nel rispetto di quanto sopra riportato, si può sostenere, senza tema d'errore, la competenza dell'architetto iunior per svolgere prestazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, entro cui è ricompresa anche la diagnosi energetica di edifici pubblici e la stima ex ante ed ex post delle emissioni di gas ad effetto serra.</p>
03.07.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	L'Ordine di Palermo ha domandato chiarimenti sul "concorso" e "collaborazione" prestate dall'architetto junior per le attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche.	30.09.2013	Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che il "concorso" e "collaborazione" dell'architetto iunior alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, ha il chiaro significato che detto professionista non può svolgere autonomamente le sopraelencate attività ma vi può attendere in veste di collaboratore di altra figura professionale in possesso delle necessarie competenze di

				<p>legge.</p> <p>Vengono quindi ricomprese nella legge le ipotesi di incarico congiunto con altro professionista iscritto alla sezione "A" dell'albo; dalla relativa documentazione dovrà emergere sia che l'attività è stata svolta in "concorso", ovvero contestualmente, senza che si evinca dove inizia il contributo dell'uno o dell'altro professionista, o in "collaborazione", precisando e specificando l'apporto di ciascun professionista.</p> <p>Rimane nella discrezionalità dell'iscritto individuare le forme e le tipologie contrattuali necessarie per tali attività.</p> <p>Quanto, infine, al diritto morale d'autore e non patrimoniale per i lavori svolti, si segnala che potranno vantarsi pretese qualora, nel complesso delle attività espletate, si possa evincere, con chiarezza, il ruolo effettivamente assolto da ciascuno con precisazione del nominativo dei realizzatori.</p> <p>Diversamente, non potendosi evincere l'entità dei vari contributi volti al raggiungimento del risultato finale dell'opera, sia rispetto al progettista titolare che agli altri collaboratori, si rientrerebbe nella fattispecie di <i>opera collettiva ex art. 3 Legge 633/1941 come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico</i>.</p> <p>Di conseguenza, ai sensi dell'art. 7 di tale normativa, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.</p>
24.07.2013	Ordine Architetti P .P. C. Provincia di Padova	L'Ordine di Padova ha richiesto se può procedere o meno all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4 DM 5 agosto 2011.	12.09.2013	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che col D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, sono state sancite, per quanto attinente alla normativa antincendio, procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006.</p> <p>In ossequio a quanto disposto con l'art. 3 del summenzionato D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali "<i>degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori</i>" in possesso di attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.</p>

				<p>Attenendosi all'interpretazione letterale della norma di legge, è consentita l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.</p> <p>Se il Legislatore avesse voluto escludere la categoria professionale dei pianificatori, avrebbe dovuto indicare i soli architetti tra i soggetti titolati ad essere inseriti nei predetti elenchi.</p> <p>Da quanto detto deriva che, in ottemperanza al disposto del testo di Legge, l'Ordine può procedere all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale se in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011.</p>
10.09.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	L'Ordine di Udine, in riferimento alla città di Palmanova dichiarata monumento nazionale, entro cui il centro storico è classificato nel P.R.G.C. zona omogenea A, sia ammissibile che per un permesso di costruire relativo ad un progetto all'interno del detto centro storico, e quindi in zona omogenea A, il tecnico firmatario possa essere un tecnico non laureato (per le vie brevi è stato specificato trattarsi di un geometra).	07.10.2013	<p>In relazione a quanto rappresentato col quesito posto preme precisare che l'area oggetto di attenzione è la città di Palmanova, (o meglio la Fortezza di Palmanova) dichiarata, in base al D.P.R. 21 luglio 1960, monumento nazionale.</p> <p>In base all'art. 54 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i monumenti nazionali rientrano tra i beni del demanio culturale inalienabili.</p> <p>Oltre a ciò, la zona territoriale omogenea A, che all'interno del piano regolatore di Palmanova individua il centro storico della città, in base al DM 2 aprile 1968, n. 1444, è ragguagliata agli <i>"...agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e le ... porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi"</i>.</p> <p>Nelle norme di attuazione del Piano Regionale Urbanistico del Friuli Venezia Giulia, poi, Palmanova è inserita fra quei centri storici primari, ove <i>"la complessità ed integrità dell'impianto urbanistico, l'elevata qualità architettonica delle strutture edilizie, i valori urbani in esso contenuti sono tali da costituire una vera e propria unità"</i>.</p> <p>In ossequio a tali premesse, occorre rammentare che l'art. 52 del R.D. 2357/25 prevede che <i>"...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla</i></p>

				<p><i>Legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."</i></p> <p>Numerosi precedenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008; 17 gennaio 2011, n. 87-Tar Sicilia, Catania, Sez. III) attribuiscono agli architetti la competenza esclusiva per gli interventi di restauro e ripristino di edifici vincolati nonché per interventi su tutti quegli immobili di rilevante interesse storico-artistico o riconosciuti tali.</p> <p>Poiché il quesito si riferisce ad un permesso di costruire a firma di tecnico non laureato, nello specifico un geometra, occorre, in aggiunta, precisare che l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, sulle competenze professionali dei geometri, individua per essi ben precise competenze, fra cui: "progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione" (lett. l) ed ancora "progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili" (lett. m).</p>
17.10.2013	Ordine Architetti P .P. C. Provincia di Arezzo	L'Ordine di Arezzo ha chiesto se l'Ordine può procedere all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi.	03.12.2013	<p>Il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2011, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, contempla le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, di cui all'art. 16 del D. Lgs. 139/2006 in materia di normativa antincendio.</p> <p>In base all'art. 3 del detto D..M., a domanda, possono essere inseriti negli elenchi del Ministero dell'interno, fra gli altri, i professionisti iscritti negli albi professionali degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori</p>

				<p>che, oltre a possedere i requisiti per l'iscrizione all'albo, siano dotati della prescritta attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione per la prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.</p> <p>L'art. 2 del succitato D.M., peraltro, permette l'iscrizione negli elenchi "nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti".</p> <p>L'interpretazione letterale della norma di legge consente, quindi, agli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di poter essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno, ragion per cui qualora il Legislatore avesse voluto escludere da tale privilegio la categoria professionale dei pianificatori, avrebbe dovuto indicare quali tecnici deputati a comparire in detti elenchi i soli architetti.</p> <p>Ciò detto, in ossequio al secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, cui si rinvia, è stabilito che... <i>l'attività professionale del pianificatore deve essere rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</i></p> <p>Da ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio, i cui contenuti divengono più propriamente architettonici, e quei piani che comportano, inevitabilmente, una progettazione architettonica che, a rigor di logica, e ragionevolezza non risulterebbe riconducibile alle competenze proprie del pianificatore.</p> <p>Volendosi, quindi, attenere letteralmente alle indicazioni del D.M. in questione, non vi può essere certezza alcuna sull'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale, pur se in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione per la prevenzione incendi, ex art. 4 D.M. 5 agosto non 2011, atteso che le norme di Legge vigenti non attribuiscono al pianificatore competenza per la progettazione architettonica.</p>
24.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catanzaro	L'Ordine di Catanzaro ha richiesto se l'architetto iunior è competente in materia di perizie estimative relative ad immobili.	18.04.2014	Premesso che la vigilanza e le conseguenti valutazioni sull'attività dei consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, in base all'art. 19 delle

			<p>disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, è opportuno prendere in considerazione la definizione di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate e quanto indicato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1473/2009 che relativamente al D.P.R. 328/2001 ha, fra l'altro, stabilito: "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..."</p> <p>La sentenza del Tar Campania n. 1314/2006 ha, altresì, chiarito che "ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva."</p> <p>Per comprendere il significato di metodologia standardizzata occorre fare riferimento a due punti fermi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il percorso di studi universitari triennali (che si evolve dinamicamente con la scienza e la tecnica); • la differenza rispetto alle metodologie avanzate, innovative e sperimentali riservate agli iscritti alla sezione A. <p>Un'altro modo per discernere la "metodologia standardizzata" è lo status di "normazione" di una metodologia, cioè quando una certa procedura tecnico-scientifica viene definita e descritta in una "norma tecnica" passata attraverso il periodo di "inchiesta pubblica" e quindi dopo essere stata elaborata, sperimentata, e delineata.</p> <p>Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia ormai consolidata, che non ha bisogno di ulteriore sperimentazione e che viene, normalmente, insegnata nei corsi di studio universitari triennali e, quindi, priva dei caratteri di ricerca, innovazione e sperimentazione.</p> <p>Tale metodologia non è fissa e statica ma si evolve con la scienza e la tecnica, per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo domani potrebbe divenire di uso comune e quindi "standardizzato".</p> <p>Quanto alla costruzione civile detta "semplice" la definizione si presta ad un confronto con quella della</p>
--	--	--	--

				<p>“modesta costruzione civile” rientrante nella competenza professionale dei geometri.</p> <p>Le numerose pronunce giurisprudenziali nel merito hanno chiarito a sufficienza il significato di “modesta costruzione” ovvero una costruzione di dimensioni “ridotte” (per volumetria, altezza e costo), la cui progettazione e realizzazione non comporta l’applicazione di regole che esulino dal bagaglio di conoscenze proprie del tecnico diplomato.</p> <p>La nozione di costruzione civile semplice esprime qualcosa di più ampio di modesto e ciò più in ossequio al senso logico che a quello giuridico; il principio che informa il riparto delle competenze professionali di cui al D.P.R. n. 328/2001 è infatti quello di legare queste ultime al percorso formativo del professionista, nel senso che esso è chiamato ad espletare esclusivamente quelle attività comportanti l’applicazione di regole e conoscenze scientifiche che siano quelle acquisite nel proprio percorso formativo.</p> <p>Se la formazione degli architetti “B” è più articolata, approfondita e specifica di quella dei tecnici diplomati ad essi deve essere riconosciuta competenza più estesa di questi ultimi.</p> <p>Nel concetto di semplice poi manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione semplice è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà tanto da poter fare ricorso a procedure standardizzate, cioè d’uso comune e normate.</p> <p>In conclusione, in base a quanto esposto, la competenza di un architetto junior in materia di perizie estimative su immobili dovrà comunque riferirsi alle costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate richiedente, quindi, una valutazione caso per caso a seconda della tipologia dell’immobile per cui è richiesta la consulenza tecnica.</p>
02.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Sondrio	Con proprio quesito l'Ordine di Sondrio ha chiesto se rientrano nelle competenze di un architetto junior, iscritto all'Ordine, i calcoli per la messa in opera di un ponteggio con tubi e giunti, di altezza fino a 20 mt, (nel caso specifico richiesto per 7 metri) con uno	03.07.2014	Con riferimento al quesito posto, relativo alle competenze dell’architetto Junior si osserva, preliminarmente, che nell'allegato XIX al D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, inerente le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, viene previsto, nella parte relativa alle verifiche durante l'uso dei ponteggi, di

		<p>schema fuori standard.</p>	<p><i>"controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione".</i></p> <p>In base a tale premessa occorre valutare se tali prescrizioni, riferite alla verifica della corretta installazione di attrezzature, quali ponteggi, possono essere valide anche per un architetto iunior facendo riferimento all'uso di metodologie standardizzate, di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 <i>"... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..."</i></p> <p>La sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha inoltre chiarito che <i>"ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo -riduttiva."</i></p> <p>Si può quindi definire standardizzata quella metodologia ormai consolidata, non bisognevole di ulteriore sperimentazione e tale da costituire materia d'insegnamento nei corsi di studi universitari triennali, scevra dal carattere di ricerca, innovazione e sperimentazione.</p> <p>Nel nostro caso le varie metodologie non hanno carattere di staticità ma si evolvono con l'evolversi della scienza e della tecnica per cui ciò che oggi è avanzato ed innovativo potrebbe, in seguito, divenire di uso comune e quindi standardizzato.</p> <p>In base a quanto esposto la progettazione di un ponteggio fuori standard, rispettoso delle vigenti disposizioni sulla sicurezza, deve contenere tutto quanto necessario alla sua realizzazione, seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio utilizzato e allo standard di calcolo strutturale approvato nell'ambito dell'Autorizzazione Ministeriale del ponteggio ex art. 131 del Decreto Legislativo n. 81/2008.</p>
--	--	-------------------------------	--

				<p>Occorrerà quindi applicare sia disposizioni legislative e regolamentari, sia le istruzioni UNI di buona tecnica (UNI EN 12810-2), in uno alla realizzazione di calcoli statici completi e verificabili, ragion per cui tale prestazione può rientrare nella competenza dell'architetto junior, in quanto annoverabile fra le metodologie standardizzate, integrabili con l'utilizzo di regole scientifiche e/o tecniche.</p>
12.05.2014	<p>SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali)</p>	<p>Il SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali) con propria nota ha richiesto al C.N.A.P.P.C., fra l'altro, di poter attribuire al laureato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, oltre alle competenze sancite per legge, quelle acquisite dalle abilitazioni precedenti e da quelle scaturite dal proprio percorso studiorum, mantenendo l'iscrizione ad un solo Ordine Professionale e ad una sola Cassa Previdenziale.</p>	23.07.2014	<p>Con comunicazione del 12 maggio, prot. 197/BG/2014, avente ad oggetto "competenze laureati in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale - classi di laurea I21 e laurea magistrale Im48", il Sindacato Nazionale Urbanisti e Pianificatori Territoriali (SINURB) ha avanzato la possibilità che possano essere attribuite al laureato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale, oltre alle competenze sancite per legge, quelle relative a precedenti abilitazioni ovvero quelle scaturenti dal suo "percorso studiorum", mantenendo l'iscrizione ad un solo Ordine Professionale e ad una sola Cassa Previdenziale". Secondo il SINURB, le competenze attribuite dal DPR 328/2001 "non sono esaustive o quantomeno non dettagliate", tanto da ritenere "opportuno fare chiarezza e regolamentare le competenze agli iscritti all'Ordine A.P.P.C., sia nella sezione A che nella sezione B".</p> <p>Al riguardo preme precisare che relativamente alle competenze professionali di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, questo Consiglio Nazionale ha fornito varie indicazioni a tutti gli Ordini territoriali, non solo in passato, con la circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, ma anche in epoca più recente, in riferimento alla figura professionale del Pianificatore Territoriale, con la circolare n. 180 del 7 marzo 2013.</p> <p>Le competenze professionali del Pianificatore Territoriale sono precisate nel DPR 328/2001 non essendoci altri richiami legislativi tali da individuare interpretazioni estensive o attribuzioni di competenze in altre materie, essendo esse strettamente legate al percorso universitario, al titolo di studio acquisito ed alla classe di laurea.</p> <p>Oltre a ciò si osserva che la normativa vigente non pone specifici divieti alla contemporanea iscrizione in più Albi professionali volendo accedere a più competenze, e che non rientra nelle facoltà del C.N.A.P.P.C. consentire al pianificatore che volesse ampliare le proprie competenze,</p>

				<p>così come definite per legge, di utilizzare altri titoli di studio o abilitazione in suo possesso rimanendo iscritto ad un unico Albo professionale.</p> <p>Da quanto detto deriva che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a seguito di verifica anche del Comitato Universitario Nazionale, è l'unico interlocutore deputato a valutare e di conseguenza titolato ad esprimersi in merito a quanto richiesto dal SINURB nella nota indirizzata allo scrivente e riportata in oggetto.</p>
15.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Crotone	Con quesito dell'Ordine di Crotone è stato comunicato che l'Ordine, a seguito di un invio agli iscritti ed ai Comuni della Provincia di una circolare esplicativa sulle competenze professionali, ha ricevuto una diffida del S.I.N.U.R.B. (Sindacato Nazionale Urbanisti), con cui viene ravvisata, con l'invio di tale circolare, una violazione di legge, asserendo che un Ordine Provinciale non è deputato a definire le competenze professionali, nella fattispecie del Pianificatore Territoriale e del Pianificatore Junior.	12.06.2014	<p>In riferimento al quesito posto, preme, innanzitutto, precisare che in merito alle competenze professionali di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, questo Consiglio Nazionale ha fornito varie indicazioni a tutti gli Ordini territoriali, non solo in passato, con la circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, ma anche in epoca più recente con la circolare n. 180 del 7 marzo 2013, per la figura professionale dell'Architetto e Pianificatore Iunior; non pare che la circolare esplicativa dell'Ordine di Crotone contenga i contenuti della precitata circolare del C.N.A.P.P.C. per la qual cosa sarebbe opportuno, ad integrazione di quanto già in precedenza comunicato, darne opportuna comunicazione a coloro che sono stati i destinatari della predetta nota circolare dell'Ordine.</p> <p>Oltre a ciò si ritiene opportuno precisare che, comunque, l'Ordine Professionale ed il Consiglio Nazionale, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, vigilano sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti curandosi di reprimere i casi di uso abusivo del titolo di architetto pianificatore, paesaggista e conservatore nonché l'abusivo esercizio della professione, oltre ad offrire risposte e pareri alle richieste delle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore (Art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e Art. 37 Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).</p> <p>La diffida inviata dal SINURB all'Ordine e poi, col analogo tenore, inoltrata anche a questo Consiglio Nazionale, non può che indurci a precisare che ogni diffida, se formulata da soggetti diversi dall'Ordine professionale e riguardante la materia delle competenze professionali è da ritenersi priva di titolazione e legittimazione.</p>

15.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	l'Ordine di Novara ha chiesto se un architetto iscritto alla sezione B, settore A, possa effettuare lavori di recupero di un immobile sito nel nucleo storico cittadino, privo di vincoli specifici pur se radicato entro il tessuto storico del capoluogo, di edificazione sei - settecentesca che, pur non disponendo di un particolare apparato decorativo, costituisce una delle tipiche tipologie dell'edilizia storica novarese.	03.07.2014	<p>In merito a quanto richiesto ed al fine di valutare le competenze dell'architetto junior occorre esaminare finalità e significato della definizione di <i>costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate</i> di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Premesso che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009, ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..." e che la sentenza del Tar Campania n. 1314/2006 ha, altresì, chiarito che "...ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva", appare possibile definire la metodologia standardizzata come una metodologia d'uso comune e per questo non bisognevole di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e quindi scevra dal carattere di ricerca, innovazione e/o sperimentazione.</p> <p>In merito, poi, alla definizione di costruzione civile semplice si può ragionevolmente affermare che essa è quella costruzione la cui progettazione e realizzazione non presenta particolari difficoltà e complessità nell'applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche ragion per cui è possibile far ricorso a procedure standardizzate, cioè già normate e d'uso comune.</p> <p>Nel caso in questione le lavorazioni oggetto d'intervento, giusto quanto precisato nella relazione tecnica a corredo del progetto (ripristino di intonaci mediante rappezzo e/o rifacimento, sostituzione del portone d'ingresso, rifacimento pavimentazione cortile e ripristino vani scala), parrebbero non presentare particolari difficoltà realizzative ragion per cui la loro realizzazione potrebbe, ragionevolmente, risolversi ricorrendo alle c.d. metodologie standardizzate.</p> <p>L'immobile oggetto d'intervento, poi, pur se collocato entro il centro storico, non sembra essere sottoposto a</p>
------------	--	--	------------	---

				<p>particolare regime vincolistico quale quello storico-artistico o paesaggistico-ambientale.</p> <p>Nel quesito, poi, non è precisato se l'edificio sia assoggettato, negli strumenti urbanistici vigenti, a tipologie d'intervento espressamente volte alla tutela delle sue caratteristiche storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche o storico-testimoniali per cui, anche in relazione al tipo di lavorazioni previste, è da ritenersi logico e ragionevole che le relative prestazioni professionali possano annoverarsi fra quelle attribuibili all'architetto iscritto alla sezione B, settore A dell'Albo professionale.</p>
24.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine di Padova ha domandato se sussista o meno la competenza dell'architetto junior per l'espletamento della Direzione Lavori degli impianti riguardanti la realizzazione di una centralina idroelettrica.	05.09.2014	<p>Per esprimersi sulla competenza dell'architetto junior occorre far riferimento alle finalità ed al significato della definizione di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..." e la sentenza del Tar della Campania n. 1314/2006 ha ulteriormente chiarito che "ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo - riduttiva."</p> <p>Premesso che possa ragionevolmente definirsi standardizzata una metodologia oramai consolidata, non bisognevole di ulteriore approfondimento, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, scevra dei caratteri di ricerca, innovazione e/o sperimentazione, mentre si può definire "semplice" quella costruzione la cui progettazione non sia particolarmente difficoltosa e complessa per le regole scientifiche cui riferirsi per realizzarla, potendosi, quindi, far ricorso alle summenzionate procedure standardizzate, ovvero d'uso comune, da una analisi sistematica ed evolutiva degli artt. 51-54 del R.D. 2357 del 1925, discende che la Direzione Lavori di una centralina idroelettrica,</p>

				<p>relativamente alle opere elettromeccaniche richieste per la sua realizzazione, è da collocare fra le opere di urbanizzazione primaria, non strettamente connesse con singoli fabbricati, con un grado di complessità tecnica tale da essere compresa fra quelle opere la cui realizzazione richiede le conoscenze proprie degli studi di ingegneria, in quanto rientrante tra le macchine di cui all'art. 51 del R.D. 2357/1925.</p> <p>Per quanto riguarda, poi, le ulteriori lavorazioni elencate nel quesito non si ritiene possa loro attribuirsi particolare difficoltà realizzativa.</p> <p>Da quanto fin qui argomentato, anche in assenza di specifiche pronunce giurisprudenziali nel merito, appare arduo attribuire all'architetto iscritto alla sezione B, ma anche a quello iscritto alla sezione A, competenza per la realizzazione di un'opera come quella in questione, ovvero una centralina idroelettrica che, giocoforza, comprende al suo interno anche la previsione e realizzazione di opere elettromeccaniche.</p>
15.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	Con proprio quesito l'Ordine di Massa Carrara ha chiesto se un architetto Iunior ha competenza per svolgere pratiche catastali (Docfa e Pregeo) e procedura semplificata paesaggistica per opere di manutenzione straordinaria.	06.10.2014	<p>Come già evidenziato in precedenti analoghi pronunciamenti, per esprimersi sulla competenza dell'architetto junior occorre necessariamente riferirsi alle finalità ed al significato della definizione di costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, di cui alla lettera "a", quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1473/2009 ha indicato che il DPR 328/2001 "... oltre ad individuare il criterio di ripartizione relativo alle metodologie avanzate ed innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B, ha individuato, a titolo esemplificativo e non tassativo, le attività maggiormente caratterizzanti la professione ..." e la sentenza del T.A.R. della Campania n. 1314/2006 ha ulteriormente chiarito che "ogni limitazione non chiaramente sancita dall'art. 46 del DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo - riduttiva."</p> <p>Il termine metodologia standardizzata lo si può, ragionevolmente, attribuire ad una metodologia oramai consolidata, non bisognevole di ulteriore approfondimento, normalmente insegnata nei corsi di</p>

				<p>studio universitari triennali, scevra dai caratteri di ricerca, innovazione e/o sperimentazione.</p> <p>Nello specifico il C.N.A.P.P.C., con propria circolare n. 180 di protocollo, in data 7 marzo 2013, ha offerto un'interpretazione più ampia delle disposizioni vigenti relative alle competenze dell'architetto junior e ciò in ossequio, anche, ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, con attribuzione, fra l'altro, di un'assunzione diretta di responsabilità nelle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari (Docfa e Pregeo).</p> <p>In merito, poi, alla competenza dello junior per espletare "procedure semplificate paesaggistiche per opere di manutenzione straordinaria" riguardanti costruzioni in aree vincolate, occorre riferirsi alle summenzionate costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate tenendo conto che la procedura semplificata paesaggistica, come individuata nel DPR 139/2010, regola il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, come quelli oggetto del quesito (rifacimento di recinzioni o aperture finestrate di fabbricati siti in zona paesaggistica), che per semplicità e standardizzazione possono, senza dubbio alcuno, rientrare fra le competenze dell'architetto junior.</p> <p>L'esteso status vincolistico del territorio di tante nostre realtà provinciali, laddove si dovesse precludere allo junior di intervenire in esse, equivarrebbe ad impedire quasi del tutto a detta categoria di professionisti di operare pur se, come avvenuto nel caso di specie, rimane da confermare la necessità di una valutazione "caso per caso" che tenga conto, in concreto, dell'opera prevista e delle metodologie utilizzate, nel rispetto di quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 686 del 9 febbraio 2012.</p>
22.07.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Calabria	Con proprio quesito l'Ordine di Reggio Calabria ha chiesto se l'Ordine può procedere all'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006 di un Pianificatore territoriale Junior in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di	06.10.2014	In riferimento a quanto richiesto è bene rammentare che il D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, enuncia procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, in ossequio al disposto dell'art. 16 del D. Lgs 139/2006 relativo alla normativa antincendio.

		specializzazione di prevenzione incendi.	<p>In base all'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori purchè in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'albo e dell'attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.</p> <p>L'applicazione letterale della norma di Legge consentirebbe, genericamente, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori atteso che, laddove il legislatore avesse voluto escludere una categoria, quale quella dei pianificatori, avrebbe dovuto necessariamente indicare, quali soggetti titolati ad accedere a tali elenchi, i soli architetti, intendendo per essi quelli iscritti alla sezione "A" dell'Albo.</p> <p>Occorre, poi, aggiungere che l'art. 2 del summenzionato D.M. prevede l'iscrizione negli elenchi di professionisti <i>"nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti"</i>.</p> <p>Oltre a quanto finora argomentato v'è rammentato che alla pagina 28 dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disponibili all'indirizzo http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4093, viene precisata la modalità di inserimento nei citati elenchi, con un codice di individuazione alfanumerico, facendo riferimento per gli architetti alla sola lettera "A", non menzionando altre lettere, quindi altre categorie quali paesaggisti e/o conservatori.</p> <p>Viene, altresì, specificato, sempre nei citati chiarimenti, la possibilità di inserimento nell'elenco anche di laureati triennali, limitando tuttavia l'esemplificazione al solo Architetto iscritto alla sezione B, e non già al Pianificatore B.</p> <p>Infine la circolare 21/2013, del C.N.A.P.P.C. ha ulteriormente precisato l'ambito delle competenze da riconoscere al Pianificatore junior (sezione B, settore B), ai sensi dell'art. 16, comma 5, lettera b) del D.P.R. 328/2001, basate sull'applicazione delle conoscenze volte al concorso e alla collaborazione delle attività di pianificazione, relative alla costruzione e alla gestione di sistemi informativi per l'analisi ed il controllo della città e del territorio, all'analisi, monitoraggio e valutazione</p>
--	--	--	---

				<p>territoriale ed ambientale nonché alle procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.</p> <p>Da tutto ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore attività di progettazione architettonica che, quindi, non possono rientrare fra le sue attribuzioni.</p> <p>Pertanto, pur volendosi attenere alle indicazioni "letterali" del precitato D.M., i chiarimenti forniti nel merito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale Junior, pur se in possesso di attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4, D.M. 5 agosto 2011, non essendo espressamente individuate per tale categoria, dalla normativa vigente, competenze relative alla progettazione architettonica.</p>
18.08.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Verona	Con proprio quesito l'Ordine di Verona ha chiesto se un Architetto Iunior possa firmare autonomamente progetti e direzioni lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico. Si fa riferimento ad una precedente risposta del CNA del 12.9.2012, fornita all'Ordine di Belluno, e si forniscono elementi al caso di specie, ovvero un edificio civile di modesta cubatura (100 mq.) con tetto piano non calpestabile, con un singolo piano fuori terra, nell'entroterra del Lago di Garda, zona sottoposta a vincolo paesaggistico; viene specificato che l'edificio sarà realizzato con struttura lignea a telaio, senza uso di cemento armato se non per la platea.	08.10.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior occorre necessariamente esaminare finalità e significato della definizione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.</p> <p>Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia consolidata, che non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto senza caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione.</p> <p>Quanto alla tipologia di lavorazioni oggetto del quesito, da realizzarsi in zona vincolata si ritiene che i limiti di competenza del professionista iunior vanno comunque individuati nell'ambito di "costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate" e non relazionati al regime di vincolo paesaggistico sopra descritto.</p>
26.08.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine degli architetti di Massa Carrara chiede se un pianificatore in possesso di attestato di frequenza al corso base di	06.10.2014	In riferimento a quanto richiesto è bene precisare che il D.M. 5 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U.R.I. n. 198 del 26.8.2011, enuncia procedure e

		<p>specializzazione in prevenzione incendi di 120 ore (D.M. 5 agosto 2011, art. 4), può essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dalla legge 7 dicembre 1984 n. 818.</p>	<p>requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'Interno, in ossequio al disposto dell'art. 16 del D. Lgs 139/2006 relativo alla normativa antincendio.</p> <p>In base all'art. 3 del D.M. 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori purchè in possesso dei requisiti di iscrivibilità all'albo e dell'attestazione di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 4.</p> <p>L'applicazione letterale della norma di Legge consentirebbe, genericamente, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno dei professionisti iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori mentre, laddove il legislatore avesse voluto escludere una categoria, quale quella dei pianificatori, avrebbe dovuto necessariamente indicare, quali soggetti titolati ad accedere a tali elenchi, i soli architetti, intendendo per essi quelli iscritti alla sezione "A" dell'Albo.</p> <p>Occorre, tuttavia, aggiungere che l'art. 2 del summenzionato D.M. prevede l'iscrizione negli elenchi di professionisti "nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti".</p> <p>Oltre a quanto finora argomentato v'è rammentato che alla pagina 28 dei chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, disponibili all'indirizzo http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=4093, viene precisata la modalità di inserimento nei citati elenchi, con un codice di individuazione alfanumerico, facendo riferimento per gli architetti alla sola lettera "A", non menzionando altre lettere, quindi altre categorie quali paesaggisti e/o conservatori.</p> <p>Viene, altresì, specificato, sempre nei citati chiarimenti, la possibilità di inserimento dell'elenco anche di laureati triennali, limitando tuttavia l'esemplificazione al solo Architetto iscritto alla sezione B, e non già al Pianificatore B.</p> <p>Il D.P.R. 328/01, cui si rinvia, precisa le competenze del pianificatore, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla</p>
--	--	---	--

				<p>pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>Da ciò discende che non appartengono alla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio dai contenuti più propriamente architettonici e quei piani che possano comportare una progettazione architettonica, che, come già accennato in precedenza, esula dalle competenze del pianificatore.</p> <p>Pertanto, pur volendosi attenere alle indicazioni "letterali" del precitato D.M., i chiarimenti forniti nel merito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non consentono l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsti dal D.Lgs 139/2006, di un Pianificatore territoriale, pur se in possesso di attestato di frequenza, con esito positivo, del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, ex art. 4, D.M. 5 agosto 2011, non essendo espressamente individuate per tale categoria, dalla normativa vigente, competenze relative alla progettazione architettonica.</p>
28.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	Con proprio quesito l'Ordine di Palermo ha richiesto se sussista o meno la competenza dell'architetto iunior per un incarico di direttore lavori per la realizzazione delle strutture in cemento armato di un edificio destinato a civile abitazione, di modesta entità, con 2 elevazioni fuori terra oltre il piano terreno, per una volumetria strutturale pari a circa 750 mc., atteso che sul progetto è stato già redatto il calcolo strutturale per il genio civile da un ingegnere incaricato del solo calcolo strutturale e non della direzione delle strutture.	04.12.2014	<p>Per esprimersi sulle competenze dell'architetto junior occorre, necessariamente, valutare finalità e significato della definizione costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate, di cui alla lettera a), quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Oltre a ciò giurisprudenza recente (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ha sancito che ogni limitazione non chiaramente riportata nel DPR. n.328/2001, costituendo limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.</p> <p>Poiché le competenze dello Junior sono riferite alle "costruzioni civili semplici con metodologie standardizzate" occorre analizzare sia il termine metodologia standardizzata da intendere come metodologia consolidata e, per questo, non più bisognevole di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, priva di caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione, che il termine costruzione civile semplice, ovvero quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà tanto da potersi realizzare col semplice ricorso a procedure</p>

				<p>standardizzate, ovvero già normate e d'uso comune. Non si può, quindi, escludere aprioristicamente ed in maniera indifferenziata una specifica competenza degli iscritti alla Sezione B per la progettazione, il calcolo e la direzione lavori per la realizzazione di strutture in cemento armato atteso che l'ambito di operatività dell'architetto junior non potrà configgere mai con le succitate definizioni di cui all'art.16, lettera a), quinto comma del D.P.R. 328/2001.</p>
05.11.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Biella	Con proprio quesito l'Ordine di Biella ha chiesto se con la laurea in scienze ge cartografiche estimative ed edilizie L-21 si può lavorare nei cantieri edili, dal momento in cui con tale titolo si può svolgere libera professione previa iscrizione alla sezione Junior dell'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Sezione B - Settore Pianificazione.	28.01.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, va premesso che il Corso di laurea in Classe L 21 è il naturale sviluppo, ai sensi del D.M. 270 del 22/10/2004, del Corso di laurea in Classe 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, in base al disposto del D.M. 509 del 3/11/1999.</p> <p>Previo superamento dell'Esame di Stato il richiedente potrà, quindi, iscriversi all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella sezione B, settore pianificazione.</p> <p>Quanto alla possibilità di lavorare nei cantieri edili, in base alla lettera "b" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001, cui si rinvia, il pianificatore junior può assolvere funzioni di supporto e collaborazione ad attività professionali relative alla pianificazione territoriale, delineando per lui la figura del tecnico specialista, esperto in sistemi informativi di settore, nell'analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione, in coerenza sia col percorso formativo di tale corso di laurea che con i contenuti dell'esame di stato sostenuto per l'abilitazione all'esercizio della professione.</p>
11.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Vibo Valentia	Con quesito dell'Ordine di Vibo Valentia viene chiesto se un Conservatore possa redigere un progetto su un edificio storico attraverso la individuazione di idonei interventi miranti a conservare la struttura sia dei materiali che del regime statico della fabbrica ed ancora se, sempre il conservatore, può compilare la SCIA per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ovvero interventi che riguardino esclusivamente	17.02.2015	<p>Per dare risposta al quesito posto, occorre considerare, in ossequio a quanto riportato dal D.P.R. 328/2001, l'ambito di attività del Conservatore ovvero la <i>"diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione"</i>.</p> <p>Dal tenore letterale di quanto riportato nella succitata norma, è assente ogni riferimento legislativo alla possibilità per i destinatari di tali competenze di progettare o dirigere lavori di restauro.</p> <p>Le competenze del Conservatore, quindi, devono essere</p>

		opere di rifacimento, di consolidamento, di sistemazione o piccole modifiche che non comportino aggiunte di elementi strutturali.		indirizzate allo svolgimento di un ruolo di supporto specialistico al progettista risultando estremamente difficile, dato quanto letteralmente enunciato dalla norma, attribuire all'ambito delle competenze professionali del conservatore qualsiasi tipo di progettazione architettonica ed edilizia, ivi compresa quella su edifici di valore storico-artistico.
12.12.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Rimini	L'Ordine di Rimini ha richiesto se un Pianificatore iscritto all'Albo alla Sez. A/b, che ha ricevuto un incarico come C.T.P. per la valutazione di un progetto di un immobile per gli aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, può assumere l'incarico affiancandosi ad un collega "architetto" che possa timbrare, almeno, tutto ciò che riguarda l'aspetto valutativo architettonico; si chiede altresì, sempre per il pianificatore, se può assumere incarichi per Attestati di Prestazione Energetica o se ciò sia possibile solo affiancandosi ad un collega col titolo di Ingegnere o Architetto.	17.02.2015	Premesso che sull'interpretazione della deontologia permane l'esclusiva ed assoluta competenza del Consiglio dell'Ordine per il tramite del proprio Consiglio di Disciplina, il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per ricorsi relativi a procedimenti disciplinari svolti dagli Ordini e per i conseguenti, eventuali, provvedimenti, è opportuno si astenga dall'esprimersi preventivamente su singoli casi concreti per non incorrere nella violazione degli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. Per il caso in questione si è del parere che debba essere l'Ordine territorialmente competente a valutare, in totale autonomia, se l'incarico e le attività descritte nel quesito rispondano o meno, nel rispetto dei canoni di lealtà e correttezza, alla competenza del tecnico chiamato a svolgerli, ovvero se rientrano nelle sue specifiche attribuzioni atteso che l'accettazione di un incarico deve, sempre, presupporre da parte di chi lo assume una competenza specifica e che l'eventuale collaborazione con altro tecnico nello svolgimento della prestazione non potrà, in alcun modo, prescindere dal far emergere, sempre e con chiarezza, le prestazioni svolte da ciascun professionista.
04.02.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Padova	Con proprio quesito l'Ordine di Padova segnala che, a fronte di un precedente risposta a quesito rilasciato all'Ordine di Padova in data 12.9.2013 relativo ad una richiesta di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006, formulata da un pianificatore territoriale, venne fornita, sul medesimo argomento, risposta a quesito all'ordine di Massa Carrara dal contenuto e tenore opposto rispetto a quello rilasciato all'Ordine di Padova.	10.03.2015	Con riferimento al quesito posto, si segnala preliminarmente, che il Consiglio Nazionale, nei confronti dell'Ordine richiedente ed in altre occasioni, riguardanti il medesimo argomento (risposta a quesito del 3.12.2013 fornita ad Arezzo), si è limitato a fornire non dei pareri, ma risposte a quesiti formulati dagli Ordini, sempre di contenuti differenti, in base all'evoluzione della normativa e, da ultimo, in base ai chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali ultimi chiarimenti, temporalmente successivi alla risposta al quesito formulato all'Ordine richiedente, hanno precisato la modalità di inserimento nell'elenco del

		Si chiedono chiarimenti avendo l'Ordine provveduto a suo tempo all'iscrizione del pianificatore nei predetti elenchi.		<p>Ministero dell'Interno attraverso un codice di individuazione alfanumerico, specificando la sola lettera A per gli architetti e non prevedendo altre lettere per la categoria professionale di pianificatori, A e B, paesaggisti e conservatori.</p> <p>Oltre a ciò, l'ordinanza 648/2015 del TAR Lazio, già inviata dall'Ordine di Massa Carrara a tutti gli Ordini d'Italia, ha allo stato aggiunto che l'art. 2 del DM del 5 agosto 2011 riporta alle professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico", negando, in tale occasione e dal punto di vista cautelare, l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ad un Pianificatore.</p> <p>L'evoluzione della materia, operata anche in base alla citata giurisprudenza, ha come conseguenza che la precedente risposta al quesito fornita all'Ordine richiedente debba essere riconsiderata come contenuta e tenore.</p> <p>Allo stato, difatti, anche in base ai chiarimenti forniti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non appare comunque possibile l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno previsti dal D.Lgs 139/2006 di un Pianificatore territoriale, pur in possesso di attestato di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi ex art. 4 DM 5 agosto 2011, non essendo espressamente individuate, dalla normativa vigente, competenze in materia di progettazione architettonica per la categoria professionale dei pianificatori nè professionalità idonee alla progettazione antincendio con "approccio ingegneristico".</p> <p>A seguito di questa nuova risposta a quesito, l'Ordine richiedente potrà riconsiderare, in autonomia, ogni valutazione decisione a suo tempo presa, dal momento in cui, in base all'art. 6 del D.M. 5.8.2011, per le richieste di iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno vi è competenza esclusiva dell'Ordine territoriale.</p>
27.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	Con propria nota l'Ordine di Oristano ha chiesto un chiarimento sulle competenze dei dottori Agronomi, nello specifico per interventi di progettazione e direzione lavori su edifici in ambito urbano o se, di contro, la competenza dei dottori agronomi debba	02.07.2015	In merito a quanto richiesto occorre precisare che l'art.2, comma 1, lettere da a) a c) della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 e successive modifiche, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali precisando che esse devono essere attinenti e collegate, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale,

		<p>essere riferita esclusivamente ad edifici a servizio dell'attività agraria e se, invece, vi sono estensioni.</p>	<p>paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>L'art.2, comma 3 della Legge 7 gennaio 1976 n. 3 prevede, poi, espressamente che <i>"per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta"</i> e che sono da espletare in collaborazione ed all'interno di un gruppo interdisciplinare, in particolare <i>"gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione"</i>.</p> <p>La competenza attribuita, in generale, ai dottori agronomi e forestali trova quindi la sua definizione ed il suo limite nel collegamento con i temi e gli interessi del settore agrario e della tutela ambientale, nelle varie forme, ma sempre nei limiti delle citate disposizioni di legge.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato <i>"a norma dell'art. 2 L. 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano"</i> (T.A.R. Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), ed ancora <i>"non sussiste una competenza esclusiva dei dottori agronomi per la redazione dei piani regolatori relativamente alle zone agricole"</i> (T.A.R. Brescia Sez. Unica, sent. 126 - 25 febbraio 1999); con un ulteriore pronunciamento giurisprudenziale che recita <i>"solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richiede, ad esempio, <u>opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone</u>, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi"</i> (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013).</p>
--	--	---	--

08.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	Con proprio quesito l'Ordine di Novara ha chiesto, relativamente ad un affidamento di un incarico del Comune di Arona ad un geometra ed alla connessa risposta dell'ANAC al riguardo, un parere in merito alla comunicazione del geom. Parenti che ha inviato la nota anche al Collegio dei Geometri del VCO, all'ANAC e al Comune di Arona.	26.06.2015	<p>Con riferimento al quesito posto ed alla questione sottesa alle contestazioni del Geom. Parenti preme, innanzitutto, riportare il pronunciamento dell'A.N.A.C. al riguardo, espresso in data 17 marzo 2015, che afferma la non competenza del geometra per le opere oggetto riferendosi al contenuto dell'art. 16, lett. 1) del R.D. 274/1929 che attribuisce al geometra competenza per la progettazione di <i>".....strade vicinali senza rilevanti opere d'arte"</i>, rilevando come l'affidamento al geometra delle opere in questione sia in contrasto con le succitate previsioni di Legge.</p> <p>La mail di protesta del Geometra appare quindi destituita di fondamento in virtù del fatto che le disposizioni di legge di circa novant'anni fa che individuano le competenze degli architetti e dei geometri sono, tuttora, vigenti ed applicabili.</p> <p>Sussistono, difatti, differenti competenze professionali tra le figure dell'architetto e del geometra, ed a fronte di un consistente dibattito giurisprudenziale, affatto risolutivo della questione, l'ANAC, di contro, si è chiaramente espressa al riguardo.</p> <p>In ossequio a quanto fin qui argomentato, nulla togliendo alle competenze del geometra, si può ragionevolmente affermare che, nella specie, non sia per nulla ravvisabile una <i>"strumentale delegittimazione della categoria dei geometri a favore di un ingiusto accaparramento di clientela a favore degli architetti"</i> bensì una banale questione di competenze come, peraltro, ribadito nella summenzionata nota dell'A.N.A.C. <i>"....appare pertanto che l'affidamento dell'incarico in oggetto ad una figura professionale come il geometra sia in contrasto con le competenze previste dal Regio Decreto."</i></p>
12.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	Con proprio quesito l'Ordine di Oristano ha chiesto se sussistono le competenze dell'architetto iunior con riferimento alle riduzioni zonalì di un piano urbanistico e relativamente a modifica alle N.T.A. del P.U.C.	26.06.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior occorre necessariamente esaminare finalità e significato della definizione di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.</p> <p>Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal D.P.R. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.</p>

				I limiti di competenza del professionista junior vanno quindi individuati nell'ambito della definizione di legge, in considerazione del fatto che, in altri casi, il D.P.R. 328/2001 ha esplicitamente previsto ed indicato specifiche competenze nell'ambito della pianificazione territoriale.
26.05.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Siena	Con proprio quesito l'Ordine di Siena ha chiesto se un pianificatore possa avere competenza in materia di visure catastali.	02.07.2015	<p>In riferimento al quesito posto occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita, "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b. lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c. strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale". <p>Coerentemente con quanto espresso con la circolare C.N.A.P.P.C., prot. n. 180 del 7 marzo 2013, relativa alle competenze del pianificatore junior, appare logico e ragionevole confermare per il pianificatore la sussistenza di un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi come quelli relativi ad operazioni relative all'acatastamento di immobili e frazionamenti particellari, atteso che tale attività comporta l'acquisizione, elaborazione, analisi, nonché archiviazione e restituzione grafica di dati di natura territoriale.</p>
30.06.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Viterbo	Con proprio quesito l'Ordine di Viterbo ha chiesto se per l'ampliamento di un fabbricato di civile abitazione, ricadente all'interno di un area sottoposta a vincolo paesistico, sussista la competenza di un agronomo per la stesura degli atti progettuali relativi alla DIA, come titolo edificatorio, e per quelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica.	29.07.2015	<p>In merito a quanto rappresentato col quesito posto preme, innanzitutto, precisare che l'art.2, comma 1, lettere da a) a c) della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successive, individua le competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali ove l'insieme delle competenze è sempre esclusivamente riferito e collegato, di volta in volta, al settore agricolo, zootecnico e forestale, rurale, paesaggistico e della tutela dell'ambiente.</p> <p>Per quanto attiene allo specifico delle problematiche</p>

			<p>interpretative delle competenze edilizie, giova, qui di seguito, riportare alcuni stralci del citato art. 2:</p> <p><i>"Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali: (...)</i></p> <p><i>d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali;</i></p> <p><i>u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64; (...);</i></p> <p><i>cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri".</i></p> <p>In sintesi, la legge riconosce espressamente ai professionisti in esame competenze progettuali riguardanti le costruzioni rurali, anche se poste in zone sismiche; ne deriva che le competenze progettuali edilizie dei dottori agronomi sono circoscritte entro l'ambito "rurale" potendosi estendere alle costruzioni civili solo osservando il limite del carattere "modesto" della costruzione, valevole, in generale, anche per i geometri.</p> <p>La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha affermato che "a norma dell'art. 2 Legge 7 gennaio 1976 n. 3, le competenze dei dottori agronomi e forestali devono essere ricondotte ad un ambito di intervento che è quello della valorizzazione e gestione dei processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutela dell'ambiente e in generale alle attività riguardanti il mondo rurale; pertanto, esula dalle competenze dei dottori agronomi e forestali l'elaborazione di proposte di arredo urbano" (T.A.R.</p>
--	--	--	---

				<p>Basilicata Sez. Unica sent. 182 - 19 marzo 2001 e T.A.R. Sardegna 29 gennaio 1999 n. 120), e che "solo qualora il progetto eventualmente fuoriesca dai caratteri propri della semplice edilizia e richiede, ad esempio, opere di conglomerato cementizio semplice od armato, la cui stabilità possa comunque interessare la incolumità delle persone, la competenza professionale spetta inderogabilmente, ai sensi del tuttora vigente art. 1, primo comma, del R. D. L. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti ai relativi albi" (Consiglio di Stato, sentenza n. 4858 del 30 settembre 2013; Cassazione civ., Sez. II, 2 settembre 2011 n. 18038).</p> <p>Nello specifico del caso in questione, occorrerà verificare la tipologia di immobile per il quale l'Agronomo ha realizzato atti progettuali relativi alla D.I.A., come titolo edificatorio, nonché quelli relativi alla richiesta di autorizzazione paesaggistica valutando se l'immobile oggetto possa rientrare o meno nella casistica di cui all'art. 2 della L. 7 gennaio 1976 n. 3, aspetto peraltro non specificato nel quesito.</p>
24.07.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catanzaro	L'Ordine di Catanzaro ha chiesto un parere in merito alle competenze professionali del Pianificatore territoriale (Sezione A - Settore B dell'Albo - DRP 328/2001), alla luce dei numerosi e orientamenti giurisprudenziali.	10.09.2015	<p>In merito a quanto richiesto ed a cui l'Ordine in indirizzo ha già dato risposta con un'esaustiva disamina normativa e giurisprudenziale sulle competenze professionali del Pianificatore territoriale (Sezione A - Settore B dell'Albo), ci si limita ad aggiungere che è in corso, allo stato, un contenzioso dinanzi al T.A.R. Lazio, a seguito di ricorso proposto dal SINURB (Sindacato Nazionale Urbanisti), che fornirà, all'esito della sentenza di cui verrà data notizia, un ulteriore orientamento giurisprudenziale che, sicuramente, contribuirà a chiarire ancor meglio le competenze professionali del Pianificatore territoriale.</p> <p>Allegata, di seguito, nota di risposta dell'Ordine</p> <p style="text-align: center;">ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO</p> <p>Prot. 658</p>

			<p>Catanzaro, 24 Luglio 2015 Spettle CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P. P. C.Via Santa Maria dell'Anima 10 00186 Roma direzione.cnappc@archiworld.it</p> <p>e .p.c. Preg.mo Pianificatore T. Francesco PIRAINO Corso G. Nicotera, LAMEZIA TERME (CZ) e-mail: piraino.francesco@virgilio.it</p> <p>Oggetto: Chiarimento, riferimento alla nota del Pianificatore Territoriale Francesco Piraino del 09/06/2015, prot. n.648 del22/07/2015.</p> <p>Con riferimento al quesito posto, occorre, innanzitutto, precisare che il tema delle competenze e della sovrapposizione delle stesse in molte categorie professionali è un problema che certamente non può essere risolto da pareri o circolari interpretative di Ordini e Consigli Nazionali, ma soltanto da specifici provvedimenti legislativi, dai Ministeri competenti (il Ministero di Grazia e Giustizia ha chiarito in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari che il MIUR è unico interlocutore in materia di competenze professionali) per arginare le continue pronunce giurisprudenziali che susseguendosi nel tempo, caso per caso delimitano nuovi campi di competenze interpretando il quadro normativo.</p> <p>Chiarito pertanto che l'Ordine professionale e lo stesso Consiglio Nazionale, sono chiamati a rilasciare pareri interpretativi in ordine ai quesiti posti, e che gli unici organi realmente legittimati restano i Ministeri competenti, con la presente si cercherà di fornire alcuni chiarimenti ed informazioni di carattere generale in relazione al quesito posto senza che ciò¹ possa avvalorarsi quale parere sulle competenze tra figure professionali iscritte nello stesso Albo.</p> <p>Premesso che dagli atti d'iscrizione all'Ordine, la S.V. risulta in possesso di una laurea vecchio ordinamento in</p>
--	--	--	---

			<p>"Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale" (corrispondente alla classe di laurea specialistica 54/s ora LM 48), conseguita presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. La suddetta laurea risulta, ai sensi del D.M. 11.05.2000 (G.U. n. 189 del 14.08.2000), equipollente alle lauree in Architettura ed Ingegneria Civile per la partecipazione ai pubblici concorsi, pertanto, il laureato in "Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale" può partecipare a pieno titolo ai pubblici concorsi il cui accesso è riservato ai possessori di Laurea in Architettura ed Ingegneria civile. Da ciò ne discende, pacificamente, che se assunto in ruolo presso la pubblica amministrazione potrà svolgere pienamente tutte le mansioni ed i compiti per i quali viene incardinato nei ranghi del Settore Pubblico.</p> <p>Con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti". (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212), è stato disposto che nell'albo professionale dell'Ordine degli Architetti, che oggi ha assunto la denominazione: <i>"Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori"</i> venissero istituite la sezione A e la sezione B.</p> <p>Allo stesso tempo sono stati individuati 4 settori per la sezione A (quella per i laureati del V.O. 0 in possesso di laurea quinquennale)</p> <p>a) architettura; b) pianificazione territoriale; c) paesaggistica; d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali e due settori per la sezione B (quella per i laureati triennali)</p> <p>1) architettura; 2) pianificazione. 3)</p> <p>All'art. 15 del DPR 328/2001 (Sezioni e titoli professionali), il comma 3 recita: agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:</p> <p>a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;</p>
--	--	--	---

			<p>b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore territoriale;</p> <p>c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;</p> <p>d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.</p> <p>Tali ripartizioni in sezioni e settori, sono state operate anche per altre professioni quali quelle di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.</p> <p>Per ognuna delle sezioni e dei relativi settori, sono stati inoltre individuati gli oggetti dell'attività professionale che nel caso degli iscritti all'Ordine Architetti PPC sono individuate all'art.16 del citato DPR 328/2001.</p> <p>Per ciascun Ordine, sezione e relativo settore sono stati poi indicati i titoli di studio che consentono di poter sostenere il relativo esame di stato per l'accesso alla libera professione.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che con la laurea in suo possesso è consentito l'accesso a plurimi esami di stato (oltre all'Ordine degli Architetti PPC, anche a quello degli Agronomi, Geometri, Periti).</p> <p>Dal predetto DPR 328/2001, discende inoltre che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 328/2001, che così recita:</p> <p>Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A -settore "pianificazione territoriale":</p> <p>a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città';</p> <p>b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;</p> <p>c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.</p> <p>Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, chiaramente ed esclusivamente, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica,</p>
--	--	--	---

			<p>come specificatamente riportato nel testo del DPR. 328/2001, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni d'estimo.</p> <p>Secondo quanto espresso dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC nella raccolta di pareri 2013, appare logico e coerente affermare la competenza in materia urbanistica del pianificatore, per tutte le attività di pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio P.A.T., Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi) Piani Urbanistici Attuativi (a titolo esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi di settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di gestione dei rifiuti).</p> <p>Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei "progetti di trasformazione urbana", nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia- urbanistica e che, di fatto, attiene, più propriamente, ad una progettazione architettonica (piani di dettaglio tali da consentire l'attuazione degli interventi edilizi tramite i correnti titoli edilizi (Vedi Principali pareri espressi dal Dipartimento - 2013-07.03.2013).</p> <p>E' pur vero che la mancanza di una rigorosa elencazione delle competenze professionali del pianificatore temitoriale è oggetto di continue determinazioni della giustizia amministrativa che interessano la ripartizione in settori ed i corrispondenti campi di attività esercitagli, che le pronunce giurisprudenziali, tendono a dare una diversa interpretazione dell'impianto normativo istituito con D.P.R. 328/2001.</p> <p>Infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 686 del 09 febbraio 2012 ha affermato testualmente: < ...il principio - riferito alla professione di ingegnere, la cui ratio è ovviamente traslabile a quella di architetto, secondo cui "l'elencazione, compiuta all'art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi</p>
--	--	--	--

			<p>settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitate nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito."....> {parere espresso anche in precedenza nelle sentenze n. 2178/2008 e n. 1473/2009). Oppure richiamando la sentenza del TAR Campania n. 1501/2005, secondo la quale viene affermato in relazione alle competenze di un ingegnere junior che: <.... Siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall'art. 46 del DPR n. 328/2001 e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva. ...></p> <p>Ad ogni modo, volendo tralasciare le suddette pronunce giurisprudenziali e volendo circoscrivere il campo di riflessione solo su quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. 328/2001, si rileva che certamente formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore b) 'pianificazione territoriale':</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città'; • lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; • strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale, <p>Mentre per la sezione B - settore "pianificazione*":</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; • la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; • l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; • procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
--	--	--	---

			<p>Ne consegue che interpretando in maniera ampia il campo di applicazione del pianificatore territoriale, si va ad invadere competenze che sono attribuite ad altre professioni e che esulano dalla formazione ad indirizzo urbanistico.</p> <p>La posizione assunta dal nostro CNA PPC, è stata nel tempo sempre coerente e responsabile, segnalando tempestivamente l'evoluzione giurisprudenziale a vantaggio dei propri iscritti, senza operare discriminazioni non motivate tra le diverse competenze.</p> <p>In effetti, sulle attività e competenze del <u>pianificatore junior</u>, limitatamente all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, il CNA PPC, ha avuto modo di esprimere alcuni pareri interpretativi, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. A tal riguardo in risposta ad un quesito posto dall'Ordine degli APPC della Provincia di Palermo, il CNAPPC con parere reso in data 03.06.2013, con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7 marzo 2013, ha reso una interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative alle competenze del pianificatore junior, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed ha evidenziato, comunque, un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi quali quelli relativi alle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, precisando che l'attività del pianificatore junior è, in sintesi, espressione di un insieme di componenti per acquisire, elaborare, analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati relativi ad un territorio, tali da poter redigere operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari.</p> <p>Ai fini del quesito posto dalla SV, limitatamente all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, in ordine alle competenze del Pianificatore Territoriale (Sezione A - Settore b) Pianificazione Territoriale), oltre a ricomprendere certamente quelle previste per i professionisti junior, e posto che lo stesso per pacifica giurisprudenza, pareri interpretativi, ha piena competenza per la redazione di tutti gli strumenti di pianificazione di area vasta, generali, attuativi, particolareggiati, di settore, strumenti di pianificazione negoziata, comunque denominati, oltre alle valutazioni ambientali di programmi, piani e progetti,</p>
--	--	--	--

			<p>coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, valutazioni economiche, coordinamento e gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali. Inoltre tra le competenze professionali del pianificatore territoriale {iscritto alla sezione A - settore "pianificazione territoriale"}, art. 16 comma 2, lettera c) del DPR 328/2001, sono ricomprese le "strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale".</p> <p>In particolare, al fine di definire i confini dell'attività professionale del pianificatore territoriale, l'ambito di attività e le responsabilità del professionista, bisognerebbe chiarire definitivamente quali sono le operazioni riconducibili alla cosiddetta "trasformazione urbana" senza entrare in conflitto con definizioni che attengono all'inquadramento di aspetti più generali delle dinamiche di trasformazione del territorio. A tal riguardo si vuole porre l'attenzione sul contenuto di norme che definiscono alcune azioni in maniera ampia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. lgs n° 152/2006 e ss. mm. ii.art.5 (sulla definizione di piano, programma e progetto); • D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. art. 10 comma 1 e 2 bis (sulla definizione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio); • Il D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. artt. 135 -143-146 (sulla definizione di interventi di trasformazione del territorio). <p>Dalla lettura di tali norme sembrerebbe quindi, limitatamente al punto c) del richiamato art. 16 del DPR n. 328/2001, che rientrino nella piena competenza degli iscritti al settore Pianificazione Territoriale, la progettazione urbanistica all'interno dei piani urbanistici attuativi delle opere infrastrutturali, degli spazi verdi, delle aree a parcheggi, etc., la progettazione all'interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, ivi compresi accordi negoziali, come previsto dal DPR 380/2001, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia</p>
--	--	--	---

			<p>stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche.</p> <p>Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici, ma con questo, non si può certo affermare aprioristicamente che le attività del pianificatore territoriale ricomprendono anche la parte edilizia senza il soccorso della laurea in architettura.</p> <p>Al di là della corretta definizione di "trasformazione urbana", resta comunque il dubbio che le competenze acquisite dal pianificatore territoriale con il proprio piano di studi, possano arrivare a ricomprendere le attività di progettazione architettonica degli interventi oggetto di trasformazione urbanistica a meno di un intervento chiarificatore del Ministero di Grazie Giustizia e del MIUR.</p> <p>Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi da tempo, di casi concreti, hanno precisato cosa si intenda e si debba intendere per trasformazione urbanistica e territoriale, facendo intendere per analogia con le definizioni delle competenze dei pianificatori temtoriali, una possibile ampia applicazione della laurea in pianificazione territoriale, con la conseguenza di aver aumentato il livello di confusione soprattutto per chi è chiamato a valutare operazioni di carattere professionale con il dubbio autorizzare attività fuori competenza.</p> <p>Altre attività esercitabili, ancorché non individuate dall'art. 16, comma 2 del DPR 320/2001, sono state, infine, definite da specifici provvedimenti legislativi quali ad esempio, il D.M. 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", confermando le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare certificatori energetici, ove sono espressamente previsti i laureati nelle classi di Pianificazione territoriale (triennali e quinquennali LM 48).</p> <p>Con riferimento al <u>O.M. 05.08.2011</u>(Ministero deH'Intemo - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26,08.2011) nel quale sono state dettate le procedure e i requisiti per</p>
--	--	--	---

				<p>l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa antincendio, a dimostrazione della confusione che regna nella materia, si è assistito in un primo momento al riconoscimento del titolo di pianificatore territoriale per l'esercizio della materia antincendio ed oggi il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con propria determinazione sul ricorso n. 2626 del 2015 per la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR LAZIO n. 648/2015, concernente l'impossibilità per un pianificatore territoriale di potersi iscrivere nell'elenco del Ministero dell'interno ex art. 16 D-Igs. N. 139/2006, ha ritenuto di non disattendere l'ordinanza del TAR..</p> <p>Pertanto, alla luce di quanto su riportato, con la presente, il sottoscritto sottopone al parere del Consiglio Nazionale Architetti PPC le note di chiarimento sulle competenze del pianificatore territoriale con preghiera di voler esprimere un proprio autorevole parere in merito.</p> <p>Sicuro di aver offerto un momento di riflessione, anche se non esaustivo, sulla problematica posta, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.</p>
21.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	Dall'Ordine di Firenze è venuto un quesito volto a chiarire se sia possibile per un Pianificatore Territoriale, Sez. A dell'Albo, l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, essendo in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Ambientali.	27.10.2015	<p>Il D. Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 ha dato luogo, a seguire, alla pubblicazione del D.M. Ambiente 3 giugno 2014, n. 120, che, fra l'altro, contempla il "<i>Regolamento per la definizione delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali</i>" (GURI n. 195 del 23.8.2014).</p> <p>All'art. 12 del D.M. predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la deliberazione del 3 settembre 2014, il Comitato nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ha, quindi, stabilito le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico.</p> <p>Da quanto detto discende che l'eventuale titolo di studio o la qualifica professionale necessari per accedere all'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali rientra nella competenza esclusiva del predetto Comitato</p>

				<p>Nazionale, in quanto soggetto depositario della responsabilità dell'iscrizione in tale Albo nazionale e, per questo, deputato a stabilire quale debba essere la specifica formazione propria di tale figura professionale.</p>
--	--	--	--	---

I) – VARIE

<p>27.04.2011</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Arezzo</p>	<p>L'Ordine pone il problema della pubblicità professionale veicolata attraverso siti internet. In particolare segnala che a seguito di una ricerca si sono rinvenuti messaggi di dubbio contenuto come quello veicolato dal sito www.architetturagratis.it ed altri numerosi messaggi riconducibili ad architetti iscritti all'Albo. Se da un lato tale pratica risulta possibile occorre, tuttavia, creare utili precedenti per evitare che si perseguano procedure illegittime con idonei, immediati e risoluti interventi che il C.N.A.P.P.C., in quanto massimo organo di rappresentanza della categoria, può porre in essere indicando, magari, modalità idonee a garantire maggiore correttezza nel veicolare messaggi pubblicitari.</p>	<p>11.01.2012</p>	<p>Con riferimento al quesito posto va detto che le offerte diffuse attraverso i siti Internet segnalati rappresentano una modalità di accaparramento della clientela in netto contrasto con i doveri di decoro e credibilità della professione di architetto (art. 1 codice del deontologico). Oltre a ciò, il Codice Civile, all'art. 2233 recita: <i>"la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"</i>. Va, altresì, evidenziato che, pur in assenza di minimi tariffari, un'analisi di quanto dovuto per una prestazione professionale è pur sempre possibile, in particolar modo per ciò che riguarda l'attività materiale della prestazione stessa (il tempo, i trasferimenti, le attrezzature, i software, le spese generali di gestione dello studio, i collaboratori e/o dipendenti). Occorre, poi, valutare il valore della prestazione intellettuale riferendolo al sistema delle responsabilità che il professionista assume apponendo il proprio timbro e firma su un elaborato tecnico. Pertanto la diffusione di prestazioni professionali a prezzi oltremodo competitivi appare una condotta che potrebbe essere sanzionata dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che ha, tra le sue competenze, anche la facoltà di valutare una pratica commerciale scorretta. Il codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di simili pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore. Questo Consiglio Nazionale intende, al riguardo, segnalare la tematica all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed all'esito di tale segnalazione diffondere le risultanze della pronuncia di detta Autorità, individuando, compatibilmente con la normativa allo stato vigente, un indirizzo comune in tema di pubblicità.</p>
<p>25.07.2011</p>	<p>Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Terni</p>	<p>Richiesta di annullamento di un deliberato dell'Ordine contenente, fra l'altro, l'omologazione della parcella di un iscritto risultando presente, alla discussione e stesura dell'atto deliberativo un consigliere dell'Ordine ritenuto in conflitto di interessi in</p>	<p>04.08.2011</p>	<p>Va debitamente premesso che l'Ordine provinciale gode di assoluta autonomia nella valutazione e approvazione delle parcelle presentate dai professionisti, per cui, nell'osservanza delle norme e prescrizioni tariffarie, la determinazione dell'Ordine, sotto forma di visto di congruità, è da considerarsi legittima e congrua, salvo</p>

		quanto componente dello studio di progettazione dell'Architetto richiedente la liquidazione degli onorari in questione e legato allo stesso da vincoli di parentela.		diversa valutazione operata in sede giurisdizionale. Per quanto attiene ai criteri di liquidazione delle parcelle, alle modalità di esame ed alle procedure adottata in sede consiliare, rimane ferma l'autonoma valutazione dei singoli Consigli degli Ordini, unici soggetti in capo ai quali la legge (art.5, n.3, L. 24.6.1923 n.1395 e art.37 R.D. 23.10.1925 n.2537) prevede espressamente una potestà consultiva e di pronuncia in materia, anche in merito alle procedure adottate mediante uno o più regolamenti interni. Nella specie, stante la richiesta di annullamento della delibera consiliare di ratifica della parcella di cui al quesito in questione occorre osservare che, nonostante la parcella sia stata preventivamente valutata da apposita commissione consiliare e soltanto ratificata in successiva seduta consiliare alla quale era presente il Consigliere dell'Ordine legato da vincoli di parentela col richiedente il visto di congruità potrebbe configurare il venir meno dei principi di obiettività e imparzialità di cui all'art. 17 comma 2 del Codice deontologico degli Architetti, nonché i più generali principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 3 del predetto Codice, a cui il Consigliere medesimo si sarebbe dovuto attenere. Parrebbe, quindi, consigliabile, seppur in via meramente prudenziale, considerare l'ipotesi di annullare la delibera consiliare di ratifica della parcella; quanto alla possibilità di riapprovazione dell'atto, essa rimane, comunque, entro l'esclusiva competenza dell'Ordine per le considerazioni sopra riportate.
11.10.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	E' stato richiesto di effettuare una valutazione preliminare relativa all'offerta diffusa attraverso il sito internet Groupon, (www.groupon.it) relativamente ad uno studio di progettazione che offre l'Attestazione di Certificazione Energetica (ACE) al prezzo di 49 euro.	21.12.2011	Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue. L'offerta diffusa attraverso il sito Groupon (www.groupon.it) relativa ad uno studio di progettazione che offrirebbe attestazioni di certificazione energetica al prezzo di soli 49 euro rappresenta una modalità di accaparramento della clientela, in netto contrasto con i doveri di decoro e credibilità della professione di architetto (art. 1 codice deontologico). A sua volta l'art. 2233 del codice civile, recita: "la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Va, altresì, evidenziato che, pur in assenza di minimi tariffari, un'analisi di quanto dovuto per una prestazione

			<p>professionale è pur sempre, possibile, in particolar modo per ciò che riguarda l'attività "materiale" della prestazione stessa: il tempo, i trasferimenti, le attrezzature, i software, le spese generali di gestione dello studio, i collaboratori e/o dipendenti.</p> <p>Oltre a ciò occorre valutare il valore della prestazione intellettuale riferendolo al sistema delle responsabilità che il professionista assume apponendo il proprio timbro e firma su un elaborato tecnico.</p> <p>La diffusione, poi, mediante il sito internet di Groupon, dell'offerta a prezzi stracciati per la redazione di un attestato di certificazione energetica appare condotta che potrebbe essere sanzionabile dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato che, tra le sue competenze, ha anche la facoltà di valutare una pratica commerciale scorretta.</p> <p>L'Attestazione di Certificazione Energetica promossa a costi irrisori, indiscutibilmente inferiori ai costi di produzione, senza ulteriori spiegazioni delle condizioni del servizio offerto, può indurre il consumatore a ritenere, data l'equivoca formulazione dei messaggi, che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.</p> <p>Si ravvisa, poi, una palese scorrettezza nell'ingannevolezza dei messaggi divulgati sul sito internet là dove l'offerta è impercettibilmente accompagnata dalla indicazione "compralo subito" e "quest'offerta è ancora disponibile per 15 ore, 21 minuti e 47 secondi" senza che sia riportata alcuna data, né altra indicazione che consenta al consumatore di cogliere l'equivocità del messaggio e l'ingannevole promozione, di oggettiva ed impossibile contestazione.</p> <p>L'individuazione di informazioni essenziali all'interno del link di difficile e non obbligatoria consultazione (caratteri di dimensione ridotta, marginalità della collocazione grafica, etc.) non consentono quella libertà di autodeterminazione del consumatore che costituisce l'obiettivo primario della tutela introdotta dal D.Lgs. 206/2005, imponendo all'operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d'impresa.</p> <p>L'intero mercato della certificazione energetica, e comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un</p>
--	--	--	---

			<p>danno, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a credere che le prestazioni relative all'attestazione di certificazione energetica abbia costi vivi risibili e che tutti gli altri professionisti specolino su tali importi, considerati i costi pubblicizzati da Groupon comparativamente superiori al costo delle prestazioni offerte.</p> <p>L'ambiguità informativa è resa ancor più rilevante per l'impossibilità da parte del consumatore, di esigere che la prestazione sia erogata al costo promesso, come è risultato non solo per l'ideazione dei messaggi, ma per il fatto che, solitamente, vengono esposti costi aggiuntivi di prestazioni prodromiche e funzionalmente ed inscindibilmente connesse a quelle promozionate.</p> <p>Il codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore. L'ingannevolezza non è, poi, esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando lo studio di progettazione di cui è pubblicizzata l'attività, sia posto in condizione, prima di stipulare un contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto è il messaggio in sé a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili, il più delle volte a contratto concluso, considerata la mancata indicazione nei messaggi della stessa impresa erogatrice.</p> <p>Nel caso di specie, pertanto, la pratica commerciale appare ingannevole per il falso convincimento cui inducono i suoi messaggi, per il rischio cui essa espone il consumatore e per l'oggettiva impossibilità di verifica attuativa della promessa.</p> <p>Sussistono, pertanto, i presupposti per formulare apposita procedura dinanzi all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, mediante istanza ex art. 27 D. Lgs. 206/2005 ed ex art 5 delibera A.G.C.M. 15 novembre 2007, n. 17589 per l'avvio di istruttoria per pratiche commerciali scorrette con riferimento agli artt.20-26 del D. Lgs 206/2005.</p> <p>Oltre a ciò, da parte dell'Ordine Professionale cui appartiene l'erogatore delle prestazioni in questione, potrà valutarsi se aprire un provvedimento disciplinare per quanto, già in precedenza, riportato.</p>
--	--	--	---

07.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Firenze	<p>Con quesito inviato dall'Ordine provinciale di Firenze è stato segnalato, da parte di un iscritto, che la redazione di certificazione energetica necessaria alla stipula di Rogito notarile per un immobile sito nella Provincia di Bologna è stata respinta dal Notaio rogante in quanto il tecnico redattore non risultava iscritto alla lista di tecnici abilitati certificatori della regione Emilia Romagna. Secondo l'iscritto, ciò restringe l'esercizio professionale degli iscritti agli Ordini Provinciali della Regione Toscana, poiché la normativa nazionale non prevede, sempre secondo l'iscritto, alcuna frequentazione di corsi o qualsivoglia percorso di accreditamento per la redazione di certificazioni energetiche, né la normativa della Regione Toscana prevede alcun tipo di preclusioni.</p>	02.12.2011	<p>Con riferimento al quesito posto si riporta quanto segue: Occorre, innanzitutto, premettere che la certificazione energetica, il cui obbligo deriva dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici e dalla Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza energetica degli usi finali di energia ed i servizi energetici, ha trovato attuazione in Italia con il D. Lgs. 192/2005.</p> <p>Tale normativa prevede, all'art. 9 comma 1, che l'attuazione del decreto legislativo spetta alle Regioni, le quali devono svolgere gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione "secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale".</p> <p>In ossequio, poi, al successivo comma 3-bis, le Regioni sono tenute a predisporre un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto legislativo.</p> <p>Come fin qui esposto, sussiste nella normativa nazionale una delega espressa nei confronti delle Regioni ed un criterio di omogeneità territoriale, rimanendo, pertanto, nella competenza esclusiva delle Regioni la possibilità di legiferare in materia.</p> <p>Nel caso di specie, la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 7 luglio 2008, n. 1050, nello stabilire un sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, stabilisce all'art. 3 comma 2 che ogni architetto iscritto all'albo è da ritenere tecnico qualificato, se dotato di <u>"una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure se ha partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale in tema di certificazione energetica, con superamento dell'esame finale, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4</u></p>
------------	---	--	------------	--

				<p>marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome. Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori, di cui al comma 1, devono, inoltre, risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative".</p> <p>L'art. 3 comma 3 della medesima delibera, inoltre, prevede espressamente la possibilità di accreditare "come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna".</p> <p>Ferma restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia, la normativa regionale allo stato vigente in Emilia Romagna non preclude ad un architetto iscritto presso altri ordini professionali di altre realtà regionali, la possibilità di essere iscritto presso il registro creato in Emilia Romagna, purché in possesso dei requisiti di cui all'art 3 citato e con l'osservanza delle modalità indicate nella medesima Deliberazione della Giunta Regionale.</p> <p>La normativa regionale, nella specie, non obbliga alla frequentazione di un corso, ma contempla, in via primaria, la comprova di esperienza annuale nel settore, così come indicato nella normativa predetta.</p> <p>Stante il tenore del D. Lgs. 192/2005, non si può escludere che in altre Regioni (come la Toscana) la normativa relativa alla certificazione energetica possa essere disciplinata da regole con contenuti e parametri differenti per l'individuazione dei soggetti abilitati a redigere siffatte prestazioni.</p>
14.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Macerata	L'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata ha chiesto di ricevere la sentenza del T.A.R. riguardante l'espressione del parere contrario all'affidamento di incarichi professionali alle Università.	02.12.2011	<p>Con riferimento al quesito posto si riporta quanto di seguito evidenziato.</p> <p>In base alla formulazione della richiesta, non è dato sapere il periodo temporale di riferimento relativo alla sentenza richiesta, di quale T.A.R. territoriale si tratti, né, tantomeno, il numero della sentenza.</p> <p>Appare oltremodo difficile senza tali elementi, individuare con esattezza di quale sentenza si tratti.</p> <p>Risulta, invece, interessante segnalare, relativamente alla richiesta, una recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10 del 03.06.2011), cui ci si riferisce, avente una rilevanza ben maggiore rispetto alla pronuncia di un Tribunale amministrativo regionale.</p>

				<p>In tale sentenza, emanata dal Consiglio di Stato in seduta plenaria (che si pronuncia in tali occasioni al fine di dirimere contrasti giurisprudenziali), è stato espressamente specificato che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente connessi), e non per erogare servizi contendibili sul mercato.</p> <p>In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che, per le Università, la <i>"riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali"</i> e che <i>"l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economicamente da destinare a ricerca e insegnamento."</i></p> <p><i>Non si può, pertanto, trattare di un'attività lucrativa fine a se stessa, perché l'Università è e rimane un Ente senza fine di Lucro".</i></p>
16.11.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	Sono stati richiesti chiarimenti circa l'iscrizione a più settori dell'albo professionale e precisazioni circa l'attribuzione di nuove matricole, timbri, tesserini, nonché sulle modalità di determinazione della quota associativa.	25.11.2011	<p>Con riferimento alla nota indicata in oggetto e ai quesiti con la stessa posti, appare utile rilevare quanto segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'art. 3, commi 3 e 4, del DPR n. 328/01 prevede espressamente la possibilità di iscrizione di un professionista a più settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; tale concetto è stato esplicitato nella circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare n. 723 del 24 marzo 2005. 2. L'interessato, poi, anche a seguito della sua iscrizione nel nuovo settore, manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'uno o nell'altro settore a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione; 3. Relativamente alla tassa di iscrizione, si rinvia al

				<p>potere decisionale che la norma riconosce all'Ordine stesso di stabilire l'importo del contributo ai fini del proprio funzionamento;</p> <p>Fermo restando quanto sopra indicato circa il numero di matricola che, quindi, sarà unico, si precisa che non esistono disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio o la restituzione del timbro e/o del tesserino, né questi risultano essere obbligatori, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani. Pur essendo, quindi, le determinazioni agli stessi riferite lasciate alla discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine, nel caso specifico è possibile il rilascio di un nuovo timbro, relativo alla nuova iscrizione, da affiancarsi a quello già in possesso del professionista; i timbri potranno essere utilizzati comunque separatamente, ognuno sulla base della tipologia dell'incarico esperito.</p>
21.12.2011	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Verona	Il Presidente dell'Ordine di Verona segnala come sul sito www.groupon.it vengono riportate offerte di prestazioni da parte di Architetti a prezzi scontati al di là dei limiti del decoro della professione.	12.01.2012	<p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare che le offerte di prestazioni professionali come diffuse attraverso il sito Groupon (www.groupon.it) rappresentano una modalità di accaparramento della clientela, in evidente e netto contrasto con i doveri di decoro e credibilità della professione di architetto (art. 1 codice deontologico).</p> <p>Tali condotte sono, altresì, sanzionabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che contempla, fra le sue competenze, anche la facoltà di valutare pratiche commercialmente scorrette.</p> <p>Al riguardo il CNAPPC si sta attivando per segnalare la sussistenza di tali pratiche commerciali palesemente scorrette in base agli artt.20-26 del D.Lgs 206/2005, con apposita procedura dinanzi all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato.</p>
30.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	Poichè dal numero delle imprese esecutrici di un determinato lavoro e dalla loro presenza in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, l'Ordine degli Architetti P. P. e C. della provincia di Udine chiede di avere una esatta definizione di "impresa esecutrice".	17.02.2012	<p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, si comunica che questo Consiglio ha apportato delle integrazioni all'istanza di interpello da voi formulata, che, pertanto, risulta modificata così come segue.</p> <p>Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".</p> <p>Poichè dal numero delle imprese esecutrici in cantiere</p>

			<p>discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, è fondamentale avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice. Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello nazionale, non risulta una posizione univoca in merito all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che operano in un cantiere temporaneo e mobile.</p> <p>Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n. 4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale), è presente nell'ordinamento giuridico una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice civile) e di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non viene espressamente formulata una elencazione di quali debbano essere considerate imprese esecutrici.</p> <p>Si chiede se sia da considerare o da non considerare impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo contrattuale, e se di conseguenza debbano essere ritenute tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con proprio personale, ma che effettua esclusivamente e saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo delegato la gestione del cantiere ad altra impresa; • le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o mezzi; • le ditte che effettuano installazioni di impianti in cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del cantiere, non definitivi della struttura); • le ditte che installano, mantengono e smontano ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del cantiere; • le ditte che installano, mantengono e smontano gru, ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del cantiere; • le ditte che realizzano, mantengono ed eventualmente rimuovono le infrastrutture del cantiere; • le ditte che asportano materiali dal cantiere. <p>In attesa di ricevere la vostra condivisione in merito alle integrazioni apportate, in ordine al successivo invio dell'istanza alla Commissione all'uopo istituita, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.</p>
--	--	--	--

31.01.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cremona	Col quesito posto, viene richiesto quali figure professionali siano abilitate alla predisposizione e sottoscrizione della documentazione tecnica a corredo delle richieste di autorizzazione paesaggistica, stante la verifica, in alcuni casi, di documentazione tecnica a corredo della richiesta a firma di geometra e/o ingegnere e/o agronomo e/o geologo.	22.02.2012	<p>In merito al quesito posto si evidenzia che in base all'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22/1/2004 n. 42", la relazione paesaggistica costituisce strumento tecnico a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica in uno al progetto architettonico dell'intervento.</p> <p>L'istanza, poi, deve essere corredata da elaborati tecnici tali da motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento, anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto paesaggistico, così come rappresentato dal testo del DPCM predetto.</p> <p>La documentazione tecnica a corredo della relazione prevede la stesura di elaborati cartografici ed elaborati di progetto, in varie scale di rappresentazione, tali da rendere comprensibile e compatibile col contesto paesaggistico le nuove opere oggetto di progettazione.</p> <p>Tale relazione costituisce, pertanto, per l'Amministrazione competente, la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5, del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>Nella "Relazione illustrativa" al testo del DPCM 12 dicembre 2005, nel paragrafo relativo alla "Analisi dell'impatto della regolamentazione" è, testualmente, previsto, al punto a), che <i>"i destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata"</i>, ed al punto e) che <i>"la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore"</i>.</p> <p>La normativa, oltre agli aspetti sopraindicati, non specifica espressamente ulteriori competenze per cui in base ad essa ed ai contenuti e finalità della Relazione Paesaggistica e del progetto di intervento, appare logico e ragionevole che la stesura della documentazione relativa venga curata da tecnici abilitati nel rispetto delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali.</p>
------------	---	---	------------	--

15.02.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	<p>In merito al quesito posto, viene segnalato, con riferimento ad un professionista dichiarato fallito, che il Ministero della Giustizia, a seguito di richiesta di parere del C.N.I., ha affermato che in base alla normativa vigente è venuta meno la carenza del godimento dei diritti civili in caso di fallimento, allegando tale parere.</p> <p>Si chiede, di conseguenza, se anche il C.N.A.P.P.C. ha chiesto pareri e, in caso contrario, quale è l'orientamento che intende seguire; inoltre se il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, nel caso specifico del fallimento, consente, in automatico, lo svolgimento della professione o necessita di un qualche nulla osta da parte del giudice.</p>	15.05.2012	<p>In merito alle note sopra citate ed al quesito ad esse relativo si precisa che il C.N.A.P.P.C., al fine di offrire una esauriente risposta, con propria nota n. 322 di prot. in data 14.03.2012, indirizzata all'Ordine di Ravenna, ha chiesto di sapere se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il professionista sia risultato fallito a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento, di cui, per completezza, sarebbe utile conoscere il testo; - il professionista svolgeva attività professionale in forma singola od associata e, in tale ultimo caso, la forma giuridica di svolgimento dell'attività associata; - la procedura fallimentare sia ancora in corso ed in tal caso, l'eventuale presenza di creditori insinuati in detta procedura ed a quale titolo. <p>In risposta a quanto domandato, in data 19 aprile c. a., l'Ordine richiedente si è limitato a fornire copia della comunicazione che il Consiglio degli Ingegneri ha inoltrato al curatore fallimentare ed al socio dell'iscritta, anch'esso coinvolto nel medesimo fallimento.</p> <p>In assenza dei chiarimenti richiesti e considerata, comunque, la produzione di nuovi elementi, si ritiene possibile osservare quanto segue.</p> <p>L'art. 20 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 prevedeva la cancellazione d'ufficio dall'albo professionale nel caso di perdita "del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata".</p> <p>La disciplina precedente, attualmente abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, prevedeva per il fallito l'iscrizione nel pubblico registro dei falliti (art. 50, R.D. 16/3/1942 n. 267).</p> <p>Nel medesimo decreto legislativo di riforma con l'art. 152 sono state soppresse quelle disposizioni che ricollegavano alla dichiarazione di fallimento la perdita dell'elettorato attivo e dell'esercizio dell'attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto (art. 2, comma 1, lett. "a", DPR 20/3/1967 n. 223 e art. 3, comma 1, lettera "e", L. 8/8/1991 n. 264).</p> <p>In passato, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza, (ex multis Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 6/8/1990 n. 7937), dalla sentenza dichiarativa di fallimento conseguiva in forma automatica la cosiddetta incapacità civile del fallito.</p> <p>Di contro ed in base a quanto contenuto nel parere del Ministero della Giustizia del 3 luglio 2006, "è venuta</p>
------------	---	---	------------	---

				<p><i>meno, a parere di questa Direzione, la carenza di godimento dei diritti civili che era precedentemente alla base delle impossibilità di iscriversi ed essere iscritto ad un albo professionale, salva diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti"</i> ed in assenza di quesiti posti, nel merito, dal CNAPPC o di altre disposizioni di legge, si ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dal Ministero della Giustizia. Come specificato in tale pronunciamento viene fatta, comunque, salva ogni diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti della questione.</p> <p>Non appare, pertanto strettamente necessario un nulla osta del Giudice per l'iscrizione all'Albo del professionista dichiarato fallito.</p>
06.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	<p>L'Ordine degli Architetti di Modena ha richiesto:</p> <p>1. Se un iscritto, dipendente pubblico di due comuni della Provincia di Modena con contratto part-time (il part time si svolge verticalmente: i primi 3 giorni della settimana in un comune ed i successivi 3 giorni nell'altro), debba essere considerato come dipendente della pubblica amministrazione part time oppure a tempo pieno;</p> <p>2. L'iscritto che si trovi in tale situazione può svolgere attività professionale ed in caso affermativo con quali limitazioni eventuali? L'iscritto in questione, non essendo titolare di P. IVA, come può regolare fiscalmente e con che limiti gli introiti provenienti dall'espletamento dell'attività professionale?</p>	28.03.2012	<p>In riscontro alla mail di cui all'oggetto e ai quesiti in essa contenuti, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Con riferimento al quesito n. 1, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165 si prevede che non sussistono incompatibilità per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.</p> <p>La Legge 662/96 prevede inoltre che "le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle p.a. con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno".</p> <p>Dovrà quindi valutarsi se il rapporto di lavoro, nella specie, supera la percentuale predetta del 50%.</p> <p>Con riferimento al quesito n. 2, l'art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 stabilisce che gli architetti impiegati di una pubblica amministrazione statale, provinciale e comunale che si trovano iscritti all'albo sono sottoposti alla potestà disciplinare dell'Ordine provinciale "per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione".</p> <p>Il secondo comma dell'art. 62 cit. prevede inoltre che tali architetti non possono esercitare la libera professione in caso vi sia una incompatibilità prevista da leggi o regolamenti; il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che per l'esercizio della libera professione "è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione" dei rispettivi dirigenti, nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.</p>

				<p>Riguardo ai dipendenti pubblici in generale viene poi in rilievo l'art. 53 del decreto legislativo 30.3.2001 n.165, ove al comma 7, il quale prevede che i pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ed il comma 10 dell'art. 53 cit. scandisce quindi la procedura da seguire per richiedere tale autorizzazione.</p> <p>Tuttavia, il comma 6 dell'art. 53 prevede che i commi da 7 a 13 dell'articolo stesso si applichino a tutti i dipendenti pubblici "con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali".</p> <p>Ne deriva che il professionista in questione potrà usufruire dell'esenzione citata e quindi del regime "semplificato" soltanto qualora dipendente con un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.</p> <p>Con riferimento al quesito n. 3, non può essere formulata risposta in assenza di altri elementi essenziali.</p> <p>Si segnala, peraltro l'opportunità che codesto Ordine acquisisca e valuti se l'iscritto abbia o meno altre forme di previdenza obbligatoria, se sia qualificabile l'attività professionale svolta dall'iscritto come saltuaria o continuativa, se l'attività professionale dell'iscritto sia individuabile come contratto a progetto, se l'iscritto svolga la sua attività professionale autonomamente, alle dipendenze di altro professionista o in collaborazione con altro professionista.</p>
19.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Agrigento	<p>L'Ordine di Agrigento ha posto il seguente quesito: <i>La redazione di un PARF (Piano Attuativo Rete Fognante) è da considerarsi un servizio di urbanistica o altro tipo di servizio?</i></p> <p><i>Se rientra fra i servizi di urbanistica quali norme e/o regolamenti e/o sentenze confermano tale asserzione?</i></p>	11.15.2012	<p>In merito alla nota riportata in oggetto ed al quesito in essa posto si osserva che la redazione di un "P.A.R.F." (Piano Attuativo Rete Fognante) è da considerare un servizio di urbanistica in ossequio al disposto della L.R. Sicilia 27/1986, artt. 44-45 ed in conformità a quanto compreso entro l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 (in base alla Circolare 4.4.2002, n.19906, la disciplina regionale continua ad essere valida qualora non contrasti con il D.Lgs. 152/2006).</p>

19.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Agrigento	L'Ordine di Agrigento ha posto il seguente quesito: <i>Nell'ambito di applicazione dell'art. 32 della legge 69/09, inerente la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line degli atti, da parte di enti obbligati, si chiede di voler chiarire quali sono gli atti che questo Ordine è obbligato a pubblicare con tale modalità?</i> "	11.15.2012	<p>In risposta al quesito esposto con la nota sopra riportata occorre rilevare che in base all'art. 32 della L. 69/2009 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, col riporto degli stessi entro i propri siti informatici, riguarda anche tutti gli Atti dell'Ordine Professionale aventi rilevanza esterna.</p> <p>Per quanto fin qui argomentato appare possibile per l'Ordine pubblicare sul proprio sito istituzionale i verbali delle adunanze consiliari, avendo cura di stralciare da essi eventuali argomenti riguardanti procedure disciplinari, procedimenti di iscrizione, cancellazioni, nulla osta, pareri su parcelle ed ogni altro argomento in grado di incidere sulla privacy degli iscritti all'Albo.</p>
27.03.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Enna	<p>L'Ordine degli Architetti di Enna ha chiesto di dare risposta alla richiesta di una sua iscritta volta ad accertare la congruità dei compensi esposti da un collegio arbitrale (costituito da due avvocati, uno dei quali nominato presidente, e un architetto), all'atto dell'insediamento, quale "deposito per anticipo" degli onorari dovuti agli arbitri, oltre il compenso del segretario, ex art. 816 septies c.p.c.. Detto deposito è stato stabilito "equitativamente", per un valore della controversia di € 211.065,86, nella somma di € 20.000,00 oltre CPA 4% e IVA 21% per "acconto" sugli onorari degli arbitri; € 3.000,00 per "acconto" sul compenso al Segretario e € 1.000,00 per spese di funzionamento del Collegio, quindi, per un totale di € 30.000,00 da effettuarsi dalle parti nella misura del 50% ciascuna, con il vincolo della solidarietà da cui conseguirebbe che l'iscritta potrebbe essere costretta al pagamento dei compensi arbitrali per intero. I compensi sopra citati sono stati calcolati in base alla tariffa forense.</p> <p>L'arbitrato è stato esperito in adempimento della clausola inserita dall'Amministrazione nel disciplinare d'incarico.</p>	18.04.2012	<p>Nel quesito posto non è precisato se la richiesta di pagamento dei compensi sia stata predisposta successivamente al 24 gennaio 2012, data in cui è entrato in vigore il D.L. 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali.</p> <p>Inoltre, sulla base di quanto rappresentato sembrerebbe utilizzata, per la determinazione delle spettanze del collegio arbitrale, la tariffa forense (l'abbreviazione C.P.A. è l'acronimo di Cassa previdenza Avvocati) per la qual cosa la questione esulerebbe dalle competenze dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Architetti, non legittimati ad esprimersi in materie di competenza dell'Ordine professionale di appartenenza dei due avvocati componenti il collegio arbitrale.</p> <p>Oltre a ciò non è specificato se anche per l'architetto, in quanto componente del collegio arbitrale, sia stata applicata la tariffa forense.</p> <p>Tuttavia, in via generale ed astratta, si osserva che, applicando l'abrogato D.M. 8.4.2004 relativo alla tariffa forense, ed utilizzando i valori massimi indicati nelle voci di tariffa per presidente collegio arbitrale e componente collegio arbitrale, in base al valore della controversia, si giungerebbe all'importo di euro 36.887,86 (comprensivo di I.V.A., C.P.A. e spese generali al 12,50%) per l'intera attività arbitrale.</p> <p>Il compenso richiesto all'iscritta, di conseguenza, non appare attribuibile ad un anticipo, essendo superiore del 50% dell'importo quantizzato in base ai valori massimi della tariffa forense.</p>

				Si suggerisce, in conclusione, di valutare la possibilità di sottoporre la questione all'ordine degli avvocati territorialmente competente o, in subordine, di sottoporre irrisolvemente la questione al Presidente del Tribunale competente per territorio, applicando per analogia l'art. 814 comma 2 C.p.c. per richiedere di ricondurre ad equità l'importo richiesto a titolo di acconto.
26.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese.	L'Ordine di Varese col quesito posto lamenta la mancata corresponsione dei diritti di visto dovuti da un suo iscritto per la vidimazione di una parcella avendo costui richiesto ed ottenuto dall'Ordine una dilazione sul pagamento delle somme dovute. Nel mentre l'Ordine richiede una valutazione della nota predisposta per l'iscritto insolvente domanda, altresì, se l'inadempienza dell'iscritto possa essere valutata, anche, deontologicamente.	09.05.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota riportata in oggetto preme, innanzitutto, osservare che in materia tariffaria vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine (ex art. 5, punto "3", L. 24.6.1923 n. 1395). Spetta quindi al Consiglio dell'Ordine provinciale, per espressa previsione normativa, la competenza "su liquidazione di onorari e spese", potendo il Consiglio Nazionale fornire solo indicazioni di carattere generale e precisazioni normative, prive di valore vincolante. Nell'esprimere condivisione sulla nota disposta per l'iscritto si ritiene possibile, seppure in via cautelativa, avanzare richiesta per la corresponsione degli interessi moratori dovuti a titolo di risarcimento per il ritardato pagamento, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché attivare apposita procedura per il recupero del credito come riportato dal C.p.C., art. 635, 1° comma, relativo ai crediti dello Stato e degli enti pubblici. Fermo restando che, pure in tema di interpretazione ed applicazione delle norme di deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine provinciale, ad esso è demandato verificare eventuali trasgressioni delle norme deontologiche potendosi valutare, nel caso di specie, la violazione degli artt. 3, 17 comma 1 e 46 comma 3 del Codice deontologico vigente.
27.04.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Cremona.	L'Ordine di Cremona, a seguito della dipartita del Presidente in carica, arch. Campari, ha chiesto di sapere quali siano, a livello normativo, le procedure più corrette per procedere alla surroga del Presidente oltre ad eventuali scadenze entro cui comunicare quanto accaduto agli Enti competenti.	09.05.2012	Con riferimento al quesito posto da codesto Ordine si precisa che in base agli artt. 28 comma 2 e 38 comma 2 del R.D. 23.10.1925, n. 2537 e dell'art. 16 comma 2 del D.lgs. Lgt. 23.11.1944, n. 382, in assenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine le relative funzioni ed i poteri debbono essere attribuiti al Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo, dovendosi con ciò intendere sostituto del Presidente, a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano fra quelli non investiti di carica (ad es. nel caso in cui il Consigliere anziano sia Consigliere Segretario oppure Tesoriere).

			<p>Stante l'impedimento del Presidente, Legale rappresentante dell'Ordine, la supplenza, come sopra prefigurata, si manifesta con carattere di pienezza nel senso che il supplente, investito dalla disposizione legislativa, diventa titolare di tutti i poteri necessari per svolgere le funzioni attinenti alla competenza dell'ufficio che è chiamato temporaneamente a ricoprire.</p> <p>Il Consiglio deve tempestivamente ripristinare la carica vacante provvedendo, in primis, alla sostituzione del Consigliere venuto a mancare con l'ingresso in consiglio del primo dei candidati non eletti, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, successivamente alla elezione del nuovo Presidente.</p> <p>Non esistendo un termine perentorio per adempiere a tali obblighi, occorre fare riferimento a principi di ragionevolezza e tempestività.</p> <p>Per completezza, si segnala che, successivamente all'individuazione delle cariche ed alla nomina del nuovo Presidente, dovrà essere effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunicazione al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministero degli Affari Esteri, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Consiglio Nazionale degli Architetti, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all'Inarcassa, all'Ufficio Anagrafe Tributaria, al Presidente del Tribunale Civile e Penale del territorio, alla Procura della Repubblica, al Presidente della Corte di Appello, al Prefetto, al Questore, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, al Presidente della Camera di Commercio, al Presidente del Consiglio Regionale, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali, alla Soprintendenza ai Beni Archeologici, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Intendenza di Finanza, all'Agenzia del Territorio, all'Istituto Autonomo Case Popolari, ai Sindaci dei Comuni della Provincia, agli Ordini e Collegi della Provincia, ed al Genio Civile.</p> <p>Si precisa, infine, che, stante le sopraindicate disposizioni di legge, non è possibile ricorrere all'applicazione dell'art. 2.5 del Regolamento per il funzionamento dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. di Cremona, che prevede la sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, col</p>
--	--	--	---

				Vicepresidente. Sarà opportuno, dopo la nomina del nuovo Presidente, modificare tale disposizione in quanto in netto contrasto con norme di legge di rango primario.
16.05.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pordenone	Col quesito posto l'Ordine di Pordenone pone all'attenzione la seguente questione. Un iscritto deve vendere ad un'azienda degli articoli di design che ha progettato; la produzione di tali articoli è affidata ad un artigiano. Viene richiesto, quindi, se tale attività, data la presumibile prevalenza dell'aspetto professionale su quello commerciale, rientra nelle attività tipiche di un architetto iscritto all'Ordine, se il concetto di prevalenza è legato al fatturato, all'utile o al tempo professionale utilizzato, e se tali operazioni sono soggette a ritenuta nel caso in cui l'acquirente sia sostituto d'imposta.	25.06.2012	Con riferimento al quesito posto con la nota citata in epigrafe occorre precisare che, gli oggetti di design progettati da un professionista, realizzati da un artigiano e venduti ad un'azienda rientrano tra le opere tutelate dall'art. 1, L. 633/41, comma 2, nn. 4 e 5, ed art. 2 n. 4. L'autore della prestazione di design può esercitare tutte le facoltà patrimoniali riconosciute dalla L. 633/1941, compresa la riproduzione e la vendita degli oggetti prodotti. Non è dato sapere, nel quesito posto, la sottostante tipologia di rapporto contrattuale tra l'artigiano che realizza i prodotti, in base al progetto di design del professionista, ed il professionista stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo mera esecuzione, percentuale sui diritti in base alla realizzazione del prodotto, percentuale sul venduto,..... ecc). In base a tale rapporto potrà evincersi se ed in che modo vi sia una prevalenza dell'aspetto professionale su quello commerciale, nonché tutte le implicazioni connesse e conseguenti evidenziate nel quesito.
25.05.2012	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Terni	Con riferimento al quesito posto dall'Ordine di Terni in data 25.5.2012, pervenuto in data 4.6.2012, vengono richiesti chiarimenti relativamente alla Circolare C.N.A.P.P.C n. 56, prot. 528/2012 sulla assicurazione obbligatoria, nel caso in cui un architetto dipendente abbia optato per il regime part-time e non eserciti, in alcun modo, attività professionale.	25.06.2012	In riferimento al quesito posto con la nota indicata in oggetto, occorre, preliminarmente, osservare che la circolare del Consiglio Nazionale n. 56, prot. 528/2012, relativa agli obblighi assicurativi per i professionisti, come evidenziato nelle premesse, rappresenta solo un contributo interpretativo sugli aspetti operativi e pratici e sugli adempimenti conseguenti alla normativa citata, essendo precisato, nella detta circolare, che le indicazioni fornite nel merito devono intendersi solo come valutazioni e suggerimenti. Difatti, data la evidente difficoltà di valutare e rappresentare l'intera casistica in questione con la predetta circolare ci si è riferiti a ben determinate tipologie di esercizio della professione, derivandole dalla quotidiana e comune esperienza. I professionisti dipendenti che aderiscono al part-time lo fanno, in genere, per poter svolgere anche l'attività libero professionale. Premesso ciò, si osserva che il caso in esame, ovvero quello di un architetto che pur avendo optato per il regime part-time non esercita in alcun modo attività professionale, a ben vedere, potrebbe rientrare in quella tipologia di professionisti, dipendenti

				di enti pubblici o privati, che svolgono attività professionale esclusivamente per l'ente di appartenenza, senza alcuna rilevanza esterna, (punto 2 fattispecie c della circolare) per i quali, come già specificato, non si ravvisano particolari ragioni di necessità per stipulare una polizza assicurativa, stante lo svolgimento di attività professionale per l'Ente, priva di rilevanza esterna.
04.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Gorizia	Con proprio quesito l'Ordine di Gorizia chiede se un Pianificatore iunior, in possesso del titolo abilitativo, cittadino italiano residente nella Provincia, può iscriversi all'Albo degli Architetti P.P. e C. mantenendo, al contempo, la propria iscrizione presso la Coldiretti.	25.06.2012	In merito al quesito posto con la mail riportata in oggetto si osserva, preliminarmente, che l'Ordine, in genere, è tenuto a rispondere alle richieste dei propri iscritti mentre il Pianificatore Junior, che ha formulato la richiesta, di fatto, non è iscritto all'Albo. Tuttavia, nel merito, si osserva che la legge 9 gennaio 1963 n. 9, relativa al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi, ed in particolare: - il fabbisogno lavorativo del fondo non deve essere inferiore alle 104 giornate annue; - l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento del bestiame; - le attività agricole devono essere esercitate direttamente con carattere di manualità; - i soggetti interessati devono dedicarsi in modo esclusivo o almeno prevalente alle attività agricole. Per quanto sopra riportato il richiedente dovrebbe contattare la sede della Coldiretti a lui più vicina per verificare se l'iscrizione all'Albo degli Architetti, nella sezione dei Pianificatori Junior, possa conciliarsi con l'esercizio dell'attività di coltivatore diretto, nel rispetto delle relative peculiarità.
19.06.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Arezzo	Dall'Ordine di Arezzo vengono richiesti specifici riferimenti normativi sui requisiti obbligatori per il corretto uso del titolo di architetto. Viene rappresentato che la Legge 897 del 1938, all'art. 1, stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione e il D.P.R. 328 del 2001, ai commi 3 e 5 dell'art. 15, indica i vari titoli che devono essere utilizzati dagli iscritti ai vari Settori delle due Sezioni dell'Albo, senza	09.07.2012	In merito al quesito posto con la nota citata in oggetto, occorre innanzitutto precisare che l'art.15, comma 3, del DPR 5 giugno 2001 n.328, prevede che il titolo professionale si acquisisce con l'iscrizione alla sezione A (o alla sezione B) dell'albo. Tale articolo, testualmente, recita " <i>agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto</i> ". In base a quanto affermato l'iscrizione all'Albo è requisito certo per fregiarsi del titolo di architetto.

		<p>però, in entrambi i casi, identificare l'iscrizione all'Albo quale requisito essenziale per fregiarsi dei rispettivi titoli.</p> <p>L'Ordine precisa che i riferimenti normativi richiesti sono relativi al titolo utilizzabile da parte di un soggetto laureato ed abilitato, ma non iscritto all'Ordine.</p>		<p>Oltre a ciò si ritiene possibile potersi attribuire, ugualmente, il titolo di Architetto dopo il superamento dell'esame di abilitazione (art.1, L. 24 giugno 1923, n. 395, tuttora vigente) essendo tale requisito elemento ulteriore che, insieme al possesso del diploma di laurea, consente l'iscrizione all'Albo.</p> <p>Infine, mentre si precisa che l'Ordine non ha alcun obbligo né titolo ad offrire risposte a richieste di professionisti non iscritti all'albo si ritiene, doveroso, precisare che l'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria e sufficiente per poter svolgere la professione che, in mancanza, non potrebbe essere esercitata.</p>
23.07.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Fermo	<p>Con due quesiti l'Ordine di Fermo ha richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiamando la proposta di regolamento di attuazione di cui alla circolare C.N.A.P.P.C. 794/2012, se la voce "Liquidazione parcelle" elencata tra i servizi nell'allegato "A" (Tabella con la tempistica) fa riferimento alle richieste di visto di liquidazione parcella o alla liquidazione dei corrispettivi per eventuali parcelle emesse da collaboratori esterni all'Ordine, per servizi prestati all'Ordine stesso (ad. es. prestazioni legali, commerciali...etc.); - Se la "prestazione occasionale" è incompatibile con l'iscrizione all'albo professionale, da cui conseguirebbe l'obbligo, per coloro che chiudono la partita I.V.A. di cancellarsi anche dall'Ordine e per i neo laureati di non iscriversi qualora volessero svolgere la professione in maniera occasionale. 	02.08.2012	<p>In merito al quesito posto relativo all'adozione da parte del CNAPPC del regolamento di attuazione dei procedimenti amministrativi di cui alla circolare CNAPPC 794/2012, la voce "Liquidazione parcelle" elencata tra i servizi nell'allegato A (Tabella con la tempistica) fa riferimento alle richieste di visto di liquidazione parcella da parte di iscritti all'Ordine.</p> <p>Di contro, la liquidazione di corrispettivi per prestazioni riguardanti servizi prestati all'Ordine da collaboratori esterni (ad. es. prestazioni legali, commerciali), rientra nella tempistica per la liquidazione concordata col prestatore d'opera che dovrebbe essere ricompresa nell'incarico conferito.</p> <p>Relativamente al chiarimento richiesto sulla prestazione occasionale, l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 individua le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, intendendo per esse i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro (Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103).</p> <p>Lo stesso art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede, inoltre, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione delle prestazioni di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Passando poi agli aspetti legati alla partita I.V.A., gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delinearne i presupposti, dispongono che l'I.V.A. si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo per esse l'esercizio, ancorché non</p>

				<p>esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro. E' fuori di dubbio che la prestazione occasionale, se ripetuta, non può essere identificata come tale e deve essere, invece, inquadrata entro il normale esercizio dell'attività professionale. Appare quindi necessario, stante anche le indicazioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs 276/2003, il possesso della Partita I.V.A. per poter fatturare prestazioni professionali per le quali viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità nel momento in cui non ne viene effettuata una sola bensì una serie. Si ritiene, infine, di escludere che il mancato possesso della partita I.V.A. possa comportare la cancellazione dall'Albo ed, all'evidenza, l'esercizio della professione in assenza di iscrizione all'Albo, che configurerebbe, invece, aspetti di abusività.</p>
03.09.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	L'Ordine di Reggio Emilia ha richiesto di sapere se un collega, dipendente pubblico, assunto con la qualifica di geometra, ma già laureato in architettura e regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti, nel caso debba firmare o, in qualche modo, qualificarsi in atti pubblici lo possa fare solo come geometra, quindi con il solo titolo corrispondente alla sua qualifica di dipendente, oppure come architetto col titolo effettivo di laurea e abilitazione professionale, e se può esplicitare la doppia qualifica di geometra e di architetto.	21.09.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, sembrerebbe che la persona oggetto del quesito sia iscritta soltanto all'Ordine degli Architetti e non ad Collegio dei Geometri; in questo caso dovrebbe qualificarsi col solo titolo di architetto non risultando iscritto all'Albo dei Geometri. Qualora, invece, risultasse iscritta anche all'Albo dei Geometri, in base al combinato disposto del R.D. 2537/1925 per gli Architetti e del R.D. 274/1929 per i Geometri (non sembrerebbe esservi uno specifico divieto alla contemporanea iscrizione all'Ordine degli Architetti e al Collegio dei Geometri) non gli sarebbe impedito utilizzare entrambe i titoli. Occorre, tuttavia, rammentare che il professionista sarà comunque soggetto, dal punto di vista disciplinare, a valutazioni che, nel caso in questione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che dal Collegio dei Geometri. Occorrerà, poi, che il professionista eviti, in ossequio ai principi della correttezza cui deve essere, sempre, ispirata la sua azione professionale, che si possano ingenerare confusioni nei rapporti con la committenza come nel caso in cui non si possa arguire, chiaramente, in quale veste viene svolta la prestazione, se in quella di Architetto o di Geometra. Tanto per il rispetto che il professionista è tenuto a riservare alla professione dichiarata che lo metterebbe, peraltro, al riparo da eventuali azioni disciplinari,</p>

				prerogativa esclusiva del Consiglio dell'Ordine.
13.09.2012	Ordine Architetti P. C. Provincia di Varese	Col quesito posto dall'Ordine di Varese si richiede, per un incarico di responsabile di servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/2008 se il possesso di laurea quinquennale in Architettura (vecchio ordinamento) costituisce esonero dalla frequenza di parte dei corsi, e se l'abilitazione a svolgere funzione di Coordinatore per la sicurezza in cantiere sia utile o meno per l'esonero.	06.12.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che per i laureati in architettura col vecchio ordinamento, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per l'Università Ufficio II, nell'adunanza del 9 ottobre 2008, ha recepito il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, interpellato al riguardo, ed è stata ritenuta sussistente una <i>"corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni od esterni"</i>.</p> <p>In base al detto parere, in pratica, gli architetti del vecchio ordinamento vengono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B pur se essi, per poter svolgere l'attività di R.S.P.P. devono, comunque, frequentare il modulo C, giusto quanto indicato nel secondo periodo dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, dovendo in aggiunta ed in ossequio al disposto del comma 6 dello stesso articolo, frequentare, per assolvere il ruolo di R.S.P.P., il corso di aggiornamento secondo gli indirizzi e le modalità definite nell'Accordo Stato Regioni di cui al comma 2.</p> <p>Non si confonda poi la formazione del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili con quella dei R.S.P.P. nel settore delle costruzioni; la prima che abilita a svolgere l'attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, è compendiata dall'art. 98 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e consiste nella frequenza di un corso di 120 ore con i contenuti e le modalità indicate dall'Allegato XIV del su menzionato decreto legislativo.</p> <p>Al proposito l'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, non prevede esoneri per coloro che vogliano assolvere il ruolo di R.S.P.P. qualora abbiano frequentato il corso di 120 ore prescritto per abilitarsi a svolgere la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.</p>

11.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Reggio Emilia	<p>Col quesito posto l'Ordine di Reggio Emilia, riferendosi ad una precedente risposta ad un proprio quesito già espressa dal C.N.A.P.P.C., chiede maggiori chiarimenti precisando che l'oggetto della richiesta riguarda un Architetto con diploma di geometra ed assunto, prima del conseguimento della laurea in architettura, in una struttura pubblica con la qualifica di geometra-istruttore tecnico.</p> <p>La domanda è se, una volta acquisita la laurea ed esame di Stato e la conseguente iscrizione all'Ordine, il nuovo titolo (quello di Architetto) prevale sulla qualifica di lavoro, e se negli atti pubblici ed in generale nell'esercizio professionale nell'ambiente di lavoro, può essere considerato architetto e fregiarsi del titolo universitario.</p>	29.10.2012	<p>La richiesta espressa chiarisce, rispetto al precedente quesito cui il CNAPPC ha già dato risposta, che l'Architetto, già in possesso del diploma di geometra, venne assunto dall'Amministrazione pubblica, dalla quale tuttora dipende, con tale ultima qualifica per cui il suo inquadramento, all'interno dell'Amministrazione, è relativo al titolo di Geometra, con compiti e mansioni proprie di tale figura professionale.</p> <p>La qualifica con cui il soggetto in questione è stato inquadrato nell'Amministrazione di appartenenza, è questione diversa dal titolo utilizzato, e la relativa retribuzione non potrà che far riferimento alla qualifica di assunzione, salvo a mutare l'esistente inquadramento contrattuale ed economico.</p> <p>Tuttavia se il soggetto è iscritto all'Albo, potrà, comunque, utilizzare il titolo di Architetto.</p> <p>La questione legata, poi, al fatto che la persona potrebbe svolgere, all'interno dell'amministrazione, mansioni superiori rispetto al rapporto contrattuale in essere (attività di Architetto piuttosto che di Geometra) riveste natura, meramente, privatistica nell'ambito del rapporto instaurato fra dipendente ed Amministrazione di appartenenza.</p> <p>Preme infine ribadire che dal punto di vista disciplinare, eventuali valutazioni di natura deontologica, stante la doppia iscrizione, potranno venire sia dall'Ordine degli Architetti che dal Collegio dei Geometri.</p>
17.10.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Caserta	<p>l'Ordine di Caserta con proprio quesito ha richiesto di sapere in tema di affidamento di incarichi professionali da quando vige l'obbligo di precisare prestazioni e onorario nel contratto da sottoscrivere col committente.</p>	08.11.2012	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che il Decreto-Legge 24.1.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, è stato previsto, all'art. 9 comma 1, l'abrogazione delle "tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico", ed, al comma 4, l'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.</p> <p>Il comma 3 del medesimo art. 9 precisa, poi che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico professionale, nella forma di un vero e proprio contratto tra le parti, e che il professionista, nel detto contratto, è tenuto a precisare al cliente il grado di</p>

				<p>complessità dell'incarico medesimo, tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico ed i dati della polizza assicurativa a copertura di eventuali danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. L'obbligo di osservare siffatte modalità decorre, quindi, dal 24 gennaio 2012.</p>
09.11.2012	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lucca	<p>Col quesito posto dall'Ordine di Lucca viene richiesto un parere in merito alla compatibilità sulla contemporanea iscrizione all'Albo degli Architetti ed a quello dei Mediatori Marittimi. Oltre a ciò viene rappresentato che l'iscritto all'Albo che ha richiesto i chiarimenti in questione non intende svolgere l'attività di mediatore marittimo, bensì quella di componente del Consiglio di Amministrazione di una Società di mediazione marittima precisando, altresì, che la norma prevede che tutti i componenti del C. d. A. debbono, necessariamente, essere abilitati ed iscritti al relativo albo.</p>	06.12.2012	<p>In merito al quesito posto con la nota in oggetto occorre precisare che la Legge 12 marzo 1968, n. 478 all'art. 3 prevede che l'esercizio della professione di mediatore marittimo e' incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito. Nello specifico la richiesta attiene alla compatibilità o meno con l'esercizio della professione di architetto per un iscritto all'Ordine che, piuttosto che esercitare l'attività di mediatore marittimo, ambirebbe a ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione di una società di mediazione marittima. In risposta si può affermare che l'assunzione di cariche amministrative in seno ad una compagine societaria non è da considerarsi conflittuale con l'esercizio della professione di architetto, a meno di diverso parere del Consiglio dell'Ordine quale esclusivo depositario della tenuta e gestione dell'Albo ed unico autorevole interprete delle norme di deontologia professionale eventualmente relative al caso di specie.</p>
12.06.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Verona	<p>Con quesito posto dall'Ordine di Verona viene richiesta la legittimità sull'uso del titolo che deve utilizzare un professionista iscritto e poi cancellato a domanda dall'Albo dell'Ordine degli Architetti P.P.C. sezione A Settore A, che però conserva l'iscrizione al Collegio dei Geometri; il professionista intende continuare il lavoro col suo studio tecnico per ultimare da geometra i lavori già iniziati come Architetto Non volendo rinunciare ad indicare che è in possesso di laurea in architettura, chiede qual è il corretto titolo da attribuirsi.</p>	11.07.2013	<p>In merito al quesito posto desta, innanzitutto, perplessità l'ipotesi di svolgere l'attività di Geometra, utilizzando per le relative prestazioni il timbro fornito dal Collegio dei Geometri, continuando, nel contempo, a fregiarsi del titolo di Architetto pur essendo cancellato dal relativo Albo. Occorre tuttavia rilevare che l'osservanza della correttezza comportamentale cui devono, sempre, essere ispirate le azioni del professionista nell'esercizio della propria attività, impone di evitare che si possano ingenerare confusioni nei rapporti come nel caso in cui non si possa chiaramente arguire in quale veste il professionista svolga la propria prestazione professionale. Essendo, poi, il professionista tenuto al rispetto dei limiti delle competenze proprie della professione dichiarata, l'utilizzo del titolo di architetto, pur in assenza di</p>

				iscrizione al relativo Albo professionale, non lo esonererebbe da eventuali rilievi disciplinari in conseguenza dell'uso di tale titolo.
04.09.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Taranto	L'Ordine di Taranto, a seguito di richiesta ad esso indirizzata, domanda se un architetto laureato in Brasile, iscritto in Brasile e per cui non sono state avviate pratiche per il riconoscimento del titolo in Italia può frequentare un Corso per la certificazione energetica degli edifici, in programma presso l'Ordine.	20.09.2013	<p>In risposta al quesito posto da codesto Ordine, occorre, preliminarmente, precisare che in base alla vigente normativa regionale sulla formazione energetica (Regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 10), costituisce titolo di accreditamento per svolgere l'attività di certificatore l'essere tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale.</p> <p>Ovviamente c'è da presumere che la frequenza del corso sia finalizzata all'acquisizione del titolo necessario allo svolgimento dell'attività di certificatore energetico.</p> <p>Nella specie, l'architetto, cittadino extracomunitario in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea, dovrà, innanzitutto, chiedere il riconoscimento del titolo di studio posseduto al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il quale potrà, altresì, stabilire, con proprio decreto, di subordinarne il riconoscimento a misure compensative quali il superamento di una prova attitudinale.</p> <p>Solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del titolo (non solo quello di laurea ma anche di abilitazione all'esercizio professionale) sarà possibile l'iscrizione presso l'Ordine e, di conseguenza, l'ottenimento del requisito di accreditamento per essere certificatore energetico.</p>
06.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha richiesto la sussistenza o meno per un iscritto dell'obbligo di consegnare al committente il materiale progettuale da lui prodotto in formato dwg (file vettoriale editabile), nonostante che detto materiale sia già stato consegnato in forma cartacea. Viene specificato che il professionista non ha più rapporti con la committenza e che l'opera, allo stato, non è conclusa.	03.12.2013	<p>Le disposizioni di legge vigenti, in assenza di specifica pattuizione contrattuale, non prevedono un obbligo di consegna da parte di un architetto, al proprio committente, di elaborati grafici progettuali in formato digitale modificabile.</p> <p>Nel quesito posto non è precisato se l'opera, non conclusa, sia stata affidata o meno ad altri professionisti.</p> <p>Se così fosse, in caso di conclusione o di interruzione dell'incarico ed affidamento dello stesso ad altri, sarà necessario valutare eventuali condizioni contrattuali relative all'attività di progettazione riguardante l'incarico ricevuto e se esso contenga particolari obblighi in merito alla continuità dell'attività progettuale.</p>

				Sussistono, difatti, precisi doveri deontologici affinché il subentro nella progettazione possa avvenire senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera.
11.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lecce	<p>Con quesito dell'Ordine di Lecce viene segnalato quanto segue: Due iscritti hanno fondato in Germania una società semplice, con P.IVA tedesca e P.IVA europea. Risiedono per sei mesi in Italia e per sei mesi in Germania; sono iscritti presso l'Ordine tedesco, ed in Germania hanno assicurazione professionale che li copre in tutta Europa e rispondono agli obblighi della formazione continua. I due professionisti, in Italia, sono iscritti ai rispettivi ordini, e non posseggono una partita IVA. Hanno tuttavia dei "progetti personali" in Italia, per i quali non hanno contratto e non riceveranno compenso. Si chiede come regolarizzare questa situazione per assicurazione e formazione continua, per poter lavorare in entrambi i paesi, non subire doppie spese oltre alle già doppie dichiarazioni reddituali.</p>	29.11.2013	<p>In base a quanto rappresentato col quesito posto sussisterebbe, per gli esponenti, una doppia iscrizione all'Albo, sia in Italia che in Germania dove, da quanto esposto, parrebbe prevalente lo svolgimento dell'attività professionale. Sussistendo tale duplicità, gli iscritti saranno soggetti, anche in Italia, alla formazione e qualora si trovassero a sottoscrivere un contratto, in evasione di un incarico, saranno obbligati a stipulare idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Atteso che l'attività viene, prevalentemente, svolta in Germania spetterà ai richiedenti valutare, volendo lavorare in entrambi i Paesi e non subire doppie spese, se cancellarsi dall'Albo in Italia ed assolvere l'attività dei citati "progetti personali" nel paese d'origine, in assenza di contratto e di relativo compenso, mediante iscrizione nel registro dei prestatori di servizi.</p>
11.11.2013	Arch. Attilio Leoni Pianificatore, sezione B.	Risposta al quesito posto da un singolo iscritto, pianificatore B che, insistentemente, chiede al CNAPPC, per le motivazioni indicate nella lettera, il riconoscimento ed il passaggio dalla sezione B alla sezione A.	18.12.2013	<p>Con riferimento alla Sua richiesta di parere, si segnala che, in base al combinato disposto dell'art. 37 del R.D. n. 2357 del 1925 e dell'art. 17 del D.L.L. n. 382 del 1944, non possono essere richiesti da privati, a questo Consiglio Nazionale, pareri attinenti all'esercizio della professione di architetto. Ella potrà, quindi, formulare il quesito direttamente al Consiglio dell'Ordine competente per territorio, presso cui è iscritto ed a cui la presente viene diretta per opportuna conoscenza, in uno al quesito formulato onde consentirgli di esprimere, nel merito, le proprie valutazioni. Si ritiene, infine, opportuno precisare che qualsivoglia valutazione su titoli di studio ottenuti, anche in base all'art. 3 comma 4 del DPR 328/2001, ed ogni conseguente riconoscimento rientra nella esclusiva competenza del M.I.U.R., a cui potranno essere indirizzate le richieste del caso.</p>

18.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. provincia di Ragusa	L'Ordine di Ragusa ha chiesto se un iscritto, ex componente della Commissione Edilizia di Ragusa, asseritamente in rappresentanza dell'Ordine, deve essere assistito e difeso in un giudizio conseguente alla sua attività di componente della C.E.C. a spese dell'Ordine.	07.01.2014	<p>In merito a quanto esposto preme, innanzitutto, precisare che l'art 4 del P.R.G. del Comune di Ragusa prevede che tra i componenti della Commissione Edilizia Comunale venga nominato anche "un architetto designato su una terna predisposta dal relativo Ordine professionale".</p> <p>Il medesimo articolo prevede, altresì, che in mancanza di comunicazione delle terne da parte di Ordini e/o Collegi professionali, nei 30 giorni successivi alla richiesta, provvede alle designazioni direttamente il Sindaco.</p> <p>Pertanto, giusto quanto esposto, l'Ordine, per le Commissioni Edilizie, non indica un iscritto in sua rappresentanza ma si limita, soltanto, ad indicare una terna di propri iscritti fra cui il Sindaco provvede ad individuare il componente della detta Commissione.</p> <p>Non vi è, peraltro, un obbligo di designazione da parte dell'Ordine atteso che lo stesso P.R.G. contempla l'ipotesi che in caso di inerzia dell'Ordine la nomina viene disposta direttamente dal sindaco.</p> <p>A ben vedere, quindi, constatato che la nomina in questione, all'interno della Commissione Edilizia, non è assolutamente dipendente dall'Ordine, ne deriva che lo scopo della nomina non è quello di rappresentare l'Ordine bensì quello di individuare un componente per ciascuna categoria professionale, non a scopo rappresentativo ma, esclusivamente, per avvalersi delle loro conoscenze tecniche.</p> <p>In conclusione ed in riferimento a quanto argomentato, non si ritiene sussistano i presupposti di legge per cui un iscritto, ex componente di una Commissione Edilizia, designato in base alla terna fornita dall'Ordine, debba essere assistito e difeso in un giudizio penale, connesso al suo ruolo di componente della C.E.C., a spese dell'Ordine.</p>
28.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Palermo	L'Ordine di Palermo, in merito alle sempre più frequenti richieste da parte di Pubbliche Amministrazioni che richiedono candidature per affidamento di incarichi di consulenza gratuita, chiede di conoscere quali sono i limiti di ammissibilità e legittimità di prestazioni siffatte.	18.12.2013	<p>In merito a quanto richiesto, sia la giurisprudenza che il Codice Civile, hanno sancito che "<i>l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c.c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso</i>" (v. Cassazione civile, sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8878).</p> <p>In base all'art. 2233 del Codice Civile sussiste una</p>

			<p>gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai criteri di liquidazione del compenso professionale attribuendo, innanzitutto, rilevanza alla convenzione intervenuta tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 1981 n. 104, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1; vedi anche Cass. civ., Sez. lav., 14 dicembre 1983, n. 7374, in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 92; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1982 n. 530, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc.1., Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro it. 1997, I, 2179 ed anche Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 1986, n. 224, in Foro it. 1986, I, 1575).</p> <p>In ogni caso al professionista cui si richiede di svolgere delle prestazioni è dovuto un compenso adeguato all'importanza dell'opera da svolgere nonché alla salvaguardia ed al decoro della professione.</p> <p>L'attività di consulenza, a favore di una Amministrazione, ne riconosce la utilità, stante la richiesta effettuata dall'Amministrazione stessa.</p> <p>Diversamente, in assenza di compenso, non vengono riconosciute le spese ed il mancato guadagno che il professionista ricaverebbe dal normale svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato.</p> <p>Incarichi svolti su richiesta di Amministrazioni pubbliche, da rendere gratuitamente, anche nel caso di consulenze, concretizzerebbero per le amministrazioni medesime l'ipotesi di un indebito arricchimento in ossequio al disposto degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza giusta causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.</p> <p>Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguito un qualsivoglia vantaggio economico come nel caso del risparmio di una spesa o nell'evitare il verificarsi una perdita economica.</p> <p>Nell'ipotesi di prestazione resa ad una Pubblica Amministrazione, l'arricchimento di cui sopra è da assimilare al vantaggio conseguito dalla detta Amministrazione in ragione della prestazione ricevuta.</p> <p>L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nel caso di specie, l'Amministrazione richiede prestazioni professionali a liberi professionisti da cui riceve un</p>
--	--	--	---

				<p>beneficio in seguito ad un impegno professionale prestato in assenza di preventivo, espresso, accordo, con l'imposizione di una gratuità prestazionale a fronte di indubbi benefici che, da tale impegno professionale, andranno all'Amministrazione committente.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 del codice civile, nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare, bensì quella che ha, in effetti, conseguito e che allorquando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, il detto arricchimento senza causa può derivare anche dall'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).</p> <p>Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori che, con la pronuncia n. 44496 del 10 maggio 2013, ha segnalato che la Normativa vigente in tema di affidamenti di servizi non prevede la possibilità di prestazioni professionali gratuite a favore di una Stazione Appaltante e che la gratuità delle prestazioni costituisce un indebito arricchimento da parte della stazione appaltante, oltre ad essere in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile secondo cui il compenso deve essere commisurato ed adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale</p>
29.11.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Lecce	L'Ordine di Lecce ha acquisito presso una pubblica Amministrazione documentazione da cui, verosimilmente, emerge che a base del progetto preliminare di un'opera pubblica di interesse della detta Amministrazione vi è una tesi di laurea donata alla stessa. Si chiede, di conseguenza, se l'Ufficio Tecnico della succitata Pubblica Amministrazione possa utilizzare una tesi di laurea quale progetto preliminare se pur <i>"adeguato alle proprie esigenze sia di ordine tecnico che economico"</i> per accedere ad un finanziamento pubblico.	18.12.2013	<p>In merito al quesito posto preme evidenziare che, dalla documentazione ricevuta, non sembrerebbe che il presunto donante abbia accompagnato la donazione elargita all'Amministrazione con una liberatoria relativa all'utilizzo della tesi di laurea (donata), anche in merito ai diritti d'autore connessi al suo successivo impiego né, pare, vi sia, sempre in merito alla donazione della tesi, un atto pubblico o, quantomeno, una scrittura privata che la contempli.</p> <p>Ciò premesso, si osserva che l'utilizzo di una tesi, presuntivamente donata ad un'Amministrazione, possa configurare per essa una condizione di indebito arricchimento, ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un</p>

				<p>altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione. Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita.</p> <p>Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità conseguita dalla stessa.</p> <p>L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nel caso di specie, l'Amministrazione ha ricevuto un beneficio sia per l'offerta gratuita delle prestazioni intellettuali che per il vantaggio che conseguirà in dipendenza di ciò.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che, ai fini dell'azione di arricchimento senza causa proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'Ente confidava di realizzare bensì quella che ha, effettivamente, conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, detta utilità può consistere anche solo nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).</p> <p>Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, che con la pronuncia n. 44496 del 10 maggio 2013, ha evidenziato che la normativa vigente in tema di affidamenti di servizi non contempla l'ipotesi di prestazioni professionali gratuite in favore di una Stazione Appaltante, e che la gratuità delle succitate prestazione configura un indebito arricchimento per l'Ente appaltante oltre ad essere in contrasto col principio sancito con l'art. 2233 del Codice Civile in base al quale il compenso deve essere commisurato ed adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale.</p>
11.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Catania	Con quesito dell'Ordine di Catania viene segnalato quanto segue: Due iscritti hanno fondato in Germania una società semplice, con P.IVA tedesca e P.IVA europea.	20.12.2013	In base a quanto rappresentato col quesito posto sussisterebbe, per gli esponenti, una doppia iscrizione all'Albo, sia in Italia che in Germania dove, da quanto esposto, parrebbe prevalente lo svolgimento dell'attività professionale.

		<p>Risiedono per sei mesi in Italia e per sei mesi in Germania; sono iscritti presso l'Ordine tedesco, ed in Germania hanno assicurazione professionale che li copre in tutta Europa e rispondono agli obblighi della formazione continua.</p> <p>I due professionisti, in Italia, sono iscritti ai rispettivi ordini, e non posseggono una partita IVA. Hanno tuttavia dei "progetti personali" in Italia, per i quali non hanno contratto e non riceveranno compenso.</p> <p>Si chiede come regolarizzare questa situazione per assicurazione e formazione continua, per poter lavorare in entrambi i paesi, non subire doppie spese oltre alle già doppie dichiarazioni reddituali.</p> <p>N.B.: Il quesito è identico a quello posto dall'Ordine di Lecce in data 11.11.2013 a cui è stata data risposta in data 29.11.2013. Al nuovo quesito, identico al precedente, viene, ovviamente, fornita, identica risposta.</p>		<p>Sussistendo tale duplicità, gli iscritti saranno soggetti, anche in Italia, alla formazione e qualora si trovassero a sottoscrivere un contratto, in evasione di un incarico, saranno obbligati a stipulare idonea assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.</p> <p>Atteso che l'attività viene, prevalentemente, svolta in Germania spetterà ai richiedenti valutare, volendo lavorare in entrambi i Paesi e non subire doppie spese, se cancellarsi dall'Albo in Italia ed assolvere l'attività dei citati "progetti personali" nel paese d'origine, in assenza di contratto e di relativo compenso, mediante iscrizione nel registro dei prestatori di servizi.</p>
17.12.2013	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Roma	<p>Con quesito dell'Ordine di Roma del 17 dicembre, e pervenuto il 20, viene trasmesso il carteggio intercorso con il Comune di Pomezia, relativo alla sottoscrizione di contratti di liberalità con il Comune per collaborazioni in materie come la pianificazione e la tutela del territorio, chiedendo al CNAPPC di intraprendere iniziative a tutela della categoria.</p> <p>Si propone di rispondere quanto segue, inviando la risposta all'Ordine ed al Comune di Pomezia.</p>	23.01.2014	<p>E' pervenuta a questo Consiglio Nazionale segnalazione dall'Ordine di Roma relativa all'iniziativa promossa dal Comune di Pomezia ad oggetto: "Avviso pubblico del Comune di Pomezia prot. 86967 del 15.10.2013 per l'individuazione delle professionalità esterne disposte a collaborare, mediante la sottoscrizione di contratti di liberalità, alla costituzione degli organi di staff e dell'ufficio di staff del Sindaco".</p> <p>Avendo, successivamente, reperito ed esaminato l'avviso pubblico relativo ne sono scaturite le considerazioni che seguono.</p> <p>Le finalità della procedura, come riportati nel relativo avviso, consistono nello svolgimento di prestazioni professionali a titolo gratuito per gli organi comunali; per lo svolgimento di dette prestazioni gratuite viene, poi, richiesta "una comprovata esperienza personale, professionale e lavorativa" sia per specifici progetti ed attività di pianificazione e tutela del territorio che per studi e progettazioni relativi ad interventi di miglioramento della qualità urbana.</p>

			<p>Come citato sopra la richiesta di collaborazione "mediante la sottoscrizione di contratti di liberalità" è da raggugliare ad un vero e proprio contratto d'opera professionale.</p> <p>In ossequio a quanto sancito in proposito dal codice civile e dalla giurisprudenza "...l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c. c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso" (v. Cassazione civile , sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8878).</p> <p>In base all'art. 2233 del Codice civile sussiste una gerarchia di carattere preferenziale rispetto ai criteri di liquidazione del compenso attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 1981 n. 104, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1; vedi anche Cass. civ., Sez. lav., 14 dicembre 1983, n. 7374, in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 92; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1982 n. 530, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc.1., Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro it. 1997, I, 2179 ed anche Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 1986, n. 224, in Foro it. 1986, I, 1575).</p> <p>L'Amministrazione comunale di Pomezia, con l'avviso in questione, implicitamente riconosce l'utilità delle prestazioni richieste che, data l'assenza di compenso, privano il professionista della relativa corresponsione di onorari e spese per lo svolgimento della sua attività professionale nel periodo di tempo dedicato.</p> <p>L'avviso pubblico, così come formulato, costituisce, per l'Amministrazione richiedente, un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un'altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.</p> <p>Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita.</p> <p>Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità che da essa consegue.</p> <p>L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi,</p>
--	--	--	--

			<p>deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nel caso di specie, l'Amministrazione richiede prestazioni professionali di carattere intellettuale a titolo gratuito, stando al bando, ricevendo da esse un palese ed indubbio beneficio.</p> <p>La giurisprudenza, al riguardo, ha previsto che ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P. A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'aver evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).</p> <p>Di medesimo avviso è anche l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori che con propria pronuncia, n. 44496 del 10 maggio 2013, ha segnalato che <u>la Normativa vigente in tema di affidamenti di servizi non prevede la possibilità di prestazione professionale gratuita in favore di una Stazione Appaltante, e che la gratuità della prestazione costituisce un "indebito arricchimento" da parte della stazione appaltante, oltre ad essere in contrasto col principio stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile secondo cui il compenso deve essere commisurato ed adeguato all'importanza dell'opera e al decoro professionale.</u></p> <p><i>In conclusione, stanti le sopraspecificate considerazioni,</i></p> <p style="text-align: center;">SI INVITA E DIFFIDA</p> <p><i>il Comune di Pomezia a revocare, in autotutela l'avviso pubblico in questione; in difetto, ci si riserva di sottoporre la questione al Servizio Ispettivo dell'Autorità per i Contratti Pubblici e alla Procura regionale della Corte dei Conti affinché verifichino la sussistenza o meno dei presupposti per l'indebito arricchimento.</i></p> <p>In attesa di conoscere ogni successivo sviluppo del caso e</p>
--	--	--	--

				con ogni più ampia riserva.
14.01.2014	Fondazione Musei Civici di Venezia E Ordine Architetti P. C. Provincia di Venezia	La Fondazione Musei Civici di Venezia ha sollecitato una risposta ad un quesito posto a questo C.N.A.P.P.C. ed all'Ordine di Venezia con cui ha chiesto di sapere se propri dipendenti costituenti il personale tecnico possono svolgere attività di progettazione, direzione lavori ed attività connesse, nonché la Responsabilità dei Procedimenti di opere relative ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di immobili di proprietà comunale, assoggettati a vincolo storico-artistico, affidati in gestione alla fondazione, senza avere l'obbligo dell'iscrizione all'Albo tenuto dall'Ordine Professionale.	17.04.2014	In merito alla progettazione di opere pubbliche l'art. 90, comma 4 del D.L.gs 163/2006 dispone che <i>"I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione"</i> . Il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle <i>"prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento"</i> . La citata normativa prevede che laddove l'iscritto svolga, per conto dell'Amministrazione di appartenenza, solo attività progettuale ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di essere iscritto all'albo. Tuttavia, nel caso in questione, stante la natura privatistica della Fondazione ed i rapporti di diritto privato intercorrenti fra essa ed i suoi dipendenti, non appare agevole considerarla alla stregua di una Pubblica Amministrazione. Inoltre trattandosi, nella generalità dei casi, di interventi di manutenzione di edifici sottoposti a vincolo storico-artistico e per questo ricadenti fra i manufatti di cui all'art. 52 del R.D. 2537 del 1925 ed avendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014 chiarito, definitivamente, che i progetti di restauro e manutenzione di immobili vincolati rientrano nelle esclusive competenze dell'architetto, consegue che, stante il contratto di lavoro di tipo privatistico con i propri dipendenti, il personale dipendente nonché tecnico della Fondazione chiamato a svolgere prestazioni progettuali, di responsabilità del procedimento o di direzione di cantiere di siffatti interventi dovrà, necessariamente, essere costituito da professionisti iscritti all'Albo.
24.02.2014	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento Affari di giustizia Dir. Generale Giustizia Civile	Il Ministero della Giustizia ha domandato chiarimenti sulla delimitazione delle competenze di Architetti, Pianificatori e Geometri a seguito dell'interrogazione parlamentare del deputato Pagano, reclamando, altresì, l'invio di eventuali	11.03.2014	Con riferimento a quanto richiesto, in merito alla richiesta di invio copia di eventuali circolari relative alla delimitazione delle competenze degli Architetti e dei Geometri, si rimette in allegato la circolare n. 3 di questo Consiglio Nazionale del 10.01.2012 relativa alle competenze professionali dei Geometri.

		<p>circolari e/o direttive interne del C.N.A.P.P.C. sulla questione.</p>	<p>Quanto al testo della interrogazione riguardante le competenze dell'Architetto nella materia urbanistica il riferimento di legge è dato dall'art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 che recita: <i>"formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative."</i></p> <p>La nozione di "opere di edilizia civile", nella sua più ampia e consolidata accezione, è da intendersi comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.</p> <p>Il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione "edilizia civile" per indicare la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51 del precitato R.D. per le quali ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l'implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza in favore degli architetti individuando, altresì, la competenza dell'architetto in materia di urbanistica e pianificazione territoriale.</p> <p>Con riferimento alla figura del pianificatore territoriale, il secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001 prevede che <i>"formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore pianificazione territoriale 1) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; 2) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; 3) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale."</i></p> <p>Le competenze del pianificatore vengono circoscritte da tali prescrizioni di legge e non vi sono altri richiami legislativi in base ai quali sia possibile individuare per esso interpretazioni estensive o attribuzioni di competenze in altre materie.</p> <p>Le competenze del pianificatore vengono individuate da tali prescrizioni di legge e sono strettamente legate al percorso universitario, al titolo di studio ed alla classe di laurea; ne deriva che il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a seguito di verifica anche del Comitato Universitario Nazionale, è l'unico interlocutore deputato a fornire chiarimenti alla interrogazione parlamentare del Deputato Pagano.</p>
--	--	--	---

17.03.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	Con proprio quesito l'Ordine di Modena ha chiesto un parere relativamente al diritto di menzione rivendicato da un architetto nei confronti della committenza in quanto progettista firmatario di un grattacielo.	18.04.2014	<p>In merito al quesito posto e sulla base della documentazione esibita dall'Architetto si osserva che, allo stato, non è del tutto chiara la paternità dell'opera relativamente al diritto d'autore.</p> <p>In base all'art. 5.3 del Contratto, di cui non è dato conoscere il rimanente articolato che avrebbe potuto meglio chiarire i termini della questione, si evince che l'iscritto timbrerà e firmerà <i>"documenti ed elaborati consegnati in occasione delle Consegne"</i> facendo, altresì, riferimento alla firma di elaborati, da parte dell'iscritto, <i>"prodotti nell'ambito della progettazione Isozaki"</i>.</p> <p>Pur non potendosi evincere chiaramente il contributo dell'iscritto, ispiratore del presente quesito, al risultato finale dell'opera, appare comunque possibile affermare che il caso in esame possa rientrare nella fattispecie di opera collettiva ex art. 3 della Legge 633/1941 come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 7 di tale normativa, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.</p> <p>Stanti le predette valutazioni ed in assenza dell'intero articolato contrattuale non appare possibile pronunciarsi compiutamente su come, nel caso in questione, sia stata conseguita l'organizzazione creativa e la direzione dell'opera come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico.</p>
09.04.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Ravenna	L'Ordine di Ravenna ha chiesto delucidazioni in merito alle competenze dell'architetto per verifiche ed accertamenti nei locali di pubblico spettacolo segnatamente per quanto riportato nell'art. 4 del D.P.R. 311/2001.	08.05.2014	<p>In merito a quanto richiesto preme precisare che il DPR 6 novembre 2002, n. 293, <i>"Regolamento di semplificazione recante modifica all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo"</i>, prevede testualmente che <i>"Al secondo comma dell'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, dopo le parole: professionista iscritto nell'albo degli ingegneri sono inserite le seguenti: o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali"</i>.</p> <p>Da ciò discende che, per i locali di pubblico spettacolo o per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti volti ad attestare la rispondenza del locale o</p>

				<p>dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno hanno piena validità anche se svolte da un architetto iscritto all'albo.</p> <p>Tanto perché, giusto quanto già asserito in precedenza, l'art. 4 del DPR 311/2011 è stato modificato dal successivo DPR 293/2002 restituendo agli architetti la competenza per i locali di pubblico spettacolo.</p>
26.05.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Monza e della Brianza	L'Ordine di Monza ha richiesto se un suo iscritto che si qualifica come Urbanista (Laurea vecchio ordinamento PTUA), con la sua laurea può firmare o meno un progetto di paesaggistica (nella specie un giardino) o se deve delegare la firma del detto progetto ad altra figura con specifica competenza.	03.07.2014	<p>Con riferimento al quesito posto, si osserva che l'Urbanista (Laurea vecchio ordinamento PTUA), che dovrebbe essere, presumibilmente, iscritto nella sezione A, settore B dell'Albo, come Pianificatore Territoriale (aspetto non specificato nel quesito), possiede le competenze di cui al secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, in cui si contempla la possibilità di realizzare "progetti di trasformazione urbana e territoriale".</p> <p>La progettazione di un giardino, oggetto del quesito in questione, appare essere tale da consentire di mutare una preesistente organizzazione paesaggistica, e, come tale, rientra nelle competenze del pianificatore territoriale sezione A, settore B dell'Albo.</p>
19.06.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Novara	L'Ordine di Novara, segnalando la decadenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo professionale per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e che ai progettisti interni viene richiesta la sola abilitazione, domanda se nel merito vi sono o meno nuovi aggiornamenti ovvero se quanto previsto dalla normativa consente ad un professionista, quale dipendente di una Pubblica Amministrazione, di firmare all'interno della medesima progetti senza essere più iscritto all'Albo.	10.07.2014	<p>In merito al quesito posto preme precisare che il comma 4, art. 90 del D.L.gs 163/2006 dispone che "<i>I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni <u>abilitati all'esercizio della professione</u></i>" mentre il comma 1 del medesimo articolo fa riferimento alle "<i>prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento</i>".</p> <p>Occorre, tuttavia, segnalare che l'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) e l'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), prevedono che la stesura del progetto sia eseguita da un tecnico, iscritto negli albi professionali, nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Ne deriva che se un professionista svolge solo attività progettuale e/o di esecuzione lavori ed attività correlate</p>

				<p>per conto della propria amministrazione, ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti, non ha necessità di iscriversi all'albo.</p> <p>Ciò detto va precisato che se il professionista dovesse espletare, per conto dell'Amministrazione da cui dipende, anche attività rientranti nel D.P.R. 380/2001 o nel D.M. 37/2008, ovvero attività aventi rilevanza esterna quali, ad esempio, collaudi tecnico-amministrativi o consulenze tecniche di parte, allora diverrà necessario per esso avere l'iscrizione all'Albo professionale.</p> <p>Si ritiene, poi, evidenziare che per interventi riguardanti edifici vincolati o di rilevante, riconosciuto, interesse storico-artistico, menzionati nell'art. 52 del R.D. 2537 del 1925, è stato definitivamente chiarito, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 21 del 9 gennaio 2014, che i progetti di restauro e manutenzione ad essi relativi, nonché la direzione lavori ed attività connesse alla loro restituzione, sono di competenza esclusiva degli architetti; anche in questo caso, però, l'architetto dipendente che dovesse cimentarsi con siffatte prestazioni, dovrà essere iscritto all'Albo.</p> <p>Ovviamente, va da sé, che ogni altra attività professionale esercitata al di fuori dell'Amministrazione richiederà, necessariamente, l'iscrizione all'Albo.</p>
05.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Milano	<p>L'Ordine di Milano ha chiesto se per opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri, all'interno di un programma integrato, l'incarico di progettazione sia soggetto alla disciplina sugli appalti pubblici.</p> <p>Per non essere sottoposti a tale regime, si chiede se sia sufficiente la sola condizione della non compensazione del valore della progettazione con gli oneri o se la progettazione debba essere stata eseguita prima della stipula della convenzione.</p>	11.11.2014	<p>In merito al quesito posto, premettendo che sarebbe, comunque, opportuno accedere al contenuto della convenzione per una più compiuta disamina della questione, occorre precisare che tra le modalità che deve seguire il soggetto privato per affidare l'incarico di progettazione va considerata, ricorrendone le ragioni, l'applicazione del Codice sui contratti pubblici.</p> <p>Se da un parte, infatti, l'articolo 32, lett. g) del D. Lgs. 163/2006, relativo alla questione in esame, si riferisce ai lavori pubblici realizzati a scomputo, dall'altra il comma 2 dell'articolo 32 esclude, per le opere a scomputo, la sola applicazione dell'art. 90, comma 6, e dell'art. 92, non già dell'art. 91, relativamente all'affidamento della prestazione progettuale.</p> <p>Oltre a ciò, l'art. 122 del D. Lgs 163/2006, nel testo tuttora vigente, nella parte riguardante la disciplina per l'affidamento di lavori pubblici sotto soglia, prevede che per affidamenti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6,</p>

				<p>specificando che l'invito è rivolto ad "almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero soggetti aspiranti idonei".</p> <p>Tale norma va applicata limitatamente alle opere di urbanizzazione secondaria mentre le opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono liberalizzate ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis del D. P. R. n. 380 del 2001, come introdotto dall'art. 45, comma 1, della Legge n. 214 del 2011.</p> <p>In base a tale articolo, difatti, "Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".</p> <p>In base a quanto finora argomentato, trattandosi di opere di urbanizzazione secondaria, l'affidamento dell'incarico di progettazione, se successivo alla stipula della convenzione, ricade all'interno della normativa che regola gli appalti pubblici.</p> <p>Diversamente, non avrebbero ragion d'essere le norme riportate in precedenza che escludono, espressamente, di riferirsi alla normativa sugli appalti pubblici per l'affidamento di incarichi progettuali relativi alle sole opere di urbanizzazione primaria mentre, non fanno cenno ad analoga procedura per quelle di urbanizzazione secondaria.</p>
09.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Pavia	Con proprio quesito l'Ordine di Pavia ha chiesto, con riferimento ad un "Comunicato stampa" del CNA del 4 agosto, che la norma originaria dell'istituzione delle Società di Ingegneria ne limitava il campo d'azione al solo settore dei lavori pubblici. Secondo l'Ordine, altre norme successive hanno ampliato questo limite anche al settore dei lavori privati, con la Legge n. 415/1998 e con la Legge n. 266/1997, con l'abolizione	30.10.2014	Con riferimento al quesito posto si rimette, in allegato, la proposta di emendamento al D. L. 91/2014, non recepito in sede di conversione del D. L., da cui traspare l'esigenza di maggiore certezza normativa per le società di ingegneria non essendovi una espressa previsione di legge che legittimi tali società ad estendere la propria operatività anche nel campo degli appalti privati. Difatti l'art. 10 della Legge 183/2011 indica per le S.T.P. specifiche forme di società fra professionisti in grado di poter operare sia negli appalti pubblici che in quelli

		dell'art. 2 della Legge n. 1815/1939. Preme sapere se l'operato delle Società di Ingegneria è limitato al settore dei lavori pubblici oppure se sia lecito che esse possano svolgere incarichi commissionati da privati.		privati, aspetto non previsto nel testo della originaria Legge 109/1994 che limitava l'ambito di azione delle società di ingegneria ai soli appalti pubblici.
17.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Oristano	L'Ordine di Oristano chiede se un iscritto che realizza prototipi di complementi d'arredo per aziende di settore, possa intraprendere la strada della autoproduzione di oggetti, complementi d'arredo in genere, e venderli direttamente; vengono richiesti anche aspetti legati al Codice ATECO attribuibile e se tale attività sia soggetta a contribuzione inarcassa.	30.10.2014	In riferimento a quanto richiesto occorre premettere che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio di Disciplina presso Consiglio dell'Ordine o dell'Ordine stesso, qualora il Consiglio di Disciplina non sia stato ancora costituito. Il Consiglio Nazionale, in quanto autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventuale provvedimento disciplinare, non può previamente pronunciarsi su singoli casi concreti perchè violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà ed indipendenza. Relativamente al quesito posto, poi, occorrerà che l'Ordine di appartenenza dell'iscritto, nelle forme dovute ed in assoluta autonomia, valuti se si ravvisino o meno violazioni legate a principi concorrenziali, connessi alla e commercializzazione di oggetti autoprodotti da architetto iscritto all'Albo, con conseguente diffusione del proprio nominativo. Atteso, infine, che gli architetti hanno un rapporto con Inarcassa strettamente dipendente dall'esercizio dell'attività libero professionale, eventuali altri profili legati ad aspetti previdenziali rimarranno nella esclusiva competenza della cassa di previdenza professionale.
23.09.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Udine	Con proprio quesito l'Ordine di Udine ha chiesto se il divieto ai pubblici amministratori di assegnare incarichi di studio e di consulenza, direttivi ecc. a lavoratori pubblici e privati che siano già in pensione, in base al DL. 90/2014, come convertito, si applica anche per incarichi professionali di regioni e comuni nei confronti di architetti liberi professionisti, con lo "status" di pensionati ed a carico della Cassa Architetti.	17.10.2014	L'articolo 6 del D.L. n. 90/2014, come convertito nella Legge 114/2014, cui si rinvia, precisa che a tutte le Amministrazioni pubbliche "è fatto divieto" di conferire incarichi di studio e consulenza, od incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a "lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza". La normativa non fa espresso riferimento a liberi professionisti ma si limita ad individuare i lavoratori privati che, nel silenzio della legge, devono intendersi quelli legati, ex art. 2094 c.c., a vincoli contrattuali di lavoro dipendente o subordinato e, nel caso in questione, collocati in quiescenza.

28.10.2014	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Massa Carrara	L'Ordine di Massa Carrara ha segnalato che un suo iscritto, in base all'Art. 2055 del Codice Civile, essendo venuta meno la ditta esecutrice dei lavori di impermeabilizzazione di una tettoia per i quali esso aveva prestato la sua opera professionale ed a seguito di infiltrazioni di acqua meteorica dalla detta copertura, dopo otto anni dalla loro esecuzione, è stato chiamato in solido a risponderne davanti al Tribunale amministrativo. L'Ordine ha, altresì, domandato se vi sia la possibilità di tutelarsi all'interno del contratto di prestazione d'opera.	04.12.2014	Premesso che il professionista che progetta e/o dirige un'opera può, sempre, essere chiamato, in solido, in giudizio a seconda delle prestazioni professionali rese, nello specifico del quesito posto risulta arduo riuscire a dare una risposta precisa e circostanziata non avendo contezza dei contenuti del contratto d'opera né della tipologia di contestazione degli addebiti né, tantomeno, di cosa viene addebitato, in concreto, al professionista (<i>responsabilità contrattuale, extracontrattuale, responsabilità legata alla progettazione od alla esecuzione dei lavori</i>) e se, nel caso di specie, trattasi di un appalto pubblico. Occorrerà, fra l'altro, valutare se l'esecutore del contratto abbia mai sollevato contestazioni sul progetto o formulato riserve su di esso o nel corso delle lavorazioni dal momento che, in assenza di specifiche contestazioni rappresentate all'atto dell'appalto delle opere, ogni assunto difensivo nel giudizio è da ritenersi inammissibile, tardivo, oltre che infondato; sarà, infine, opportuno valutare l'eventualità di chiamare in causa l'assicurazione del professionista, se esistente, onde manlevarlo e tenerlo indenne da eventuali danni conseguenti all'oggetto della controversia.
03.04.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia Reggio Calabria	L'Ordine di Reggio Calabria ha richiesto un parere in merito alle richieste della P. A. che, per effettuare i pagamenti di servizi di progettazione, richiedono il certificato di regolarità contributiva. La richiesta riguarda la possibilità di applicare possibili correttivi a tale previsione normativa, anche a fronte del parere 26/2011 dell'ANAC.	23.06.2015	In merito a quanto richiesto giova premettere che l'art.31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, laddove il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) segnali inadempienze contributive da parte di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente Appaltante deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, essendo facultato a corrispondere, direttamente, agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, quanto riportato nel D.U.R.C. per inadempienze. Per quanto riguarda, poi, nello specifico, l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, chi concorre al loro affidamento deve provare la propria regolarità contributiva per potere ricevere il relativo incarico (art. 38, lett. i) e art. 90. c. 7 del D. Lgs. 163.2006). Con la recente sentenza dal Tar Calabria - Catanzaro (sentenza 1782/2014), è stato, altresì, ritenuto che la progettazione urbanistica, rientrando negli appalti di

				<p>servizi di cui all'allegato IIA (categoria 12), è soggetta, anch'essa, ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 e quindi al possesso della regolarità contributiva.</p> <p>Dato, quindi, che la certificazione di correttezza contributiva va esibita non solo all'affidamento dell'incarico professionale ma anche all'atto del pagamento dei corrispettivi, con l'obbligo del mantenimento del requisito per l'intero arco temporale di svolgimento delle prestazioni affidate (Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1647; Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2013, n. 6052), non appare sostenibile poter sollevare le P. A. dall'obbligo sancito per legge di richiedere la certificazione di regolarità contributiva all'atto del pagamento di compensi relativi a servizi di progettazione od altro.</p>
31.07.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Varese	Con proprio quesito l'Ordine di Varese ha chiesto quale sia l'iter per avere l'abilitazione per l'espletamento di pratiche relative alle certificazioni acustiche.	10.09.2015	<p>Con riferimento al quesito posto occorre precisare che il tecnico competente in acustica ambientale è una figura istituita dall'art.2, commi 6 e 7 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; in seguito il D.P.C.M. del 31.03.98 ha precisato i criteri generali cui attenersi per l'esercizio di tale attività.</p> <p>I requisiti che deve possedere il tecnico competente in acustica sono riportati nell'art. 2, commi 6 e 7, della legge 447/95 e sono rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero di diploma di laurea ad indirizzo scientifico, tra cui la laurea in architettura; • l'aver svolto in modo non occasionale attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i candidati in possesso di diploma e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. <p>Per essere inseriti nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale occorre presentare apposita domanda alla Regione, che rilascia attestato di riconoscimento; per la Lombardia, le modalità di presentazione e valutazione delle domande sono stabilite dalla D.G.R. 6 agosto 2012, n. 3935 e dal Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa 4 ottobre 2012, n. 8711 e, per la modalità telematica, dal decreto 17 dicembre 2013 n.12284.</p> <p>Il nominativo dei tecnici riconosciuti competenti nella</p>

				materia verranno, poi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) , secondo quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Regionale 21 gennaio 2000, n. 1.
09.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	L'Ordine di Napoli con proprio quesito ha chiesto indicazioni su come compensare la partecipazione a commissioni di gara, in particolar modo a coloro che esaminano gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lavori da eseguire presso istituti scolastici destinatari di fondi PON o di altra natura.	13.10.2015	<p>Preme innanzitutto precisare che con l'abrogazione delle tariffe ad opera del D.L. 1/2012 e seguenti, i criteri di cui al D.M. 143/2013 attengono alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi ai servizi di architettura ed ingegneria.</p> <p>La normativa vigente si limita ad individuare i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara non prevedendo altro.</p> <p>Quanto riportato di seguito, attesa l'impossibilità di fornire indicazioni relative ad aspetti tariffari che potrebbero essere intese come restrittive della concorrenza, in violazione dell'art. 2 della Legge 241/1990, da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, dovrà, quindi, essere inteso alla stregua di meri suggerimenti e valutazioni.</p> <p>Sulla base delle modalità vigenti, nel caso in questione il D.M. 143/2013, le prestazioni di cui al presente quesito potrebbero essere quantizzate in ragione di tempo impiegato quale elemento prevalente cui far riferimento. Difatti l'art. 6 del D.M. 143 precisa:</p> <p><i>1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.</i></p> <p><i>2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:</i></p> <p><i>a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);</i> <i>b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);</i> <i>c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00).</i></p> <p>Il corrispettivo orario che potrebbe essere considerato</p>

				<p>sarebbe quello del professionista incaricato, compreso, quindi, fra un minimo di € 50,00 per ora ad un massimo di € 75,00 per ora.</p> <p>Al fine di determinare un compenso per il professionista componente di una commissione di gara si potrebbe ipotizzare un compenso per ciascuna seduta della commissione stessa, da quantizzare in base al tempo presumibile di impegno, in ore o frazioni di ora, al fine di giungere alla determinazione di un "gettone", ovvero alla indicazione discrezionale di un quantum da corrispondersi per ciascuna seduta della commissione.</p> <p>Potrebbe essere ipotizzabile, anche, definire un incremento percentuale del compenso per coloro le cui attribuzioni richiedono maggiore impegno ed assunzione di responsabilità come, ad esempio, per il presidente della commissione.</p> <p>Il criterio citato dall'Ordine come indicato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con parere del 29.09.2004 rappresenta, anch'esso, una modalità discrezionale con cui ipotizzare una determinazione del corrispettivo per i componenti di commissioni di gara che, comunque, non ha riscontro nel citato D.M. 143/2013 relativo alla modalità di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. In base a tali considerazioni rimane, comunque, nella competenza esclusiva dell'Ordine ogni diversa valutazione e considerazione sul miglior criterio da indicare per la determinazione dei compensi in questione</p>
09.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Napoli	Con quesito dell'Ordine di Napoli del 28 luglio, e pervenuto solo in data 9 settembre, viene richiesto a quale figura operativa può essere rapportata, per analogia, la figura del responsabile per monitoraggio ambientale in corso d'opera, avendo il professionista, in tale campo, le specifiche competenze e specializzazioni; vengono, poi, riportate nel quesito le competenze che il professionista può assumere quale responsabile della tutela ambientale.	13.10.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, si segnala che in base al D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 è stato pubblicato il D.M. Ambiente 3 giugno 2014 , n. 120, recante il "<i>Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali</i>" (GURI n. 195 del 23.8.2014).</p> <p>All'art. 12 del D.M. predetto si prevedono compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico, dando mandato al Comitato nazionale dell'Albo nazionale di gestori ambientali di disciplinarne i compiti; con la deliberazione del 03.09.2014, il Comitato nazionale</p>

				<p>dell'Albo nazionale di gestori ambientali ha quindi stabilito le modalità di iscrizione all'Albo per la figura del responsabile tecnico.</p> <p>Ne deriva che ogni richiesta volta a stabilire a quale figura operativa si possa, per analogia, rapportare quella del responsabile del monitoraggio ambientale in corso d'opera, dovrà essere rivolta al predetto Comitato Nazionale, soggetto competente in materia nonché depositario della responsabilità dell'attribuzione della specifica formazione richiesta per tale figura professionale.</p>
18.09.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	<p>L'Ordine di Modena ha richiesto un parere sulla legittimità dell'operato di alcuni Comuni che non intendono riconoscere alcun compenso ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e ciò in base a quanto previsto dal DL 95/2012 - art. 12 c. 20 come recepita dal comma 440 art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147. Precisa, altresì, l'Ordine che in base ad una circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5.2.2013 parrebbe che le norme precedentemente riportate vadano, esclusivamente, riferite agli Organismi collegiali (Commissioni consiliari comunali, Conferenze dei Capigruppo, Organi collegiali della Scuola, ecc.), e non alle Commissioni tecniche professionali in cui la prestazione richiesta è qualificata da una specifica competenza tecnica preventivamente selezionata quindi non di carattere volontario o a titolo onorifico.</p>	04.11.2015	<p>Con riferimento al quesito posto, è sufficiente esaminare il testo dell'art. 12, comma 20, del D.L. 95/2012, come modificato dal successivo art. 1, comma 440, Legge 147/2013, per verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La normativa si riferisce ad <i>"organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni"</i> le cui attività, per ragioni di contenimento della spesa, <i>"sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano"</i>; non sembra, certo, essere questo il caso della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, per la quale sono richiesti, specificamente, componenti esterni alla Pubblica Amministrazione. - L'art. 1, comma 440, della Legge 147/2013, precisa che restano ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, <i>"le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo"</i> di cui alle disposizioni ivi indicate, evidenziando così che tali commissioni devono essere composte da dipendenti della P.A. e non da professionisti esterni alla stessa. - La frase incriminata, ovvero che <i>ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese</i> va riferita non ai componenti di qualsivoglia commissione tecnica istituita presso la P. A. bensì, da una lettura letterale del testo, legandone l'interpretazione al contesto dell'intero art. 12 comma 20 del D.L. 95/2012, a quelle commissioni tecniche, come quelle provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che sono composte da dipendenti pubblici che, in quanto tali, già gravano sulla finanza pubblica.

				In base a quanto fin qui esposto e considerato <i>non si può reputare corretta la posizione di quei Comuni che ritengono non attribuire alcun compenso ai componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio</i> in quanto derivata da un'interpretazione parziale e distorta delle sopraccitate disposizioni di legge.
06.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Modena	L'Ordine di Modena sul tema del diritto d'autore ha chiesto: - in merito ai diritti di pubblicazione di un proprio lavoro, nel caso in cui i committenti non autorizzino la pubblicazione di immagini relative alla loro proprietà, quali siano i diritti del progettista quale autore dell'opera e se sia possibile pubblicare, comunque, alcune immagini omettendo luogo e nome dei proprietari; - a seguito della progettazione di una recinzione con un particolare disegno, qualora essa venisse riprodotta (variando solo il colore) senza preventiva autorizzazione in un cantiere limitrofo, se sia possibile rivendicarne i diritti d'autore, ed in caso affermativo, come procedere.	01.12.2015	Con riferimento a quanto richiesto nel primo punto del quesito occorre riferirsi alla normativa relativa al diritto d'autore per le opere oggetto di progettazione Il Committente, quale destinatario della prestazione progettuale, acquisisce, in assenza di diversa convenzione contrattuale, gli elaborati di progetto e con essi i conseguenti diritti di pubblicazione dell'opera stessa. Rimane, tuttavia, inviolato il diritto del professionista alla paternità dell'opera, ovvero al riconoscimento dovuto quale autore dell'opera stessa (diritto d'autore). Pure in assenza di previsione contrattuale e di autorizzazione della committenza, il professionista potrà, comunque, fotografare e pubblicizzare le immagini relative all'opera da lui progettata rivendicandone, quindi, la paternità; non è tuttavia da escludersi che, proprio per l'assenza di previsione contrattuale, la committenza potrebbe dal luogo ad azioni volte a contestare ed inibire la pubblicizzazione delle immagini di cui sopra. Sarebbe quindi preferibile che il professionista, preliminarmente, rendesse edotta la committenza dell'intenzione di fotografare e pubblicizzare quanto da lui realizzato. Relativamente, poi, al secondo punto del quesito preme precisare che l'art. 2 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 protegge, specificatamente, sia i disegni e le opere dell'architettura, sia le opere del disegno industriale che presentino, di per sé, carattere creativo e/o valore artistico. Nel caso di specie, l'architetto si qualifica quale titolare del diritto d'autore di un disegno di una recinzione, in seguito realizzata, che rientra nelle fattispecie tutelate dall'art. 2 della L. 633/1941. Tale diritto, in base a quanto rappresentato, sembrerebbe essere stato leso per la riproduzione in un cantiere vicino, senza acquisire opportuna autorizzazione, della

				<p>medesima recinzione già in precedenza realizzata, su disegno dell'architetto</p> <p>Sul punto, il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui: <i>"il valore artistico di un'opera deve riscontrarsi nell'originalità dell'opera in sé, come espressione di creatività, anche modesta, come quella che, pur inserendosi in un genere diffuso, si distingue quale prodotto singolare della personalità del suo autore"</i> (Cass. 5.7.1990 n. 7077; Cass. 23.1.1969 n. 175).</p> <p>Difatti non si può negare che le creazioni progettuali, quali quelle di un architetto, si connotano per il loro intrinseco valore figurativo e per quel grado di originalità che le distinguono dalla produzione corrente di tipologie analoghe portandole ad essere considerate oggetto di diritto d'autore ed in quanto tali oggetto di tutela, in ossequio alla Legge n. 633/1941.</p> <p>Per rivendicare i propri diritti il professionista potrà dar corso ad autonoma azione giudiziaria nei confronti di colui o coloro che avessero, indebitamente, utilizzato l'Opera dell'ingegno altrui.</p>
12.10.2015	Ordine Architetti P. P. C. Provincia di Piacenza	<p>Con proprio quesito l'Ordine di Piacenza ha chiesto la liceità della richiesta pervenutagli da parte di un iscritto, C.T.P. in una causa, che ha chiesto il rilascio di copia autentica di una parcella opinata ad altro collega.</p> <p>L'Ordine richiedente ha precisato che il regolamento interno alla Commissione non prevede una simile casistica, atteso che tutti i componenti della Commissione sono vincolati all'obbligo della riservatezza delle informazioni trattate. Il presentante richiesta ha assunto l'incarico di Consulente Tecnico di Parte, nominato dal Committente, nel procedimento giudiziale in cui la parcella è oggetto di causa. L'Ordine ha sino ad ora rilasciato copie degli opinamenti solo ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, (C.T.U.), con nomina del Tribunale competente oltre a pubblicare regolarmente sul proprio sito i Verbali delle sedute del Consiglio dell'Ordine nei quali vengono verbalizzati gli opinamenti, con l'indicazione del professionista, della</p>	01.12.2015	<p>Con riferimento al quesito posto si segnala che la parte interessata nella controversia pendente dinanzi al Tribunale (e non quindi l'architetto CTP) ha titolo per richiedere esame ed estrazione di copia della parcella opinata oggetto della controversia, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.</p> <p>Da tali disposizioni di legge deriva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la parte interessata dovrà formulare richiesta di accesso agli atti; - la richiesta di accesso agli atti dovrà essere motivata, dovendosi evincere da tale richiesta l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui si richiede di accedere; - incidendo la richiesta su soggetti controinteressati, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 184/2006, che prevede la comunicazione ai soggetti controinteressati (ovvero al professionista a cui è stata opinata la parcella), mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento, potendo essi, a loro volta, esibire, entro

		seduta della Commissione Parcelle, omettendo di riportare l'importo finale dei compensi professionali.		dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, una motivata opposizione; in assenza di essa si potrà dar corso alla richiesta di accesso; - in seguito andrà comunicato alla parte richiedente, dopo l'assenso dei controinteressati, data e ora in cui verrà effettuato, mediante esame ed estrazione di copia, l'accesso agli atti, dopo aver designato, da parte dell'Ordine, un responsabile del procedimento alla cui presenza verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale relativo al rilascio della documentazione richiesta che dovrà recare il timbro dell'Ordine e la firma del responsabile del procedimento.
--	--	--	--	---